

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 25 settembre 2023

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

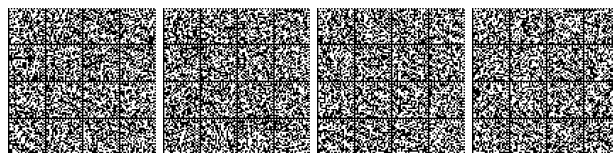
SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1505 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 (23CE2225).....</u>	Pag.	1
<u>Regolamento (UE) 2023/1506 del Consiglio, del 20 luglio 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (23CE2226).....</u>	Pag.	5
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1507 della Commissione, del 20 luglio 2023, che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sui metadati e sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE2227).....</u>	Pag.	8
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali (23CE2228).....</u>	Pag.	17
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali (23CE2229).....</u>	Pag.	19
<u>Regolamento (UE) 2023/1510 della Commissione, del 20 luglio 2023, recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati (23CE2230)...</u>	Pag.	21
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1511 della Commissione, del 20 luglio 2023, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie Malus sylvestris originarie del Regno Unito (23CE2231).....</u>	Pag.	25



<u>Decisione (PESC) 2023/1512 del comitato politico e di sicurezza, del 19 luglio 2023, relativa alla proroga del mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2023) (23CE2232).....</u>	Pag. 30
<u>Decisione (PESC) 2023/1513 del comitato politico e di sicurezza, del 19 luglio 2023, relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo alla missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) (EUMA/2/2023) (23CE2233)...</u>	Pag. 32
<u>Decisione (PESC) 2023/1514 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2023/422 (23CE2234)</u>	Pag. 33
<u>Decisione (PESC) 2023/1515 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/1026 a sostegno del programma di cibersicurezza e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (23CE2235).....</u>	Pag. 37
<u>Decisione (PESC) 2023/1516 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e modifica la decisione (PESC) 2019/1340 (23CE2236)</u>	Pag. 38
<u>Decisione (PESC) 2023/1517 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (23CE2237).....</u>	Pag. 40
<u>Decisione (PESC) 2023/1518 del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo (23CE2238).....</u>	Pag. 41
<u>Decisione (PESC) 2023/1519 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che modifica la decisione (PESC) 2021/1277 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (23CE2239).....</u>	Pag. 45
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2023/1520 della Commissione, del 17 luglio 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 4910] (23CE2240).....</u>	Pag. 46
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2023/1521 della Commissione, del 19 luglio 2023, riguardante determinate misure speciali di controllo delle malattie, per un periodo di tempo limitato, relative all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2023) 4811] (23CE2241)</u>	Pag. 77
<u>Regolamento interno del Comitato delle regioni (23CE2242).....</u>	Pag. 83
<u>Decisione n. 2/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 3 luglio 2023, che aggiunge nell'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione [2023/1522] (23CE2243)</u>	Pag. 109
<u>Decisione n. 3/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 3 luglio 2023, che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2023/1523] (23CE2244).....</u>	Pag. 111
<i>Pubblicati nel n. L 184 del 21 luglio 2023</i>	
<u>Regolamento (UE) 2023/1524 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (23CE2245).....</u>	Pag. 113
<u>Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (23CE2246).....</u>	Pag. 119



Direttiva delegata (UE) 2023/1526 della Commissione, del 16 maggio 2023, che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro (23CE2247)..... Pag. 138

Decisione (PESC) 2023/1527 del Consiglio, del 20 luglio 2023, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo e che modifica la decisione (PESC) 2020/1135 (23CE2248)..... Pag. 142

Decisione (PESC) 2023/1528 del Consiglio, del 20 luglio 2023, recante modifica della decisione (PESC) 2018/907 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (23CE2249)..... Pag. 144

Pubblicati nel n. L 185 del 24 luglio 2023

Regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (23CE2250)..... Pag. 146

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1530 della Commissione, del 6 luglio 2023, che approva l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE2251)..... Pag. 161

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1531 della Commissione, del 18 luglio 2023, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)] (23CE2252)..... Pag. 164

Decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina (23CE2253)..... Pag. 165

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1533 della Commissione, del 24 luglio 2023, sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE2254)..... Pag. 173

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1534 della Commissione, del 24 luglio 2023, relativa alla selezione dei soggetti che costituiscono la rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale in conformità al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (23CE2255)..... Pag. 178

Pubblicati nel n. L 186 del 25 luglio 2023

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1535 della Commissione, del 24 luglio 2023, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alle specie *Acer campestre*, *Acer palmatum*, *Acer platanoides* e *Acer pseudoplatanus* originarie del Regno Unito (23CE2256)..... Pag. 193

Regolamento (UE) 2023/1536 della Commissione, del 25 luglio 2023, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di nicotina in o su determinati prodotti (23CE2257)..... Pag. 198

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1537 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull'uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l'anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato (23CE2258)..... Pag. 218

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (23CE2259)..... Pag. 232



Decisione (UE) 2023/1539 del Consiglio, del 20 luglio 2023, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (23CE2260)..... Pag. 266

Decisione (UE) 2023/1540 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali [notificata con il numero C(2023) 4845] (23CE2261)..... Pag. 268

Decisione n. 1/2023 del comitato APE istituito dall'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, del 6 luglio 2023, relativa alla costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale [2023/1541] (23CE2262)..... Pag. 273

Pubblicati nel n. L 187 del 26 luglio 2023

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1505 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

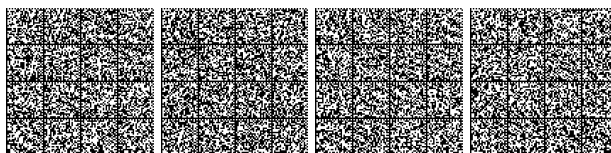
considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 ⁽²⁾, che stabilisce un elenco aggiornato delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il regolamento (CE) n. 2580/2001 («elenco»).
- (2) Il Consiglio ha fornito alla totalità delle persone, dei gruppi e delle entità, ove praticamente possibile, la motivazione del loro inserimento nell'elenco.
- (3) Mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, il Consiglio ha informato le persone, i gruppi e le entità figuranti nell'elenco di avere deciso di mantenerli nell'elenco stesso. Il Consiglio ha altresì informato tali persone, gruppi ed entità della possibilità di presentare una richiesta volta a ottenere le motivazioni del Consiglio per il loro inserimento nell'elenco, laddove tale motivazione non fosse già stata loro comunicata.
- (4) Il Consiglio ha riesaminato l'elenco, come prescritto dall'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. Nell'effettuare tale riesame il Consiglio ha tenuto conto delle osservazioni presentate dagli interessati e delle informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti in merito allo status delle persone ed entità inserite nell'elenco a livello nazionale.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio ⁽³⁾ hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi

⁽¹⁾ GUL 344 del 28.12.2001, pag. 70.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1230 (GUL 61 del 27.2.2023, pag. 37).

⁽³⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GUL 344 del 28.12.2001, pag. 93).



dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui al regolamento (CE) n. 2580/2001.

- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/420 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

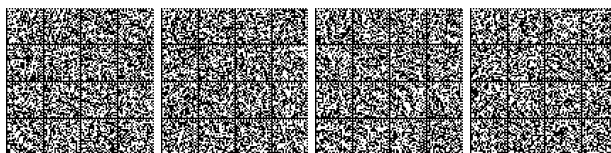
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES



ALLEGATO

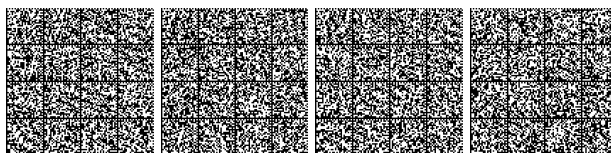
ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
3. AL-YACIOUB Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.
6. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
7. HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraiya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).
8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.
9. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sa'id, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
10. MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).
11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.
12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala'i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlai, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
13. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».
5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.
6. Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza.
7. «Gama'a al-Islamiyya» (alias «Al-Gama'a al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
9. «Hamas», incluso «Hamas-Izz al-Din al-Qassem».



10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizballah Military Wing», alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbu'llah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
11. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».
15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
19. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].

23CE2225



REGOLAMENTO (UE) 2023/1506 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

recante modifica del regolamento (UE) 2023/194 che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ⁽¹⁾ fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione. È opportuno modificare i totali ammissibili di catture (TAC) stabiliti dal regolamento (UE) 2023/194 per tenere conto della pubblicazione dei pareri scientifici e dell'esito delle consultazioni con i paesi terzi.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/194 fissa un TAC provvisorio per il gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nelle acque dell'Unione e della Norvegia della divisione CIEM 3a per il 2023. L'Unione e la Norvegia hanno tenuto consultazioni sul livello del TAC per il gamberetto boreale nelle divisioni CIEM 3a e 4a est per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024. Tali consultazioni si sono svolte sulla base della posizione dell'Unione approvata dal Consiglio il 12 giugno 2023. Il 29 giugno 2023 l'Unione e la Norvegia hanno concordato un TAC pari a 6 076 tonnellate nelle divisioni CIEM 3a e 4a est, di cui 4 253 tonnellate devono essere assegnate alla divisione CIEM 3a. Tale livello del TAC corrisponde al livello che sarebbe stato indicato nel parere del CIEM per tale stock per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 se il parere stesso si fosse basato sul presupposto che, nel primo semestre del 2023, non sarebbero state pienamente utilizzate le possibilità di pesca e che al 1° luglio 2023 sarebbero rimaste 900 tonnellate non pescate. Secondo i dati di cattura forniti dall'Unione e dalla Norvegia, tale successivo presupposto corrisponde al livello di sfruttamento delle possibilità di pesca al 1° luglio 2023. Allo scopo di fissare un TAC per il gamberetto boreale nella divisione CIEM 3a una volta all'anno anziché due: i) è opportuno che il TAC provvisorio per tale stock per il 2023 sia sostituito da un TAC definitivo per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 al livello convenuto con la Norvegia il 17 marzo 2023, e ii) è opportuno che il TAC per tale stock per il periodo dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 sia fissato al livello convenuto con la Norvegia il 29 giugno 2023.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.
- (4) Per consentire la prosecuzione delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore senza indugio.
- (5) Le disposizioni del presente regolamento relative alle possibilità di pesca per il gamberetto boreale dovrebbero applicarsi a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 e dal 1° luglio 2023. Tale applicazione retroattiva non pregiudica i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite,

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2023/194

L'allegato IA del regolamento (UE) 2023/194 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023. Tuttavia, l'allegato, punto 2, si applica a decorrere dal 1° luglio 2023.

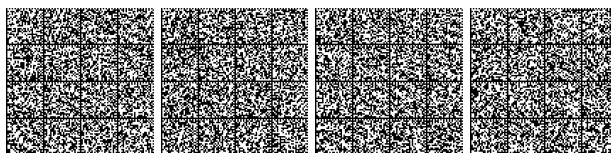
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES



ALLEGATO

L'allegato IA, parte B, è così modificato:

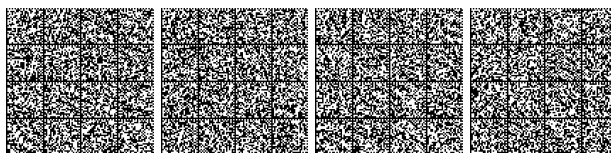
1) la tabella relativa al gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM 3a è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03 A.)
Danimarca	1 429	(1)	TAC analitico
Svezia	769	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	2 198	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	4 117	(1)	
(1) Questo contingente può essere pescato solo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023.»;			

2) dopo la tabella relativa al gamberetto boreale (*Pandalus borealis*) nella divisione CIEM 3a è inserita la tabella seguente:

«Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	3a (PRA/03 A.2)
Danimarca	1 476	(1)	TAC analitico
Svezia	795	(1)	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96
Unione	2 271	(1)	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	4 253	(1)	
(1) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.».			

23CE2226



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1507 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2023

che stabilisce le specifiche tecniche per i requisiti dei dati e le scadenze per la trasmissione delle relazioni sui metadati e sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 17, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» fornisce i dati necessari nell'ambito della bussola per il digitale, il modello per il decennio digitale dell'UE, al fine di monitorare gli obiettivi digitali dell'UE per il 2030, quale l'indicatore dell'intensità digitale, che riflette la trasformazione digitale delle imprese. Fornisce inoltre informazioni pertinenti per diverse altre politiche dell'Unione riguardanti le prestazioni digitali dell'Europa e la priorità della Commissione europea «Un'Europa pronta per l'era digitale».
- (2) Per poter valutare la qualità dei dati e garantire che i dati sull'uso delle TIC e sul commercio elettronico siano comparabili e armonizzati, è necessario che le relazioni sui metadati e sulla qualità siano trasmesse prima della diffusione dei dati.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2019/2152, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati per l'anno di riferimento 2024 conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. La relazione annuale sui metadati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 31 maggio 2024.
2. La relazione annuale sulla qualità per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico» per l'anno di riferimento 2024 è trasmessa alla Commissione (Eurostat) entro il 5 novembre 2024.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



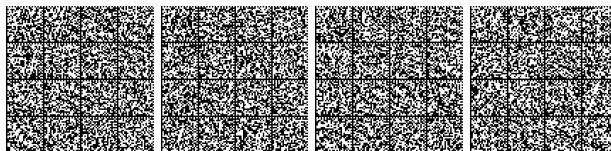
ALLEGATO

Specifiche tecniche per i requisiti dei dati per la tematica «uso delle TIC e commercio elettronico»

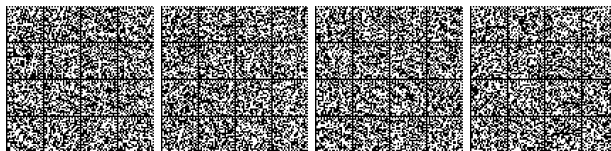
Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
Variabili obbligatorie	i) Per tutte le imprese:	(1) attività economica principale dell'impresa nell'anno civile precedente; (2) numero medio di addetti dipendenti e indipendenti nell'anno civile precedente; (3) valore totale del fatturato (in termini monetari, IVA esclusa) nell'anno civile precedente; (4) numero di addetti dipendenti e indipendenti o percentuale rispetto al numero totale di addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali; (5) impiego di specialisti in TIC; (6) organizzazione nell'anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata a specialisti in TIC alle dipendenze dell'impresa; (7) organizzazione nell'anno civile precedente di una formazione di qualsiasi tipo per lo sviluppo delle competenze in TIC destinata ad altri addetti; (8) assunzione o tentativo di assunzione nell'anno civile precedente di specialisti in TIC; (9) esecuzione nell'anno civile precedente di funzioni nell'ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte dei propri dipendenti (compreso il personale della società madre o di società affiliate); (10) esecuzione nell'anno civile precedente di funzioni nell'ambito delle TIC (quali manutenzione delle infrastrutture TIC, supporto per software per ufficio, sviluppo o supporto di sistemi/software di gestione aziendale e/o di soluzioni web, sicurezza e protezione dei dati) da parte di fornitori esterni;
	ii) per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:	(11) utilizzo di qualunque tipo di connessione fissa a Internet; (12) disponibilità di accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) al sistema di posta elettronica dell'impresa da parte degli addetti; (13) disponibilità di accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) ai documenti dell'impresa (quali file, fogli di calcolo, presentazioni, grafici, foto) da parte degli addetti; (14) disponibilità di accesso remoto (tramite computer o dispositivi portatili come smartphone) alle applicazioni aziendali o al software dell'impresa (quali accesso alla contabilità, alle vendite, agli ordini, al CRM (Customer Relationship Management)), escluse le applicazioni utilizzate per la comunicazione interna, da parte degli addetti; (15) svolgimento di riunioni a distanza; (16) realizzazione di vendite via web nell'anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app dell'impresa (anche extranet); (17) realizzazione di vendite via web nell'anno civile precedente di prodotti o servizi tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi; (18) realizzazione di vendite di tipo EDI (Electronic Data Interchange) (ricevimento di ordinazioni effettuate tramite messaggi di tipo EDI) di prodotti o servizi nell'anno civile precedente;



Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
		(19) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: autenticazione mediante password forte (ad esempio lunghezza minima, uso di numeri e caratteri speciali, modifica periodica); (20) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: autenticazione mediante metodi biometrici utilizzati per accedere al sistema TIC dell'impresa (ad esempio autenticazione basata su impronte digitali, riconoscimento vocale o facciale); (21) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: autenticazione basata su una combinazione di almeno due meccanismi di autenticazione (ad esempio una combinazione di password definita dall'utente, password monouso (OTP), codice generato mediante token o ricevuto tramite smartphone, metodo biometrico (ad esempio basato su impronte digitali, riconoscimento vocale o facciale)); (22) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: cifratura di dati, documenti o e-mail; (23) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: backup dei dati in sito separato (compreso il backup su cloud); (24) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: controllo dell'accesso alla rete (gestione dei diritti degli utenti nella rete dell'impresa); (25) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: rete privata virtuale (VPN), che estende la rete privata attraverso una rete pubblica in modo da rendere possibile lo scambio di dati in sicurezza attraverso quest'ultima; (26) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: sistema di monitoraggio della sicurezza delle TIC utilizzato per rilevare attività sospette (quali sistemi di rilevamento o prevenzione delle intrusioni che monitorano il comportamento degli utenti o dei dispositivi e il traffico di rete), esclusi il software antivirus e la soluzione firewall predefinita inclusa nel sistema operativo di personal computer e router; (27) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: conservazione dei file di registro (log files) a scopo di analisi in caso di incidenti relativi alla sicurezza delle TIC; (28) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: valutazione del rischio delle TIC, vale a dire valutazione periodica della probabilità e delle conseguenze di incidenti relativi alla sicurezza delle TIC; (29) applicazione delle misure di sicurezza delle TIC ai sistemi TIC dell'impresa: prove di sicurezza delle TIC (quali prove anti-intrusione, verifica del sistema di allarme di sicurezza, riesame delle misure di sicurezza, verifica dei sistemi di backup); (30) sensibilizzazione degli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC tramite formazione volontaria o informazioni disponibili all'interno dell'impresa (quali le informazioni disponibili sull'intranet); (31) sensibilizzazione degli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC tramite corsi di formazione obbligatori o la visualizzazione di materiali obbligatori; (32) sensibilizzazione degli addetti in merito ai loro obblighi in relazione alle questioni di sicurezza delle TIC mediante un contratto (ad esempio il contratto di lavoro); (33) disponibilità di documenti relativi a misure, pratiche o procedure in materia di sicurezza delle TIC, quali i documenti relativi alla sicurezza delle TIC e alla riservatezza dei dati riguardanti la formazione degli addetti nell'uso delle TIC, le misure di sicurezza delle TIC, la valutazione delle misure di sicurezza delle TIC, i piani per l'aggiornamento dei documenti di sicurezza delle TIC;



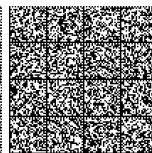
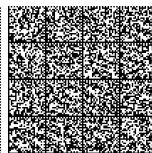
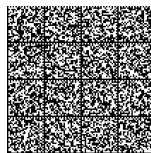
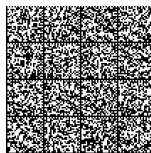
Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
		(34) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: indisponibilità di servizi TIC a causa di malfunzionamento dell'hardware o del software; (35) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: indisponibilità di servizi TIC a causa di attacchi dall'esterno, come attacchi mediante ransomware, attacchi «Denial of Service»; (36) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: distruzione o corruzione di dati a causa di malfunzionamento dell'hardware o del software; (37) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: distruzione o corruzione di dati a causa di infezione da software malevolo (malware) o di intrusione non autorizzata; (38) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: divulgazione di dati riservati a causa di intrusione, phishing, attacco di phishing, azioni intenzionali da parte di addetti dell'impresa; (39) incidenti di sicurezza relativi alle TIC verificatisi nell'anno civile precedente con le seguenti conseguenze: divulgazione di dati riservati a causa di azioni non intenzionali da parte di addetti dell'impresa; (40) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che eseguono analisi di linguaggio scritto (ad esempio text mining); (41) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che convertono il linguaggio parlato in un formato leggibile da una macchina (riconoscimento vocale); (42) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che generano linguaggio scritto o parlato (generazione di linguaggio naturale, sintesi vocale); (43) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che identificano oggetti o persone sulla base di immagini o video (riconoscimento di immagini, elaborazione di immagini); (44) utilizzo dell'apprendimento automatico (ad esempio apprendimento profondo) per l'analisi di dati; (45) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che automatizzano diversi flussi di lavoro o contribuiscono al processo decisionale (ad esempio software di automazione robotica dei processi basato su intelligenza artificiale); (46) utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale che consentono il movimento fisico di macchine mediante decisioni autonome basate sull'osservazione dell'ambiente circostante (robot autonomi, veicoli a guida autonoma e droni autonomi);
	iii) per le imprese che utilizzano qualunque tipo di connessione fissa a Internet:	(47) velocità massima di download prevista contrattualmente per la connessione fissa a Internet più veloce nelle seguenti bande: (0 Mbit/s, < 30 Mbit/s), (30 Mbit/s, < 100 Mbit/s), (100 Mbit/s, < 500 Mbit/s), (500 Mbit/s, < 1 Gbit/s), (≥ 1 Gbit/s); (48) adeguatezza della velocità della connessione o delle connessioni fisse a Internet rispetto alle effettive necessità dell'impresa;



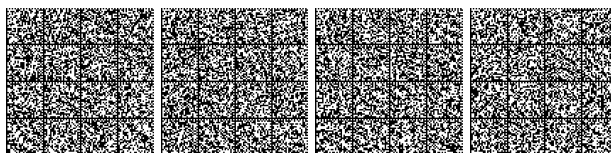
Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
	iv) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite via web di prodotti e servizi tramite siti web o app dell'impresa o commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;	(49) valore delle vendite via web di prodotti o servizi nell'anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite via web di prodotti e servizi; (50) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a consumatori privati (Business to Consumers: B2C); (51) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web ad altre imprese (Business to Business: B2B) e al settore pubblico (Business to Government: B2G); (52) vendite via web nell'anno civile precedente a clienti ubicati nel paese dell'impresa; (53) vendite via web nell'anno civile precedente a clienti ubicati in altri Stati membri; (54) vendite via web nell'anno civile precedente a clienti ubicati nel resto del mondo;
	v) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite via web di prodotti e servizi tramite siti web o app dell'impresa e commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;	(55) percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi generato nell'anno civile precedente da vendite tramite siti web o app dell'impresa (anche extranet); (56) percentuale del valore delle vendite via web di prodotti o servizi generato nell'anno civile precedente da vendite tramite siti web o app per il commercio elettronico utilizzati da più imprese per commercializzare prodotti o servizi;
	vi) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite di tipo EDI di prodotti o servizi;	(57) valore delle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi nell'anno civile precedente, o percentuale del fatturato totale generato dalle vendite di tipo EDI di prodotti o servizi;
	vii) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno assunto o cercato di assumere specialisti in TIC;	(58) esistenza di posti vacanti per specialisti in TIC difficili da coprire;
	viii) per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46):	(59) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale a fini di commercializzazione o vendita (ad esempio elaborazione del profilo dei clienti, ottimizzazione dei prezzi, offerte di marketing personalizzate, analisi di mercato basata sull'apprendimento automatico, chatbot basati sull'elaborazione del linguaggio naturale per l'assistenza ai clienti, robot autonomi per il trattamento degli ordini); (60) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per i processi di produzione o di erogazione di servizi (ad esempio manutenzione predittiva o ottimizzazione dei processi mediante l'apprendimento automatico, strumenti basati sulla visione artificiale per classificare i prodotti o rilevare difetti nei prodotti, droni autonomi per compiti di controllo della produzione, sicurezza o sorveglianza, lavori di montaggio effettuati da robot autonomi);



Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
		(61) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per l'organizzazione della gestione o dei processi amministrativi delle imprese (ad esempio assistenti virtuali delle imprese basati sull'apprendimento automatico e/o sull'elaborazione del linguaggio naturale, ad esempio a fini di redazione di documenti; analisi di dati o processi decisionali strategici basati sull'apprendimento automatico, ad esempio a fini di valutazione del rischio; pianificazione o previsioni commerciali basate sull'apprendimento automatico, gestione delle risorse umane basate sull'apprendimento automatico o sull'elaborazione del linguaggio naturale, ad esempio a fini di analisi di preselezione dei candidati, profilazione dei dipendenti o analisi delle prestazioni); (62) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per la logistica (ad esempio robot autonomi per soluzioni di raccolta e imballaggio nei magazzini a fini di spedizione, tracciamento, distribuzione o smistamento dei pacchi, ottimizzazione dei percorsi basata sull'apprendimento automatico); (63) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per la sicurezza delle TIC (ad esempio riconoscimento facciale basato sulla visione artificiale per l'autenticazione degli utenti delle TIC, rilevazione e prevenzione degli attacchi informatici sulla base dell'apprendimento automatico); (64) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per la contabilità, il controllo o la gestione finanziaria (ad esempio l'apprendimento automatico per l'analisi di dati a sostegno del processo decisionale in ambito finanziario, il trattamento delle fatture basato sull'apprendimento automatico, l'elaborazione del linguaggio naturale o l'apprendimento automatico utilizzati per compiti contabili); (65) utilizzo di software o sistemi di intelligenza artificiale per attività di ricerca e sviluppo o di innovazione, esclusa la ricerca sull'intelligenza artificiale (come l'analisi dei dati per svolgere attività di ricerca, risolvere problemi relativi alla ricerca, sviluppare prodotti/servizi nuovi o significativamente migliorati sulla base dell'apprendimento automatico).
Variabili facoltative	i) per le imprese con addetti dipendenti e indipendenti che hanno accesso a Internet per motivi professionali:	(1) numero di addetti - o loro percentuale rispetto al numero totale di addetti - che utilizzano per motivi professionali dispositivi portatili, forniti dall'impresa, che consentono la connessione a Internet tramite reti di telefonia mobile; (2) spese per pubblicità su Internet (ad esempio pubblicità sui motori di ricerca, sui social media, su altri siti web o app);
	ii) per le imprese che pagano per inserire annunci pubblicitari su Internet:	(3) utilizzo di pubblicità mirata basata sulla ricerca di contenuti o di parole chiave da parte degli utenti su Internet; (4) utilizzo di pubblicità mirata basata sul rintracciamento delle attività passate degli utenti su Internet o del loro profilo; (5) utilizzo di pubblicità mirata basata sulla geolocalizzazione degli utenti su Internet; (6) utilizzo di qualsiasi altro metodo di pubblicità mirata su Internet diverso da quelli specificati nelle variabili facoltative 3), 4) o 5);
	iii) per le imprese che nell'anno civile precedente hanno effettuato vendite via web a clienti ubicati in almeno due delle seguenti aree geografiche: proprio paese, altro Stato membro o resto del mondo:	(7) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati nel paese dell'impresa; (8) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati in altri Stati membri; (9) percentuale del valore delle vendite via web nell'anno civile precedente generato dalle vendite via web a clienti ubicati nel resto del mondo;



Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
	iv) per le imprese con posti vacanti per specialisti in TIC difficili da coprire, nel tentativo di assumere specialisti in TIC nell'anno civile precedente:	(10) difficoltà nell'assunzione, nell'anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di candidature; (11) difficoltà nell'assunzione, nell'anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di qualifiche di istruzione e/o formazione pertinenti in ambito TIC da parte dei candidati; (12) difficoltà nell'assunzione, nell'anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alla mancanza di esperienza professionale pertinente da parte dei candidati; (13) difficoltà nell'assunzione, nell'anno civile precedente, di specialisti in TIC dovute alle aspettative di stipendio troppo elevate da parte dei candidati;
	v) per le imprese che dispongono di documenti su misure, pratiche o procedure relative alla sicurezza delle TIC:	(14) momento della definizione o della revisione più recente dei documenti dell'impresa relativi a misure, pratiche o procedure in materia di sicurezza delle TIC: negli ultimi dodici mesi, più di dodici mesi fa e fino a ventiquattro mesi fa, più di ventiquattro mesi fa;
	vi) per le imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46):	(15) sviluppo di software e sistemi di intelligenza artificiale realizzato internamente (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate); (16) modifica di sistemi o software di intelligenza artificiale realizzata internamente (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate); (17) modifica di sistemi o software di intelligenza artificiale open source realizzata internamente (anche da parte di dipendenti della società madre o di società affiliate); (18) acquisto di sistemi o software di intelligenza artificiale commerciali pronti per l'uso (compresi esempi in cui erano già inseriti all'interno di un sistema o elemento acquistato); (19) conferimento a fornitori esterni dell'incarico di sviluppare o modificare software e sistemi di intelligenza artificiale; (20) trattamento di dati (quali sesso, età, razza o origine etnica, disabilità, religione o convinzioni personali, orientamento sessuale, immagini del volto, registrazione degli acquisti, occupazione o indirizzo) relativi a persone fisiche (quali dipendenti, candidati a un impiego o clienti) con l'utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale;
	vii) per le imprese che hanno utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale per il trattamento di dati relativi a persone fisiche:	(21) disponibilità di misure (quali l'analisi dei risultati di vari modelli di apprendimento automatico, l'esame del set di dati utilizzato per addestrare il modello di apprendimento automatico, l'aumento dei dati (data augmentation), ovvero un insieme di tecniche che permettono di generare artificialmente ulteriori punti di dati a partire dai dati esistenti, ossia dati sintetici) volte a verificare i risultati generati dalle tecnologie di intelligenza artificiale per individuare eventuali pregiudizi nei confronti delle persone fondate sul sesso, l'età, la razza o l'origine etnica, la disabilità, la religione o le convinzioni personali, l'orientamento sessuale;
	viii) per le imprese che non hanno utilizzato tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46):	(22) valutazione della possibilità di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46);



Variabili obbligatorie o facoltative	Campo di osservazione (filtro)	Variabile
	ix) per le imprese che non hanno utilizzato ma hanno valutato la possibilità di utilizzare tecnologie di intelligenza artificiale, con specifico riferimento alle variabili obbligatorie da 40) a 46):	(23) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a costi che appaiono troppo elevati; (24) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto all'insufficienza di competenze pertinenti all'interno dell'impresa; (25) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a incompatibilità con apparecchiature, software o sistemi esistenti; (26) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a difficoltà per quanto riguarda la disponibilità o la qualità dei dati richiesti; (27) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a timori di violazione della protezione dei dati e della privacy; (28) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a insufficiente chiarezza circa le conseguenze giuridiche (ad esempio responsabilità in caso di danni causati dall'utilizzo di intelligenza artificiale); (29) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale dovuto a considerazioni etiche; (30) mancato utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale in quanto non utili all'impresa.
Unità di misura	Dati assoluti, tranne per le caratteristiche relative al fatturato in valuta nazionale (migliaia) o percentuale del fatturato (totale).	
Popolazione statistica	<i>Copertura delle attività economiche:</i> sezioni da C a J e da L a N e gruppo 95.1 della NACE Rev. 2. <i>Copertura per classe di dimensioni:</i> imprese con 10 o più addetti dipendenti e indipendenti. L'inclusione delle imprese con meno di 10 addetti dipendenti e indipendenti è facoltativa.	
Disaggregazioni	<i>Disaggregazione per attività</i> Per il calcolo degli aggregati nazionali — aggregati di sezioni e gruppi della NACE Rev. 2: C+D+E+F+G+H+I+J+L+M+N+95.1, D+E; — sezioni della NACE Rev. 2: C, F, G, H, I, J, L, M, N; — divisioni della NACE Rev. 2: 47 e 55; — aggregati di divisioni della NACE Rev. 2: 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18, 19 + 20 + 21 + 22 + 23, 24 + 25, 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33; — aggregato di divisioni e gruppi della NACE Rev. 2: 26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1. Per il contributo ai soli totali europei — sezioni della NACE Rev. 2: D ed E; — divisioni della NACE Rev. 2: 19, 20, 21, 26, 27, 28, 45, 46, 61, 72 e 79; — gruppo della NACE Rev. 2: 95.1 — aggregati di divisioni della NACE Rev. 2: 10 + 11 + 12, 13 + 14 + 15, 16 + 17 + 18, 22 + 23, 29 + 30, 31 + 32 + 33, 58 + 59 + 60, 62 + 63, 69 + 70 + 71, 73 + 74 + 75, 77 + 78 + 80 + 81 + 82. <i>Classi dimensionali per numero di addetti dipendenti e indipendenti:</i> 10+, 10-49, 50-249, 250+; facoltative: 0-9, 0-1, 2-9.	
Termine per la trasmissione dei dati	5 ottobre 2024	



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1508 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2023

recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri versano anticipi fino al 50 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e anteriormente al 1° dicembre versano anticipi fino al 75 % per gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall'autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. Inoltre l'invasione russa dell'Ucraina ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto negativo sul settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione, come i costi dell'energia, dei concimi e dei mangimi, sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli.
- (3) Di conseguenza, la quota dei costi dell'energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l'aumento maggiore ha riguardato le aziende agricole con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l'uso di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi sono ancora incerte.
- (4) I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale.
- (5) Di recente i prezzi della maggior parte delle materie prime agricole, come cereali, semi oleosi e prodotti lattiero-caseari, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e quelli delle materie prime è peggiorato.
- (6) Tali circostanze, oltre ai recenti eventi meteorologici avversi verificatisi in alcune regioni, come l'estrema siccità e le inondazioni, possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Per affrontare questi problemi di liquidità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2023.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per gli interventi sotto forma di pagamento diretto di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e per le misure di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

2. In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2116, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito degli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali di cui al titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1509 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2023

recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continua ad applicarsi per il FEASR in relazione alle spese sostenute dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall'organismo pagatore nel quadro dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno allo sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) La pandemia di COVID-19, le sue ripercussioni sulle filiere alimentari e l'impennata dei prezzi dell'energia e dei fattori di produzione agricoli a partire dall'autunno 2021 hanno messo sotto pressione il settore agricolo. Inoltre l'invasione russa dell'Ucraina ha aggravato la situazione e ha avuto un ulteriore impatto negativo sul settore agricolo. I prezzi dei fattori di produzione, come i costi dell'energia, dei concimi e dei mangimi, sono aumentati considerevolmente in tutti i settori agricoli.
- (4) Di conseguenza, la quota dei costi dell'energia e dei concimi sul totale dei consumi intermedi è notevolmente aumentata nel 2022; l'aumento maggiore ha riguardato le aziende agricole con colture in pieno campo e con colture permanenti, in entrambi i casi a causa della loro esposizione ai costi dei concimi. I prezzi dei concimi sono ancora a livelli storicamente molto elevati. I dati indicano che gli agricoltori hanno reagito riducendo l'uso di concimi; a oggi le conseguenze negative sulle rese e sulla qualità dei prodotti alimentari e dei mangimi sono ancora incerte.
- (5) I prezzi di altri fattori di produzione per gli agricoltori e gli operatori della filiera alimentare nell'Unione, come prodotti fitosanitari e trattamenti per la salute degli animali, macchinari e imballaggi, sono aumentati in linea con l'inflazione generale.
- (6) Di recente i prezzi della maggior parte delle materie prime agricole, come cereali, semi oleosi e prodotti lattiero-caseari, sono diminuiti in modo considerevole. In alcuni Stati membri la situazione è diventata particolarmente difficile in quanto il rapporto tra i prezzi dei fattori di produzione e quelli delle materie prime è peggiorato.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).



- (7) Tali circostanze, oltre ai recenti eventi meteorologici avversi verificatisi in alcune regioni, come l'estrema siccità e le inondazioni, possono causare problemi di liquidità ai produttori agricoli. Per affrontare questi problemi di liquidità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2023 per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli e del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per l'anno di domanda 2023 gli Stati membri possono versare anticipi fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

23CE2229



REGOLAMENTO (UE) 2023/1510 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2023

recante modifica del regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio nei ciperi dolci e in alcuni funghi coltivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

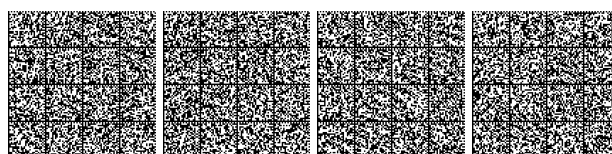
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione ⁽²⁾ definisce i tenori massimi di cadmio in una serie di prodotti alimentari.
- (2) Il 30 gennaio 2009 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico sul cadmio negli alimenti ⁽³⁾. L'Autorità ha concluso che il cadmio è tossico soprattutto per i reni e in particolare per le cellule tubolari prossimali, dove si accumula nel tempo e può causare disfunzione renale. In considerazione degli effetti tossici del cadmio sui reni, l'Autorità ha stabilito una dose settimanale tollerabile di cadmio pari a 2,5 µg/kg di peso corporeo. L'Autorità ha inoltre concluso che l'esposizione media degli adulti in tutta l'Unione è prossima o leggermente superiore alla dose settimanale tollerabile. Essa ha altresì concluso che nei sottogruppi come i vegetariani, i bambini, i fumatori e le persone che vivono in zone altamente contaminate si può riscontrare una dose settimanale che è circa il doppio rispetto a quella tollerabile. L'Autorità ha pertanto concluso che l'attuale esposizione al cadmio a livello di popolazione deve essere ridotta. In seguito a tale parere scientifico, il 17 gennaio 2012 l'Autorità ha pubblicato una relazione scientifica nella quale ha confermato che nei bambini e negli adulti al 95° percentile l'esposizione potrebbe superare i valori guida basati sulla salute ⁽⁴⁾.
- (3) Tenuto conto del parere scientifico e della relazione scientifica dell'Autorità, il regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione ⁽⁵⁾ ha stabilito nuovi tenori massimi per il cadmio negli alimenti per lattanti e bambini e per i prodotti di cacao e di cioccolato. È stata adottata la raccomandazione 2014/193/UE della Commissione ⁽⁶⁾, che invitava gli Stati membri a garantire che i metodi di attenuazione disponibili fossero comunicati e promossi presso gli agricoltori e che se ne cominciasse o continuasse l'applicazione, a monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione grazie alla raccolta di dati sull'occorrenza dei tenori di cadmio nei prodotti alimentari e a comunicare i dati, in particolare quelli relativi ai tenori di cadmio vicini o superiori ai tenori massimi, entro il febbraio 2018.
- (4) Sulla base dei dati sull'occorrenza raccolti dopo l'attuazione delle misure di attenuazione, mediante il regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione ⁽⁷⁾ i tenori massimi di cadmio sono stati ridotti in un'ampia gamma di alimenti.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).⁽³⁾ Gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare (CONTAM), Parere scientifico sul cadmio negli alimenti. *EFSA Journal* 2009(980) 1-139, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.980>.⁽⁴⁾ Relazione scientifica dell'EFSA sull'esposizione alimentare al cadmio nella popolazione europea. *EFSA Journal* 2012;10(1), 2551, 37 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2012.2551>.⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 488/2014 della Commissione, del 12 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto concerne i tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 75).⁽⁶⁾ Raccomandazione 2014/193/UE della Commissione, del 4 aprile 2014, relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 80).⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1323 della Commissione, del 10 agosto 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di cadmio in alcuni prodotti alimentari (GU L 288 dell'11.8.2021, pag. 13).

- (5) Dalla pubblicazione del regolamento (UE) 2021/1323 sono diventati disponibili nuovi dati sull'occorrenza riguardanti i ciperi dolci e alcune specie di funghi coltivati meno consumate.
- (6) Il tenore massimo di cadmio nei ravanelli, che è stato ridotto da 0,10 a 0,020 mg/kg con il regolamento (UE) 2021/1323, si applica ai ciperi dolci. Tale tenore massimo è stato ridotto in base ai dati sull'occorrenza disponibili all'epoca per le specie più consumate all'interno del gruppo di prodotti «ravanelli» (*Raphanus sativus* var. *sativus*). Nel frattempo sono tuttavia diventati disponibili dati sull'occorrenza più recenti, specificamente per i ciperi dolci, che mostrano che tali prodotti contengono concentrazioni di cadmio più elevate rispetto ad altri ravanelli. È pertanto emerso chiaramente che il tenore massimo stabilito per il cadmio nei ciperi dolci non è in linea con il principio «ALARA», (*As Low As Reasonably Achievable*, il livello più basso ragionevolmente ottenibile). Considerato inoltre il volume limitato di ciperi dolci consumati, il loro contributo all'esposizione dei consumatori al cadmio è limitato.
- (7) Con il regolamento (UE) 2021/1323 i tenori massimi per i funghi coltivati sono stati ridotti da 0,20 mg/kg per *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* e da 1,0 mg/kg per altri funghi coltivati a 0,15 mg/kg per *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* e a 0,050 mg/kg per tutti gli altri funghi coltivati, tra cui *Agaricus bisporus*. Il tenore massimo per i funghi coltivati diversi da *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* è stato ridotto in base ai dati sull'occorrenza disponibili all'epoca per le specie più consumate di questo gruppo di prodotti (*Agaricus bisporus*). Nel frattempo sono tuttavia diventati disponibili dati sull'occorrenza più recenti per alcune specie specifiche di funghi coltivati meno consumate rispetto ad *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus*, i quali mostrano che questi contengono concentrazioni di cadmio superiori a quelle di *Agaricus bisporus*. È pertanto emerso chiaramente che il tenore massimo stabilito per il cadmio nei funghi coltivati diversi da *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* non è in linea con il principio «ALARA». Inoltre, poiché le specie *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus* rappresentano la frazione principale del volume totale dei funghi consumati nell'Unione, il contributo degli altri funghi coltivati all'esposizione dei consumatori al cadmio è limitato.
- (8) Al fine di tenere conto del principio «ALARA» ed evitare tassi di non conformità sproporzionati per i ciperi dolci e i funghi coltivati diversi da *Agaricus bisporus*, *Lentinula edodes* e *Pleurotus ostreatus*, mantenendo nel contempo un livello elevato di sicurezza alimentare, è opportuno aumentare i tenori massimi di cadmio in tali specie.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2023/915.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

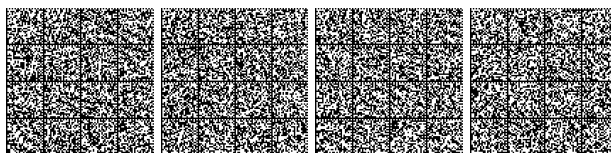
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

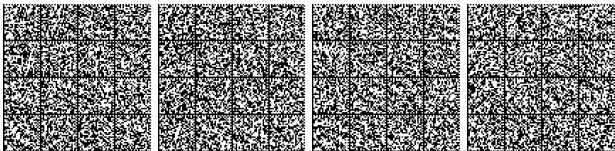
Nell'allegato, parte 3 (Metalli e altri elementi), del regolamento (UE) 2023/915, la sottoparte 3.2 (Cadmio) è così modificata:

1) il punto 3.2.2 è sostituito dal seguente:

«3.2.2	Ortaggi a radice e tubero		Il tenore massimo si applica al peso fresco.
3.2.2.1	Ortaggi a radice e tubero, ad eccezione dei prodotti di cui ai punti 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6 e 3.2.2.7	0,10	Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.
3.2.2.2	Bietole	0,060	Nel caso delle patate il tenore massimo si applica alle patate sbucciate.»
3.2.2.3	Sedano rapa	0,15	
3.2.2.4	Rafano, pastinaca, salsefrica	0,20	
3.2.2.5	Ravanelli diversi dai ciperi dolci	0,020	
3.2.2.6	Ciperi dolci	0,10	
3.2.2.7	Tuberi e radici tropicali, prezzemolo a grossa radice, rape	0,050	

2) il punto 3.2.9 è sostituito dal seguente:

«3.2.9	Funghi		Il tenore massimo si applica al peso fresco.
			Il tenore massimo si applica dopo il lavaggio e la separazione della parte commestibile.»
3.2.9.1	<i>Agaricus bisporus</i>	0,050	
3.2.9.2	Funghi coltivati diversi da <i>Agaricus bisporus</i>	0,15	
3.2.9.3	Funghi selvatici	0,50	



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1511 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2023

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alla specie *Malus sylvestris* originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell'elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è *Malus* Mill.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure fitosanitarie per l'introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁴⁾, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un'ulteriore, completa valutazione dei rischi.
- (4) Il 4 marzo 2022 il Regno Unito ⁽⁵⁾ ha presentato alla Commissione una domanda di esportazione nell'Unione di quanto segue: piante da impianto di massimo sette anni, a radice nuda, appartenenti alla specie *Malus sylvestris*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto e piante da impianto di massimo sette anni, in substrato colturale, appartenenti alla specie *Malus sylvestris*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto («piante in questione»). Tale domanda era suffragata dal fascicolo tecnico pertinente.

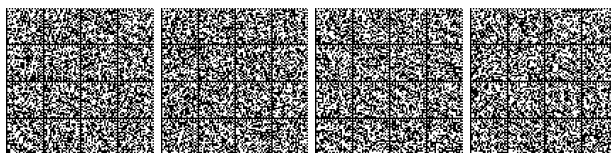
⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽⁵⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.



- (5) Il 24 maggio 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato un parere scientifico riguardante la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito ⁽⁶⁾. L'Autorità ha individuato *Colletotrichum aenigma*, *Meloidogyne mali*, *Eulecanium excrescens*, *Takahashia japonica*, Tobacco ringspot virus (virus della maculatura anulare del tabacco), Tomato ringspot virus (virus della maculatura anulare del pomodoro) ed *Erwinia amylovora* quali organismi nocivi pertinenti per dette piante.
- (6) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nel fascicolo relativo a *Colletotrichum aenigma*, *Meloidogyne mali*, *Eulecanium excrescens*, *Takahashia japonica*, Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi. Essa ha concluso che vi è una probabilità elevata che le piante in questione siano esenti da tali organismi nocivi. Per quanto riguarda *Erwinia amylovora*, l'Autorità ha valutato se fossero soddisfatte le prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento di piante di *Malus* Mill., esclusi i frutti e le sementi, nelle zone protette specificate, elencate nell'allegato X, punto 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Essa ha concluso che il Regno Unito soddisfa tali prescrizioni particolari.
- (7) Sulla base di tale parere, si considera ridotto a un livello accettabile il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.
- (8) Le misure descritte dal Regno Unito nel fascicolo tecnico sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione delle piante in questione nel territorio dell'Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'introduzione delle piante in questione.
- (9) Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (11) *Erwinia amylovora* figura negli elenchi degli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 rispettivamente come organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette, per determinate zone protette, e come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione per il resto del territorio dell'Unione. Nell'allegato X, punto 9, di tale regolamento sono stabilite prescrizioni particolari per impedire l'ingresso e la diffusione dell'organismo nocivo nelle zone protette specificate. Tobacco ringspot virus e Tomato ringspot virus figurano nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (12) *Colletotrichum aenigma*, *Eulecanium excrescens* e *Takahashia japonica* non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Occorre una completa valutazione dei rischi rappresentati da tali organismi nocivi, al fine di accertare se essi soddisfino le condizioni per l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione, originarie del Regno Unito, debbano figurare, unitamente alle corrispondenti misure, nell'elenco di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.
- (14) *Meloidogyne mali* non figura nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Nel settembre 2017 l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha pubblicato un'analisi del rischio fitosanitario concernente tale organismo nocivo ⁽⁷⁾. Sulla base delle discussioni condotte con gli Stati membri, si è concluso che l'organismo nocivo non dovrebbe essere regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione poiché, sebbene sia presente da molto tempo in alcuni Stati membri senza misure di controllo ufficiali, il rischio fitosanitario che pone in tali Stati membri è considerato modesto. Per questo motivo, in relazione al suddetto organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l'importazione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽⁶⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2022. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di *Malus sylvestris* originarie del Regno Unito. *EFSA Journal* 2023;21(6):8076, pag. 122. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8076>.

⁽⁷⁾ EPPO (2017), «Pest risk analysis for *Meloidogyne mali*». EPPO, Parigi; disponibile al seguente indirizzo: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm e <https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA>.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

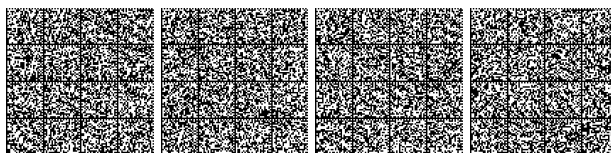
Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a «*Malus Mill.*» è sostituita dalla seguente:

«*Malus Mill.*, escluse le:

- piante da impianto, di uno-due anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Serbia;
- piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie della Moldova;
- portainnesti di massimo tre anni, a radice nuda, in riposo vegetativo, privi di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originari dell'Ucraina;
- piante da impianto di massimo tre anni, innestate, a radice nuda, in riposo vegetativo, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie dell'Ucraina;
- talee di massimo un anno, prive di foglie, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie del Regno Unito;
- piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Malus domestica*, originarie del Regno Unito; e
- piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Malus sylvestris*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito».



ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, dopo «Piante da impianto di *Ligustrum delavayanum* e *Ligustrum japonicum* di massimo 20 anni, in substrato colturale e con un diametro massimo di 18 cm alla base del fusto.» è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
« <i>Malus sylvestris</i> , piante da impianto di massimo sette anni, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80	Regno Unito	a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Colletotrichum aenigma</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Colletotrichum aenigma</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Colletotrichum aenigma</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica "Dichiarazione supplementare", i) la seguente dichiarazione: "La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione"; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.»

23CE2231



DECISIONE (PESC) 2023/1512 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 19 luglio 2023****relativa alla proroga del mandato del capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2023)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2019/2110 del Consiglio, del 9 dicembre 2019, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2019/2110, il comitato politico e di sicurezza (CPS) è autorizzato, a norma dell'articolo 38 del trattato, ad assumere le decisioni pertinenti al fine di esercitare il controllo politico e la direzione strategica della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA), compresa la decisione relativa alla nomina di un capomissione.
- (2) Il 25 agosto 2022, il CPS ha adottato la decisione (PESC) 2022/1436 ⁽²⁾ con cui ha nominato il sig. José Manuel MARQUES DIAS quale capo della missione EUAM RCA per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2023.
- (3) Il 28 luglio 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1333 ⁽³⁾ che modifica la decisione (PESC) 2019/2110 e proroga il mandato dell'EUAM RCA fino al 9 agosto 2024.
- (4) L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha proposto di prorogare il mandato del sig. José Manuel MARQUES DIAS quale capo della missione EUAM RCA per il periodo dal 1° settembre 2023 al 9 agosto 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

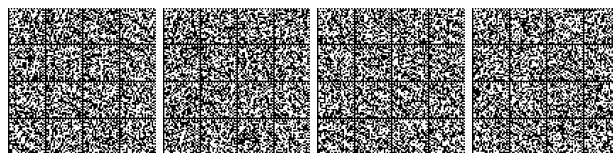
Articolo 1

Il mandato del sig. José Manuel MARQUES DIAS quale capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) è prorogato dal 1° settembre 2023 al 9 agosto 2024.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 2023.

⁽¹⁾ GU L 318 del 10.12.2019, pag. 141.⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/1436 del comitato politico e di sicurezza, del 25 agosto 2022, relativa alla nomina del capo della missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (EUAM RCA/1/2022) (GU L 225 del 31.8.2022, pag. 1).⁽³⁾ Decisione (PESC) 2022/1333 del Consiglio, del 28 luglio 2022, che modifica la decisione (PESC) 2019/2110, relativa a una missione consultiva dell'Unione europea in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana (EUAM RCA) (GU L 201 dell'1.8.2022, pag. 25).

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

D. PRONK

23CE2232



DECISIONE (PESC) 2023/1513 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA**del 19 luglio 2023****relativa all'accettazione del contributo di uno Stato terzo alla missione dell'Unione europea
in Armenia (EUMA) (EUMA/2/2023)**

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio, del 23 gennaio 2023, relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2023/162, il Consiglio ha autorizzato il comitato politico e di sicurezza (CPS) a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti all'EUMA dagli Stati terzi.
- (2) A seguito della raccomandazione del comandante dell'operazione civile sul contributo proposto dal Canada all'EUMA, il contributo del Canada dovrebbe essere accettato e considerato significativo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È accettato e considerato significativo il contributo del Canada alla missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA).
2. Il Canada è esentato dai contributi finanziari al bilancio dell'EUMA.

Articolo 2

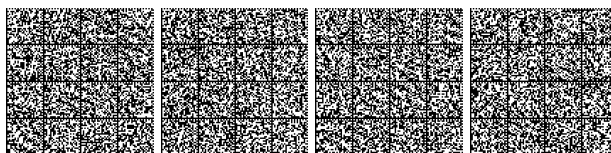
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

*Per il comitato politico e di sicurezza**Il presidente*

D. PRONK

⁽¹⁾ GUL 22 del 24.1.2023, pag. 29.



DECISIONE (PESC) 2023/1514 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2023/422

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 24 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/422 ⁽²⁾, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC («elenco»).
- (3) Conformemente all'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC, è necessario riesaminare regolarmente i nomi delle persone, dei gruppi e delle entità riportati nell'elenco onde accertarsi che il loro mantenimento nell'elenco sia giustificato.
- (4) La presente decisione illustra il risultato del riesame effettuato dal Consiglio riguardo alle persone, ai gruppi e alle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC.
- (5) Il Consiglio ha verificato che le autorità competenti di cui all'articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC hanno adottato decisioni nei confronti della totalità delle persone, dei gruppi e delle entità che figurano nell'elenco per il fatto che sono stati coinvolti in atti terroristici ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della posizione comune 2001/931/PESC. Il Consiglio ha altresì concluso che le persone, i gruppi e le entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC dovrebbero continuare a essere soggetti alle misure restrittive specifiche di cui alla posizione comune 2001/931/PESC.
- (6) È opportuno aggiornare di conseguenza l'elenco e abrogare la decisione (PESC) 2023/422,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

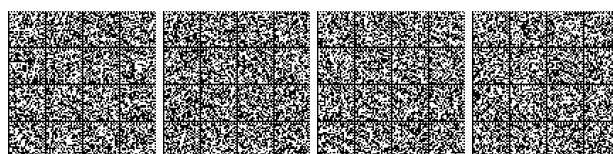
L'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione (PESC) 2023/422 è abrogata.

⁽¹⁾ Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2023/422 del Consiglio, del 24 febbraio 2023, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la decisione (PESC) 2022/1241 (GU L 61 del 27.2.2023, pag. 58).

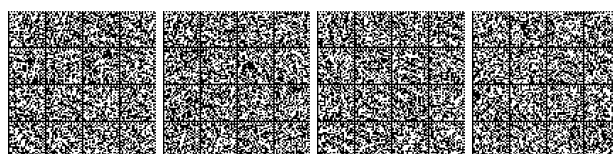


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES



ALLEGATO

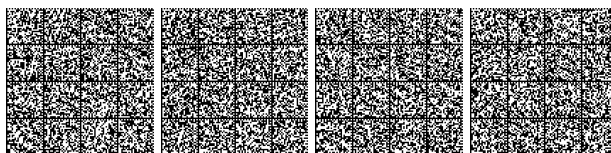
ELENCO DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE ENTITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 1

I. PERSONE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), nato l'11.8.1960 in Iran. Numero di passaporto: D9004878.
2. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, nato a Al Ihsa (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
3. AL-YACoub Ibrahim Salih Mohammed, nato il 16.10.1966 a Tarut (Arabia Saudita), cittadinanza saudita.
4. ARBABSAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), nato il 6.3.1955 o il 15.3.1955 in Iran. Cittadinanza iraniana e USA. Numero di passaporto: C2002515 (iraniano); numero di passaporto: 477845448 (USA). Documento d'identità nazionale n.: 07442833, data di scadenza 15.3.2016 (patente di guida USA).
5. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), nato il 22.12.1971 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto diplomatico iraniano: D9016657.
6. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), nato l'8.3.1978 ad Amsterdam (Paesi Bassi).
7. HASSAN EL HAJJ Hassan, nato il 22.3.1988 a Zaghdraya, Sidon, Libano, cittadinanza canadese. Numero di passaporto: JX446643 (canadese).
8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, nato il 6.8.1962 a Tehran (Iran), cittadinanza iraniana. Numero di passaporto: D9016290, validità fino al 4.2.2019.
9. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sàid, alias Salwwan Samir), Libano, nato nel 1963 in Libano, cittadinanza libanese.
10. MELIAD Farah, nato il 5.11.1980 a Sydney (Australia), cittadinanza australiana. Numero di passaporto: M2719127 (australiano).
11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), nato il 14.4.1965 o l'1.3.1964 in Pakistan, numero di passaporto: 488555.
12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shalà, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahlà, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), nato all'incirca nel 1957 in Iran. Indirizzi: 1) Kermanshah, Iran; 2) base militare di Mehran, provincia di Ilam, Iran.
13. SHAKURI Ali Gholam, nato all'incirca nel 1965 a Teheran, Iran.

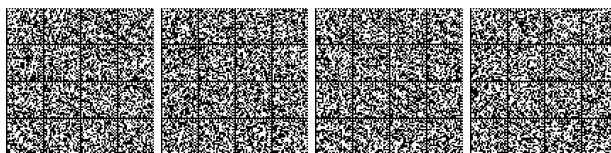
II. GRUPPI ED ENTITÀ

1. «Organizzazione Abu Nidal» — «ANO» (alias «Consiglio rivoluzionario Fatah», alias «Brigate rivoluzionarie arabe», alias «Settembre nero», alias «Organizzazione rivoluzionaria dei musulmani socialisti»).
2. «Brigata dei martiri di Al-Aqsa».
3. «Al-Aqsa e.V.».
4. «Babbar Khalsa».



5. «Partito comunista delle Filippine», incluso «New People's Army» — «NPA» («Nuovo esercito popolare»), Filippine.
6. Direzione della sicurezza interna del ministero iraniano dell'intelligence e della sicurezza.
7. «Gamàa al-Islamiyya» (alias «Al-Gamàa al-Islamiyya») («Islamic Group» — «IG»).
8. «İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi» — «IBDA-C» («Fronte islamico dei combattenti del grande oriente»).
9. «Hamàs», incluso «Hamàs-Izz al-Din al-Qassem».
10. «Ala militare di Hezbollah» (Hizballah Military Wing) [alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hizbullah Military Wing», alias «Hizbollah Military Wing», alias «Hezbollah Military Wing», alias «Hisbollah Military Wing», alias «Hizbùllah Military Wing», alias «Hizb Allah Military Wing», alias «Consiglio della Jihad» (e tutte le unità che dipendono da essa, compresa l'Organizzazione per la sicurezza esterna)].
11. «Hizbul Mujahideen» — «HM».
12. «Khalistan Zindabad Force» — «KZF».
13. «Partito dei lavoratori del Kurdistan» — «PKK» (alias «KADEK», alias «KONGRA-GEL»).
14. «Tigri per la liberazione della patria tamil» — «LTTE».
15. «Ejército de Liberación Nacional» («Esercito di Liberazione Nazionale»).
16. «Jihad islamica palestinese» — «PIJ».
17. «Fronte popolare di liberazione della Palestina» — «PFLP».
18. «Fronte popolare per la liberazione della Palestina — Comando generale» (alias «Comando generale del PFLP»).
19. «Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi» — «DHKP/C» [alias «Devrimci Sol» («Sinistra rivoluzionaria»), alias «Dev Sol»] («Esercito/Fronte/Partito rivoluzionario popolare di liberazione»).
20. «Sendero Luminoso» — «SL» («Sentiero luminoso»).
21. «Teyrbazen Azadiya Kurdistan» — «TAK» [alias «Kurdistan Freedom Falcons» («Falchi per la libertà del Kurdistan»), alias «Kurdistan Freedom Hawks» («Falchi per la libertà del Kurdistan»)].

23CE2234



DECISIONE (PESC) 2023/1515 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

che modifica la decisione (PESC) 2021/1026 a sostegno del programma di cibersecurity e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 21 giugno 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1026 ⁽¹⁾.
- (2) Il 18 maggio 2023 l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, responsabile dell'attuazione tecnica delle attività di cui all'articolo 1 della decisione (PESC) 2021/1026, ha chiesto una proroga di 12 mesi, fino al 30 agosto 2024, per l'attuazione di tale decisione.
- (3) L'attuazione in corso della decisione (PESC) 2021/1026 non ha incidenze finanziarie supplementari per il periodo fino al 30 agosto 2024.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1026,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (PESC) 2021/1026 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- «2. La presente decisione cessa di produrre effetti il 30 agosto 2024.».

Articolo 2

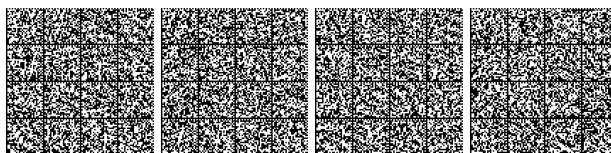
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/1026 del Consiglio, del 21 giugno 2021, a sostegno del programma di cibersecurity e ciberresilienza e di garanzia di sicurezza delle informazioni dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) nell'ambito dell'attuazione della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (GU L 224 del 24.6.2021, pag. 24).



DECISIONE (PESC) 2023/1516 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e modifica la decisione (PESC) 2019/1340

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina.
- (2) L'8 agosto 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/1340 ⁽¹⁾ che nomina il sig. Johann SATTLER RSUE per la Bosnia-Erzegovina. Il mandato dell'RSUE è stato successivamente prorogato, da ultimo dalla decisione (PESC) 2021/1193 del Consiglio ⁽²⁾, e scade il 31 agosto 2023.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato di altri 12 mesi e dovrebbe essere fissato un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e impedire il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2019/1340 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Johann SATTLER quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per la Bosnia-Erzegovina è prorogato fino al 31 agosto 2024. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 è pari a 5 530 000 EUR.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2019/1340 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina (GU L 209 del 9.8.2019, pag. 10).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/1193 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per la Bosnia-Erzegovina e modifica la decisione (PESC) 2019/1340 (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 46).



3) all'articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, 20 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

23CE2236



DECISIONE (PESC) 2023/1517 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Nelle conclusioni adottate il 29 e 30 giugno 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha ricordato il risoluto sostegno dell'Unione all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa. Il Consiglio europeo ha inoltre condannato fermamente la deliberata distruzione della diga della centrale idroelettrica di Kakhovka, come anche la deportazione e il trasferimento illegali di bambini e altri civili ucraini verso la Russia e la Bielorussia a opera della Russia.
- (3) Finché le azioni illegali della Federazione russa continuano a violare il divieto di uso della forza, che è una norma imperativa di diritto internazionale, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall'Unione e, se necessario, adottare misure supplementari. Occorre pertanto prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2014/512/PESC, l'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

- «1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2024.».

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).



DECISIONE (PESC) 2023/1518 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate della Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce lo strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF è destinato a finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) L'attuale crisi nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo dimostra il tragico costo umano che continuerà a essere pagato se non sarà raggiunta una pace duratura e globale. L'instabilità persistente ha provocato una delle peggiori e più lunghe crisi umanitarie al mondo e ha lasciato la regione a rischio di diventare una roccaforte del terrorismo e delle reti criminali transnazionali.
- (3) Una priorità fondamentale per l'Unione è quella di garantire, nel lungo termine, la pace, la sicurezza e la stabilità e il rispetto dei diritti umani nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo e più in generale nella regione, in linea con un approccio integrato. L'Unione è consapevole dell'importanza delle elezioni generali indette per dicembre 2023.
- (4) Il 13 febbraio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha ricevuto dalla Repubblica democratica del Congo una richiesta affinché l'Unione presti assistenza alle forze armate della Repubblica democratica del Congo nell'approvvigionamento di attrezzature essenziali e nella costruzione di infrastrutture di base nell'ambito dell'EPF.
- (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽²⁾, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- (6) L'attuazione sarà inoltre soggetta alla valutazione periodica degli sviluppi politici nella Repubblica democratica del Congo, conformemente al quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
- (7) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e difendere i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore della Repubblica democratica del Congo («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate della Repubblica democratica del Congo al fine di consentire loro di poter difendere più efficacemente l'integrità territoriale e la sovranità della Repubblica democratica del Congo e migliorare la protezione della popolazione civile, in particolare dai gruppi armati nelle province orientali del paese.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia le componenti seguenti:
 - a) attrezzature individuali, non concepite per l'uso letale della forza, destinate ai soldati;
 - b) attrezzature collettive, non concepite per l'uso letale della forza, a livello di brigata, battaglione e compagnia;
 - c) infrastrutture a livello di quartier generale della brigata.
4. La durata della misura di assistenza è di 48 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto firmato dall'amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509. L'attuazione del contratto non inizia prima del 1° marzo 2024.

Articolo 2

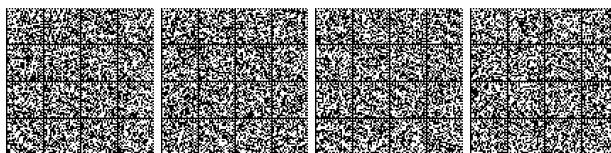
Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 20 000 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
 - a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate della Repubblica democratica del Congo sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
 - b) l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;
 - c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;
 - d) che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.



3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è affidata al ministero della Difesa del Regno del Belgio.

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate della Repubblica democratica del Congo sostenute nell'ambito della misura di assistenza.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature e forniture è organizzato come segue:
 - a) verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna dell'EPF sono firmati dalle forze dell'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
 - b) relazioni nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature fornite nell'ambito della misura di assistenza e in merito all'inventario degli elementi designati fino a quando il comitato politico e di sicurezza (CPS) non ritenga più necessaria la presentazione di tale relazione;
 - c) ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. Al termine della misura di assistenza l'alto rappresentante effettua una valutazione finale per stabilire se la misura di assistenza ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi dichiarati di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

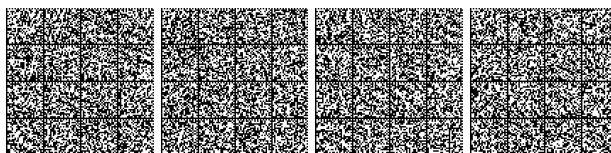
Relazioni

Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese in conformità dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.



*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

23CE2238



DECISIONE (PESC) 2023/1519 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 2023****che modifica la decisione (PESC) 2021/1277 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 luglio 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/1277 ⁽¹⁾ concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano.
- (2) La decisione (PESC) 2021/1277 si applica fino al 31 luglio 2023. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 31 luglio 2024.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2021/1277,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 9 della decisione 2021/1277/PESC, il primo comma, è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».

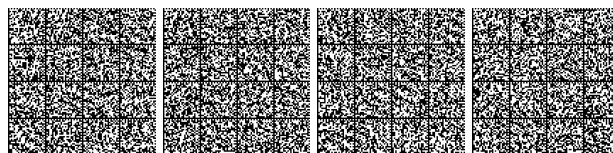
*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

*Per il Consiglio**Il presidente*

J. BORRELL FONTELLES

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/1277 del Consiglio, del 30 luglio 2021, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libano (GU L 2771 del 2.8.2021, pag. 16).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1520 DELLA COMMISSIONE

del 17 luglio 2023

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2023) 4910]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

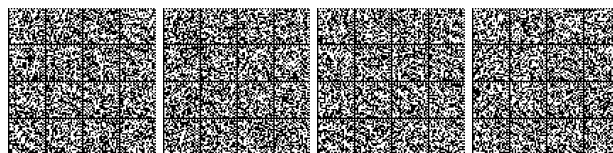
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus negli stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altri stabilimenti in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
- (2) Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽²⁾ integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell'Unione in relazione a focolai di HPAI.
- (4) Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni istituite dagli Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di focolai di HPAI devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (5) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 della Commissione ⁽⁴⁾ a seguito della comparsa di focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Francia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

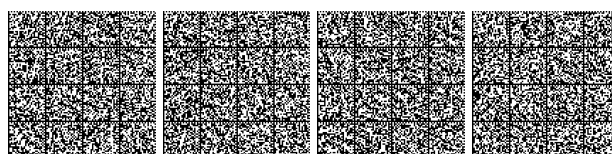
⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione, del 16 aprile 2021, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 134 del 20.4.2021, pag. 166).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 della Commissione, del 22 giugno 2023, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 166 del 30.6.2023, pag. 139).

- (6) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2023/1337 Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività, situati nel comune di Nyborg in Danimarca, nel Land Schleswig-Holstein in Germania, nei dipartimenti di Pas-de-Calais, Landes e La Réunion in Francia, nella regione Lombardia in Italia, nel voivodato della Piccola Polonia in Polonia e nel comune di Gotland in Svezia.
- (7) Le autorità competenti di Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno a tali focolai.
- (8) Inoltre il focolaio confermato in Germania è localizzato nelle immediate vicinanze del confine con la Danimarca. Di conseguenza, le autorità competenti di Germania e Danimarca hanno debitamente collaborato all'istituzione della necessaria zona di sorveglianza, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, dato che la zona di sorveglianza si estende nel territorio della Danimarca.
- (9) La Commissione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia, ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate da detti Stati membri e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalle autorità competenti di tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.
- (10) Nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 non figurano attualmente aree elencate come zone di protezione per Germania e Polonia né aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per Danimarca, Italia e Svezia.
- (11) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia le zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da detti Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.
- (12) È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Francia e le aree elencate come zone di sorveglianza per la Germania e la Polonia nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (13) È inoltre opportuno inserire nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 zone di protezione per Germania e Polonia e zone di protezione e di sorveglianza per Danimarca, Italia e Svezia.
- (14) Di conseguenza, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 dovrebbe essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione per tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza debitamente istituite da Danimarca, Germania, Francia, Italia, Polonia e Svezia e della zona di sorveglianza debitamente istituita dalla Danimarca, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, e la durata delle misure in esse applicabili.
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2021/641.
- (16) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2021/641 prendano effetto il prima possibile.
- (17) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

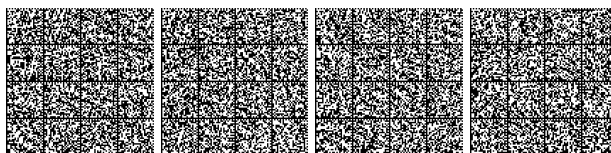


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 2

Stato membro: Danimarca

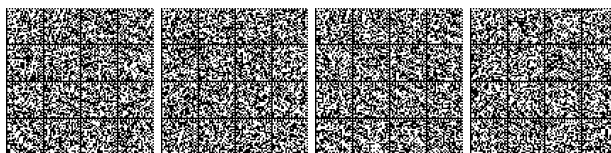
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DK-HPAI(P)-2023-00004	The parts of Nyborg and Kerteminde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786	3.8.2023

Stato membro: Germania

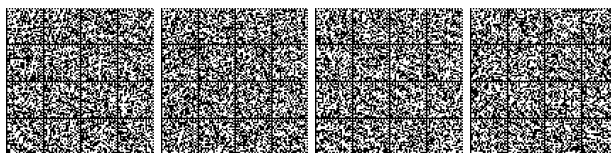
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DE-HPAI(P)-2023-00027	Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Munkbrarup, Ringsberg, Wees.	31.7.2023

Stato membro: Francia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Department: Landes (40)		
FR-HPAI(P)-2023-00067	Aire-sur-l'Adour	10.7.2023
FR-HPAI(P)-2023-00082	Arboucave	
FR-HPAI(P)-2023-00083	Artassenx	
FR-HPAI(P)-2023-00084	Bahus-Soubiran	
FR-HPAI(P)-2023-00089	Bascons	
FR-HPAI(P)-2023-00091	Bats	
FR-HPAI(P)-2023-00097	Benquet	



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2023-00098	Bordères-et-Lamensans	
FR-HPAI(P)-2023-00099	Bourdalat	
FR-HPAI(P)-2023-00117	Bretagne-de-Marsan	
FR-HPAI(P)-2023-00118	Buanes	
FR-HPAI(P)-2023-00119	Castandet	
FR-HPAI(P)-2023-00120	Castelnau-Tursan	
FR-HPAI(P)-2023-00121	Cazères-sur-l'Adour	
FR-HPAI(P)-2023-00125	Classun	
FR-HPAI(P)-2023-00126	Clèdes	
FR-HPAI(P)-2023-00129	Duhort-Bachen	
FR-HPAI(P)-2023-00131	Eugénie-les-Bains	
FR-HPAI(P)-2023-00136	Fargues	
FR-HPAI(P)-2023-00137	Geaune	
FR-HPAI(P)-2023-00138	Grenade-sur-l'Adour	
FR-HPAI(P)-2023-00142	Hontanx	
FR-HPAI(P)-2023-00143	Labastide-d'Armagnac	
FR-HPAI(P)-2023-00148	Lacajunte	
	Lagrange	
	Larrivière-Saint-Savin	
	Latrille	
	Lussagnet	
	Mauries	
	Maurrin	
	Mauvezin-d'Armagnac	
	Miramont-Sensacq	
	Montgaillard	
	Montsoué	
	Payros-Cazautets	
	Pécorade	
	Philondenx	
	Pimbo	
	Puyol-Cazalet	
	Renung	
	Saint-Agnet	
	Saint-Gein	
	Saint-Loubouer	



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau	
FR-HPAI(P)-2023-00151	CARCARE SAINTE CROIX CARCEN PONSON SAINT YAGUEN	3.8.2023
FR-HPAI(P)-2023-00152	DOAZIT HAURIET LARBEY MAYLIS MONTAUT SAINT AUBIN	3.8.2023
Department: Pas-de-Calais (62)		
FR-HPAI(P)-2023-00150	AIRON-NOTRE-DAME AIRON-SAINT-VAAST CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES SAINT-AUBIN SORRUS	25.7.2023
Department: La Réunion (974)		
FR-HPAI(P)-2023-00153	SAINT LOUIS L'ETANG SALE SAINT PIERRE VILLE	1.8.2023

Stato membro: Italia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
IT-HPAI(P)-2023-00011	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: lat. 45.154119, long. 9.371134	9.8.2023



Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00069	W województwie małopolskim: — część gmin: Kocmyrzów – Luborzyca, m.Kraków w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711	25.7.2023

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SE-HPAI(P)-2023-00002	Those parts of the municipality of Gotland contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N57.4830 and E 18.2211	21.7.2023

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3

Stato membro: Danimarca

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
DE-HPAI (P)-2023-00027	The parts of Sønderborg and Aabenraa municipalities that are part of the German zone within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates: N 54.78559; E 9.567011	9.8.2023
DK-HPAI(P)-2023-00004	The parts of Nyborg, Kerteminde, Odense and Faaborg-Midtfyn municipalities beyond the area described in the protection zone and within the circle of radius 10 kilometres, centred on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786	12.8.2023
	The parts of Nyborg and Kerteminde municipality that are contained within a circle of radius 3 km, centered on GPS coordinates N 55.38149; E 10.6786	4.8.2023 - 12.8.2023

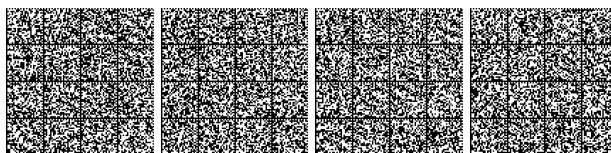


Stato membro: Germania

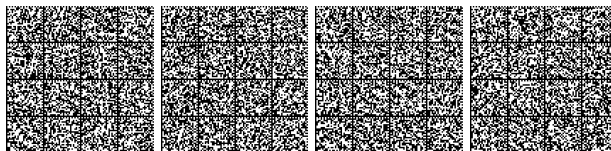
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SCHLESWIG-HOLSTEIN		
DE-HPAI (P)-2023-00027	Kreis Schleswig-Flensburg und Stadt Flensburg 10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Städte/Gemeinden oder Teile der Städte/Gemeinden: Stadt Flensburg, Stadt Glücksburg, Handewitt, Ausacker, Freienwill, Großsolt, Hürup, Husby, Massbüll, Tastrup, Dollerup, Grundhof, Langballig, Munkbrarup, Ringsberg, Westerholz, Wees, Sörup, Mittelangeln, Oeversee, Steinbergkirche.	9.8.2023
	Kreis Schleswig-Flensburg 3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb mit den GPS-Koordinaten: 9.567511/54.785588. Betroffen sind die Gemeinden oder Teile der Gemeinden Hürup, Husby, Maasbüll, Grundhof, Munkbrarup, Ringsberg, Wees.	1.8.2023 - 9.8.2023

Stato membro: Francia

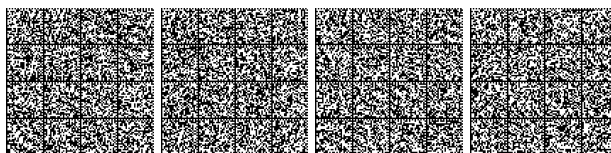
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
Département: Gers (32)		
FR-HPAI(P)-2023-00065	«AUJAN-MOURNEDE	21.7.2023
FR-HPAI(P)-2023-00068	ZP à l'ouest de route entre «Le Rentier» et «Le Sage»	
FR-HPAI(P)-2023-00069	ZS à l'est de cette même route»	
FR-HPAI(P)-2023-00070	«SAINT-BLANCARD	
FR-HPAI(P)-2023-00066	ZS à l'Ouest des routes D 139 et D576	
FR-HPAI(P)-2023-00071	ZRS à l'Est»	
FR-HPAI(P)-2023-00072	ARMENTIEUX	
FR-HPAI(P)-2023-00073	ARMOUS-ET-CAU	
FR-HPAI(P)-2023-00074	ARROUEDE	
FR-HPAI(P)-2023-00075	AUSSOS	
FR-HPAI(P)-2023-00076	BARCUGNAN	
FR-HPAI(P)-2023-00077	BARRAN	
FR-HPAI(P)-2023-00078	BARS	
FR-HPAI(P)-2023-00079	BASSOUES	
FR-HPAI(P)-2023-00080	BAZIAN	
FR-HPAI(P)-2023-00081	BAZUGUES	



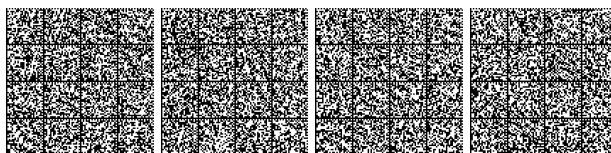
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2023-00085	BELLEGARDE	
FR-HPAI(P)-2023-00088	BELLOC-SAINT-CLAMENS	
FR-HPAI(P)-2023-00090	BERDOUES	
FR-HPAI(P)-2023-00092	BETCAVE-AGUIN	
FR-HPAI(P)-2023-00093	BEZOLLES	
FR-HPAI(P)-2023-00094	BEZUES-BAJON	
FR-HPAI(P)-2023-00095	BIRAN	
FR-HPAI(P)-2023-00096	BRETAGNE-D'ARMAGNAC	
FR-HPAI(P)-2023-00100	CABAS-LOUMASSES	
FR-HPAI(P)-2023-00101	CAILLAVET	
FR-HPAI(P)-2023-00102	CALLIAN	
FR-HPAI(P)-2023-00103	CANNET	
FR-HPAI(P)-2023-00104	CASTELNAU D'AUZAN LABARRÈRE	
FR-HPAI(P)-2023-00105	CASTEX-D'ARMAGNAC	
FR-HPAI(P)-2023-00106	CAZAUX-D'ANGLES	
FR-HPAI(P)-2023-00107	CAZENEUVE	
FR-HPAI(P)-2023-00108	CHELAN	
FR-HPAI(P)-2023-00109	CLERMONT-POUYGUILLES	
FR-HPAI(P)-2023-00110	COURRENSAN	
FR-HPAI(P)-2023-00111	CUELAS	
FR-HPAI(P)-2023-00112	DUFFORT	
FR-HPAI(P)-2023-00113	DURBAN	
FR-HPAI(P)-2023-00114	ESTIPOUY	
FR-HPAI(P)-2023-00115	GALIAX	
FR-HPAI(P)-2023-00116	GAZAX-ET-BACCARISSE	
FR-HPAI(P)-2023-00122	GONDRIN	
FR-HPAI(P)-2023-00123	GOUX	
FR-HPAI(P)-2023-00124	IDRAC-RESPAILLES	
FR-HPAI(P)-2023-00127	JU-BELLOC	
FR-HPAI(P)-2023-00128	JUSTIAN	
FR-HPAI(P)-2023-00130	L'ISLE-DE-NOE	
FR-HPAI(P)-2023-00132	LABEJAN	
FR-HPAI(P)-2023-00133	LADEVEZE-VILLE	
FR-HPAI(P)-2023-00134	LAGRAULET-DU-GERS	
FR-HPAI(P)-2023-00139	LALANNE-ARQUE	
FR-HPAI(P)-2023-00141	LAMAGUERE	
FR-HPAI(P)-2023-00140	LANNEMAIGNAN	



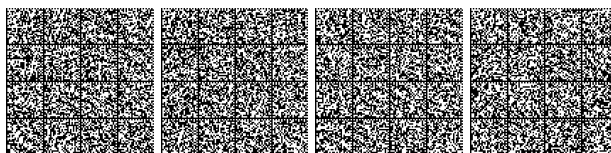
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2023-00144 FR-HPAI(P)-2023-00145 FR-HPAI(P)-2023-00146 FR-HPAI(P)-2023-00149 FR-HPAI(NON-P)- 2023-00376	LANNEPAX LAVERAET LE BROUILH-MONBERT LOUBERSAN LOUSLITGES MANAS-BASTANOUS MANENT-MONTANE MARAMBAT MARCIAC MASCARAS MAUMUSSON-LAGUIAN MEILHAN MIRANDE MIRANNES MONCASSIN MONCLAR-SUR-LOSSE MONCORNEIL-GRAZAN MONFERRAN-PLAVES MONGUILHEM MONLAUR-BERNET MONLEZUN MONT-D'ASTARAC MONT-DE-MARRAST MONTIES MOUCHES MOUREDE NOULENS ORNEZAN PANASSAC PLAISANCE PONSAMPERE PONSAN-SOUBIRAN POUYLEBON PRECHAC-SUR-ADOIR PROJAN RAMOUZENS RICOURT	



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	ROQUEBRUNE ROQUES ROZES SADEILLAN SAINT-CHRISTAUD SAINT-JEAN-POUTGE SAINT-JUSTIN SAINT-MARTIN SAINT-MEDARD SAINT-PAUL-DE-BAISE SAINTE-DODE SAMARAN SARRAGUZAN SCIEURAC-ET-FLOURES SEISSAN SERE TACHOIRES TIESTE-URAGNOUX TUDELLE	
	AIGNAN ARBLADE-LE-BAS ARBLADE-LE-HAUT AURENSAN AVERON-BERGELLE AYZIEU BARCELONNE-DU-GERS BASCOUS BEAUMARCHES BELMONT BERNEDE BETOUS BOURROUILLAN BOUZON-GELLENAVE CAHUZAC-SUR-ADOUR CAMPAGNE-D'ARMAGNAC CASTELNAU-D'ANGLES CASTELNAVET	6.7.2023 - 21.7.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	CASTILLON-DEBATS CAUMONT CAUPENNE-D'ARMAGNAC CAZAUBON CORNEILLAN COULOUME-MONDEBAT COURTIES CRAVENCERES DEMU EAUZE ESCLASSAN-LABASTIDE ESPAS ESTANG FUSTEROUAU GEE-RIVIERE IZOTGES JUILLAC LABARTHE LABARTHETE LADEVEZE-RIVIERE LAGARDE-HACHAN LANNE-SOUBIRAN LANNUX LAREE LASSERADE LAUJUZAN LE HOUGA LELIN-LAPUJOLLE LIAS-D'ARMAGNAC LOUBEDAT LOURTIES-MONBRUN LOUSSOUS-DEBAT LUPIAC LUPPE-VIOLLES MAGNAN MANCIET MARGOUET-MEYMES	



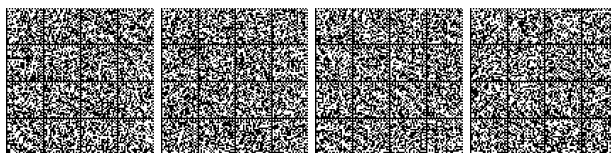
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	MARGUESTAU MASSEUBE MAULEON-D'ARMAGNAC MAULICHERES MAUPAS MONCLAR MONLEZUN-D'ARMAGNAC MONTAUT MONTESQUIOU MORMES NOGARO PANJAS PERCHEDE PEYRUSSE-GRANDE PEYRUSSE-VIEILLE POUY-LOUBRIN POUYDRAGUIN PRENERON REANS RIGUEPEU RISCLE SABAZAN SAINT-ARAILLES SAINT-ARROMAN SAINT-AUNIX-LENGROS SAINT-ELIX-THEUX SAINT-GERME SAINT-GRIEDE SAINT-MARTIN-D'ARMAGNAC SAINT-MICHEL SAINT-MONT SAINT-OST SAINT-PIERRE-D'AUBEZIES SAINTE-AURENCE-CAZAUX SAINTE-CHRISTIE-D'ARMAGNAC SALLES-D'ARMAGNAC SARRAGACHIES	



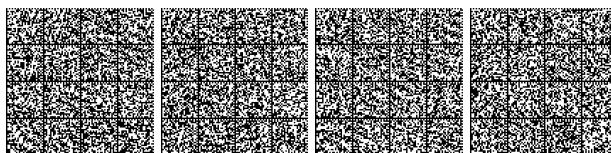
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	SAUVIAC SEAILLES SEGOS SION SORBETS TARSAC TASQUE TERMES-D'ARMAGNAC TOUJOUSE TOURDUN URGOSSE VERGOIGNAN VERLUS VIC-FEZENSAC VIELLA VIOZAN «AUJAN-MOURNEDE ZP à l'ouest de route entre «Le Rentier» et «Le Sage» ZS à l'est de cette même route»	

Département: Landes (40)

FR-HPAI(P)-2023-00067	Amou	19.7.2023
FR-HPAI(P)-2023-00082	Arsague	
FR-HPAI(P)-2023-00083	Arthez-d'Armagnac	
FR-HPAI(P)-2023-00084	Aubagnan	
FR-HPAI(P)-2023-00089	Audignon	
FR-HPAI(P)-2023-00091	Aurice	
FR-HPAI(P)-2023-00097	Banos	
FR-HPAI(P)-2023-00098	Bas-Mauco	
FR-HPAI(P)-2023-00099	Betbezer-d'Armagnac	
FR-HPAI(P)-2023-00117	Beyries	
FR-HPAI(P)-2023-00118	Bonnegarde	
FR-HPAI(P)-2023-00119	Bougue	
FR-HPAI(P)-2023-00120	Brassempouy	
FR-HPAI(P)-2023-00121	Castaignos-Souslens	
FR-HPAI(P)-2023-00125	Castel-Sarrazin	
FR-HPAI(P)-2023-00126	Cauna	
FR-HPAI(P)-2023-00129	Coudures	



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
FR-HPAI(P)-2023-00131	Créon-d'Armagnac	
FR-HPAI(P)-2023-00136	Dumes	
FR-HPAI(P)-2023-00137	Escalans	
FR-HPAI(P)-2023-00138	Estigarde	
FR-HPAI(P)-2023-00142	Eyres-Moncube	
FR-HPAI(P)-2023-00143	Le Frêche	
FR-HPAI(P)-2023-00148	Gabarret	
	Gaujacq	
	Hagetmau	
	Haut-Mauco	
	Herré	
	Horsarrieu	
	Laglorieuse	
	Lamothe	
	Lauret	
	Mant	
	Marpaps	
	Mazerolles	
	Monget	
	Monségur	
	Mont-de-Marsan	
	Montégut	
	Mouscardès	
	Nassiet	
	Ossages	
	Parleboscq	
	Perquie	
	Pomarez	
	Pujo-le-Plan	
	Sainte-Colombe	
	Saint-Cricq-Villeneuve	
	Saint-Julien-d'Armagnac	
	Saint-Justin	
	Saint-Perdon	
	Saint-Pierre-du-Mont	
	Saint-Sever (Ouest D933.S)	
	Sarraziet	



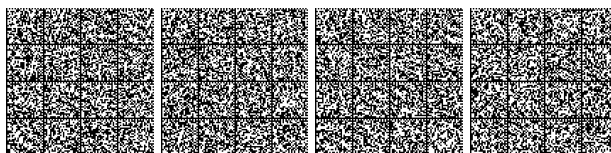
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Serres-Gaston Tilh Villeneuve-de-Marsan	
	Aire-sur-l'Adour Arboucave Artassenx Bahus-Soubiran Bascons Bats Benquet Bordères-et-Lamensans Bourdalat Bretagne-de-Marsan Buanes Castandet Castelnau-Tursan Cazères-sur-l'Adour Classun Clèdes Duhort-Bachen Eugénie-les-Bains Fargues Geaune Grenade-sur-l'Adour Hontanx Labastide-d'Armagnac Lacajunte Lagrange Larrivière-Saint-Savin Latrille Lussagnet Mauries Maurrin Mauvezin-d'Armagnac Miramont-Sensacq Montgaillard Montsoué	11.7.2023 - 19.7.2023



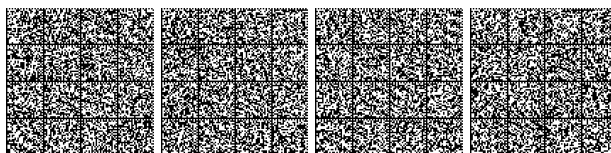
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Payros-Cazautets Pécorade Philondenx Pimbo Puyol-Cazalet Renung Saint-Agnet Saint-Gein Saint-Loubouer Saint-Maurice-sur-Adour Saint-Sever (Est D933.S) Samadet Sarron Sorbets Urgons Vielle-Tursan Le Vignau	
FR-HPAI(P)-2023-00151 FR-HPAI(P)-2023-00152	Audignon Audon Aurice Baigts Banos Bastennes Bégaar Bergouey Beylongue Brassempouy Campagne Cauna Caupenne Cazalis Donzacq Gaujacq Gouts Lahosse Laurède Lesgor	12.8.2023



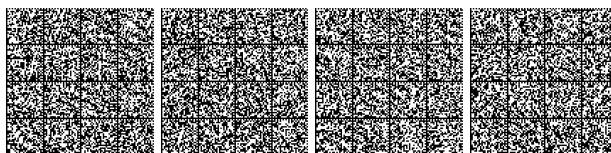
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	Le Leuy Lourquen Meilhan Momuy Mugron Nerbis Ousse-Suzan Rion-des-Landes Sainte-Colombe Saint-Cricq-Chalosse Villenave Ygos-Saint-Saturnin	
FR-HPAI(P)-2023-00151	CARCARE SAINTE CROIX CARCEN PONSON SAINT YAGUEN	4.8.2023 - 12.8.2023
FR-HPAI(P)-2023-00152	DOAZIT HAURIET LARBEY MAYLIS MONTAUT SAINT AUBIN	4.8.2023 - 12.8.2023
Department: Lot-et-Garonne (47)		
FR-HPAI(P)-2023-00104	SAINTE MAURE DE PEYRIAC SAINT PE SAINT SIMON	21.7.2023
Department: Pas-de-Calais (62)		
FR-HPAI(P)-2023-00150	ATTIN BEAUMERIE-SAINT-MARTIN BERCK BEUTIN	3.8.2023
	BOISJEAN BREXENT-ENOCQ LA CALOTTERIE CAMPIGNEULLES-LES-PETITES CONCHIL-LE-TEMPLE CUCQ ECUIRES	26.7.2023 - 3.8.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	ETAPLES GROFFLIERS LEPINE LA MADELAINE-SOUS-MONTREUIL MERLIMONT MONTREUIL NEMPONT-SAINT-FIRMIN NEUVILLE-SOUS-MONTREUIL RANG-DU-FLIERS SAINT-JOSSE TIGNY-NOYELLE LE TOUQUET-PARIS-PLAGE TUBERSENT VERTON WABEN WAILLY-BEAUCAMP	
Department: Hautes-Pyrénées (65)		
FR-HPAI(P)-2023-00141 FR-HPAI(P)-2023-00147	ARNE AURIEBAT BARTHE BAZORDAN BETPOUY CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESTIRAC FONTRAILLES GAUSSAN GUIZERIX HACHAN HERES LABATUT-RIVIERE LARAN LARROQUE	14.7.2023



Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
	LASSALES MADIRAN MAUBOURGUET MONLONG ORGAN PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS SABARROS SADOURNIN SAINT-LANNE SAUVETERRE TRIE-SUR-BAISE VIEUZOS	
	ARIES-ESPENAN BETBEZE DEVEZE LALANNE MONLEON-MAGNOAC POUY SARIAC-MAGNOAC THERMES-MAGNOAC VILLEMUR	6.7.2023 – 14.7.2023
Department: La Réunion (974)		
FR-HPAI(P)-2023-00153	LES AVIRONS ENTRE DEUX TAMPON VILLE SAINT PIERRE RDC SAINT LEU PITON	10.8.2023
	SAINT LOUIS L'ETANG SALE SAINT PIERRE VILLE	2.8.2023 - 10.8.2023



Stato membro: Italia

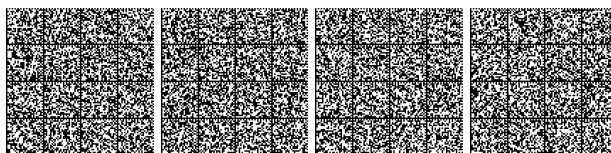
Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
IT-HPAI(P)-2023-00011	L'area delle parti della regione Lombardia che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione e comprese entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: lat. 45.154119, long. 9.371134	19.8.2023
	L'area delle parti della regione Lombardia comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: lat. 45.154119, long. 9.371134	10.8.2023 - 19.8.2023

Stato membro: Polonia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
PL-HPAI(P)-2023-00069	W województwie małopolskim: — część gmin: Iglomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzycza, Słomniki, Michałowice, Zielonki, Koniusza, Wieliczka, Niepołomice, m. Kraków w promieniu 10 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711	3.8.2023
	W województwie małopolskim: — część gmin: Kocmyrzów – Luborzycza, m. Kraków w promieniu 3 km od współrzędnych GPS: 50.12038/20.11711	26.7.2023 - 3.8.2023

Stato membro: Svezia

Numero di riferimento ADIS del focolaio	Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687
SE-HPAI(P)-2023-00002	The area of the parts of the municipality of Gotland extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of 10 kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 57.4830 and E 18.2211	30.7.2023
	Those parts of the municipality of Gotland contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N 57.4830 and E 18.2211	22.7.2023 - 30.7.2023

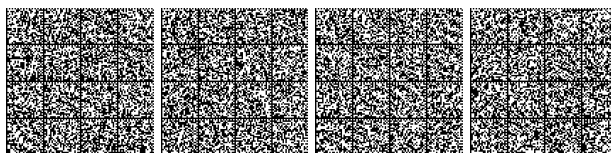


Parte C

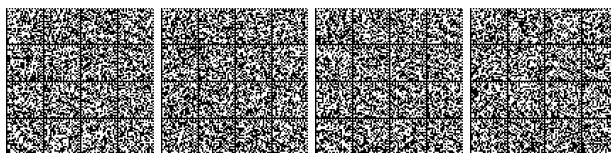
Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui agli articoli 1 e 3 bis

Stato membro: Francia

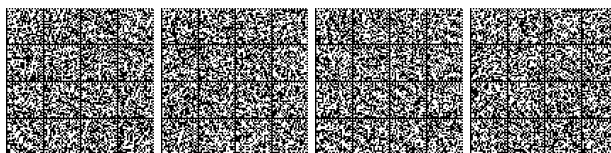
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
<i>Les communes suivantes dans le département: Cher (18)</i>	
GENOUILLY GRACAY SAINT-OUTRILLE	11.7.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Gers (32)</i>	
ANTRAS AUCH AUTERIVE AUX-AUSSAT AYGUETINTE BEUCAIRE BEAUMONT BECCAS BETPLAN BLOUSSON-SERIAN BONAS BOUCAGNERES BOULAUUR CASSAIGNE CASTELNAU-BARBARENS CASTERA-VERDUZAN CASTEX CASTIN CAZAUX-VILLECOMTAL DURAN ESTAMPES FAGET-ABBATIAL FOURCES GAUJAC GAUJAN HAGET HAULIES JEGUN LAAS	21.7.2023



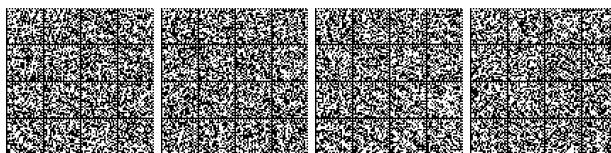
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LAGARDERE LAGUIAN-MAZOUS LAMAZERE LARROQUE-SAINT-SERNIN LARTIGUE LASSERAN LASSEUBE-PROPRE LAURAET MAIGNAUT-TAUZIA MALABAT MANSENCOME MARSEILLAN MIELAN MIRAMONT-D'ASTARAC MONBARDON MONGAUSY MONPARDIAC MONTEGUT-ARROS MONTREAL MOUCHAN ORBESSAN ORDAN-LARROQUE PALLANNE PAVIE PELLEFIGUE PESSAN SABAILLAN SAINT-ELIX SAINT-JEAN-LE-COMTAL SAINT-LARY SAINT-MAUR SAINT-PUY SANSAN SARAMON SARCOS SEMBOUES SEMEZIES-CACHAN SIMORRE	



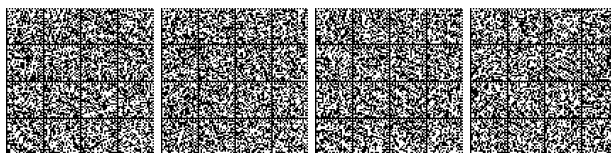
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
TILLAC TOURNAN TRAVERSERES TRONCENS VALENCE-SUR-BAISE VILLECOMTAL-SUR-ARROS VILLEFRANCHE «SAINT-BLANCARD ZS à l'Ouest des routes D 139 et D 576 ZRS à l'Est» SADEILLAN SAINT-ARAILLES SAINT-BLANCARD	
<i>Les communes suivantes dans le département: Landes (40)</i>	
Argelos Baigts Bassercles Bastennes Baudignan Bergouey Bostens Campagne Campet-et-Lamolère Castelnau-Chalosse Castelner Caupenne Cazalis Clermont Doazit Donzacq Estibeaux Gaillères Garrey Gibret Gouts Habas Hauriet Labastide-Chalosse	19.7.2023



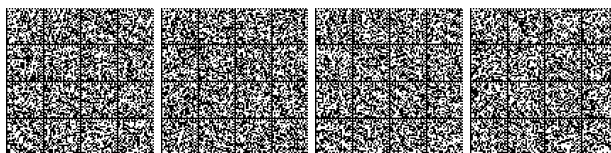
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
Labatut Lacquy Lacrabe Lahosse Larbey Le Leuy Losse Lubbon Lucbardez et Bargues Maylis Meilhan Mimbaste Misson Momuy Montaut Montfort-en-Chalosse Morganx Mugron Nerbis Nousse Ozourt Peyre Poudenx Pouillon Pouydesseaux Poyartin Rimbez-et-Baudiets Roquefort Saint-Aubin Saint-Avit Saint-Cricq-Chalosse Saint-Cricq-du-Gave Sainte-Foy Saint-Gor Saint-Martin-d'Oney Sarbazan Serreslous-et-Arribans Sorde-l'Abbaye	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
Sort-en-Chalosse Souprosse Toulouzette Uchacq-et-Parentis Vielle-Soubiran	
<i>Les communes suivantes dans le département: Lot-et-Garonne (47)</i>	
SAINTE MAURE DE PEYRIAC SAINT PE SAINT SIMON	21.7.2023
<i>Les communes suivantes dans le département: Pyrénées-Atlantiques (64)</i>	
AAST ABIDOS ABOS ANGAIS ANOYE ARBUS ARNOS ARRICAU-BORDES ARROS-DE-NAY ARTHEZ-DE-BEARN ARTIGUELOUVE ARTIX ARZACQ-ARRAZIGUET AUBERTIN AUGA BALEIX BALIROS BARZUN BASSILLON-VAUZE BAUDREIX BEDEILLE BENEJACQ BENTAYOU-SEREE BESINGRAND BETRACQ BEUSTE BOEIL-BEZING BORDERES BORDES	14.7.2023



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
BOSDARROS BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE BOUILLON BOUMOURT BOURDETTES BUROSSE-MENDOUSSE CABIDOS CARRERE CASTILLON (CANTON D'ARTHEZ-DE-BEARN) CASTILLON (CANTON DE LEMBEYE) CLARACQ CORBERE-ABERES COSLEDAA-LUBE-BOAST COUBLUCQ CUQUERON DOAZON ESCURES ESLOURENTIES-DABAN ESPOEY FICHOUS-RIUMAYOU GAN GARLEDE-MONDEBAT GAROS GAYON GELOS GER GERDEREST GEUS-D'ARZACQ GOMER HOURS JURANCON LABASTIDE-CEZERACQ LACOMMANDE LACQ LAGOS LAHOURCADE LALONGUE LALONQUETTE	



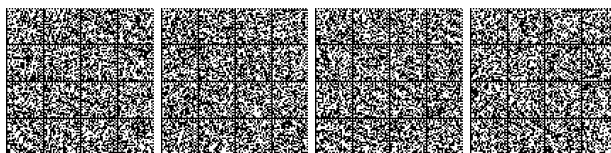
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
LANNECAUBE LARREULE LASSERRE LASSEUBE LEMBEYE LEME LESPIELLE LIMENDOUS LIVRON LOMBIA LOURENTIES LOUVIGNY LUC-ARMAU TROIS-VILLES PEYRET-SAINT-ANDRE PEYRUN MASPIE-LALONQUERE-JUILLACQ MAURE MAZERES-LEZONS MERACQ MIALOS MIOSENS-LANUSSE MIREPEIX MOMY MONCAUP MONEIN MONPEZAT MORLANNE MOUHOUS MOURENX NARCASTET NAY NOGUERES NOUSTY OS-MARSILLON PARBAYSE PARDIES PARDIES-PIETAT	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
PEYRELONGUE-ABOS PIETS-PLASENCE-MOUSTROU POMPS PONSON-DEBAT-POUTS PONSON-DESSUS PONTIACQ-VIELLEPINTE POULIACQ POURSIUGUES-BOUCOUE RIBARROUY RONTIGNON SAINT-ABIT SAINT-FAUST SAMSONS-LION SAUBOLE SEDZE-MAUBECQ SEMEACQ-BLACHON SERRES-SAINT-MARIE SIMACOURBE SOUMOULOU TARON-SADIRAC-VIELLENAVE TARSACQ THEZE URDES UROST UZAN UZOS VIALER VIGNES	

Les communes suivantes dans le département: Hautes-Pyrénées (65)

ANSOST ARNE ARTAGNAN AURIEBAT BARBACHEN BARTHE BAZORDAN BETPOUY BUZON	14.7.2023
---	-----------



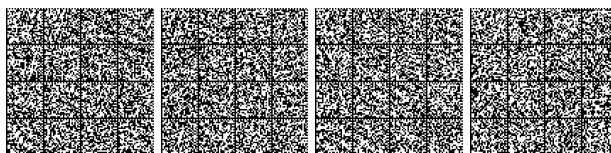
Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
CAIXON CASTELNAU-MAGNOAC CASTELNAU-RIVIERE-BASSE CASTERETS CAUBOUS CAUSSADE-RIVIERE CIZOS ESCAUNETS ESTIRAC FONTRAILLES GARDERES GAUSSAN GENSAC GUIZERIX HACHAN HAGEDET HERES LABATUT-RIVIERE LAFITOLE LAHITTE-TOUPIERE LARAN LARREULE LARROQUE LASCAZERES LASSALES LIAC LUQUET MADIRAN MAUBOURGUET MONFAUCON MONLONG NOUILHAN ORGAN OROIX PEYRET-SAINT-ANDRE PUNTOUS RABASTENS-DE-BIGORRE SABARROS	



Area comprendente	Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell'articolo 3 bis
SADOURNIN SAINT-LANNE SARRIAC-BIGORRE SAUVETERRE SEGALAS SERON SOMBRUN SOUBLECAUSE TRIE-SUR-BAISE VIC-EN-BIGORRE VIDOUZE VIEUZOS VILLEFRANQUE VILLENAVE-PRES-BEARN	

* Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord.»

23CE2240



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1521 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2023

riguardante determinate misure speciali di controllo delle malattie, per un periodo di tempo limitato, relative all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2023) 4811]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa, causata dal virus della dermatite nodulare contagiosa (LSDV), è una malattia dei bovini trasmessa da vettori, che provoca considerevoli perdite economiche, riduce la produzione di latte, causa grave deperimento, danni permanenti alle pelli, numerose complicanze secondarie, astenia cronica per diversi mesi, e comporta divieti di scambi. La malattia è endemica in Africa ed è inserita nell'elenco delle malattie soggette a denuncia dell'Organizzazione mondiale per la salute animale.
- (2) La dermatite nodulare contagiosa si è verificata per la prima volta nell'Unione nel 2015, in Grecia. Nel 2016 la malattia si è rapidamente diffusa in numerosi paesi dell'Europa sudorientale, tra cui Albania, Bulgaria, Grecia, Kosovo *, Macedonia del Nord, Montenegro e Serbia. In tutti i paesi interessati la malattia è stata efficacemente posta sotto controllo mediante una vaccinazione di massa dei bovini, con vaccini omologhi vivi, ripetuti su base annuale, conformemente alle specifiche dei vaccini. Inoltre, la Croazia e la Bosnia-Erzegovina, che non avevano casi di dermatite nodulare contagiosa, hanno attuato la vaccinazione come misura preventiva, data l'insorgenza della malattia nei paesi vicini.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione ⁽²⁾, adottato nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure speciali di controllo contro la dermatite nodulare contagiosa per un periodo di tempo limitato. Tale regolamento di esecuzione è stato applicato fino al 21 aprile 2023.
- (4) Più in particolare, il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 definisce le zone di uno Stato membro in cui è effettuata la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa e le norme speciali di controllo della malattia all'interno di ciascuna zona. Tali zone sono classificate come zone soggette a restrizioni I, situate al di fuori di un'area in cui è stato confermato un focolaio di infezione da LSDV, e zone soggette a restrizioni II, che comprendono un'area in cui è stato confermato un focolaio di infezione da LSDV.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 ha altresì previsto restrizioni per quanto riguarda i movimenti di bovini e relativi prodotti, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale provenienti dalle zone soggette a restrizioni I e II, nonché deroghe in relazione a tali restrizioni. Ha inoltre stabilito norme relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di bovini, loro materiale germinale e relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati dalle zone soggette a restrizioni I e II verso aree al di fuori di tali zone.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/ (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

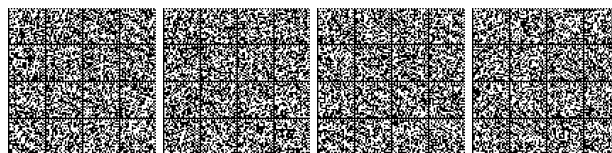
⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce misure speciali di controllo, per un periodo di tempo limitato, relative all'infezione da virus della dermatite nodulare contagiosa (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 10).



- (6) Il regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione ⁽³⁾, entrato in vigore il 12 marzo 2023, stabilisce norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate, tra cui norme per la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa. L'articolo 9 di tale regolamento delegato e il suo allegato IX prevedono inoltre l'istituzione di zone di vaccinazione I e II che corrispondono alle zone soggette a restrizioni I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070.
- (7) Il regolamento delegato (UE) 2023/361 stabilisce altresì norme e restrizioni in relazione ai bovini vaccinati contro la dermatite nodulare contagiosa, al loro materiale germinale e ai relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati che corrispondono alle norme e alle restrizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, ad eccezione di quelle relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2023/361 prevede anche periodi di recupero per la dermatite nodulare contagiosa, a seguito di vaccinazione profilattica d'urgenza, compresi tra 8 e 26 mesi, a seconda del tipo di sorveglianza, della zona di vaccinazione e della data di macellazione o abbattimento dell'ultimo caso di dermatite nodulare contagiosa e/o della data dell'ultima vaccinazione.
- (9) Dal 2017 in Europa non sono stati segnalati focolai di dermatite nodulare contagiosa, sebbene tale malattia sia stata registrata fino al 2021 in alcune parti dell'Anatolia, in Turchia, e rimanga presente in Russia mentre continua a diffondersi in Asia, interessando paesi del subcontinente indiano, dell'Asia orientale e del Sud-Est asiatico. Data la situazione epidemiologica favorevole in Europa, tutti i paesi dell'Europa sudorientale che hanno attuato la vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa ora hanno cessato di farlo, ad eccezione di Bulgaria, Grecia e Turchia.
- (10) La Bulgaria e la Grecia hanno già presentato alla Commissione programmi di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa per il 2023, che sono già stati valutati e approvati nel quadro del regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾. La natura e il contenuto della valutazione tecnica e dell'approvazione di tali programmi di vaccinazione soddisfano anche le prescrizioni del piano ufficiale di vaccinazione per la prevenzione e il controllo delle malattie di categoria A negli animali terrestri di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2023/361.
- (11) In considerazione della scadenza del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, è essenziale elencare le aree definite come zone di vaccinazione I e II in relazione alla dermatite nodulare contagiosa in Bulgaria e in Grecia, che corrispondono alle zone soggette a restrizioni I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1070, e stabilire norme aggiuntive relative agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di bovini, nonché loro materiale germinale e relativi sottoprodotti di origine animale non trasformati, dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone, al fine di garantire che tali certificati sanitari forniscano informazioni sanitarie adeguate e accurate e che vi sia continuità con le misure precedentemente in vigore.
- (12) Tenendo conto dei piani di vaccinazione contro la dermatite nodulare contagiosa della Bulgaria e della Grecia per il 2023, della situazione epidemiologica relativa a tale malattia nell'Unione e del periodo di recupero per la dermatite nodulare contagiosa di cui al regolamento delegato (UE) 2023/361, è opportuno che la presente decisione si applichi fino al 31 agosto 2024,
- (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del 28 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate (GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/690 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma relativo al mercato interno, alla competitività delle imprese, tra cui le piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali, degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013, (UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

- a) zone di vaccinazione I e II, in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa negli animali terrestri detenuti, che devono essere istituite conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2023/361 e al relativo allegato IX, parte 1;
- b) gli obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti delle partite seguenti, dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone, conformemente alle deroghe per tali movimenti di cui all'articolo 13, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all'allegato IX, parte 3, di tale regolamento:
 - i) bovini;
 - ii) materiale germinale di bovini;
 - iii) sottoprodotti di origine animale non trasformati.

Articolo 2

Istituzione di zone di vaccinazione I e II

Gli Stati membri che attuano la vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa provvedono affinché:

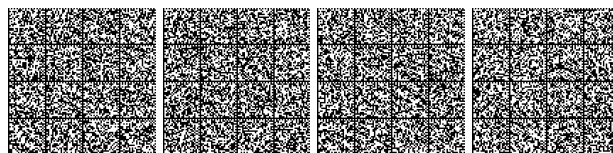
- a) le zone di vaccinazione I e II siano istituite immediatamente dalle rispettive autorità competenti in conformità:
 - i) delle norme per l'attuazione della vaccinazione profilattica d'urgenza di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2023/361;
 - ii) delle condizioni specifiche per l'attuazione della vaccinazione profilattica d'urgenza per la prevenzione e il controllo della dermatite nodulare contagiosa di cui all'allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361;
- b) le zone di vaccinazione I e II comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 3

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro unicamente se gli animali da spostare, conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all'allegato IX, parte 3, di tale regolamento, sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 149, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

- a) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.1., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;



- b) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.2., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;
- c) «Bovini provenienti dalla zona di vaccinazione... (I o II, indicare a seconda del caso) in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.3., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

In caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 4

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da bovini provenienti da stabilimenti situati nelle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all'allegato IX, parte 3, di tale regolamento, unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/429, che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

- a) «Materiale germinale... (sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) ottenuto da bovini detenuti in una zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.4.1., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;
- b) «Materiale germinale... (sperma, ovuli e/o embrioni, indicare la dicitura appropriata) ottenuto da bovini detenuti in una zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IX, parte 3, punto 3.4.2., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

In caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità competente può tuttavia decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.

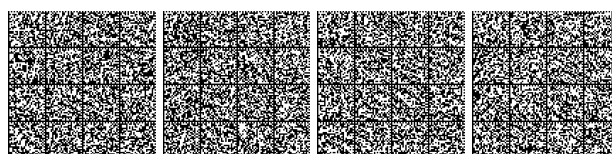
Articolo 5

Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini provenienti dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone

Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale non trasformati ottenuti da bovini dalle zone di vaccinazione I e II verso aree al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro o verso un altro Stato membro conformemente alla deroga per tali movimenti di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2023/361 e alle condizioni specifiche di cui all'allegato IX, parte 3, di tale regolamento, unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽⁵⁾ basato sul modello di certificato sanitario per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni di cui all'allegato VIII, capo III, punto 7, del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽⁶⁾, che contiene almeno uno dei seguenti attestati:

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64)

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).



- a) «Sottoprodotti di origine animale non trasformati... (sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, pelli, colostro, latte e prodotti lattiero caseari, indicare la dicitura appropriata) ottenuti da bovini detenuti in una zona di vaccinazione I in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IX, parte 3, punti 3.5. e 3.7., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.»;
- b) «Sottoprodotti di origine animale non trasformati... (sottoprodotti di origine animale non trasformati diversi da pelli, pelli, colostro, latte e prodotti lattiero caseari, indicare la dicitura appropriata) ottenuti da bovini detenuti in una zona di vaccinazione II in relazione alla vaccinazione profilattica d'urgenza contro la dermatite nodulare contagiosa, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'allegato IX, parte 3, punti 3.6. e 3.7., del regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione.».

In caso di movimenti all'interno dello stesso Stato membro, l'autorità competente può tuttavia decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario di cui all'articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

Articolo 6

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 agosto 2024.

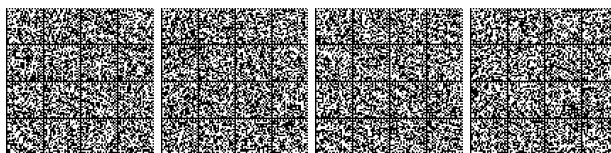
Articolo 7

Destinatario

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

ZONE DI VACCINAZIONE I e II

Zona di vaccinazione I

1. Bulgaria:
l'intero territorio della Bulgaria.
2. Grecia:
l'intero territorio della Grecia.

Zona di vaccinazione II

Nessuna

23CE2241



REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DELLE REGIONI**INTRODUZIONE**

Il 5 luglio 2023 il Comitato delle regioni, a norma dell'articolo 306, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha adottato il seguente Regolamento interno.

TITOLO I**MEMBRI E ORGANI DEL COMITATO****CAPO 1****ORGANI DEL COMITATO****Articolo 1 — Organi del Comitato**

Gli organi del Comitato sono l'Assemblea plenaria, il presidente, l'Ufficio di presidenza, la Conferenza dei Presidenti e le commissioni.

Articolo 2 — Diversità di genere

1. È opportuno che la diversità di genere del Comitato sia rispecchiata quanto più possibile nella composizione dei suoi organi.
2. L'Ufficio di presidenza adotta un piano d'azione sul genere volto a integrare una prospettiva di genere in tutte le attività del Comitato. Detto piano d'azione è monitorato ogni anno e riveduto almeno ogni cinque anni.

CAPO 2**MEMBRI DEL COMITATO****Articolo 3 — Status dei membri e dei supplenti**

Conformemente al disposto dell'articolo 300 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, i membri del Comitato e i loro supplenti sono rappresentanti degli enti regionali e locali, titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale oppure politicamente responsabili dinanzi a un'assemblea eletta. Non sono vincolati da alcun mandato imperativo ed esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo 4 — Durata del mandato

1. Il mandato di un membro o di un supplente ha inizio il giorno in cui ha effetto la sua nomina da parte del Consiglio.
2. Il mandato di un membro o di un supplente si conclude per dimissioni, per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato oppure per decesso.
3. Le dimissioni sono notificate per iscritto dal dimissionario al presidente del Comitato con l'indicazione della data a partire dalla quale hanno effetto. Il presidente provvede ad informare il Consiglio, il quale constata la vacanza ed applica la procedura di nomina del successore.
4. Il membro o il supplente il cui mandato si sia estinto per scadenza del mandato in virtù del quale è stato nominato ne informa immediatamente per iscritto il presidente del Comitato.
5. Nei casi di cui al secondo paragrafo del presente articolo, il Consiglio nomina un successore per la restante durata del mandato.



Articolo 5 — Privilegi e immunità

I membri e i loro supplenti debitamente designati godono dei privilegi e delle immunità sanciti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 6 — Presenza dei membri e dei supplenti

1. Ogni membro che non possa partecipare ad una sessione plenaria può farsi sostituire da un supplente facente parte della stessa delegazione nazionale, anche per una durata limitata a singole giornate della sessione plenaria. Tutti i membri o supplenti debitamente designati si iscrivono nell'elenco delle presenze.
2. Ogni membro che non possa partecipare ad una riunione di commissione o a qualsiasi altra riunione approvata dall'Ufficio di presidenza può farsi sostituire da un altro membro, oppure da un supplente, appartenente alla stessa delegazione nazionale o allo stesso gruppo politico. Tutti i membri o supplenti debitamente designati si iscrivono nell'elenco delle presenze.
3. Un membro o un supplente il cui nome figuri nell'elenco dei sostituti dei membri di un gruppo di lavoro costituito a norma dell'articolo 37 o dell'articolo 61 può sostituire qualsiasi membro di tale gruppo di lavoro appartenente al suo gruppo politico.
4. Un supplente, o un membro facente funzione di supplente, può sostituire un solo membro. Durante la riunione in questione ne esercita tutte le funzioni e i diritti. La delega del diritto di voto è notificata al segretario generale nel rispetto delle modalità di notifica prescritte e perviene al più tardi il giorno precedente la riunione.
5. Per ogni sessione plenaria viene effettuato un solo rimborso delle spese, a favore del membro oppure del supplente. L'Ufficio di presidenza definisce i dettagli relativi a questo punto nelle disposizioni relative alle spese di viaggio e di soggiorno.
6. Un supplente nominato relatore può presentare il progetto di parere di cui è responsabile nel corso della sessione plenaria in cui esso figura all'ordine del giorno. Il membro può delegare il suo diritto di voto al supplente per la durata della discussione del progetto di parere. La delega del diritto di voto è notificata per iscritto al segretario generale prima dell'inizio della riunione.
7. Fatto salvo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 1, qualsiasi delega cessa di produrre effetti nel momento in cui il delegante perde la sua qualità di membro del Comitato.

Articolo 7 — Delega del diritto di voto

Fatti salvi i casi previsti agli articoli 6 e 32, il diritto di voto non può essere delegato.

Articolo 8 — Delegazioni nazionali e gruppi politici

Le delegazioni nazionali e i gruppi politici contribuiscono in maniera equilibrata all'organizzazione dei lavori del Comitato.

Articolo 9 — Delegazioni nazionali

1. I membri e i supplenti provenienti da uno stesso Stato membro formano una delegazione nazionale. Ciascuna delegazione nazionale stabilisce la sua organizzazione interna ed elegge un presidente, il cui nome viene comunicato ufficialmente al presidente del Comitato.
2. Il segretario generale stabilisce all'interno dell'amministrazione del Comitato un dispositivo di sostegno alle delegazioni nazionali, volto a garantire anche che ciascun singolo membro venga informato e riceva assistenza nella sua lingua ufficiale. Tale dispositivo di sostegno rientra in un apposito servizio composto da funzionari o altri agenti del Comitato, e assicura alle delegazioni nazionali la possibilità di avvalersi delle strutture del Comitato in modo appropriato. Il segretario generale provvede in particolare a fornire alle delegazioni nazionali i mezzi idonei a consentire loro di tenere delle riunioni immediatamente prima o durante le sessioni plenarie.



3. Le delegazioni nazionali beneficiano anche dell'assistenza dei coordinatori nazionali. Tali coordinatori, che non fanno parte del personale del segretariato generale, contribuiscono a facilitare ai membri l'esercizio del loro mandato all'interno del Comitato.

Articolo 10 — gruppi politici e membri non iscritti

1. I membri e i supplenti possono costituire gruppi che riflettano le loro affinità politiche. I criteri di ammissione sono stabiliti dal regolamento interno di ciascun gruppo politico.
2. Per costituire un gruppo politico occorrono almeno diciotto membri o supplenti, che rappresentino in totale almeno un quinto degli Stati membri; inoltre, almeno la metà degli appartenenti al gruppo politico deve essere costituita da membri. Un membro o un supplente non può appartenere a più di un gruppo politico. Un gruppo politico si scioglie quando il numero di membri o supplenti che lo compongono è inferiore a quello richiesto.
3. La costituzione di un gruppo politico, il suo scioglimento o altre eventuali modifiche sono notificate mediante dichiarazione al presidente del Comitato. La dichiarazione relativa alla costituzione indica la denominazione del gruppo, i membri che ne fanno parte e la composizione del suo ufficio di presidenza.
4. Ciascun gruppo politico è assistito da una segreteria i cui membri fanno parte del personale del segretariato generale. I gruppi politici possono presentare delle proposte all'autorità che ha il potere di nomina riguardo alla selezione, all'assunzione e alla promozione di tali agenti e alla proroga del loro contratto. L'autorità che ha il potere di nomina decide previa consultazione del presidente del gruppo politico interessato.
5. Il segretario generale fornisce ai gruppi politici e ai loro organi risorse adeguate per le riunioni, le attività, le pubblicazioni e i lavori delle rispettive segreterie. Le risorse destinate a ciascun gruppo politico sono specificate nel bilancio. I gruppi politici e le loro segreterie possono fare un uso appropriato delle strutture del Comitato.
6. I gruppi politici e i rispettivi uffici di presidenza possono riunirsi immediatamente prima o in concomitanza delle sessioni plenarie. Due volte all'anno i gruppi politici possono altresì tenere una riunione straordinaria. I supplenti che partecipano a queste riunioni hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno solo se sostituiscono un membro del proprio gruppo politico.
7. Ai membri non iscritti è fornita assistenza amministrativa. Le relative disposizioni specifiche sono stabilite dall'Ufficio di presidenza su proposta del segretario generale.

Articolo 11 — gruppi interregionali

I membri e i supplenti possono costituire dei gruppi interregionali. La costituzione di ciascuno di tali gruppi è notificata mediante dichiarazione al presidente del Comitato. Perché un gruppo interregionale sia regolarmente costituito, è necessaria una decisione dell'Ufficio di presidenza.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO

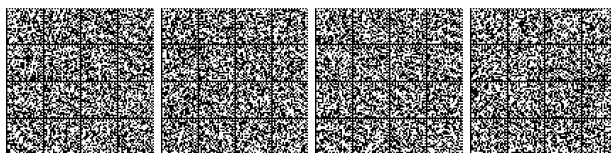
CAPO I

PRIMA CONVOCAZIONE E INSEDIAMENTO DEL COMITATO

Articolo 12 — Convocazione della prima seduta

Il Comitato è convocato dopo ogni rinnovo quinquennale dal presidente uscente o, in mancanza, dal primo vicepresidente uscente o, in mancanza, dal vicepresidente più anziano per età o, in mancanza, dal membro più anziano per età, e si riunisce entro il termine massimo di un mese dalla nomina dei membri da parte del Consiglio.

Il membro che esercita provvisoriamente la presidenza in applicazione del primo comma assicura *ad interim* la funzione di rappresentanza del Comitato e la continuità nella gestione degli affari correnti, e presiede la prima seduta in qualità di presidente provvisorio.



Il presidente provvisorio, i quattro membri più giovani presenti e il segretario generale del Comitato compongono insieme l'Ufficio di presidenza provvisorio.

Articolo 13 — Insediamento del Comitato e verifica dei mandati

1. Nel corso della prima seduta il presidente provvisorio rende nota al Comitato la comunicazione del Consiglio relativa alla nomina dei membri e riferisce in merito al proprio operato nell'esercizio della funzione di rappresentanza del Comitato e nella gestione degli affari correnti. Su richiesta, il presidente provvisorio, prima di dichiarare il Comitato insediato per il nuovo mandato, può procedere alla verifica della nomina e del mandato dei membri.
2. L'Ufficio di presidenza provvisorio rimane in carica finché non viene proclamato l'esito dell'elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza del Comitato.

CAPO 2

ASSEMBLEA PLENARIA

Articolo 14 — Compiti dell'Assemblea plenaria

Il Comitato si riunisce in Assemblea plenaria. Ad essa sono attribuiti in particolare i seguenti compiti principali:

- a) adozione di pareri, relazioni e risoluzioni;
- b) adozione del progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
- c) adozione delle priorità politiche del Comitato;
- d) elezione del presidente, del primo vicepresidente e degli altri membri dell'Ufficio di presidenza;
- e) costituzione delle commissioni;
- f) adozione e revisione del Regolamento interno del Comitato;
- g) adozione e revisione dei codici di condotta dei membri;
- h) decisione sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza d'intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, prima frase — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 57 e 58. Qualora l'Assemblea plenaria adotti una decisione in tal senso, il presidente presenta il ricorso o l'istanza d'intervento a nome del Comitato.

Articolo 15 — Convocazione dell'Assemblea plenaria

1. Il presidente del Comitato convoca l'Assemblea plenaria almeno una volta al trimestre. Il calendario delle sessioni plenarie è stabilito dall'Ufficio di presidenza nel corso del primo semestre dell'anno precedente. La sessione plenaria può svolgersi nell'arco di uno o più giorni di seduta.
2. Nel caso in cui lo richieda almeno un quarto dei membri, il presidente convoca una sessione plenaria straordinaria, che si tiene non prima di una settimana e non oltre un mese dopo la data della richiesta. Nella richiesta scritta è indicato il tema da trattare nella sessione straordinaria, al cui ordine del giorno non possono figurare altri temi.

Articolo 16 — Ordine del giorno della sessione plenaria

1. Il progetto preliminare di ordine del giorno, contenente l'elenco provvisorio dei progetti di parere, di relazione o di risoluzione da trattare nel corso della seconda sessione plenaria che segue in ordine di tempo, nonché di tutti gli altri atti da sottoporre a decisione (documenti per decisione), viene definito dall'Ufficio di presidenza.
2. Almeno ventuno giorni lavorativi prima dell'inizio della sessione plenaria, il progetto di ordine del giorno viene reso disponibile per via elettronica ai membri e ai supplenti, unitamente ai documenti per decisione in esso menzionati; i documenti di seduta vengono messi a disposizione per via elettronica ai membri e ai supplenti in ciascuna delle rispettive lingue ufficiali.



3. Incombe al presidente la responsabilità di preparare il progetto di ordine del giorno, previa consultazione della Conferenza dei Presidenti.
4. In casi specifici ben motivati, qualora il termine previsto al paragrafo 2 non possa essere rispettato, il presidente può iscrivere nel progetto di ordine del giorno un documento per decisione, a condizione che tale documento sia pervenuto ai membri e ai supplenti nella lingua ufficiale di loro scelta almeno una settimana prima dell'apertura della sessione plenaria. Sulla copertina del documento in questione il presidente indica il motivo che ha giustificato il ricorso a tale procedura.
5. Gli emendamenti al progetto di ordine del giorno vengono presentati al segretario generale per iscritto almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria.
6. L'Ufficio di presidenza, che si riunisce immediatamente prima dell'apertura della sessione plenaria, stabilisce il progetto di ordine del giorno definitivo. Nel corso di tale riunione l'Ufficio di presidenza, con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi, ha la facoltà di iscrivere all'ordine del giorno questioni a carattere urgente o di attualità il cui esame non può essere rinviato alla successiva sessione plenaria.
7. Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, l'Ufficio di presidenza o l'Assemblea plenaria può, prima di procedere alla votazione sugli emendamenti, decidere di rinviare l'esame di un documento per decisione a una sessione plenaria successiva.

Questa disposizione non si applica nei casi in cui il termine assegnato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea non consenta di differire l'adozione di un documento per decisione.

Il documento per decisione rinviato a una sessione successiva dell'Assemblea plenaria è accompagnato da tutti gli emendamenti validamente presentati ad esso relativi. Inoltre, il rinvio della votazione fa decorrere un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti.

Articolo 17 — Apertura della sessione plenaria

Il presidente dà inizio alla sessione plenaria e sottopone ad adozione il progetto di ordine del giorno definitivo.

Articolo 18 — Pubblico, ospiti ed oratori ospiti

1. Le sessioni plenarie sono aperte al pubblico, a meno che l'Assemblea plenaria non disponga diversamente per l'intera durata della sessione o per un punto specifico dell'ordine del giorno.
2. Alle sessioni plenarie possono assistere rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Essi possono essere invitati a prendere la parola.
3. Il presidente, di sua iniziativa o su richiesta dell'Ufficio di presidenza, può inoltre invitare personalità esterne ad assistere alle sessioni e a prendere la parola dinanzi all'Assemblea plenaria.

Articolo 19 — Norme di comportamento e durata degli interventi

1. Senza pregiudizio della libertà di parola, il comportamento dei membri è improntato al rispetto reciproco, poggia sui valori e i principi definiti nei testi fondamentali dell'Unione europea, salvaguarda la dignità del Comitato e non compromette il regolare svolgimento dei lavori degli organi del Comitato né la quiete in tutti gli edifici del Comitato.
2. All'inizio della sessione l'Assemblea plenaria stabilisce, su proposta dell'Ufficio di presidenza, la durata degli interventi per ogni punto dell'ordine del giorno. Nel corso della sessione il presidente decide, di sua iniziativa o su richiesta di un membro, di limitare la durata degli interventi.
3. Il presidente può proporre all'Assemblea plenaria, nel caso di dibattiti su questioni generali o su punti specifici, di ripartire la durata prevista del tempo di parola tra i gruppi politici e le delegazioni nazionali.



4. Come regola generale, la durata degli interventi riguardanti il verbale, le mozioni d'ordine e le modifiche al progetto di ordine del giorno definitivo o all'ordine del giorno è limitata a un minuto.
5. Se un oratore supera il tempo di parola assegnato, il presidente, dopo un primo richiamo, può togliergli la parola.
6. Un membro può presentare una richiesta di porre fine ai dibattiti; la richiesta viene messa ai voti dal presidente.

Articolo 20 — Oratori in sessione plenaria

1. I membri che chiedono la parola sono iscritti per ordine di richiesta nell'elenco degli oratori. Il presidente concede la parola in base a questo elenco e, nei limiti del possibile, garantisce la diversità degli oratori.
2. È tuttavia possibile concedere la parola in via prioritaria al relatore della commissione interessata e ai rappresentanti dei gruppi politici e delle delegazioni nazionali che desiderino esprimersi a nome del proprio gruppo o della propria delegazione.
3. Nessuno può intervenire più di due volte su uno stesso argomento, salvo autorizzazione del presidente. Tuttavia, i presidenti e i relatori della commissione interessata hanno diritto a ottenere la parola su loro richiesta, per un tempo stabilito dal presidente.

Articolo 21 — Mozioni d'ordine

1. Un membro può ottenere la facoltà di parlare per presentare una mozione d'ordine o per richiamare l'attenzione del presidente sul mancato rispetto del Regolamento interno. La mozione verte sull'argomento oggetto dei dibattiti oppure sull'ordine del giorno.
2. Una mozione d'ordine ha la precedenza su qualsiasi altra richiesta d'intervento.
3. Sulle mozioni d'ordine, il presidente decide immediatamente in conformità delle disposizioni del Regolamento interno e comunica la sua decisione subito dopo il richiamo al Regolamento. Non si procede a votazione.

Articolo 22 — Numero legale

1. Il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente. La verifica del numero legale è effettuata su richiesta di qualsiasi membro, a condizione che almeno sedici membri votino a favore della richiesta. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere la sessione per un massimo di dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto la verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del calcolo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a sedici, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.
2. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, i punti all'ordine del giorno che comportano una votazione sono rinviati alla seduta successiva, nel corso della quale l'Assemblea plenaria può procedere validamente alla votazione dei punti rinviati a prescindere dal numero dei membri presenti. Restano valide tutte le decisioni adottate e le votazioni effettuate nel corso della riunione prima della verifica del numero legale.

Articolo 23 — Votazione

1. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento, l'Assemblea plenaria si pronuncia a maggioranza dei voti espressi.
2. Le forme valide del voto sono: voto «favorevole», voto «contrario» e «astensione». Per stabilire se è raggiunta la maggioranza richiesta, vengono contati solo i voti favorevoli e i voti contrari. In caso di parità, il testo o la proposta messo ai voti si considera respinto.



3. Il diritto di voto è personale. I membri esprimono il loro voto soltanto a titolo individuale e personale.
4. Qualora l'esito del conteggio dei voti sia contestato, si può procedere ad una nuova votazione per decisione del presidente oppure su richiesta di un membro sostenuta da almeno sedici membri.
5. Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, presentata prima dell'approvazione dell'ordine del giorno definitivo, l'Assemblea plenaria può decidere di procedere, per uno o più punti dell'ordine del giorno, a una votazione nominale da registrare nel verbale della sessione plenaria. Salvo decisione contraria dell'Assemblea plenaria, il ricorso al voto nominale non si applica alla votazione degli emendamenti.
6. Su proposta del presidente, di un gruppo politico o di trentadue membri, si può decidere di ricorrere a una votazione a scrutinio segreto quando il voto riguarda decisioni relative alle persone.

7. Il presidente può decidere in qualsiasi momento il ricorso a un sistema di votazione elettronico.

La registrazione dell'esito numerico di una votazione elettronica è accessibile al pubblico dopo la sessione plenaria.

Articolo 24 — Presentazione di emendamenti

1. Solo i membri e i supplenti debitamente designati possono presentare emendamenti ai documenti per decisione nel rispetto delle modalità di presentazione prescritte; i supplenti non designati ma nominati relatori possono presentare emendamenti soltanto ai documenti di cui sono relatori.

Il diritto di presentare emendamenti per una sessione plenaria può essere esercitato da un membro oppure dal suo supplente debitamente designato. Se un membro designa un supplente per un'intera sessione plenaria o per una parte di essa, soltanto il membro o soltanto il supplente può presentare emendamenti. Se, nel corso di una sessione plenaria, un membro presenta emendamenti, il suo supplente non può fare altrettanto in un momento successivo della stessa sessione plenaria. Parimenti, se, nel corso di una parte di una sessione plenaria un supplente designato per quella parte di sessione plenaria presenta emendamenti prima che il membro che lo ha designato abbia presentato un emendamento, il membro non può presentare emendamenti nel corso della stessa sessione plenaria. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, gli emendamenti relativi ai documenti per decisione sono presentati da un gruppo politico oppure da almeno sei membri o supplenti debitamente designati e indicarne i nomi. Le delegazioni nazionali composte da meno di sei membri possono presentare emendamenti a condizione che questi vengano proposti da tutti i membri da cui è composta la delegazione o dai loro supplenti debitamente designati e che ne indichino i nomi.
3. Gli emendamenti sono presentati prima delle ore 15.00 dell'undicesimo giorno lavorativo precedente la data di apertura della sessione plenaria. Sono consultabili in formato elettronico non appena tradotti e, in ogni caso, almeno quattro giorni lavorativi prima della sessione plenaria.

Gli emendamenti sono tradotti e comunicati in via prioritaria al relatore affinché quest'ultimo possa far pervenire i suoi emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima dell'apertura della sessione plenaria. Questi emendamenti del relatore fanno espresso riferimento ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Gli emendamenti del relatore sono consultabili il giorno precedente quello di apertura della sessione plenaria.

Il termine per la presentazione degli emendamenti può essere ridotto dal presidente a un minimo di tre giorni lavorativi, nei casi previsti all'articolo 16, paragrafo 4. Il termine non riguarda gli emendamenti relativi alle questioni urgenti di cui all'articolo 16, paragrafo 6.

4. Tutti gli emendamenti sono distribuiti ai membri prima dell'inizio della sessione.



Articolo 25 — Esame degli emendamenti

1. Si applica la seguente procedura:

- a) dapprima si procede alla votazione sugli emendamenti al testo proposto. Gli emendamenti sono prioritari rispetto al testo a cui si riferiscono;
- b) in seguito si procede alla votazione sull'intero testo, eventualmente modificato dagli emendamenti.

2. Principi che disciplinano la votazione:

- a) Emendamenti di compromesso presentati in riunione

Laddove, su una data parte di un testo per decisione, vengano presentati uno o più emendamenti, il presidente, il relatore o gli stessi autori degli emendamenti possono, in via eccezionale, proporre emendamenti di compromesso, che vengono votati in via prioritaria.

Se il relatore o uno degli autori dell'emendamento originario solleva un'obiezione nei confronti dell'emendamento di compromesso proposto, questo non viene messo ai voti.

- b) Votazione unica

Il presidente può decidere, prima che un determinato emendamento sia accolto o respinto, che altri emendamenti di contenuto o finalità analoghi siano messi ai voti congiuntamente (votazione unica). Questi emendamenti possono riferirsi a parti diverse del testo originario.

- c) Votazione in blocco

Tra gli emendamenti presentati al proprio progetto di parere, il relatore può stilare un elenco di quelli che raccomanda di accogliere (raccomandazione di voto). Se è stata formulata una raccomandazione di voto, il presidente può far procedere a una votazione unica su determinati emendamenti oggetto della raccomandazione (votazione in blocco). Ogni membro può opporsi alla raccomandazione di voto, nel qual caso indica gli emendamenti da sottoporre a una votazione separata.

- d) Votazione per parti separate

Qualora il testo da mettere ai voti contenga più disposizioni o si riferisca a più argomenti o sia suscettibile di essere distinto in più parti aventi un proprio significato e/o un proprio valore normativo, il relatore, un gruppo politico, una delegazione nazionale o un membro che abbia firmato un emendamento può chiedere la votazione per parti separate.

La richiesta va presentata almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria, a meno che il presidente non fissi un'altra scadenza. Il presidente decide in ordine a tale richiesta.

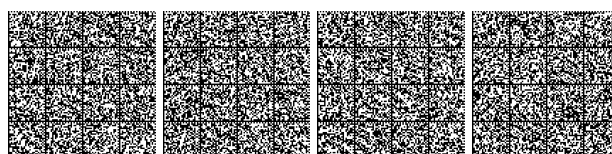
La votazione per parti separate non è consentita per un emendamento di compromesso o un emendamento del relatore.

3. Votazione sugli emendamenti:

La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del testo a cui si riferiscono e il seguente ordine di priorità:

- emendamenti di compromesso, a meno che uno degli autori degli emendamenti originari non vi si opponga,
- emendamenti del relatore,
- altri emendamenti.
- Una volta accolti, gli emendamenti del relatore e gli emendamenti di compromesso sostituiscono gli emendamenti da cui derivano.
- Qualora autori diversi presentino due o più emendamenti identici, questi ultimi sono messi ai voti come un unico emendamento.
- Gli emendamenti di carattere linguistico non sono messi ai voti.

4. Se due o più emendamenti che si escludono reciprocamente riguardano la stessa parte di un testo, l'emendamento che più si allontana dal testo originario ha la precedenza e viene messo ai voti per primo.



5. Il presidente, prima della votazione di un emendamento, segnala se il suo accoglimento comporta la caducazione di uno o più altri emendamenti, o perché tali emendamenti si escludono a vicenda, se riferiti alla stessa parte di testo, oppure perché introducono una contraddizione. Un emendamento si considera caducato se contraddice l'esito di una precedente votazione sullo stesso parere. Se gli autori dell'emendamento contestano la decisione adottata in tal senso dal presidente, l'Assemblea plenaria decide se mettere o meno ai voti l'emendamento in questione.
6. Se l'intero testo non ottiene nella votazione finale la maggioranza dei voti espressi, l'Assemblea plenaria decide se il progetto di parere deve essere rinviato alla commissione competente oppure lasciato cadere. Un parere si considera caducato se il calendario interistituzionale non ne consente l'ulteriore discussione. Il presidente del Comitato ne informa l'istituzione che ha chiesto l'elaborazione del parere.

Se invece il progetto di parere viene rinviato alla commissione competente, spetta a quest'ultima decidere se:

- ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in sessione plenaria, per discussione ed adozione;
- nominare un nuovo relatore ed avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere; oppure ancora
- rinunciare ad elaborare il parere.

Articolo 26 — Coerenza del testo finale

Nel caso in cui la coerenza del testo finale risulti compromessa in seguito all'accoglimento di emendamenti di cui non sia stata dichiarata la caducazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, oppure all'accoglimento di un emendamento che richieda che altre parti rilevanti del testo siano modificate di conseguenza, l'amministrazione — sentiti i gruppi politici, il relatore e l'autore degli emendamenti pertinenti — apporta le modifiche necessarie per ripristinare la coerenza del testo finale. Qualsiasi intervento sul testo è limitato al minimo strettamente indispensabile per garantire la coerenza. I membri vengono informati di tutte le modifiche introdotte.

Articolo 27 — Pareri soggetti a procedura d'urgenza

In caso d'urgenza, qualora un termine assegnato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea non possa essere rispettato seguendo la procedura ordinaria e la commissione responsabile abbia adottato il progetto di parere all'unanimità, il presidente trasmette per informazione il progetto di parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea. Il progetto di parere viene presentato nel corso della sessione plenaria successiva per esservi adottato senza modifiche. Tutti i documenti relativi al parere vi fanno riferimento come ad un «parere soggetto a procedura d'urgenza».

Articolo 28 — Procedure semplificate

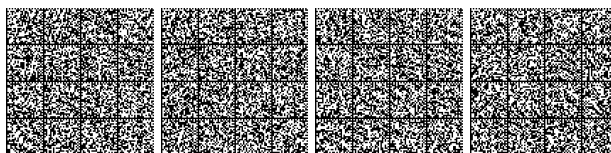
Un progetto di parere o di relazione adottato all'unanimità da una commissione viene trasmesso all'Assemblea plenaria perché lo adotti così come è stato trasmesso, a meno che un minimo di trentadue membri o supplenti debitamente designati ovvero un gruppo politico non abbia presentato emendamenti conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, prima frase. In questo caso gli emendamenti vengono esaminati dall'Assemblea plenaria. In sessione plenaria il progetto di parere o di relazione è presentato dal relatore e può formare oggetto di un dibattito. Il testo è trasmesso ai membri unitamente al progetto di ordine del giorno.

Articolo 29 — Chiusura della sessione plenaria

Prima della chiusura della sessione plenaria il presidente comunica il luogo e la data della sessione successiva ed eventualmente i punti già noti dell'ordine del giorno.

Articolo 30 — Simboli

1. Il Comitato riconosce e fa propri i seguenti simboli dell'Unione:
 - a) la bandiera, in cui figura una corona di dodici stelle dorate su sfondo blu;
 - b) l'inno, tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven;
 - c) il motto «Unita nella diversità».



2. Il Comitato celebra la Giornata dell'Europa il 9 maggio e incoraggia i membri a fare altrettanto.
3. La bandiera dell'Unione è esposta in tutti gli edifici del Comitato e in occasione delle manifestazioni ufficiali.
4. L'inno dell'Unione viene suonato all'apertura di ciascuna seduta costitutiva all'inizio del mandato e in occasione di altre sedute solenni, ad esempio per porgere il benvenuto a capi di Stato o di governo oppure per accogliere nuovi membri a seguito di un allargamento.

CAPO 3

UFFICIO DI PRESIDENZA E PRESIDENTE

Articolo 31 — Composizione dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza si compone

- a) di un presidente;
- b) di un primo vicepresidente;
- c) di un vicepresidente per ogni Stato membro;
- d) di altri ventisei membri;
- e) dei presidenti dei gruppi politici.

I seggi nell'Ufficio di presidenza (esclusi il seggio del presidente e quelli del primo vicepresidente e dei presidenti dei gruppi politici) sono ripartiti come segue tra le delegazioni nazionali:

- 3 seggi: Germania, Spagna, Francia, Italia, Polonia,
- 2 seggi: Belgio, Bulgaria, Croazia, Cechia, Danimarca, Irlanda, Grecia, Lituania, Ungheria, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovacchia, Finlandia, Svezia,
- 1 seggio: Estonia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Slovenia.

Articolo 32 — Sostituti dei membri dell'Ufficio di presidenza

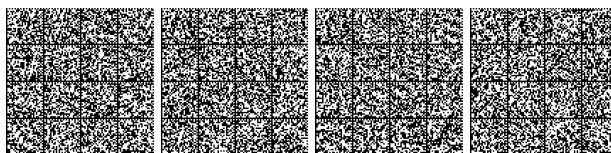
1. Ciascuna delegazione nazionale designa, al suo interno, un membro o un supplente quale sostituto per ciascuno dei propri membri dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente e del primo vicepresidente.
2. Ciascun gruppo politico designa, al suo interno, un membro o un supplente quale sostituto del proprio presidente.
3. Un sostituto gode del diritto di partecipare alle riunioni, del diritto di parola e del diritto di voto solo quando rappresenta il rispettivo membro dell'Ufficio di presidenza. La delega di voto conferita dal membro impossibilitato a partecipare a una riunione dell'Ufficio di presidenza è notificata al segretario generale prima di tale riunione, conformemente alla procedura di notifica prescritta.

Articolo 33 — Procedura di elezione

1. L'Ufficio di presidenza è eletto dall'Assemblea plenaria per un periodo di due anni e mezzo.
2. L'elezione si svolge sotto la presidenza del presidente provvisorio, conformemente al disposto degli articoli 12 e 13. Tutte le candidature sono inoltrate per iscritto al segretario generale almeno un'ora prima dell'inizio della sessione plenaria. L'elezione può aver luogo solo previa verifica del numero legale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, prima frase.

Articolo 34 — Elezione del presidente e del primo vicepresidente

1. Prima dell'elezione i candidati alle cariche di presidente e di primo vicepresidente possono rivolgere all'Assemblea plenaria una breve dichiarazione. La durata massima di tali interventi, uguale per tutti, è stabilita dal presidente provvisorio.



2. Le elezioni del presidente e del primo vicepresidente hanno luogo separatamente. A tali cariche si viene eletti a maggioranza dei voti espressi.
3. Le forme valide del voto sono il voto favorevole e l'astensione. Per stabilire se è stata raggiunta la maggioranza, vengono contati solo i voti favorevoli.
4. Se al primo turno di votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza, si procede ad un secondo turno, al termine del quale risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un'estrazione a sorte.

Articolo 35 — Elezione dei membri dell'Ufficio di presidenza e dei loro sostituti

1. Le delegazioni nazionali che propongono un solo candidato per ogni seggio loro assegnato in seno all'Ufficio di presidenza possono presentare una lista comune di candidati. Tale lista può essere approvata al primo turno di votazione a maggioranza dei voti espressi.

Qualora la lista comune non venga approvata o le delegazioni nazionali presentino un numero di candidati superiore a quello dei seggi loro assegnati all'interno dell'Ufficio di presidenza, ognuno di questi seggi forma oggetto di una votazione separata, nel qual caso sono applicabili le disposizioni in materia di elezione del presidente e del primo vicepresidente (articolo 33 e articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4).

2. Le stesse regole si applicano all'elezione dei sostituti, che possono essere eletti contemporaneamente ai membri dell'Ufficio di presidenza.
3. I presidenti dei gruppi politici eletti all'interno di ciascun gruppo sono membri di diritto dell'Ufficio di presidenza.

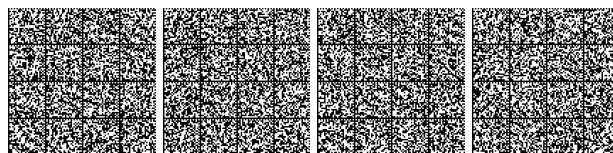
Articolo 36 — Elezione suppletiva per i seggi vacanti nell'Ufficio di presidenza

Un membro dell'Ufficio di presidenza, o il suo sostituto, che cessi di far parte del Comitato o si dimetta dall'Ufficio di presidenza, viene sostituito per la rimanente durata del mandato, conformemente agli articoli da 31 a 35. L'elezione suppletiva per il seggio vacante di membro o supplente dell'Ufficio di presidenza ha luogo in sessione plenaria sotto la presidenza del presidente del Comitato o di un suo rappresentante, conformemente all'articolo 39, paragrafo 3.

Articolo 37 — Compiti dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza svolge i seguenti compiti:

- a) prepara e presenta all'Assemblea plenaria le proprie priorità politiche all'inizio del proprio mandato, e ne monitora l'attuazione; al termine del proprio mandato, sottopone all'Assemblea plenaria una relazione sull'attuazione di tali priorità politiche;
- b) organizza e coordina i lavori dell'Assemblea plenaria e delle commissioni;
- c) prepara e sottopone all'Assemblea plenaria un codice di condotta;
- d) è responsabile di tutte le questioni finanziarie, organizzative e amministrative riguardanti i membri e i supplenti, nonché dell'organizzazione interna del Comitato, del suo segretariato generale, compresa la tabella dell'organico, e dei suoi organi;
- e) può:
 - costituire gruppi di lavoro, composti da suoi membri o altri membri del Comitato, che lo consiglino per determinate questioni; a tali gruppi di lavoro possono appartenere fino a tredici membri;
 - invitare ad assistere alle sue riunioni altri membri del Comitato, in considerazione della loro competenza o del loro mandato, e personalità esterne;



- f) vigila sul seguito dato ai pareri, alle relazioni e alle risoluzioni, nonché sull'analisi d'impatto annuale del Comitato, e consiglia il presidente in merito all'attuazione dei relativi risultati;
- g) assume il segretario generale e i funzionari e gli altri agenti di cui all'articolo 71;
- h) presenta all'Assemblea plenaria, conformemente all'articolo 73, il progetto di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato;
- i) autorizza lo svolgimento di riunioni in sedi diverse da quella abituale;
- j) stabilisce le disposizioni relative alla composizione e al metodo di lavoro dei gruppi di lavoro, dei comitati misti con i paesi candidati all'adesione o di altri organi politici nei quali siedono membri del Comitato.

I comitati consultivi misti sono istituiti con i rappresentanti locali e regionali dei paesi candidati, sulla base delle disposizioni del relativo accordo di stabilizzazione e associazione.

I membri di tali comitati provenienti dai paesi candidati sono nominati formalmente dal rispettivo governo a rappresentare il loro ente locale o regionale. Nell'ambito dei comitati consultivi misti le decisioni sono adottate congiuntamente insieme ai rappresentanti del paese partner, sotto la presidenza congiunta del Comitato e del paese candidato.

I comitati consultivi misti adottano relazioni e raccomandazioni che vertono su temi rilevanti per gli enti locali ai fini del processo di allargamento. Possono anche elaborare relazioni indirizzate al consiglio di associazione pertinente.

- k) decide sulla presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, se l'Assemblea plenaria non è in grado di decidere entro i termini prescritti; la decisione è adottata — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, prima frase — a maggioranza dei voti espressi, su proposta del presidente del Comitato o della commissione competente che agisce in conformità agli articoli 57 e 58. Se l'Ufficio di presidenza decide per l'introduzione del ricorso o dell'istanza di intervento, il presidente presenta il ricorso o l'istanza a nome del Comitato e, in occasione della sessione successiva, investe l'Assemblea plenaria della decisione di mantenere o ritirare il ricorso o l'istanza. Se — previa verifica del numero legale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, prima frase — l'Assemblea plenaria si pronuncia contro il ricorso o l'istanza di intervento con la maggioranza di cui all'articolo 14, lettera h), il presidente provvede a ritirare il ricorso o l'istanza.

Articolo 38 — Convocazione dell'Ufficio di presidenza, numero legale e decisioni

1. L'Ufficio di presidenza viene convocato dal presidente, il quale stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno d'intesa con il primo vicepresidente. L'Ufficio di presidenza si riunisce almeno una volta per trimestre oppure entro quattordici giorni dalla presentazione di una richiesta scritta da parte di almeno un quarto dei suoi membri.
2. Il numero legale è raggiunto quando è presente almeno la metà dei membri. La verifica del numero legale ha luogo su richiesta di un membro e a condizione che almeno sei membri votino a favore della domanda. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, l'Ufficio di presidenza può proseguire le discussioni, ma le votazioni sono rinviate alla riunione successiva.
3. Salvo disposizioni contrarie del presente Regolamento interno, le decisioni vengono prese a maggioranza dei voti espressi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 23, paragrafi 2 e 6.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 40, paragrafo 4, lettera b), per preparare le decisioni dell'Ufficio di presidenza, il presidente può incaricare il segretario generale di elaborare i documenti di discussione e le proposte di decisione sui singoli temi da trattare. I documenti e le proposte vengono allegati al progetto di ordine del giorno.
5. I documenti sono resi disponibili per via elettronica per i membri almeno dieci giorni prima dell'inizio della riunione.



Gli emendamenti relativi ai documenti dell'Ufficio di presidenza sono presentati nel rispetto delle modalità prescritte, pervengono al segretario generale almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio della riunione dell'Ufficio di presidenza e, non appena tradotti, sono consultabili in formato elettronico. Ogniqualvolta possibile, i documenti preparati per l'Ufficio di presidenza presentano un ventaglio di opzioni tra cui l'Ufficio di presidenza possa scegliere e possono essere oggetto di emendamenti non appena siano stati pubblicati.

6. In casi eccezionali, il presidente può ricorrere alla procedura scritta per fare adottare una decisione, salvo nei casi in cui questa riguardi persone. Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.

Articolo 39 — presidente

1. Il presidente dirige i lavori del Comitato.
2. Il presidente rappresenta il Comitato e può delegare i relativi poteri.
3. In caso di assenza, il presidente viene rappresentato dal primo vicepresidente; se anche quest'ultimo è assente, il presidente è rappresentato da uno dei vicepresidenti.
4. Il presidente è responsabile della sicurezza e dell'inviolabilità degli edifici del Comitato.

Articolo 40 — Commissione Affari finanziari e amministrativi

1. L'Ufficio di presidenza, conformemente al disposto dell'articolo 37, istituisce una commissione consultiva per gli affari finanziari e amministrativi (CAFA) presieduta da un membro dell'Ufficio di presidenza.
2. Le date e gli ordini del giorno delle riunioni sono stabiliti dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.
3. La CAFA può nominare tra i suoi membri un relatore che la assista nella preparazione delle relazioni da presentare all'Ufficio di presidenza in merito ai compiti assegnati. Tale membro riferisce alla commissione e all'Ufficio di presidenza, ove necessario e in accordo con il presidente, nei limiti dei temi assegnati. Il membro può presentare la sua relazione alla CAFA in forma scritta oppure orale.
4. La CAFA svolge i seguenti compiti:
 - a) discute e adotta, conformemente all'articolo 73, il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato presentato dal segretario generale;
 - b) elabora i progetti delle disposizioni applicative e delle decisioni dell'Ufficio di presidenza sulle questioni finanziarie, organizzative e amministrative, comprese quelle relative ai membri e ai supplenti.

Questi atti, insieme al sommario delle decisioni della CAFA, sono trasmessi ai membri dell'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 38, paragrafi 4 e 5;
 - c) fornisce il suo parere su ogni evento di rilievo che possa compromettere la sana gestione degli stanziamenti o impedire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, specie per quanto concerne le previsioni di esecuzione degli stanziamenti, in particolare valutando l'esecuzione del bilancio in corso, gli storni di stanziamenti, le procedure relative alle tabelle dell'organico, gli stanziamenti amministrativi e le operazioni relative ai progetti in materia di immobili.
5. In circostanze eccezionali, per l'adozione di una decisione il presidente può ricorrere alla procedura scritta. Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno tre membri, la decisione si considera adottata.
6. Il presidente della CAFA rappresenta il Comitato dinanzi alle autorità di bilancio dell'Unione.



Pareri, relazioni e risoluzioni — Procedure dell'Ufficio di presidenza**Articolo 41 — Pareri — Basi giuridiche**

In base al disposto dell'articolo 307 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Comitato adotta i suoi pareri:

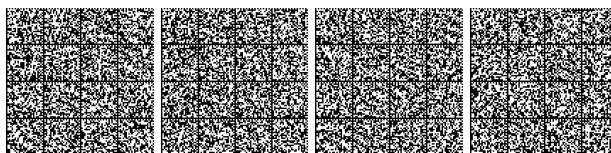
- a) quando è consultato dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea nei casi previsti dai Trattati e in tutti gli altri casi, in particolare quelli concernenti la cooperazione transfrontaliera, in cui una di tali istituzioni lo ritenga opportuno;
- b) di propria iniziativa, qualora lo ritenga utile:
 - i) sulla base di una comunicazione, una relazione o una proposta legislativa di un'istituzione dell'Unione europea, trasmessa al Comitato per informazione, oppure sulla base di una richiesta da parte di uno Stato membro detentore dell'attuale o prossima presidenza del Consiglio,
 - oppure
 - ii) interamente di sua iniziativa, in tutti gli altri casi e, conformemente all'articolo 14, sulla base delle priorità politiche del Comitato;
- c) qualora, in applicazione dell'articolo 304 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, venga consultato il Comitato economico e sociale europeo, e il Comitato delle regioni ritenga che siano in causa interessi regionali specifici.

Articolo 42 — Pareri — Designazione della commissione

1. Il presidente assegna i documenti ricevuti dal Parlamento europeo, dal Consiglio europeo, dal Consiglio o dalla Commissione europea alla commissione competente. L'Ufficio di presidenza ne viene informato nel corso della riunione successiva.
2. Se l'argomento di un parere rientra nelle competenze di più di una commissione, il presidente, previa consultazione dei presidenti delle commissioni in questione, designa la commissione responsabile dell'elaborazione del parere. Prima della consultazione del presidente con i presidenti delle commissioni, il segretario generale fornisce un'analisi approfondita delle ragioni oggettive per cui il tema trattato dal parere in questione rientra tra le competenze di più di una commissione. Qualora il tema rientri in maniera indissociabile tra le competenze di diverse commissioni, il presidente può proporre di istituire un gruppo di lavoro temporaneo costituito da un pari numero di rappresentanti per ciascuna delle commissioni interessate. Tale gruppo di lavoro può designare un relatore affinché elabori un unico atto — parere o risoluzione — da presentare in sessione plenaria.
3. Se una commissione non condivide una decisione adottata dal presidente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, essa può chiedere, tramite il proprio presidente, all'Ufficio di presidenza di decidere in merito.

Articolo 43 — Nomina di un relatore generale

1. Qualora una commissione non possa elaborare il progetto di parere entro il termine richiesto, l'Ufficio di presidenza può proporre all'Assemblea plenaria di nominare un relatore generale, che presenti il proprio progetto di parere direttamente in sessione plenaria.
2. Qualora il termine assegnato non conceda all'Assemblea plenaria il tempo necessario per nominare un relatore generale, questo può essere nominato dal presidente, nel qual caso l'Assemblea plenaria ne viene informata nel corso della sua sessione successiva.
3. Il relatore generale è un membro della commissione interessata.
4. In entrambi i casi la commissione interessata si riunisce, nei limiti del possibile, per tenere un dibattito generale orientativo sull'argomento.



Articolo 44 — Pareri d'iniziativa

1. Le richieste di elaborazione di pareri d'iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), punto ii), possono essere presentate all'Ufficio di presidenza da quattro dei suoi membri, da una commissione tramite il suo presidente o da trentadue membri del Comitato. Tali richieste, corredate della relativa argomentazione e di tutti gli altri documenti di discussione, sono trasmesse all'Ufficio di presidenza conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, e, per quanto possibile, prima dell'adozione del programma di lavoro annuale.
2. Le commissioni decidono in merito alle richieste di elaborazione di pareri d'iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), punto ii), con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. L'Ufficio di presidenza decide in merito alle richieste di elaborazione di pareri d'iniziativa ai sensi dell'articolo 41, lettera b), punto ii), a maggioranza dei voti espressi. I lavori vengono affidati alla commissione competente conformemente all'articolo 42. Il presidente informa l'Assemblea plenaria di tutte le decisioni dell'Ufficio di presidenza relative all'autorizzazione e all'assegnazione di questi pareri d'iniziativa.

Articolo 45 — Presentazione di risoluzioni

1. Possono essere iscritte all'ordine del giorno solo le risoluzioni che riguardino temi connessi alla sfera di attività dell'Unione europea, che vertano su questioni di rilevante interesse per gli enti locali e regionali e che rivestano carattere di attualità.
2. I progetti di risoluzione o le richieste di elaborazione di una risoluzione sono presentati al Comitato da almeno trentadue membri o da un gruppo politico. Tutti i progetti o le richieste sono trasmessi per iscritto all'Ufficio di presidenza con l'indicazione del nome dei membri o del gruppo politico che li appoggiano. Pervengono al segretario generale almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione dell'Ufficio di presidenza. Sono resi disponibili per i membri, in tutte le versioni linguistiche, almeno tre giorni prima della riunione dell'Ufficio di presidenza. Gli emendamenti proposti possono essere trasmessi per via elettronica a partire dal momento in cui è disponibile il progetto di risoluzione. In caso di decisione favorevole dell'Ufficio di presidenza, i progetti di emendamento vengono automaticamente presentati come emendamenti. In caso di decisione sfavorevole dell'Ufficio di presidenza, i progetti di emendamento vengono automaticamente espunti dal sistema.
3. Qualora decida che il Comitato debba dar seguito a un progetto o a una richiesta di risoluzione, l'Ufficio di presidenza può:
 - a) iscrivere il progetto di risoluzione al progetto preliminare di ordine del giorno della sessione plenaria, conformemente all'articolo 16, paragrafo 1;
 - b) iscrivere, conformemente all'articolo 16, paragrafo 6, seconda frase, il progetto di risoluzione all'ordine del giorno della sessione plenaria successiva. Il progetto sarà esaminato nel corso della seconda giornata di sessione.
4. Progetti di risoluzione che si riferiscano ad eventi imprevisti posteriori alla scadenza dei termini di cui al paragrafo 2 (risoluzioni urgenti) e siano conformi al disposto del paragrafo 1 possono essere presentati all'inizio della riunione dell'Ufficio di presidenza. Se l'Ufficio di presidenza constata che la proposta riguarda i compiti essenziali del Comitato, procede al suo esame secondo quanto previsto al paragrafo 3, lettera b). In sessione plenaria ogni membro può presentare emendamenti ai progetti di risoluzione urgenti.

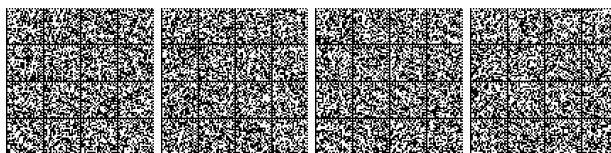
CAPO 4**CONFERENZA DEI PRESIDENTI****Articolo 46 — Composizione**

La Conferenza dei Presidenti è formata dal presidente, dal primo vicepresidente e dai presidenti dei gruppi politici. I presidenti dei gruppi politici possono essere rappresentati da un membro del loro gruppo.

Articolo 47 — Competenze

La Conferenza dei Presidenti discute di ogni questione sottoposta dal presidente, al fine di predisporre e facilitare la ricerca di un consenso politico sulle decisioni che devono essere assunte dagli altri organi del Comitato.

Nella sua comunicazione all'Ufficio di presidenza, il presidente riferisce in merito alle discussioni svoltesi in sede di riunione della Conferenza dei Presidenti.



CAPO 5

COMMISSIONI

Articolo 48 — Composizione e competenze

1. All'inizio di ogni mandato quinquennale, l'Assemblea plenaria costituisce delle commissioni incaricate di preparare i suoi lavori. Essa decide in merito alla loro composizione e alle loro competenze, su proposta dell'Ufficio di presidenza.
2. La composizione delle commissioni rispecchia quella del Comitato sotto il profilo della rappresentanza nazionale.
3. I membri del Comitato fanno parte di almeno una commissione e al massimo di due. L'Ufficio di presidenza può prevedere deroghe per i membri che appartengono alle delegazioni nazionali il cui numero di membri è inferiore al numero delle commissioni.

Articolo 49 — Presidenti e vicepresidenti

1. Ogni commissione elegge tra i suoi membri, per un periodo di due anni e mezzo, un presidente, un primo vicepresidente e un massimo di due altri vicepresidenti.
2. Qualora il numero dei candidati corrisponda a quello dei seggi disponibili, l'elezione può avvenire per acclamazione. In caso contrario, o su richiesta di un sesto dei membri della commissione, l'elezione si svolge secondo la procedura prevista all'articolo 34, paragrafi 2, 3 e 4, per l'elezione del presidente e del primo vicepresidente del Comitato.
3. Qualora il presidente o vicepresidente di una commissione cessi di far parte del Comitato o rinunci alla carica di presidente o vicepresidente di commissione, la carica vacante viene assegnata conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.

Articolo 50 — Compiti delle commissioni

1. Conformemente alle competenze loro attribuite dall'Assemblea plenaria ai sensi dell'articolo 48, le commissioni dibattono le politiche dell'Unione. In particolare, esse elaborano progetti di parere, di relazione e di risoluzione affinché siano adottati dall'Assemblea plenaria.
2. Le commissioni decidono sull'elaborazione dei pareri di cui alle seguenti disposizioni:
 - articolo 41, lettera a);
 - articolo 41, lettera b), punto i);
 - articolo 41, lettera c).
3. Le commissioni elaborano il loro progetto di programma di lavoro annuale conformemente alle priorità politiche del Comitato e lo trasmettono per informazione all'Ufficio di presidenza.

Articolo 51 — Convocazione delle commissioni e ordine del giorno

1. La data della riunione e l'ordine del giorno vengono stabiliti dal presidente della commissione di concerto con il primo vicepresidente.
2. Una commissione è convocata dal suo presidente. La convocazione di una riunione ordinaria, unitamente all'ordine del giorno, perviene ai membri almeno quattro settimane prima della riunione.
3. Qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei membri della commissione, il presidente convoca una riunione straordinaria, che si tiene al più tardi quattro settimane dopo la presentazione della richiesta. L'ordine del giorno di una riunione straordinaria è stabilito dai membri che ne fanno richiesta ed è trasmesso ai membri insieme alla convocazione.



4. Tutti i progetti di parere e gli altri documenti di discussione che richiedono una traduzione sono trasmessi alla segreteria della commissione in questione almeno cinque settimane prima della data stabilita per la riunione. Essi sono resi disponibili per i membri per via elettronica almeno quattordici giorni lavorativi prima della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.
5. I documenti sono presentati alla segreteria per via elettronica nel formato standard adottato dall'Ufficio di presidenza. Le raccomandazioni politiche contenute nel documento non superano le 10 pagine (15 000 caratteri) complessive, con un possibile adeguamento per motivi linguistici non superiore al 10 %. Il presidente della commissione può però concedere deroghe in casi eccezionali, qualora il tema richieda una trattazione più ampia.

Articolo 52 — Presenze e pubblicità delle riunioni

1. Tutti i membri e i supplenti che partecipano alla riunione firmano un elenco delle presenze per ciascun giorno di riunione.
2. Le riunioni delle commissioni sono pubbliche, a meno che una commissione non disponga diversamente o per l'intera durata della riunione o per un punto specifico all'ordine del giorno.
3. Rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, nonché altre personalità, possono essere invitati a partecipare alle riunioni delle commissioni e a rispondere alle domande dei loro membri.

Articolo 53 — Termini per l'elaborazione dei pareri

1. Una commissione presenta il proprio progetto di parere entro il termine previsto nel calendario interistituzionale. Il numero massimo di riunioni di commissione per discutere un progetto di parere è fissato a due, esclusa la prima riunione dedicata all'organizzazione dei lavori.
2. In casi eccezionali, l'Ufficio di presidenza può autorizzare lo svolgimento di riunioni supplementari per la discussione di un progetto di parere oppure prorogare il termine previsto per la sua presentazione.

Articolo 54 — Contenuto dei pareri

1. Un parere del Comitato riporta le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato sull'argomento che forma oggetto della consultazione.
2. I pareri del Comitato in merito a proposte di atti giuridici in ambiti che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione esprimono la posizione del Comitato riguardo alla conformità di tali proposte con i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Altri pareri del Comitato possono, laddove opportuno, far riferimento all'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

3. Laddove possibile, i pareri del Comitato vertono anche sulle probabili ripercussioni a livello dell'attuazione amministrativa e delle finanze regionali e locali.
4. I pareri del Comitato in merito a proposte legislative includono di regola proposte di emendamento al testo proposto dalla Commissione europea.
5. Se del caso, viene elaborata una motivazione sotto la responsabilità del relatore. La motivazione non viene messa ai voti, ma il suo contenuto corrisponde tassativamente al testo del parere votato.
6. Ogni progetto di parere in cui si proponga di far svolgere al Comitato una nuova attività con implicazioni finanziarie è accompagnato in allegato da una stima dei costi di tale attività.



Articolo 55 — Seguito dei pareri, delle relazioni e delle risoluzioni del Comitato

Nel periodo che segue l'adozione di un parere, di una relazione o di una risoluzione, il relatore e il presidente della commissione incaricata di elaborare il progetto dell'atto in questione seguono, con l'assistenza del segretariato generale, l'iter della procedura all'origine della consultazione del Comitato e intraprendono tutte le attività opportune per promuovere le posizioni espresse nel parere dal Comitato, tenendo debito conto del calendario istituzionale.

Articolo 56 — Pareri riveduti

1. Qualora lo reputi necessario, la commissione competente può elaborare un progetto di parere riveduto sullo stesso tema, affidandolo, se possibile, al medesimo relatore, al fine di tenere conto e di reagire agli sviluppi interistituzionali della pertinente procedura legislativa.
2. La commissione si riunisce, se possibile, per discutere e adottare il progetto di parere riveduto, che viene presentato alla sessione plenaria successiva.
3. Qualora lo stato di avanzamento della procedura all'origine della consultazione del Comitato non lasci alla commissione il tempo sufficiente per adottare il progetto di parere riveduto, il presidente della commissione ne informa immediatamente il presidente del Comitato così da permettere il ricorso alla procedura di nomina di un relatore generale di cui all'articolo 43.

Articolo 57 — Ricorso per violazione del principio di sussidiarietà

1. La presentazione di un ricorso o di un'istanza di intervento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del principio di sussidiarietà contro un atto legislativo per l'adozione del quale il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede la consultazione del Comitato, può essere proposta dal presidente del Comitato o dalla commissione designata per elaborare il relativo progetto di parere.
2. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all'articolo 63, paragrafo 1. La proposta della commissione è presentata per decisione all'Assemblea plenaria conformemente all'articolo 14, lettera h), oppure all'Ufficio di presidenza nei casi di cui all'articolo 37, lettera k). La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l'urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all'articolo 37, lettera k).

Articolo 58 — Mancato rispetto dell'obbligo di consultazione del Comitato

1. Qualora il Comitato non sia stato consultato nei casi previsti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il presidente del Comitato o una commissione può proporre all'Assemblea plenaria conformemente all'articolo 14, lettera h), oppure all'Ufficio di presidenza nei casi di cui all'articolo 37, lettera k), la presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
2. La commissione delibera a maggioranza dei suoi membri, previa verifica del numero legale di cui all'articolo 63, paragrafo 1. La commissione motiva la sua proposta in una relazione dettagliata, riguardante anche, se necessario, l'urgenza di ricorrere a una decisione adottata in base all'articolo 37, lettera k).

Articolo 59 — Relazione sull'impatto dei pareri

Il segretariato generale presenta ogni anno all'Assemblea plenaria una relazione sull'impatto dei pareri del Comitato, basata in particolare sulle informazioni comunicategli a tal fine da ciascuna commissione competente e sulle informazioni raccolte presso le istituzioni interessate.

Articolo 60 — Relatori

1. Per l'elaborazione di un progetto di parere ogni commissione nomina, su proposta del rispettivo presidente, un relatore o, in casi giustificati, due relatori, tra i suoi membri o tra i relativi supplenti debitamente designati.



2. Nel nominare i relatori, ogni commissione si adopera affinché i pareri vengano ripartiti in modo equilibrato.
3. In caso di urgenza il presidente della commissione può ricorrere alla procedura scritta per la nomina del relatore. Il presidente invita i membri della commissione a comunicargli per iscritto, entro tre giorni lavorativi, eventuali obiezioni alla nomina del relatore proposto. In caso di obiezioni, il presidente e il primo vicepresidente decidono di comune accordo.
4. Durante la discussione del proprio progetto di parere, un presidente o un vicepresidente che sia stato nominato relatore cede la direzione della riunione a un altro vicepresidente o, altrimenti, a un altro dei membri presenti.
5. Qualora un relatore perda la qualità di membro o supplente del Comitato, si procede alla designazione di un nuovo relatore dello stesso gruppo politico all'interno della commissione interessata, ricorrendo se del caso alla procedura di cui al paragrafo 3.

Articolo 61 — gruppi di lavoro delle commissioni

1. In casi debitamente motivati le commissioni possono costituire gruppi di lavoro, previa approvazione dell'Ufficio di presidenza. Possono far parte di un gruppo di lavoro anche membri di altre commissioni.
2. Un membro di un gruppo di lavoro che non possa partecipare a una riunione può farsi sostituire da un membro o da un supplente del suo stesso gruppo politico che figuri nell'elenco dei sostituti di tale gruppo di lavoro. In mancanza di sostituti disponibili in tale elenco, il membro può farsi sostituire da qualunque membro o supplente del suo stesso gruppo politico.
3. Ogni gruppo di lavoro può designare tra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.
4. I gruppi di lavoro possono adottare conclusioni da riferire alle rispettive commissioni.

Articolo 62 — Esperti per i relatori

1. Ciascun relatore può farsi assistere da un esperto.
2. Sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno degli esperti per i relatori e degli esperti invitati dalla commissione.
3. Gli esperti non rappresentano il Comitato e non parlano a suo nome.

Articolo 63 — Numero legale

1. All'interno di una commissione, il numero legale è raggiunto quando la maggioranza dei membri è presente.
2. La verifica del numero legale è effettuata su richiesta di qualsiasi membro, a condizione che almeno dieci membri votino a favore della richiesta. In assenza di una richiesta di verifica del numero legale, una votazione è valida a prescindere dal numero dei presenti. Il presidente può sospendere una riunione di commissione per un periodo non superiore a dieci minuti prima di procedere alla verifica del numero legale. I membri che hanno richiesto tale verifica vengono inclusi fra i presenti ai fini del computo del numero legale anche se hanno lasciato la sala. Se il numero di membri presenti è inferiore a dieci, il presidente può constatare il mancato raggiungimento del numero legale.
3. Qualora si constati il mancato raggiungimento del numero legale, la commissione può procedere all'esame dei restanti punti all'ordine del giorno che non comportano una votazione, rinviando alla riunione successiva la discussione e la votazione dei punti all'ordine del giorno rimasti in sospeso. Restano valide tutte le decisioni adottate e le votazioni effettuate nel corso della riunione prima della verifica del numero legale.

Articolo 64 — Emendamenti

1. Gli emendamenti sono presentati prima delle ore 15.00 del nono giorno lavorativo precedente la data della riunione. In casi eccezionali, il presidente può modificare questo termine.



Gli emendamenti in commissione possono essere presentati soltanto da membri della stessa commissione, da membri o supplenti debitamente designati alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, oppure da gruppi politici; esclusivamente in merito al parere per il quale sono stati nominati relatori, possono presentare emendamenti anche i supplenti non designati.

Il diritto di presentare emendamenti per una riunione di commissione può essere esercitato, in via esclusiva, soltanto da un membro della stessa commissione oppure da un altro membro o supplente debitamente designato. Se un membro designa un supplente per un'intera riunione di commissione o per una parte di essa, soltanto il membro o soltanto il supplente può presentare emendamenti. Se, nel corso di una riunione di commissione, un membro presenta emendamenti, il suo supplente non può fare altrettanto in un momento successivo della stessa riunione. Parimenti, se, nel corso di una parte di una riunione di commissione, un supplente designato per quella parte di riunione presenta emendamenti prima che il membro che lo ha designato ne abbia presentati, il membro non può presentare emendamenti nel corso della stessa riunione. Gli emendamenti validamente presentati prima della perdita della qualità di membro o supplente o prima del conferimento o del ritiro di una delega mantengono la loro validità.

Gli emendamenti vengono tradotti e trasmessi in via prioritaria al relatore affinché quest'ultimo possa far pervenire in forma elettronica i propri emendamenti del relatore al segretariato generale almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione. Gli emendamenti del relatore fanno riferimento ad uno o più emendamenti di cui al paragrafo 1. Questi emendamenti del relatore possono essere scaricati in formato elettronico non appena tradotti e sono distribuiti in forma cartacea non più tardi dell'apertura della riunione.

Le disposizioni dell'articolo 25, paragrafi da 1 a 6, si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle riunioni delle commissioni.

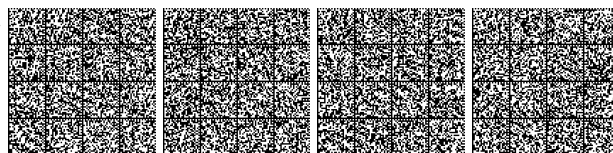
2. La votazione sugli emendamenti segue l'ordine dei punti del progetto di parere in discussione.
3. La votazione finale verte sull'intero testo del parere, eventualmente modificato. Se il parere non ottiene la maggioranza dei voti espressi, la commissione decide se:
 - ripresentare il progetto di parere, modificato dagli emendamenti accolti in commissione, per discussione ed adozione, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 53;
 - nominare un nuovo relatore, e avviare quindi un nuovo iter di elaborazione del parere, oppure ancora
 - rinunciare ad elaborare il parere.
4. Una volta adottato in sede di commissione, il progetto di parere è trasmesso dal presidente della commissione al presidente del Comitato.

Articolo 65 — Decisione di non elaborare un parere

1. Qualora ritenga che una consultazione di cui all'articolo 41, lettera a), non riguardi gli interessi regionali o locali o non rivesta importanza politica, la commissione competente può decidere di non elaborare un parere. Il segretario generale informa della decisione le istituzioni dell'Unione europea pertinenti.
2. Qualora la commissione competente reputi che una consultazione di cui all'articolo 41, lettera a), rivesta importanza, ma, per ragioni di priorità e/o perché di recente sono già stati adottati pareri pertinenti, ritenga non necessario elaborare un nuovo parere, essa può decidere di non elaborare un parere. In tal caso, il Comitato può rispondere alle istituzioni dell'Unione europea mediante una rinuncia motivata.

Articolo 66 — Procedura scritta

1. In casi eccezionali il presidente di una commissione può ricorrere alla procedura scritta per far adottare una decisione riguardante il funzionamento della commissione stessa.
2. Il presidente trasmette ai membri la proposta di decisione e li invita a comunicargli per iscritto eventuali obiezioni entro tre giorni lavorativi.
3. Se non vengono sollevate obiezioni da almeno sei membri, la decisione si considera adottata.



Articolo 67 — Disposizioni applicabili alle commissioni

L'articolo 12 (Convocazione della prima seduta),

l'articolo 13, paragrafo 2 (Insediamento del Comitato e verifica dei mandati),

l'articolo 16, paragrafo 7 (Ordine del giorno della sessione plenaria),

l'articolo 18 (Pubblico, ospiti ed oratori ospiti),

l'articolo 21 (Mozioni d'ordine),

l'articolo 23 (Votazione) e

l'articolo 26 (Coerenza del testo finale)

si applicano, *mutatis mutandis*, anche alle commissioni.

CAPO 6**AMMINISTRAZIONE DEL COMITATO****Articolo 68 — segretariato generale**

1. Il Comitato è assistito da un segretariato generale.
2. Il segretariato generale è posto sotto la direzione di un segretario generale.
3. L'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale, determina l'organizzazione del segretariato generale in modo tale che quest'ultimo possa garantire il funzionamento del Comitato e dei suoi organi e assistere i membri del Comitato nell'espletamento del loro mandato. Nel far ciò stabilisce i servizi che il segretariato generale è tenuto a fornire ai membri, alle delegazioni nazionali, ai gruppi politici e ai membri non iscritti.
4. Il segretariato generale redige i verbali delle riunioni degli organi del Comitato.

Articolo 69 — segretario generale

1. Il segretario generale ha la responsabilità amministrativa dell'esecuzione delle decisioni prese dall'Ufficio di presidenza o dal presidente a norma del presente Regolamento interno e delle disposizioni vigenti. Partecipa con funzioni consultive alle riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle quali tiene il verbale. Assiste il presidente nel garantire la sicurezza e l'inviolabilità dei locali del Comitato.
2. Il segretario generale espleta le sue funzioni sotto l'autorità del presidente, il quale rappresenta l'Ufficio di presidenza. Il segretario generale si impegna solennemente davanti all'Ufficio di presidenza a esercitare le proprie funzioni con coscienza e assoluta imparzialità. Non è autorizzato a rappresentare politicamente il Comitato senza previa autorizzazione del presidente. Ogni anno il segretario generale mette a disposizione dell'Ufficio di presidenza la relazione annuale di attività, in cui rende conto dell'esercizio delle sue funzioni di ordinatore delegato, e ne presenta una sintesi per eventuale discussione.

Articolo 70 — Assunzione del segretario generale

1. L'Ufficio di presidenza assume il segretario generale con decisione adottata a maggioranza dei due terzi dei voti espressi e previa verifica del numero legale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, prima frase.
2. Il segretario generale è assunto per un periodo di cinque anni. L'Ufficio di presidenza stabilisce le condizioni particolari del suo contratto di assunzione, conformemente all'articolo 2 e alle disposizioni correlate del Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.



Il mandato del segretario generale può essere prorogato una sola volta, per un massimo di cinque anni.

In caso di assenza o impedimento del segretario generale, le sue funzioni sono esercitate da un direttore designato dall'Ufficio di presidenza.

3. I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati, nel caso del segretario generale, dall'Ufficio di presidenza.

Articolo 71 — Statuto dei funzionari e Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea

1. I poteri conferiti dallo Statuto dei funzionari dell'Unione europea all'autorità che ha il potere di nomina sono esercitati:
 - per i funzionari dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per i funzionari dei gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale;
 - per gli altri funzionari, dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale.
2. I poteri che il Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea conferisce all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione sono esercitati:
 - per gli agenti temporanei dei gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per gli agenti temporanei dei gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale;
 - per gli altri agenti temporanei, dall'Ufficio di presidenza, su proposta del segretario generale;
 - per gli agenti temporanei del gabinetto del presidente o del primo vicepresidente:
 - per i gradi da 5 a 12 del gruppo di funzioni AD e per i gruppi di funzioni AST e AST-SC, dal segretario generale, su proposta del presidente,
 - per gli altri gradi del gruppo di funzioni AD, dall'Ufficio di presidenza, su proposta del presidente.

Gli agenti temporanei in servizio presso il gabinetto del presidente o del primo vicepresidente vengono assunti fino al termine del mandato del presidente o del primo vicepresidente;

- nel caso degli agenti contrattuali, dei consiglieri speciali e degli agenti locali, dal segretario generale, alle condizioni stabilite nel Regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea.
3. L'Ufficio di presidenza e il segretario generale possono delegare i poteri loro conferiti in virtù del presente articolo. Gli atti di delega precisano la portata, i limiti e la durata dei poteri conferiti e stabiliscono se tali poteri possono essere subdelegati.

Articolo 72 — Riunioni a porte chiuse

Per adottare le decisioni riguardanti persone di cui agli articoli 70 e 71, l'Ufficio di presidenza si riunisce a porte chiuse.

Articolo 73 — Bilancio

1. La commissione Affari finanziari e amministrativi sottopone all'Ufficio di presidenza il progetto preliminare di stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato per l'esercizio successivo. L'Ufficio di presidenza presenta il progetto all'Assemblea plenaria per adozione.

Il presidente, previa consultazione della Conferenza dei Presidenti, sottopone all'Ufficio di presidenza gli orientamenti strategici generali da presentare alla commissione Affari finanziari e amministrativi per l'elaborazione del bilancio per l'anno $n+2$.

2. L'Assemblea plenaria adotta lo stato di previsione delle spese e delle entrate del Comitato e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea in tempo utile per garantire il rispetto dei termini imposti dalle disposizioni finanziarie.



3. Il presidente del Comitato, previa consultazione della commissione Affari finanziari e amministrativi, procede o fa procedere all'esecuzione dello stato delle spese e delle entrate, nel quadro delle norme finanziarie interne stabilite dall'Ufficio di presidenza. Il presidente esercita queste funzioni conformemente alle disposizioni del Regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea («Regolamento finanziario»).
4. Conformemente al Regolamento finanziario e alle norme finanziarie interne, i poteri di esecuzione del bilancio del presidente sono delegati al segretario generale, che diventa ordinatore delegato al momento della nomina.

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO 1

COOPERAZIONE. TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DI ATTI

Articolo 74 — Accordi di cooperazione

L'Ufficio di presidenza può concludere, su proposta del segretario generale, accordi di cooperazione volti a facilitare l'esercizio delle competenze del Comitato in riferimento all'applicazione dei Trattati o al fine di migliorarne la cooperazione politica.

Articolo 75 — Trasmissione e pubblicazione di pareri e risoluzioni

1. I pareri del Comitato, nonché le comunicazioni relative all'applicazione di una procedura semplificata a norma dell'articolo 28 o alla decisione di non elaborare un parere prevista dall'articolo 65, sono indirizzati al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea. Al pari delle risoluzioni, vengono trasmessi dal presidente.
2. I pareri e le risoluzioni del Comitato vengono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

CAPO 2

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI DEI MEMBRI

Articolo 76 — Accesso del pubblico ai documenti

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede legale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti del Comitato, conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel rispetto dei principi, delle condizioni e dei limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, nonché delle modalità stabilite dall'Ufficio di presidenza del Comitato. Nei limiti del possibile, un analogo accesso ai documenti del Comitato è consentito ad altre persone fisiche o giuridiche.
2. Il Comitato istituisce un registro dei propri documenti. A tal fine, l'Ufficio di presidenza adotta norme interne volte a disciplinare le modalità di accesso e stabilisce l'elenco dei documenti direttamente accessibili.

Articolo 77 — Dichiarazione degli interessi finanziari dei membri e Codice di condotta in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi

Nell'assumere le loro funzioni al Comitato, i membri compilano una dichiarazione degli interessi finanziari conforme al modello adottato dall'Ufficio di presidenza, che tengono aggiornata e che viene resa accessibile al pubblico. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri rispettano altresì il Codice di condotta in materia di interessi finanziari e conflitti di interessi.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).



CAPO 3

LINGUE**Articolo 78 — Regime linguistico dell'interpretazione**

Nella misura del possibile, sono impiegate le risorse necessarie per agevolare l'attuazione dei seguenti principi in materia di regime linguistico dell'interpretazione:

- a) i dibattiti del Comitato sono accessibili nelle lingue ufficiali, salvo che l'Ufficio di presidenza decida altrimenti;
- b) ciascun membro ha il diritto di esprimersi in sessione plenaria nella lingua ufficiale di sua scelta. Per ciascun intervento effettuato in una delle lingue ufficiali è disponibile un servizio di interpretazione simultanea verso le altre lingue ufficiali nonché verso ogni altra lingua ritenuta necessaria dall'Ufficio di presidenza. Queste disposizioni si applicano anche alle lingue per le quali gli accordi amministrativi stipulati dal Comitato con Stati membri riconoscono tale possibilità;
- c) per le riunioni dell'Ufficio di presidenza, delle commissioni e dei gruppi di lavoro, è disponibile un servizio di interpretazione simultanea da e verso le lingue utilizzate dai membri che hanno confermato la loro presenza alla riunione.

CAPO 4

OSSERVATORI**Articolo 79 — Osservatori**

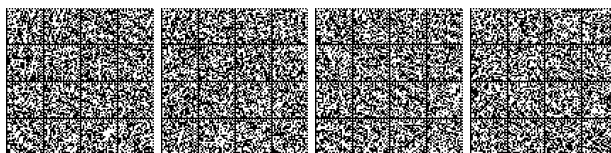
1. In seguito alla firma di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea, il presidente, previo accordo dell'Ufficio di presidenza, può invitare il governo dello Stato aderente a nominare un numero di osservatori pari al numero dei futuri seggi assegnati a tale Stato nel Comitato.
2. In attesa dell'entrata in vigore del trattato di adesione, tali osservatori partecipano a tutti o a parte dei lavori del Comitato e hanno diritto di parola in seno agli organi di questo.

Gli osservatori non hanno diritto di voto né possono candidarsi per l'elezione a cariche in seno al Comitato. La loro partecipazione non ha alcun effetto giuridico sulle deliberazioni del Comitato.
3. Il loro trattamento è assimilato a quello dei membri per quanto riguarda l'uso delle strutture e dei servizi del Comitato e il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle loro attività di osservatori, nei limiti delle risorse finanziarie destinate a questo scopo nella relativa linea di bilancio.

CAPO 5

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**Articolo 80 — Modalità di svolgimento delle riunioni**

1. Si svolgono con la presenza fisica di tutti i partecipanti le riunioni statutarie degli organi e delle altre strutture seguenti:
 - a) l'Assemblea plenaria,
 - b) l'Ufficio di presidenza,
 - c) la Conferenza dei Presidenti,
 - d) le commissioni,
 - e) la commissione Affari finanziari e amministrativi,
 - f) la commissione ad hoc sulla revisione del Regolamento interno,



- g) i comitati consultivi misti, i gruppi di lavoro e gli altri organi politici istituiti dall'Ufficio di presidenza a norma dell'articolo 37, lettera e) o j), del Regolamento interno che si occupano di paesi terzi,
 - h) i gruppi politici.
2. A condizione che siano disponibili i mezzi tecnici e di bilancio, i presidenti degli organi e delle strutture di cui sopra possono consentire in via eccezionale la partecipazione online di un relatore impossibilitato a partecipare a una riunione in presenza, ma che può farlo a distanza e per il cui parere non è stato possibile adattare il calendario a causa dei vincoli di tempo imposti dall'iter legislativo.
3. Possono svolgersi con modalità ibrida o a distanza le altre riunioni, secondo le procedure previste per la loro convocazione dal Regolamento interno. A tal fine si prendono in considerazione motivazioni di bilancio, ambientali od organizzative e viene consultata, se del caso, la commissione Affari finanziari e amministrativi.

CAPO 6

CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**Articolo 81 — Misure straordinarie**

1. Qualora circostanze eccezionali ed imprevedibili, indipendenti dalla sua volontà, gli impediscano di adempiere le sue funzioni e di esercitare le sue prerogative a norma dei Trattati, il Comitato può derogare in via temporanea ad alcune delle proprie norme al fine di potere continuare ad adempiere tali funzioni e a esercitare tali prerogative.

Tali circostanze si considerano esistenti allorché il presidente, sulla base di prove affidabili fornite dal segretario generale, giunga alla conclusione che, per motivi di sicurezza o a causa dell'indisponibilità di mezzi tecnici, è o sarà impossibile o pericoloso che il Comitato si riunisca o funzioni conformemente alle sue norme e procedure abituali.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 1, il presidente può decidere, con l'approvazione della Conferenza dei Presidenti e, ove possibile, previa consultazione dei presidenti degli organi interessati, di applicare una o più di una delle seguenti misure straordinarie:
- a) l'annullamento o il rinvio di una sessione plenaria, della riunione di un altro organo del Comitato o di qualsiasi altra attività in programma;
 - b) lo svolgimento di una sessione plenaria, della riunione di un altro organo del Comitato o di qualsiasi altra attività secondo il regime di partecipazione a distanza di cui all'articolo 82;
 - c) le altre misure opportune eventualmente necessarie, tenuto conto delle specifiche circostanze eccezionali.

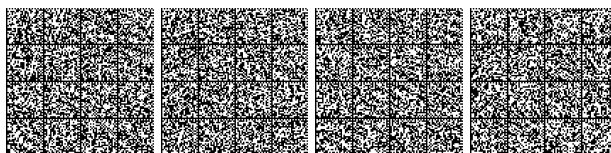
3. Le misure straordinarie adottate a norma del paragrafo 2 hanno soltanto la durata — limitata a un periodo rinnovabile di non oltre quattro mesi — e la portata necessarie per far fronte alle specifiche circostanze eccezionali.

La decisione con cui sono adottate le misure straordinarie entra in vigore all'atto della sua pubblicazione sul sito web del Comitato o, se le circostanze impediscono tale pubblicazione, tramite i mezzi migliori disponibili, e indica i motivi alla base della decisione stessa. La decisione è comunicata senza ritardo a tutti i membri.

Non appena siano venute meno le circostanze eccezionali di cui al paragrafo 1 che ne avevano motivato l'adozione, il presidente revoca le misure adottate a norma del presente articolo.

Articolo 82 — Regime di partecipazione a distanza

1. Qualora il presidente decida, conformemente all'articolo 81, paragrafo 2, lettera b), di applicare il regime di partecipazione a distanza, il Comitato può svolgere i suoi lavori a distanza, consentendo tra l'altro ai membri l'esercizio per via elettronica di taluni loro diritti.



2. Il regime di partecipazione a distanza garantisce, nella misura più ampia possibile, che i membri siano in grado di esercitare le loro funzioni, e in particolare:
 - il diritto di parola e di ascolto nelle sessioni plenarie e nelle riunioni di altri organi del Comitato, anche in conformità delle disposizioni dell'articolo 78;
 - il diritto di esprimere individualmente il loro voto e di accertarsi che esso sia stato conteggiato.
3. Nell'adottare la decisione di cui al paragrafo 1, il presidente determina se tale regime si applichi soltanto alle sessioni plenarie oppure anche alle riunioni di altri organi e a qualsiasi altra attività del Comitato.
4. Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di numero legale e di votazioni negli organi del Comitato, i membri che partecipano a distanza sono considerati fisicamente presenti.

Il presidente determina, se necessario, le modalità e la misura dell'accesso dei membri alla sala di riunione durante l'applicazione del regime di partecipazione a distanza, e in particolare il numero massimo dei membri che possono essere fisicamente presenti.

CAPO 7

REGOLAMENTO INTERNO**Articolo 83 — Revisione del Regolamento interno**

1. L'Assemblea plenaria decide a maggioranza dei voti espressi in merito alla necessità di rivedere il presente Regolamento interno in alcune parti o nel suo insieme. A metà di ogni mandato del Comitato, l'Ufficio di presidenza formula una raccomandazione all'Assemblea plenaria in cui si pronuncia sull'opportunità di effettuare una revisione del Regolamento interno.
2. L'Assemblea plenaria incarica una commissione ad hoc di predisporre una relazione e un progetto di testo sulla base dei quali procede, a maggioranza dei suoi membri, all'adozione delle nuove disposizioni. Le nuove disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 84 — Istruzioni dell'Ufficio di presidenza

L'Ufficio di presidenza può emanare specifiche istruzioni per determinare le modalità di applicazione del Regolamento interno, nel rispetto di quest'ultimo.

Articolo 85 — Entrata in vigore del Regolamento interno

Il Regolamento interno entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

23CE2242



**DECISIONE n. 2/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E
DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 3 luglio 2023

**che aggiunge nell'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione [2023/
1522]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 4, del Quadro di Windsor conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, dell'accordo di recesso ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che aggiungono negli allegati pertinenti del Quadro di Windsor gli atti dell'Unione di recente adozione che rientrano nel suo ambito di applicazione. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito provvedono ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) È opportuno aggiungere nell'allegato 2 del Quadro di Windsor due atti dell'Unione di recente adozione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 20 «Medicinali», è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1182 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, recante norme specifiche relative ai medicinali per uso umano destinati all'immissione sul mercato in Irlanda del Nord e che modifica la direttiva 2001/83/CE ⁽³⁾, nella misura in cui non riguarda la modifica di tale direttiva.

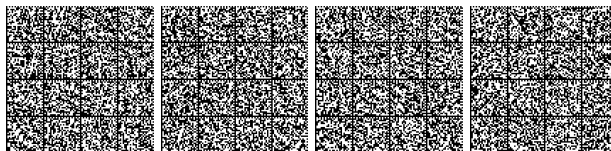
2. Nell'allegato 2 del Quadro di Windsor, punto 44 «Regolamentazione sanitaria e fitosanitaria — altro», è aggiunto il regolamento (UE) 2023/1231 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo a norme specifiche riguardanti l'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito di determinate partite di merci al dettaglio, di piante da impianto, di tuberi-seme di patate, di macchinari e di determinati veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, come pure i movimenti a carattere non commerciale di determinati animali da compagnia verso l'Irlanda del Nord ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ Dichiarazione comune n. 1/2023 dell'Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87).

⁽³⁾ GU L 157 del 20.6.2023, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 165 del 29.6.2023, pag. 103.



Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023

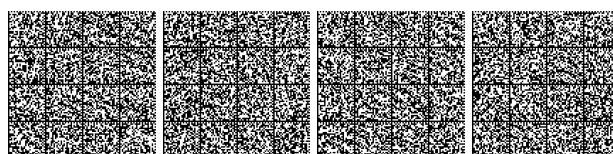
Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY

23CE2243



**DECISIONE n. 3/2023 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO SUL RECESSO DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD DALL'UNIONE EUROPEA E
DALLA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA**

del 3 luglio 2023

**che modifica l'allegato I, parte I, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda
del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica [2023/1523]**

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾ ("accordo di recesso"), in particolare l'articolo 36, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 36, paragrafo 4, dell'accordo di recesso conferisce al comitato misto istituito a norma dell'articolo 164, paragrafo 1, del medesimo accordo ("comitato misto") il potere di adottare decisioni che modificano l'allegato I, parte I, di tale accordo per tener conto di ogni nuova decisione o raccomandazione approvata dalla commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. A norma dell'articolo 166, paragrafo 2, dell'accordo di recesso, le decisioni adottate dal comitato misto sono vincolanti per l'Unione e il Regno Unito. L'Unione e il Regno Unito devono provvedere ad attuare tali decisioni, che producono gli stessi effetti giuridici dell'accordo di recesso.
- (2) Ai fini della certezza di diritto, è opportuno modificare l'allegato I, parte I, dell'accordo di recesso aggiungendovi due decisioni della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e sopprimendo le tre decisioni da queste sostituite,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di recesso è così modificato:

- (1) nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
- (2) nell'allegato I, parte I, alla sezione "Questioni trasversali (serie H)" è aggiunta la decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽³⁾;
- (3) nell'allegato I, parte I, sono soppressi gli atti seguenti:
 - a) la decisione H3, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata dalla decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

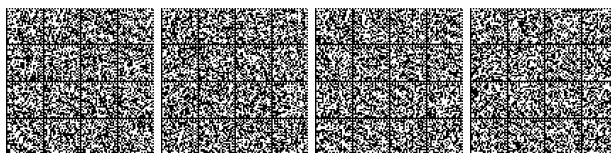
⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ GU C 93 del 28.2.2022, pag. 6.

⁽³⁾ GU C 305 del 10.8.2022, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

⁽⁵⁾ GU C 52 dell'11.2.2016, pag. 13.



- b) la decisione n. H4, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale ⁽⁶⁾, sostituita dalla decisione n. H13, del 30 marzo 2022, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della commissione di controllo dei conti della commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale;
- c) la decisione n. H7, del 25 giugno 2015, relativa alla decisione n. H3 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sostituita dalla decisione n. H12, del 19 ottobre 2021, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2023

Per il comitato misto

I copresidenti

Maroš ŠEFČOVIČ

James CLEVERLY

⁽⁶⁾ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.



REGOLAMENTO (UE) 2023/1524 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ⁽²⁾ («accordo di associazione»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Conformemente alla decisione 2014/492/UE del Consiglio ⁽³⁾, il titolo V dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014 ed è entrato in vigore il 1° luglio 2016 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione esprime il desiderio delle parti dell'accordo di associazione («parti») di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa, al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (3) L'articolo 143 dell'accordo di associazione prevede la progressiva istituzione di una zona di libero scambio tra le parti conformemente all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994). A tal fine, l'articolo 147 dell'accordo di associazione prevede la progressiva soppressione dei dazi doganali conformemente alle tabelle incluse nell'allegato XV dell'accordo di associazione e la possibilità di accelerare ed estendere la portata di tale soppressione.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 luglio 2023.

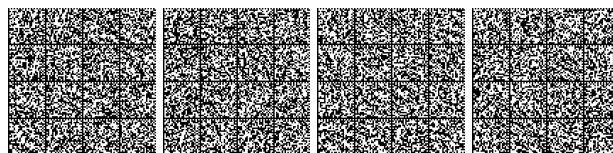
⁽²⁾ GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

⁽³⁾ Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).



- (4) La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, in corso dal 24 febbraio 2022, ha profonde ripercussioni negative sulla capacità della Repubblica di Moldova di commerciare con il resto del mondo, in particolare perché le esportazioni della Repubblica di Moldova dipendono dal transito attraverso il territorio dell'Ucraina e dall'utilizzo delle infrastrutture ucraine, che sono attualmente in larga misura indisponibili. In tali difficili circostanze e per attenuare l'impatto negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina sull'economia della Repubblica di Moldova, è necessario accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e la Repubblica di Moldova e fornire un sostegno rapido all'economia della Repubblica di Moldova. È pertanto necessario e opportuno continuare a stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per tutti i prodotti, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
- (5) A norma dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
- (6) Il regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ scade il 24 luglio 2023.
- (7) Le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero assumere la forma seguente: i) la sospensione dell'applicazione del regime dei prezzi d'entrata per i prodotti ortofrutticoli; e ii) la sospensione di tutti i contingenti tariffari e i dazi all'importazione. Mediante tali misure l'Unione approfondirà l'integrazione economica con la Repubblica di Moldova e fornirà un opportuno sostegno economico su base temporanea a favore della Repubblica di Moldova e degli operatori economici colpiti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (8) Al fine di prevenire le frodi, il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbe essere subordinato al rispetto da parte della Repubblica di Moldova di tutte le condizioni pertinenti per l'ottenimento dei benefici a norma dell'accordo di associazione, comprese le norme relative all'origine dei prodotti in questione e le procedure correlate, come pure alla partecipazione della Repubblica di Moldova a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione, come previsto dall'accordo di associazione.
- (9) La Repubblica di Moldova dovrebbe astenersi dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti dette condizioni, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento.
- (10) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce, tra l'altro, che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, costituiscono elementi essenziali dell'accordo di associazione. A norma dello stesso articolo le parti si impegnano in particolare al rispetto dei principi generali seguenti: il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui la Repubblica di Moldova non rispetti tali elementi essenziali o tali principi generali.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2022/1279 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2022, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti della Repubblica di Moldova a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 195 del 22.7.2022, pag. 6).



- (11) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sui produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾.
- (12) Previa valutazione della Commissione, della durata di tre mesi, basata sul monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e da avviarsi su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di reintrodurre i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sui mercati dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.
- (13) La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito, che è parte integrante dell'accordo di associazione, dovrebbe includere una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento.
- (14) Considerata la situazione economica nella Repubblica di Moldova e in previsione della scadenza, fissata per il 24 luglio 2023, del regolamento (UE) 2022/1279, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il 25 luglio 2023,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

Sono introdotte le seguenti misure di liberalizzazione degli scambi:

- a) tutti i contingenti tariffari istituiti a norma dell'allegato XV-A dell'accordo di associazione sono sospesi e i prodotti oggetto di tali contingenti sono ammessi all'importazione nell'Unione dalla Repubblica di Moldova senza alcun dazio doganale;
- b) l'applicazione del regime dei prezzi d'entrata è sospesa per i prodotti ai quali esso si applica, come specificato nell'allegato XV-B dell'accordo di associazione. Non si applicano dazi doganali all'importazione di tali prodotti.

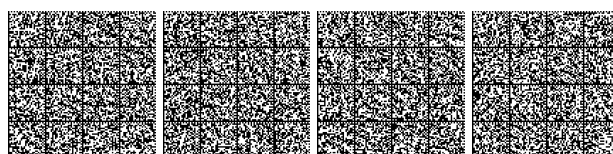
Articolo 2

Condizioni per il diritto alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

- a) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle norme di origine dei prodotti e delle relative procedure previste dall'accordo di associazione;
- b) l'astensione da parte della Repubblica di Moldova dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente e nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi chiaramente giustificati nel contesto della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina; e

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).



- c) il rispetto da parte della Repubblica di Moldova dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come pure la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori, il rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, la lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo, e il rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo, secondo quanto disposto dagli articoli 2, 9 e 16 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure

1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, la Commissione può sospendere, mediante un atto di esecuzione, la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una qualsiasi delle misure di liberalizzazione degli scambi previste nel presente regolamento sulla base del mancato rispetto da parte della Repubblica di Moldova delle condizioni di cui all'articolo 2, lettera b), la Commissione, entro quattro mesi da tale richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la richiesta dello Stato membro è comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 4

Salvaguardia accelerata

1. Qualora un prodotto originario della Repubblica di Moldova sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può reintrodurre in qualsiasi momento i dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione sulle importazioni di tale prodotto mediante l'adozione di un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

I dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione possono essere reintrodotti per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione per prodotti simili o direttamente concorrenti.

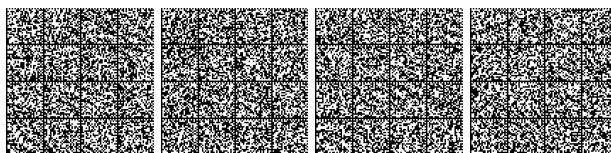
2. La Commissione monitora periodicamente l'impatto del presente regolamento, tenendo conto delle informazioni relative alle esportazioni, alle importazioni, ai prezzi sul mercato dell'Unione e alla produzione dell'Unione dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, lettera a).

Ogni due mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione informa gli Stati membri in merito ai risultati del monitoraggio periodico.

3. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di reintrodurre i dazi doganali. Tale valutazione è avviata:

- a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova *prima facie* di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 4, può ragionevolmente disporre, a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di cui al paragrafo 1; o
- b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono sufficienti elementi di prova *prima facie* a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma è conclusa entro tre mesi dal suo avvio,



4. Nello svolgere la valutazione di cui paragrafo 3, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti sviluppi del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende fattori quali:

- a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dalla Repubblica di Moldova del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi; e
- b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi dell'Unione, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

Questo elenco non è esaustivo e possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 3, ritenga che il mercato dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda reintrodurre i dazi doganali, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciando la reintroduzione dei dazi doganali altrimenti applicabili a norma dell'accordo di associazione. L'avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

6. Qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato, la Commissione, dopo averne informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾, può applicare le misure preventive che ritiene necessarie senza seguire la procedura di cui al paragrafo 5.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Valutazione dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La relazione annuale della Commissione sull'attuazione della zona di libero scambio globale e approfondito include una valutazione dettagliata dell'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento come pure, ove appropriato, una valutazione dell'impatto sociale di tali misure nella Repubblica di Moldova e nell'Unione. Le informazioni sulle importazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), sono rese disponibili sul sito web della Commissione e sono aggiornate mensilmente.

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 25 luglio 2023.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



Esso si applica fino al 24 luglio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS

23CE2245



REGOLAMENTO (UE) 2023/1525 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023
sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha messo alla prova l'industria europea della difesa e il mercato dei materiali per la difesa e ha evidenziato una serie di carenze che ne compromettono la capacità di soddisfare in modo sicuro e tempestivo le esigenze urgenti degli Stati membri relative a prodotti e sistemi di difesa quali munizioni e missili, considerato l'elevato tasso di consumo di questi prodotti e sistemi durante un conflitto ad alta intensità.
- (2) Dal 24 febbraio 2022 l'Unione e i suoi Stati membri intensificano costantemente gli sforzi per contribuire a soddisfare le pressanti esigenze di difesa dell'Ucraina. In tale contesto, di fronte alla crescita dell'instabilità, della competizione strategica e delle minacce alla sicurezza, i capi di Stato o di governo dell'Unione, riuniti a Versailles l'11 marzo 2022, hanno inoltre deciso di assumersi maggiori responsabilità per la sicurezza dell'Unione e di compiere ulteriori passi decisivi verso la costruzione della sovranità europea. Si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee, e hanno convenuto di incrementare le spese per la difesa, intensificare la cooperazione attraverso progetti comuni e appalti congiunti in materia di capacità di difesa, colmare le carenze, stimolare l'innovazione, nonché rafforzare e sviluppare l'industria della difesa dell'Unione. Il 21 marzo 2022 il Consiglio ha approvato la «bussola strategica per rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Unione nel prossimo decennio» («bussola strategica»), che è stata successivamente approvata dal Consiglio europeo il 24 marzo 2022. La bussola strategica sottolinea la necessità di aumentare la spesa per la difesa e di investire di più nelle capacità, sia a livello dell'Unione che a livello nazionale.
- (3) Il 18 maggio 2022 la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza hanno presentato una comunicazione congiunta sull'analisi delle carenze di investimenti nel settore della difesa e sulle prospettive di percorso, che sottolinea l'esistenza, all'interno dell'Unione, di lacune finanziarie, industriali e di capacità nel settore della difesa. Il 19 luglio 2022 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il regolamento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA), destinato a sostenere la collaborazione tra Stati membri nella fase degli appalti per colmare le carenze più urgenti e critiche, specialmente quelle create dalla risposta alla guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, in modo collaborativo. L'EDIRPA contribuirà al rafforzamento degli appalti comuni nel settore della difesa e, mediante il finanziamento dell'Unione associato, al rafforzamento delle capacità industriali dell'Unione nel settore della difesa e l'adattamento dell'industria della difesa dell'Unione alle trasformazioni strutturali del mercato determinate da un aumento della domanda dovuto a nuove sfide, come il ritorno a un conflitto ad alta intensità.
- (4) Alla luce della situazione in Ucraina e delle sue pressanti esigenze di difesa, in particolare per quanto riguarda le munizioni, il 20 marzo 2023 il Consiglio ha concordato un approccio tripartito, volto a fornire all'Ucraina un milione di munizioni di artiglieria nell'ambito di uno sforzo congiunto entro i prossimi 12 mesi. Ha convenuto di consegnare con urgenza all'Ucraina munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria e, se richiesti, missili provenienti dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti. Il Consiglio ha inoltre invitato gli Stati membri ad acquisire congiuntamente munizioni e, se richiesti, missili dall'industria europea della difesa (e dalla

⁽¹⁾ Parere del 14 giugno 2023 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 13 luglio 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 luglio 2023.



Norvegia) nel contesto di un progetto esistente dell'Agenzia europea per la difesa (AED) o attraverso progetti complementari di acquisizione congiunta guidati dagli Stati membri, al fine di ricostituire le proprie scorte e consentire nel contempo il proseguimento del sostegno all'Ucraina. Per sostenere tali sforzi, il Consiglio ha convenuto di mobilitare finanziamenti adeguati, tra l'altro mediante lo strumento europeo per la pace (EPF). Il Consiglio ha altresì incaricato la Commissione di presentare proposte concrete per sostenere urgentemente l'incremento delle capacità di produzione dell'industria europea della difesa, garantire catene di approvvigionamento sicure, agevolare procedure di acquisizione efficienti, colmare le carenze nelle capacità di produzione e promuovere gli investimenti, anche, se del caso, mobilitando il bilancio dell'Unione. Tale promozione degli investimenti è essenziale per garantire che le esigenze di sicurezza dell'Unione siano adeguatamente soddisfatte in ogni momento e che l'industria della difesa e il mercato interno dell'Unione siano all'altezza delle attuali sfide. Le tre linee di azione interconnesse devono essere perseguite in parallelo e in modo coordinato. Al fine di assicurare un'adeguata attuazione delle linee di azione, saranno inoltre organizzate riunioni periodiche a livello di direttori nazionali degli armamenti con la task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa (composta da rappresentanti della Commissione, del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), e dell'AED) al fine di valutare le esigenze e le capacità industriali nonché di garantire la stretta cooperazione necessaria.

- (5) Il 13 aprile 2023 il Consiglio ha adottato una misura di assistenza del valore di 1 miliardo di EUR nell'ambito dell'EPF a sostegno delle forze armate ucraine, che consente il rimborso agli Stati membri del costo delle munizioni terra-terra, delle munizioni di artiglieria e, se del caso, dei missili donati all'Ucraina e provenienti dalle scorte esistenti o dalla ridefinizione delle priorità degli ordini esistenti nel periodo compreso tra il 9 febbraio e il 31 maggio 2023. Per quanto riguarda gli appalti congiunti, finora 24 Stati membri, insieme alla Norvegia, hanno firmato l'accordo di progetto dell'AED che prevede l'acquisto collaborativo di munizioni.
- (6) Gli sforzi congiunti volti a consentire agli Stati membri di ricostituire le proprie scorte esaurite e a sostenere l'Ucraina possono essere efficaci solo se l'approvvigionamento dell'Unione permette la consegna tempestiva dei prodotti per la difesa necessari. Tuttavia, il rapido calo delle scorte, con la produzione nell'Unione giunta quasi alla capacità massima di assorbimento degli ordini degli Stati membri o di paesi terzi, e con i prezzi già in notevole aumento rendono necessarie ulteriori misure di politica industriale dell'Unione per garantire un rapido potenziamento delle capacità di fabbricazione.
- (7) Come evidenziato dai lavori della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa riguardanti il coordinamento delle esigenze in materia di appalti a brevissimo termine nel settore della difesa e il dialogo con gli Stati membri e con i fabbricanti di materiali per la difesa dell'Unione per sostenere gli appalti comuni volti a ricostituire le scorte, in particolare alla luce del sostegno fornito all'Ucraina, l'industria dell'Unione dispone di capacità di fabbricazione nel settore delle munizioni terra-terra, delle munizioni di artiglieria e dei missili («prodotti per la difesa pertinenti»). Tuttavia, le capacità di produzione nel settore industriale della difesa dell'Unione sono state definite specificamente per periodi nei quali le sfide erano diverse da quelle attualmente poste all'Unione. I flussi di approvvigionamento sono stati adattati in funzione di una domanda più modesta, con un livello minimo di scorte e fornitori diversificati a livello mondiale per ridurre i costi, e ciò espone il settore industriale della difesa dell'Unione a dipendenze. Di conseguenza, in tale contesto, l'attuale capacità di fabbricazione e le catene di approvvigionamento e del valore esistenti non consentono una consegna sicura e tempestiva dei prodotti per la difesa necessaria per soddisfare le esigenze di sicurezza degli Stati membri e per il proseguimento del sostegno delle esigenze ucraine, generando tensioni sul mercato per i prodotti per la difesa pertinenti, nonché il rischio di un effetto di spiazzamento. È pertanto necessario un intervento supplementare a livello dell'Unione.
- (8) Conformemente all'articolo 173, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione deve contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di accelerare l'adattamento dell'industria alle trasformazioni strutturali. Appare pertanto opportuno sostenere l'industria dell'Unione nell'incremento del suo volume di produzione, nella riduzione del lead time di produzione e nel far fronte a possibili strozzature o fattori che potrebbero ritardare o ostacolare la tempestiva disponibilità e l'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti.
- (9) Le misure adottate a livello dell'Unione dovrebbero mirare a rafforzare la competitività e la resilienza della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) nel settore delle munizioni e dei missili, per consentirne l'urgente adattamento alle trasformazioni strutturali.
- (10) A tal fine è opportuno istituire uno strumento per il sostegno finanziario del rafforzamento dell'industria in tutte le catene di approvvigionamento e del valore connesse alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione («strumento»).
- (11) La struttura, le condizioni di ammissibilità e i criteri specifici stabiliti nel presente regolamento pertengono a questo strumento a breve termine e sono determinati da circostanze specifiche e dall'attuale situazione di emergenza.



- (12) Lo strumento sarà coerente con le iniziative collaborative esistenti dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa, la proposta relativa all'EDIRPA, nonché l'EPF, e genererà sinergie con altri programmi dell'Unione. Lo strumento è inoltre pienamente coerente con le ambizioni della bussola strategica.
- (13) È opportuno che il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («regolamento finanziario») si applichi allo strumento, salvo diversamente specificato.
- (14) A norma dell'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un'azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili, salvo casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di rispondere all'invito del Consiglio del 20 marzo 2023 di accelerare la consegna dei prodotti per la difesa pertinenti, nella decisione di finanziamento dovrebbe essere possibile prevedere contributi finanziari in relazione ad azioni riguardanti un periodo a decorrere da tale data.
- (15) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l'intera durata dello strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, il riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie ⁽⁴⁾.
- (16) Le possibilità di cui all'articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ potrebbero essere applicate a condizione che il progetto sia conforme alle norme stabilite in tale regolamento e rientri nell'ambito di applicazione del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus secondo quanto stabilito, rispettivamente, nei regolamenti (UE) 2021/1058 ⁽⁶⁾ e (UE) 2021/1057 ⁽⁷⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio. A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060, la Commissione deve valutare i programmi nazionali modificati presentati dallo Stato membro e formulare osservazioni entro due mesi a decorrere dalla pubblicazione del programma modificato. Data l'urgenza della situazione, è opportuno che la Commissione si adoperi per concludere la valutazione dei programmi nazionali modificati senza indebito ritardo.
- (17) Nella proposta di piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, gli Stati membri dovrebbero poter proporre misure che contribuiscano anche agli obiettivi dello strumento, in linea con gli obiettivi e i requisiti stabiliti nella decisione (UE, Euratom) 2020/2053 ⁽⁹⁾ del Consiglio, nel regolamento (UE) 2020/2094 ⁽¹⁰⁾ del Consiglio e nel

⁽³⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

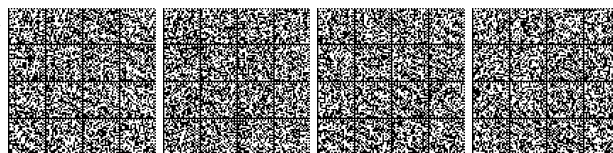
⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

⁽⁹⁾ Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 23).



regolamento (UE) 2021/241. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero prendere in particolare considerazione misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza conformemente allo strumento.

- (18) In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 ⁽¹²⁾, (Euratom, CE) n. 2185/96 ⁽¹³⁾ e (UE) 2017/1939 ⁽¹⁴⁾ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all'individuazione, alla rettifica e all'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all'irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l'EPPO, e al fine di garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
- (19) I membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) dovrebbero poter partecipare allo strumento come paesi associati nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽¹⁶⁾, che prevede l'attuazione delle condizioni di partecipazione di tali paesi ai programmi dell'Unione sulla base di una decisione adottata ai sensi di tale accordo. Il presente regolamento dovrebbe imporre a tali paesi terzi di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze.
- (20) Alla luce delle specificità dell'industria della difesa, settore in cui la domanda proviene quasi esclusivamente dagli Stati membri e dai paesi associati, i quali controllano anche ogni acquisizione di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni, il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli commerciali che disciplinano i mercati più tradizionali. L'industria non effettua pertanto ingenti investimenti industriali autofinanziati, ma li avvia solo in seguito a ordini vincolanti. Sebbene gli ordini vincolanti effettuati dagli Stati membri siano una condizione preliminare per qualsiasi investimento, la Commissione può intervenire riducendo i rischi degli investimenti industriali attraverso sovvenzioni e prestiti, consentendo così all'industria un più rapido adattamento alle trasformazioni strutturali del mercato in corso. Nell'attuale contesto di emergenza, il sostegno dell'Unione dovrebbe coprire fino al 50 % dei costi diretti ammissibili al fine di consentire ai beneficiari di attuare quanto prima le azioni, ridurre i rischi degli investimenti e quindi accelerare la disponibilità dei prodotti per la difesa pertinenti.
- (21) Lo strumento dovrebbe sostenere finanziariamente, mediante i mezzi di cui al regolamento finanziario, le azioni che contribuiscono alla disponibilità e all'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti, quali il coordinamento industriale e le attività di rete, l'accesso ai finanziamenti per le imprese coinvolte nella fabbricazione

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

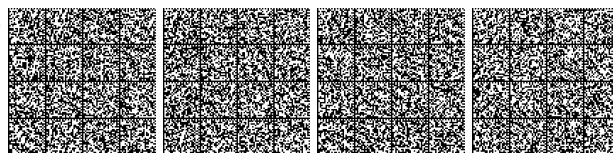
⁽¹²⁾ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽¹³⁾ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

⁽¹⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

⁽¹⁵⁾ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

⁽¹⁶⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.



di prodotti per la difesa pertinenti, la riserva di capacità, il processo industriale di ricondizionamento dei prodotti scaduti, l'espansione, l'ottimizzazione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione in tale settore, nonché la formazione del personale.

- (22) Poiché lo strumento mira a migliorare la competitività e l'efficienza dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero essere idonei al sostegno solo i soggetti, pubblici o privati, che sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o nei paesi associati. Tali soggetti non dovrebbero essere soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, dovrebbero essere sottoposti a controllo a norma del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾ e, se necessario, a misure di attenuazione, tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento. Un soggetto stabilito in un paese terzo non associato o un soggetto stabilito nell'Unione o in un paese associato, ma che ha le proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato, non dovrebbe essere idoneo a essere un destinatario coinvolto in un'azione.
- (23) I soggetti che sono stabiliti nell'Unione o in un paese associato e sono controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato e che non sono stati sottoposti a controllo a norma del regolamento (UE) 2019/452 e, ove necessario, a misure di attenuazione, dovrebbero essere idonei quali destinatari solo se sono soddisfatte condizioni rigorose relative agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, come stabilito nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE), anche in termini di rafforzamento della base industriale e tecnologica di difesa europea. La partecipazione di tali soggetti non dovrebbe essere in contrasto con gli obiettivi dello strumento. In tale contesto, il controllo dovrebbe essere inteso come la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti intermedi. I richiedenti dovrebbero fornire tutte le informazioni pertinenti riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni e alle risorse da utilizzare nell'azione. A tale riguardo dovrebbero inoltre essere prese in considerazione le preoccupazioni degli Stati membri relative alla sicurezza dell'approvvigionamento. In considerazione dell'urgenza della situazione derivante dall'attuale crisi di approvvigionamento di munizioni, lo strumento dovrebbe tenere conto delle catene di approvvigionamento esistenti.
- (24) Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione sostenuta nell'ambito dello strumento dovrebbero essere situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione.
- (25) Lo strumento non dovrebbe sostenere finanziariamente il potenziamento della capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti che sono soggetti a restrizioni da parte di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato che limitano la capacità degli Stati membri di utilizzare tali prodotti per la difesa pertinenti. Il destinatario dovrebbe mirare a garantire che l'azione finanziata dallo strumento consenta la realizzazione di risultati per l'Ucraina.
- (26) A norma dell'articolo 85 della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio ⁽¹⁸⁾, le persone fisiche e gli enti e le istituzioni stabiliti nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
- (27) Nella valutazione delle proposte presentate dai richiedenti, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al loro contributo alle finalità dello strumento. Le proposte dovrebbero essere valutate in particolare alla luce del contributo all'incremento, al potenziamento, alla riserva, alla modernizzazione delle capacità di fabbricazione, nonché alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze della relativa forza lavoro. La valutazione dovrebbe inoltre riguardare il contributo delle proposte alla riduzione del lead time di produzione dei

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79 I del 21.3.2019, pag. 1).

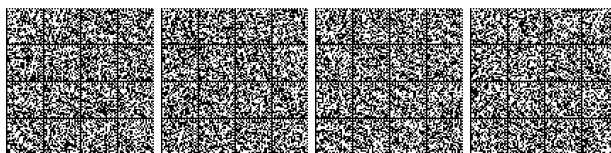
⁽¹⁸⁾ Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6).



prodotti per la difesa pertinenti, anche attraverso meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini, all'individuazione e all'eliminazione delle strozzature lungo le catene di approvvigionamento nonché al rafforzamento della resilienza di tali catene di approvvigionamento grazie allo sviluppo e all'operatività della cooperazione transfrontaliera delle imprese, in particolare, in misura significativa, delle piccole e medie imprese (PMI) e delle imprese a media capitalizzazione che operano nelle catene di approvvigionamento interessate.

- (28) Nella progettazione, nella concessione e nell'attuazione del sostegno finanziario dell'Unione, la Commissione dovrebbe prestare particolare attenzione al fine di assicurare che tali misure non incidano negativamente sulle condizioni di concorrenza nel mercato interno.
- (29) Inoltre la crisi che risulta dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina non ha soltanto messo in luce le carenze nel settore industriale della difesa dell'Unione, ma ha anche creato difficoltà al funzionamento del mercato interno per i prodotti per la difesa. L'attuale contesto geopolitico determina infatti un aumento significativo della domanda che incide sul funzionamento del mercato interno della produzione e della vendita dei prodotti per la difesa pertinenti nonché dei relativi componenti nell'Unione. Mentre alcuni Stati membri hanno adottato o probabilmente adotteranno misure per preservare le proprie scorte per motivi di sicurezza nazionale, altri hanno difficoltà di accesso alle merci necessarie per fabbricare o acquisire prodotti per la difesa pertinenti. Talvolta la difficoltà di accedere a una materia prima o a uno specifico componente ostacola l'intera catena di produzione. Per garantire il funzionamento del mercato interno, è necessario istituire, in modo coordinato, norme armonizzate per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti. Tali misure dovrebbero includere un'accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni e l'agevolazione delle procedure di appalto. Tali misure dovrebbero basarsi sull'articolo 114 TFUE.
- (30) Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione così come la qualificazione e certificazione dei prodotti finali pertinenti siano trattate in modo efficiente e tempestivo.
- (31) Per perseguire l'obiettivo generale di politica pubblica della sicurezza, è necessario che gli impianti di produzione connessi alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande riguardanti la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti. A tali domande dovrebbe essere data priorità in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi.
- (32) In considerazione dell'obiettivo del presente regolamento, nonché della situazione di emergenza e del contesto eccezionale della sua adozione, gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di avvalersi, caso per caso, delle esenzioni previste per il settore della difesa dal diritto nazionale e dal diritto applicabile dell'Unione, qualora ritengano che l'uso di tali esenzioni faciliterebbe il raggiungimento di tale obiettivo. Ciò potrebbe applicarsi in particolare al diritto dell'Unione in materia di ambiente, salute e sicurezza, che è indispensabile per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente, nonché per conseguire uno sviluppo sostenibile e sicuro. Tuttavia, l'attuazione di tale diritto potrebbe anche creare ostacoli normativi che frenano il potenziale dell'industria della difesa dell'Unione di incrementare la produzione e le forniture dei prodotti per la difesa pertinenti. L'Unione e i suoi Stati membri hanno la responsabilità collettiva di esaminare con urgenza qualsiasi azione che essi possano adottare per attenuare eventuali ostacoli. Tali azioni, siano esse a livello di Unione, regionale o nazionale, non dovrebbero compromettere l'ambiente, la salute e la sicurezza.
- (33) La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁹⁾ mira ad armonizzare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, così da soddisfare i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal TFUE. Tale direttiva prevede in particolare disposizioni specifiche che disciplinano situazioni di urgenza dovute a una crisi, in particolare i termini ridotti per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia l'estrema urgenza causata dall'attuale crisi di approvvigionamento nel settore delle munizioni potrebbe

⁽¹⁹⁾ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).



essere incompatibile anche con tali disposizioni nei casi in cui due o più Stati membri intendano partecipare ad appalti comuni. In alcuni casi l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali Stati membri è quella di aprire un accordo quadro esistente alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori degli Stati membri che non ne erano originariamente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro originario.

- (34) Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, le modifiche di un contratto pubblico devono limitarsi rigorosamente a quanto strettamente necessario nelle circostanze, rispettando nel contempo, per quanto possibile, i principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità. A tale riguardo, dovrebbe essere possibile derogare alla direttiva 2009/81/CE aumentando i quantitativi previsti in un accordo quadro, aprendo inoltre quest'ultimo alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di altri Stati membri. Rispetto a tali quantitativi aggiuntivi, tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore iniziale che ha concluso l'accordo quadro iniziale. In tali casi, l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore originario dovrebbe inoltre consentire a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore inizialmente stabilite nella procedura di appalto pubblico per l'accordo quadro, compresi i requisiti per la selezione qualitativa di cui agli articoli da 39 a 46 della direttiva 2009/81/CE per aderire a tale accordo quadro. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate. Al fine di limitare gli effetti di tali modifiche sul corretto funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni sproporzionate della concorrenza, dovrebbe essere possibile concludere tali modifiche degli accordi quadro solamente fino al 30 giugno 2025.
- (35) Per essere competitiva, innovativa e resiliente, nonché per essere in grado di incrementare le proprie capacità di produzione, l'EDTIB deve accedere a finanziamenti pubblici e privati. Come indicato nella comunicazione della Commissione del 15 febbraio 2022 dal titolo «Contributo della Commissione alla difesa europea», le iniziative dell'Unione nel campo della finanza sostenibile si articolano coerentemente con gli sforzi profusi dall'Unione per favorire un adeguato accesso ai finanziamenti e agli investimenti per l'industria europea della difesa. In tale contesto il quadro della finanza sostenibile dell'Unione non impedisce gli investimenti in attività connesse alla difesa. L'industria della difesa dell'Unione contribuisce in modo determinante alla resilienza e alla sicurezza dell'Unione e, di conseguenza, alla pace e alla sostenibilità sociale. Nell'ambito delle iniziative dell'Unione sulle politiche di finanza sostenibile, le armi controverse oggetto di convenzioni internazionali che ne vietano lo sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, l'impiego, il trasferimento e la fornitura, e di cui gli Stati membri sono firmatari, sono considerate incompatibili con i requisiti della sostenibilità sociale. Il settore dell'industria della difesa dell'Unione è soggetto a un rigoroso controllo normativo da parte degli Stati membri per quanto riguarda il trasferimento e l'esportazione di prodotti militari e a duplice uso. In tale prospettiva, l'impegno degli agenti finanziari nazionali ed europei, come le banche e gli istituti nazionali di promozione, a sostegno dell'industria europea della difesa invierebbe un segnale forte al settore privato. Oltre a perseguire pienamente le sue altre missioni di finanziamento dello sviluppo economico e delle politiche pubbliche, compresa la duplice transizione verde e digitale, e in linea con l'articolo 309 TFUE e con il suo statuto, la Banca europea per gli investimenti dovrebbe rafforzare il suo sostegno all'industria europea della difesa e agli appalti congiunti al di là dell'attuale sostegno al duplice uso, laddove tali investimenti servano chiaramente ad attuare le priorità della bussola strategica.
- (36) Le imprese delle catene del valore dei prodotti per la difesa pertinenti dovrebbero avere accesso al finanziamento del debito per accelerare gli investimenti necessari ad aumentare le capacità di fabbricazione. Lo strumento dovrebbe agevolare l'accesso ai finanziamenti per le imprese dell'Unione nel settore delle munizioni e dei missili. Il presente regolamento dovrebbe in particolare assicurare che a tali imprese siano garantite le stesse condizioni offerte ad altre imprese, prendendo in carico gli eventuali costi aggiuntivi connessi specificamente alla difesa.
- (37) La Commissione dovrebbe poter istituire un apposito meccanismo nell'ambito delle attività di agevolazione degli investimenti da indicare come «Fondo di potenziamento». Il Fondo di potenziamento dovrebbe essere attuato in regime di gestione indiretta. La Commissione dovrebbe esaminare al riguardo il modo più adeguato per mobilitare il bilancio dell'Unione al fine di sbloccare investimenti pubblici e privati a sostegno del rapido potenziamento perseguito, ad esempio attraverso un meccanismo di finanziamento misto, anche nell'ambito del fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁰⁾, in stretta cooperazione con i suoi partner esecutivi. Le attività del «Fondo di potenziamento» dovrebbero sostenere l'aumento delle capacità di fabbricazione nel settore delle munizioni e dei missili offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per le imprese lungo tutta la catena del valore.

⁽²⁰⁾ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).



- (38) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione del programma di lavoro e l'attribuzione dei finanziamenti alle azioni selezionate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾.
- (39) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire rispondere all'impatto della crisi di sicurezza, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (40) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 TFUE e gli atti giuridici che danno attuazione a tali articoli.
- (41) In conformità dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti dal titolo V, capo 2, TUE devono essere a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (42) A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽²²⁾, è opportuno che il presente regolamento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo un eccesso di regolazione e oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del regolamento sul terreno. La Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente Regolamento entro il 30 giugno 2024, anche al fine di presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento.
- (43) Tenuto conto del pericolo imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento causato dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (44) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

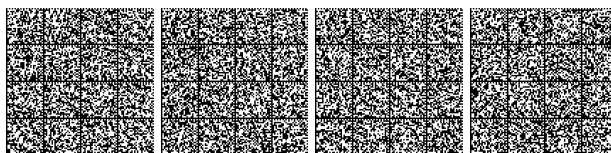
Oggetto

Il presente regolamento istituisce una serie di misure e stabilisce un bilancio intesi a rafforzare urgentemente la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) al fine di garantire la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi di munizioni terra-terra e munizioni di artiglieria nonché di missili («prodotti per la difesa pertinenti»), in particolare attraverso:

- a) uno strumento che sostiene finanziariamente il rafforzamento industriale per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti nell'Unione, anche attraverso l'approvvigionamento dei loro componenti («strumento»);
- b) l'istituzione di meccanismi, principi e norme temporanee per garantire la disponibilità tempestiva e duratura dei prodotti per la difesa pertinenti per i loro acquirenti nell'Unione.

⁽²¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽²²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.



Sulla base di una valutazione, a norma dell'articolo 23, dei risultati conseguiti con l'attuazione del presente regolamento entro il 30 giugno 2024, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione del contesto della sicurezza, la Commissione può considerare l'opportunità di estendere l'applicabilità della serie di misure di cui al presente regolamento e di assegnare il bilancio supplementare corrispondente.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) «materie prime»: i materiali necessari per produrre i prodotti per la difesa pertinenti;
- 2) «strozzatura»: un punto di congestione in un sistema di produzione che interrompe o rallenta gravemente la produzione;
- 3) «destinatario»: un soggetto con cui sono stati firmati un accordo o una convenzione di finanziamento o cui è stata notificata una decisione relativa a un accordo o a una convenzione di finanziamento;
- 4) «richiedente»: una persona fisica o un soggetto che ha presentato domanda nell'ambito di una procedura di attribuzione di una sovvenzione;
- 5) «controllo»: la possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti intermedi;
- 6) «struttura di gestione esecutiva»: un organo di un soggetto, nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza del soggetto;
- 7) «soggetto»: una persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, dotata di personalità giuridica e capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità non avente personalità giuridica di cui all'articolo 197, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario;
- 8) «informazioni classificate»: le informazioni o i materiali, in qualsiasi forma, la cui divulgazione non autorizzata potrebbe arrecare in varia misura pregiudizio agli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri e che recano un contrassegno di classifica UE o uno dei corrispondenti contrassegni di classifica, come stabilito nell'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea ⁽²³⁾;
- 9) «informazioni sensibili»: le informazioni e i dati che devono essere protetti da un accesso o una divulgazione non autorizzati in virtù degli obblighi stabiliti nel diritto dell'Unione o nazionale o allo scopo di tutelare la riservatezza o la sicurezza di una persona fisica o giuridica;
- 10) «soggetto di un paese terzo non associato»: un soggetto stabilito in un paese terzo non associato o, qualora sia stabilito nell'Unione o in un paese associato, dotato di proprie strutture di gestione esecutiva in un paese terzo non associato;
- 11) «lead time di produzione»: il periodo di tempo che intercorre tra l'inoltro di un ordine di acquisto e il completamento dell'ordine da parte del fabbricante;
- 12) «prodotti per la difesa pertinenti»: munizioni terra-terra, munizioni di artiglieria e missili;
- 13) «operazione di finanziamento misto»: un'azione sostenuta dal bilancio dell'Unione, anche nell'ambito di un meccanismo o di una piattaforma di finanziamento misto di cui all'articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario, che combina forme non rimborsabili di aiuto o strumenti finanziari del bilancio dell'Unione con forme rimborsabili di aiuto di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

⁽²³⁾ GU C 202 dell'8.7.2011, pag. 13.



- 14) «marchio di eccellenza»: un marchio di qualità attribuito alle proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nel quadro dello strumento che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma di lavoro, ma che non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente attribuita a tale invito nell'ambito del programma di lavoro, e che potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione o nazionali.

Articolo 3

Paesi terzi associati allo strumento

Lo strumento è aperto alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo («paesi associati»), in conformità delle condizioni stabilite nell'accordo sullo Spazio economico europeo.

CAPO II

LO STRUMENTO

Articolo 4

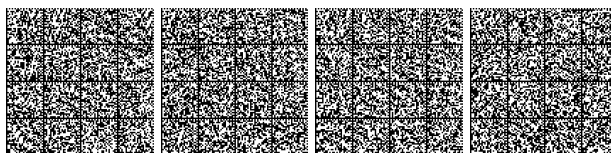
Obiettivi dello strumento

1. L'obiettivo dello strumento è promuovere l'efficienza e la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) per sostenere il potenziamento della capacità di produzione e la consegna tempestiva dei prodotti per la difesa pertinenti attraverso il rafforzamento industriale.
2. Il rafforzamento industriale consiste in particolare nell'avviare e accelerare l'adattamento dell'industria alle rapide trasformazioni strutturali imposte dalla crisi di approvvigionamento che colpisce i prodotti per la difesa pertinenti che sono necessari per la rapida ricostituzione delle scorte di munizioni e missili degli Stati membri e dell'Ucraina. Ciò include il miglioramento della capacità di adattamento delle catene di approvvigionamento per i prodotti per la difesa pertinenti e l'accelerazione di tale adattamento, la creazione di capacità di fabbricazione o il loro potenziamento e la riduzione del lead time di produzione per i prodotti per la difesa pertinenti in tutta l'Unione, in particolare tramite l'intensificazione e l'ampliamento della cooperazione transfrontaliera tra i soggetti interessati.

Articolo 5

Bilancio

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 25 luglio 2023 e il 30 giugno 2025 è fissata a 500 milioni di EUR a prezzi correnti.
2. Nell'ambito della dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, fino a 50 milioni di EUR possono essere utilizzati come operazione di finanziamento misto nel quadro del «Fondo di potenziamento» di cui all'articolo 15.
3. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 può anche finanziare l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, segnatamente le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, compresi i sistemi informatici istituzionali.
4. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
5. Il bilancio dello strumento può essere rafforzato qualora necessario o in caso di proroga del presente regolamento, in conformità dell'articolo 1, secondo comma.



Articolo 6

Finanziamento cumulativo e alternativo

1. Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che abbia beneficiato di un contributo nell'ambito dello strumento può essere finanziata anche da parte di un altro programma dell'Unione, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all'azione si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell'azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell'Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.
2. Al fine di ricevere un marchio di eccellenza nell'ambito dello strumento, le azioni devono essere conformi alle condizioni cumulative seguenti:
 - a) sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento;
 - b) sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell'invito a presentare proposte; e
 - c) non sono finanziate nel quadro dell'invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.
3. Nel proporre piani per la ripresa e la resilienza modificati o nuovi, in conformità del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri hanno la facoltà di includere misure che contribuiscono anche agli obiettivi dello strumento, in particolare misure connesse a proposte presentate in seguito a un invito a presentare proposte nell'ambito dello strumento che hanno ricevuto un marchio di eccellenza.
4. L'articolo 8, paragrafo 5, si applica per analogia alle azioni finanziate in conformità del presente articolo.

Articolo 7

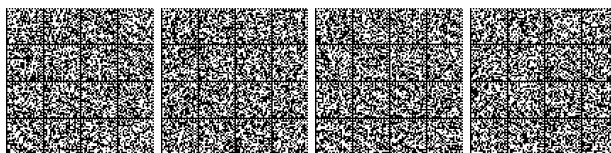
Forme di finanziamento dell'Unione

1. Lo strumento è attuato in regime di gestione diretta e, per quanto riguarda la gestione del Fondo di potenziamento di cui all'articolo 15 del presente regolamento, in regime di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario. Lo strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, compresi finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto. Le operazioni di finanziamento misto sono effettuate in conformità del titolo X del regolamento finanziario, del regolamento (UE) 2021/523 e dell'articolo 15 del presente regolamento.
2. In deroga all'articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, i contributi finanziari possono, se pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, riguardare azioni avviate prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, a condizione che tali azioni non siano state avviate prima del 20 marzo 2023 e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.

Articolo 8

Azioni ammissibili

1. Solo le azioni intese ad attuare gli obiettivi di cui all'articolo 4 sono ammissibili al finanziamento.
2. Lo strumento fornisce sostegno finanziario ad azioni volte ad affrontare le strozzature individuate nelle capacità di produzione e nelle catene di approvvigionamento al fine di garantire e accelerare la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti per assicurarne l'approvvigionamento efficace e la tempestiva disponibilità.
3. Le azioni ammissibili riguardano una o più delle attività seguenti e sono esclusivamente connesse alle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, compresi i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione:

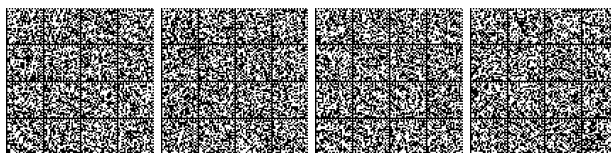


- a) l'ottimizzazione, l'espansione, la modernizzazione, il miglioramento o il cambio di destinazione delle capacità di produzione esistenti o la creazione di nuove capacità di produzione, per quanto riguarda i prodotti per la difesa pertinenti o i loro componenti e le rispettive materie prime, nella misura in cui questi tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in particolare al fine di aumentare la capacità di produzione o ridurre i lead time di produzione, anche sulla base di appalti o tramite acquisizione delle macchine utensili richieste e di qualsiasi altro fattore di produzione necessario;
 - b) l'istituzione di partenariati industriali transfrontalieri, anche attraverso partenariati pubblico-privato o altre forme di cooperazione industriale, in uno sforzo industriale congiunto, comprese le attività volte a coordinare l'approvvigionamento o la riserva di componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, nonché a coordinare le attività destinate alle capacità di produzione e ai piani di produzione;
 - c) la costituzione e la messa a disposizione di capacità di fabbricazione aggiuntive riservate dei prodotti per la difesa pertinenti, dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui tali componenti e materie prime siano utilizzati come fattori di produzione diretti per la produzione dei prodotti per la difesa pertinenti, in conformità dei volumi di produzione ordinati o pianificati;
 - d) il collaudo, comprese le necessarie infrastrutture, e, se del caso, la certificazione di ricondizionamento dei prodotti per la difesa pertinenti, al fine di affrontarne l'obsolescenza e renderli utilizzabili dagli utilizzatori finali;
 - e) la formazione, la riqualificazione o il miglioramento del livello delle competenze del personale in relazione alle attività di cui alle lettere da a) a d);
 - f) il miglioramento dell'accesso ai finanziamenti per gli operatori economici interessati attivi nella produzione o nella messa a disposizione dei prodotti per la difesa pertinenti, mediante la compensazione di eventuali costi aggiuntivi derivanti specificamente dal settore industriale della difesa, per gli investimenti connessi alle attività di cui alle lettere da a) a e).
4. Le azioni seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell'ambito dello strumento:
- a) azioni connesse alla produzione di beni o alla prestazione di servizi vietati dal diritto internazionale applicabile;
 - b) azioni connesse alla produzione di armi autonome letali che non consentono un significativo controllo umano su decisioni di selezione e di ingaggio nello sferrare offensive contro esseri umani;
 - c) azioni, o parti di esse, già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private.
5. Nel concludere accordi con singoli destinatari la Commissione assicura che lo strumento finanzia solo attività a esclusivo beneficio delle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o dei loro componenti e delle rispettive materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione.

Articolo 9

Tasso di finanziamento

1. Lo strumento finanzia fino al 35 % dei costi ammissibili di un'azione ammissibile connessa alle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti e fino al 40 % dei costi ammissibili di un'azione ammissibile connessa alle capacità di produzione dei componenti e delle materie prime, nella misura in cui siano destinati alla produzione dei prodotti per la difesa pertinenti o utilizzati interamente per tale produzione.
2. In deroga al paragrafo 1, un'azione è ammissibile a un tasso di finanziamento maggiorato di ulteriori 10 punti percentuali se soddisfa uno dei criteri seguenti:
- a) se i richiedenti dimostrano un contributo alla creazione di una nuova cooperazione transfrontaliera tra soggetti stabiliti negli Stati membri o nei paesi associati, come descritto all'articolo 8, paragrafo 3, lettera b);



- b) se i richiedenti si impegnano a dare priorità, per la durata dell'azione, agli ordini derivanti:
- i) dagli appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti di almeno tre Stati membri o paesi associati; o
 - ii) dagli appalti dei prodotti per la difesa pertinenti di almeno uno Stato membro allo scopo di trasferire tali prodotti per la difesa pertinenti all'Ucraina; o
- c) se il beneficiario è una PMI o un'impresa a media capitalizzazione stabilita in uno Stato membro o in un paese associato o se la maggioranza dei beneficiari che partecipano a un consorzio sono PMI o imprese a media capitalizzazione stabilite negli Stati membri o in paesi associati.

L'impegno di cui al primo comma, lettera b), si applica agli appalti di qualsiasi prodotto che beneficia direttamente o indirettamente del sostegno nell'ambito dello strumento.

Il tasso di finanziamento maggiorato di cui al primo comma è fissato a 10 punti percentuali aggiuntivi anche nel caso in cui sia soddisfatto più di uno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c) di tale comma.

A titolo di deroga dal paragrafo 1 del presente articolo, il sostegno dello strumento può coprire fino al 100 % dei costi ammissibili di un'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettera f).

3. I destinatari dimostrano che i costi di un'azione non coperti dal sostegno dell'Unione devono essere coperti da altri strumenti di finanziamento.

Articolo 10

Soggetti idonei

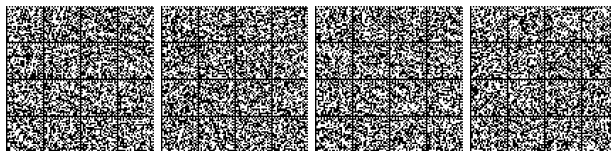
1. I destinatari coinvolti in un'azione che beneficia di sostegno nell'ambito dello strumento sono soggetti, di proprietà pubblica o privata, che sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione o in un paese associato. Tali destinatari non devono essere soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato o, in alternativa, devono essere stati sottoposti a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione tenendo conto degli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

2. Un'impresa stabilita nell'Unione o in un paese associato che è controllata da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato e che non è stata sottoposta a un controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di mitigazione è idonea quale destinataria coinvolta in un'azione sostenuta nell'ambito dello strumento solo se garanzie approvate dallo Stato membro o dal paese associato nel quale l'impresa è stabilita sono rese disponibili alla Commissione secondo le relative procedure nazionali.

Tali garanzie assicurano che il coinvolgimento di una tale impresa in un'azione non sia in contrasto né con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V TUE, né con gli obiettivi di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

In particolare, le garanzie provano che, ai fini di un'azione, sono in atto misure tese ad assicurare che:

- a) il destinatario sia in grado di eseguire l'azione e conseguire risultati senza restrizioni riguardo alle infrastrutture, alle attrezzature, ai beni, alle risorse, alla proprietà intellettuale o al know-how necessari ai fini dell'azione, o restrizioni che pregiudichino le sue capacità e gli standard necessari all'esecuzione dell'azione; e
- b) sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni sensibili o classificate relative all'azione e i dipendenti o le altre persone coinvolte nell'azione dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro o da un paese associato, se del caso.



3. Se considerato opportuno dallo Stato membro o dal paese associato nel quale è stabilita l'impresa, possono essere previste ulteriori garanzie.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una notifica concernente le misure di mitigazione applicate ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 di cui al paragrafo 1 del presente articolo o le garanzie di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Ulteriori informazioni sulle misure di mitigazione applicate o sulle garanzie sono messe a disposizione della Commissione su richiesta. La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 16 in merito alle notifiche fornite conformemente al presente paragrafo.
5. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari coinvolti in un'azione che sono utilizzati ai fini di un'azione sostenuta dallo strumento sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese associato per l'intera durata dell'azione.
6. Lo strumento non sostiene finanziariamente il potenziamento delle capacità di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti che sono sottoposti a una restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati che limitano la capacità degli Stati membri di utilizzare tali prodotti. Il destinatario si adopera in ogni modo per garantire che l'azione finanziata dallo strumento consenta la realizzazione di risultati per l'Ucraina.

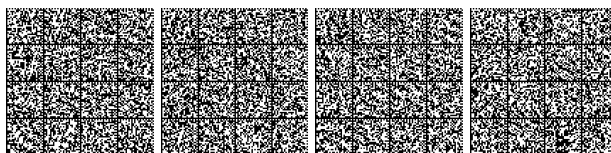
Articolo 11

Criteri di attribuzione

Ciascuna proposta presentata da un richiedente è valutata sulla base di uno o più dei criteri illustrati di seguito per la misurazione del contributo delle azioni in questione al rafforzamento industriale inteso a promuovere l'efficienza e la competitività generale dell'EDTIB in relazione ai prodotti per la difesa pertinenti:

- a) aumento della capacità di produzione nell'Unione: il contributo dell'azione all'aumento, al potenziamento o alla conservazione delle capacità di fabbricazione, alla loro modernizzazione o alla riqualificazione e al miglioramento del livello delle competenze della relativa forza lavoro;
- b) riduzione dei lead time di produzione: il contributo dell'azione al tempestivo soddisfacimento della domanda espresso nell'ambito degli appalti in termini di riduzione dei lead time di produzione, anche mediante meccanismi di ridefinizione delle priorità degli ordini;
- c) eliminazione delle strozzature nell'approvvigionamento e nella produzione: il contributo dell'azione alla celere individuazione e alla rapida e duratura eliminazione delle strozzature nell'approvvigionamento (materie prime e altri fattori di produzione) o nella produzione (capacità di fabbricazione);
- d) resilienza attraverso la cooperazione transfrontaliera: il contributo dell'azione allo sviluppo e all'operatività della cooperazione transfrontaliera tra imprese stabilite in Stati membri o paesi associati diversi, coinvolgendo in particolare, in misura significativa, le PMI o le imprese a media capitalizzazione in qualità di destinatari, subappaltatori o altre imprese nella catena di approvvigionamento;
- e) sostegno agli appalti: la dimostrazione da parte dei richiedenti del nesso tra l'azione e i nuovi ordini derivanti dagli appalti congiunti dei prodotti per la difesa pertinenti indetti da almeno tre Stati membri o paesi associati, in particolare se organizzati in un quadro dell'Unione;
- f) la qualità del piano di attuazione dell'azione, anche in termini di processi e monitoraggio.

La Commissione attribuisce, mediante atti di esecuzione, il finanziamento nel quadro del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.



Articolo 12

Programma di lavoro

1. Lo strumento è attuato mediante un programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.
2. Il programma di lavoro stabilisce le priorità di finanziamento tenendo conto del lavoro della task force per le acquisizioni congiunte nel settore della difesa.
3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, il programma di lavoro di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3.

CAPO III

SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO

Articolo 13

Accelerazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni per la disponibilità e l'approvvigionamento tempestivi dei prodotti per la difesa pertinenti

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la pianificazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione, il trasferimento di fattori di produzione all'interno dell'Unione e la qualificazione e certificazione dei prodotti finali siano trattate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate provvedono affinché tali domande siano trattate nel modo più rapido giuridicamente possibile.
2. Gli Stati membri provvedono affinché nella procedura di pianificazione e di rilascio delle autorizzazioni, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione dei prodotti per la difesa pertinenti.

Articolo 14

Agevolazione degli appalti comuni durante la crisi di approvvigionamento di munizioni

1. Qualora almeno due Stati membri concludano un accordo in materia di appalti comuni dei prodotti per la difesa pertinenti e l'estrema urgenza derivante dalla crisi dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina impedisca di avvalersi di una delle procedure previste dalla direttiva 2009/81/CE per la conclusione di un accordo quadro, possono essere applicate le norme di cui al presente articolo.
2. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore può modificare un accordo quadro esistente che è stato concluso mediante una delle procedure di cui all'articolo 25 della medesima direttiva affinché le sue disposizioni possano applicarsi alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori che non erano inizialmente parti dell'accordo quadro.
3. In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, un'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore può apportare modifiche sostanziali alle quantità fissate in un accordo quadro esistente nella misura in cui ciò sia strettamente necessario per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Qualora le quantità fissate in un accordo quadro esistente subiscano modifiche sostanziali a norma del presente paragrafo, a qualsiasi operatore economico che soddisfi le condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore inizialmente stabilite nella procedura di appalto pubblico per l'accordo quadro, compresi i requisiti per la selezione qualitativa di cui agli articoli da 39 a 46 della direttiva 2009/81/CE, è offerta la possibilità di aderire a tale accordo quadro. L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore offre tale possibilità mediante un avviso ad hoc pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.



4. Agli accordi quadro di cui ai paragrafi 2 e 3 si applica il principio di non discriminazione per quanto riguarda le quantità supplementari, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori degli Stati membri di cui al paragrafo 1.
5. Le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 pubblicano un avviso al riguardo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tale avviso è pubblicato conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non possono abusare del presente articolo in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
7. Le modifiche introdotte negli accordi quadro a norma del presente articolo sono apportate entro il 30 giugno 2025.

CAPO IV

DISPOSIZIONI SPECIFICHE APPLICABILI ALL'ACCESSO AI FINANZIAMENTI

Articolo 15

Fondo di potenziamento

1. Al fine di mobilitare e accelerare gli investimenti necessari per aumentare le capacità di fabbricazione e ridurre i rischi di tali investimenti, può essere istituito un meccanismo di finanziamento misto («Fondo di potenziamento»).
2. Gli obiettivi specifici perseguiti dal Fondo di potenziamento sono i seguenti:
 - a) migliorare l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottenere un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;
 - b) fornire sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affrontare la necessità di sostenere la resilienza dell'industria della difesa dell'Unione;
 - c) accelerare gli investimenti nell'ambito della fabbricazione dei prodotti per la difesa pertinenti e mobilitare i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento per l'intera catena del valore dell'industria della difesa dell'Unione;
 - d) migliorare l'accesso ai finanziamenti per gli investimenti connessi alle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere da a) a e).

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. L'AED è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il SEAE è invitato a partecipare ai lavori del comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.



Articolo 17

Sicurezza delle informazioni

1. La Commissione protegge le informazioni classificate ricevute in merito all'attuazione del presente regolamento conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione ⁽²⁴⁾.
2. La Commissione si avvale dei sistemi di scambio sicuro esistenti o ne predispone di nuovi per agevolare lo scambio di informazioni sensibili e classificate tra la Commissione, l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, l'AED e gli Stati membri come pure, se del caso, con i soggetti oggetto delle misure di cui al presente regolamento. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

Articolo 18

Riservatezza e trattamento delle informazioni

1. Le informazioni ricevute a seguito dell'applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
2. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili e classificate acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.
3. Gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le informazioni classificate fornite o scambiate a norma del presente regolamento non siano declassate o declassificate senza il previo consenso scritto dell'originatore.
4. La Commissione non condivide alcuna informazione in modo tale da poter determinare l'identificazione di un soggetto quando la condivisione dell'informazione comporta un potenziale danno commerciale o alla reputazione per tale soggetto o la divulgazione di segreti commerciali.

Articolo 19

Protezione dei dati personali

1. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁵⁾ e della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁶⁾, o gli obblighi incombenti alla Commissione e, se del caso, ad altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁷⁾, nell'adempimento delle loro responsabilità.
2. I dati personali non sono trattati o comunicati, salvo nei casi in cui ciò sia strettamente necessario per le finalità del presente regolamento. In tali circostanze si applicano, se del caso, i regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725.
3. Qualora il trattamento dei dati personali non sia strettamente necessario per adempiere i meccanismi istituiti nel presente regolamento, i dati personali sono resi anonimi in modo tale che gli interessati non siano identificabili.

⁽²⁴⁾ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

⁽²⁵⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽²⁶⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



*Articolo 20***Audit**

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 TFUE.

*Articolo 21***Tutela degli interessi finanziari dell'Unione**

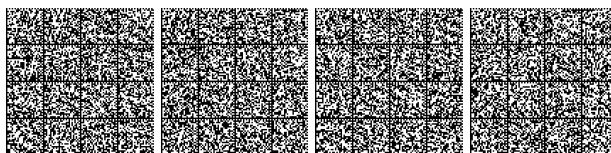
Allorché partecipa allo strumento in forza di una decisione adottata ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo, un paese associato concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, secondo quanto disposto dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.

*Articolo 22***Informazione, comunicazione e pubblicità**

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine dei finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 4.
4. Le risorse finanziarie destinate allo strumento possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

*Articolo 23***Valutazione**

1. Entro il 30 giugno 2024 la Commissione elabora una relazione in cui valuta l'attuazione delle misure di cui al presente regolamento e i relativi risultati, come pure l'opportunità di prorogarne l'applicabilità e di prevederne il finanziamento, tenuto conto in particolare dell'evoluzione del contesto della sicurezza. La relazione di valutazione si basa sulle consultazioni degli Stati membri e dei principali portatori di interessi ed è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Tenendo conto della relazione di valutazione, la Commissione può presentare proposte di opportune modifiche del presente regolamento, in particolare al fine di continuare ad affrontare eventuali rischi persistenti in relazione all'approvvigionamento dei prodotti per la difesa pertinenti.



Articolo 24

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2025. Ciò lascia impregiudicati il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma del presente regolamento o qualsiasi azione necessaria per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA

Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS

23CE2246



DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2023/1526 DELLA COMMISSIONE

del 16 maggio 2023

che modifica la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

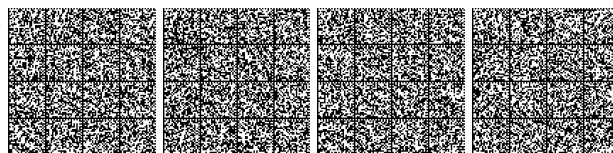
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di provvedere affinché le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose di cui all'allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni esentate elencate nell'allegato IV della direttiva.
- (2) Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nel suo allegato I.
- (3) Il piombo è una sostanza soggetta a restrizioni inclusa nell'elenco di cui all'allegato II della direttiva 2011/65/UE.
- (4) Il 1° dicembre 2021 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un'esenzione da inserire nell'allegato IV della medesima direttiva relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile impiegato come materiale di base nei sensori utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro («esenzione richiesta»).
- (5) I dispositivi medico-diagnostici in vitro descritti nell'esenzione richiesta rientrano nella categoria 8 «dispositivi medici» dell'allegato I della direttiva 2011/65/UE.
- (6) Per valutare la domanda di esenzione è stato effettuato uno studio di valutazione tecnico e scientifico ⁽²⁾. La valutazione ha compreso consultazioni dei portatori di interessi secondo quanto previsto all'articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. I commenti ricevuti nel corso delle consultazioni sono stati pubblicati su un apposito sito Internet.

⁽¹⁾ G.U. L 174 dell'1.7.2011, pag. 88.

⁽²⁾ Studio per valutare la richiesta di una (1) esenzione relativa al piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi della creatinina e dell'azoto ureico ematico (BUN) nel sangue intero, nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE (pacchetto 26) (solo in EN)



- (7) La valutazione dell'esenzione richiesta ha concluso che il piombo non è ancora stato completamente sostituito in determinati sensori. La disponibilità di sostituti per tali dispositivi non è garantita in quanto gli attuali sostituti del piombo non sono affidabili per tutti i parametri (ad esempio la creatinina e l'azoto ureico ematico) o presentano una scarsa accuratezza per tali parametri. Inoltre dalla valutazione è emerso che il respingimento della domanda di esenzione avrebbe ripercussioni negative sul servizio sanitario.
- (8) L'esenzione richiesta soddisfa pertanto almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, in quanto non è garantita l'affidabilità dei sostituti per l'applicazione specifica oggetto della domanda di esenzione. Si tiene inoltre conto degli impatti negativi complessivi sull'ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori e degli impatti socioeconomici derivanti dalla mancata concessione di un'esenzione.
- (9) L'esenzione richiesta è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e pertanto ⁽³⁾ non indebolisce la protezione dell'ambiente e della salute da esso offerta.
- (10) È pertanto opportuno concedere l'esenzione richiesta includendo le applicazioni in questione nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 8.
- (11) Alla luce della prevista disponibilità di sostituti del piombo nell'applicazione oggetto di esenzione e di eventuali restrizioni future al piombo nel cloruro di polivinile ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006, è necessario concedere l'esenzione per un periodo di validità limitato, fino al 31 dicembre 2023. Il periodo di validità è fissato conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il XX.XX.XXXX, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal YY.XX.XXXX.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).



Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



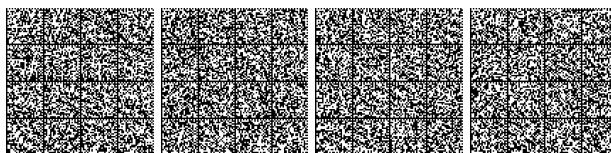
ALLEGATO

Nell'allegato IV della direttiva 2011/65/UE è aggiunta la seguente voce 41 bis:

«41 bis. Piombo come stabilizzatore termico del cloruro di polivinile (PVC) impiegato come materiale di base nei sensori elettrochimici amperometrici, potenziometrici e conduttimetrici utilizzati nei dispositivi medico-diagnostici in vitro per l'analisi della creatinina e dell'azoto ureico ematico nel sangue intero.

Si applica alla categoria 8 e scade il 31 dicembre 2023.».

23CE2247



DECISIONE (PESC) 2023/1527 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo * e che modifica la decisione (PESC) 2020/1135

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 4 febbraio 2008 il Consiglio ha convenuto di nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo.
- (2) Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1135 ⁽¹⁾, con cui ha nominato il sig. Tomáš SZUNYOG RSUE per il Kosovo. Il mandato dell'RSUE è stato prorogato dalla decisione (PESC) 2021/1194 del Consiglio ⁽²⁾ e scade il 31 agosto 2023.
- (3) Il mandato dell'RSUE dovrebbe essere prorogato per un ulteriore periodo di 12 mesi e dovrebbe essere fissato un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/1135 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

Il mandato del sig. Tomáš SZUNYOG quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Kosovo è prorogato fino al 31 agosto 2024. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 dell'UNSC e con il parere della Corte internazionale di giustizia sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2020/1135 del Consiglio, del 30 luglio 2020, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo (GU L 247 del 31.7.2020, pag. 25).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2021/1194 del Consiglio, del 19 luglio 2021, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Kosovo e che modifica la decisione (PESC) 2020/1135 (GU L 258 del 20.7.2021, pag. 48).



2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1º settembre 2023 al 31 agosto 2024 è pari a 2 850 000 EUR.»;

3) all'articolo 14, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e una relazione finale ed esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

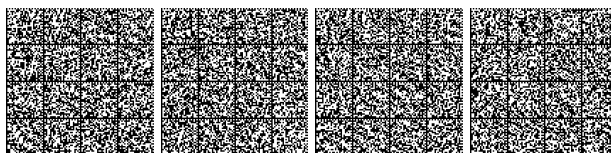
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

23CE2248



DECISIONE (PESC) 2023/1528 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

recante modifica della decisione (PESC) 2018/907 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 luglio 2003 il Consiglio ha deciso di nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale.
- (2) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/2071 ⁽¹⁾, con cui ha nominato il sig. Toivo KLAAR RSUE per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia. Il mandato dell'RSUE è stato successivamente prorogato, da ultimo dalla decisione (PESC) 2022/1237 del Consiglio ⁽²⁾, e scade il 31 agosto 2023.
- (3) È opportuno prorogare il mandato dell'RSUE di altri 12 mesi e stabilire un nuovo importo di riferimento finanziario per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.
- (4) L'RSUE espletterà il mandato nell'ambito di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2018/907 è così modificata:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell'Unione europea

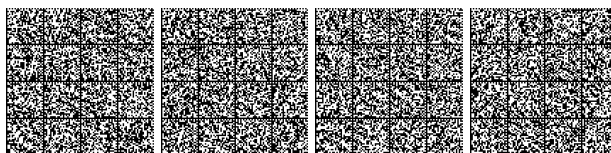
Il mandato del sig. Toivo KLAAR quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (Caucaso meridionale) è prorogato fino al 31 agosto 2024. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).»;

- 2) all'articolo 5, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024 è pari a 2 763 000 EUR.»;

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2017/2071 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 55).

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2022/1237 del Consiglio, del 18 luglio 2022, recante modifica della decisione (PESC) 2018/907 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia (GU L 190 del 19.7.2022, pag. 125).



3) all'articolo 14, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e un'esauriente relazione finale sull'esecuzione del mandato entro il 31 maggio 2024.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES

23CE2249



REGOLAMENTO (UE) 2023/1529 DEL CONSIGLIO**del 20 luglio 2023****concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

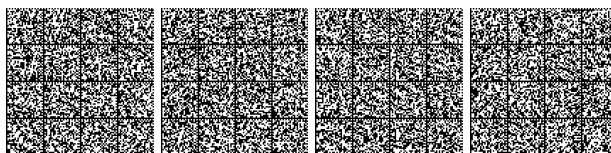
- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽²⁾.
- (2) La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2010 del Consiglio ⁽³⁾ e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (3) La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII di tale regolamento.
- (4) La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. Tale divieto è stato attuato dal regolamento (UE) n. 833/2014 e i beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII di tale regolamento.

⁽¹⁾ Cfr. pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).



- (5) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽⁵⁾.
- (6) La Russia utilizza velivoli senza equipaggio (UAV) prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell'Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambe entità sanzionate dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne.
- (7) Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 ⁽⁶⁾ aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone ed entità oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC e del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio ⁽⁷⁾, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 ⁽⁸⁾ aggiungendo all'elenco quattro persone iraniane e quattro entità iraniane supplementari e il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 ⁽⁹⁾ aggiungendo altre quattro persone iraniane all'elenco.
- (8) Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tale decisione vieta l'esportazione in Iran di componenti utilizzati nella fabbricazione di UAV. Prevede inoltre il divieto di vendita, concessione in licenza o trasferimento, in qualsiasi altro modo, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione a una persona, un'entità o un organismo in Iran o per un uso in Iran. La decisione prevede altresì il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, nonché il divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di tali soggetti e le persone, le entità e gli organismi oggetto delle misure restrittive sono elencati nell'allegato della stessa.
- (9) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello di Unione.
- (10) Al fine di assicurare coerenza con la redazione, la modifica e la revisione dell'allegato della decisione (PESC) 2023/1532, è opportuno che il potere di redigere e modificare l'elenco di cui all'allegato III del presente regolamento sia esercitato dal Consiglio.
- (11) La procedura per la modifica dell'elenco di cui all'allegato III del presente regolamento dovrebbe prevedere l'obbligo di comunicare alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi designati i motivi dell'inserimento nell'elenco, offrendo loro l'opportunità di presentare osservazioni.

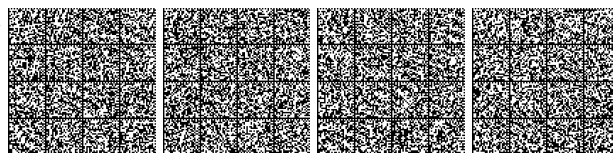
⁽⁵⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2022/1986 del Consiglio, del 20 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 272 I del 20.10.2022, pag. 5).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6).

⁽⁸⁾ Decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio del 12 dicembre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 32).

⁽⁹⁾ Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437).



- (12) Ai fini dell'attuazione del presente regolamento e per garantire la massima certezza giuridica all'interno dell'Unione, è opportuno pubblicare i nomi e gli altri dati pertinenti relativi a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi i cui fondi e le cui risorse economiche devono essere congelati a norma del presente regolamento. Qualsiasi trattamento di dati personali deve essere conforme ai regolamenti (UE) 2016/679 ⁽¹⁰⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽¹¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- (13) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero informarsi reciprocamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e comunicarsi ogni altra informazione pertinente in loro possesso relativa al presente regolamento.
- (14) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, e garantirne l'attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

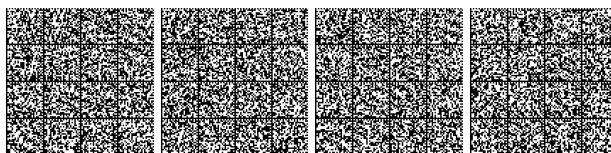
Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- a) «servizi di intermediazione»:
- i) la negoziazione o l'organizzazione di operazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche da un paese terzo a qualunque altro paese terzo, o
 - ii) la vendita o l'acquisto di beni e tecnologie o di servizi finanziari e tecnici, anche ubicati in paesi terzi, per il loro trasferimento verso un altro paese terzo;
- b) «richiesta»: qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata, in particolare:
- i) una richiesta volta a ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da un'operazione o a essi collegata;
 - ii) una richiesta volta a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;
 - iii) una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a un'operazione;
 - iv) una domanda riconvenzionale;
 - v) una richiesta volta a ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati pronunciati;
- c) «contratto od operazione»: qualsiasi operazione, indipendentemente dalla sua forma e dal diritto a essa applicabile, che comprenda uno o più contratti od obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di obbligazione, garanzia o controgaranzia, in particolare una garanzia o una controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta operazione o a essa correlata;
- d) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato I;
- e) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



- f) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l'entità o l'organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;
- g) «congelamento di risorse economiche»: il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, la locazione e le ipoteche;
- h) «fondi»: tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra gli altri:
- i) contanti, assegni, cambiali, vaglia postali e altri strumenti di pagamento;
 - ii) depositi presso enti finanziari o altre entità, saldi sui conti, debiti e titoli obbligazionari;
 - iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e strumenti di debito, compresi azioni, certificati azionari, obbligazioni, notes, warrant, obbligazioni ordinarie e contratti derivati;
 - iv) interessi, dividendi o altri redditi generati dalle attività;
 - v) credito, diritto di compensazione, garanzie, fidejussioni o altri impegni finanziari;
 - vi) lettere di credito, polizze di carico e atti di cessione;
 - vii) documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;
- i) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- j) «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
- k) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

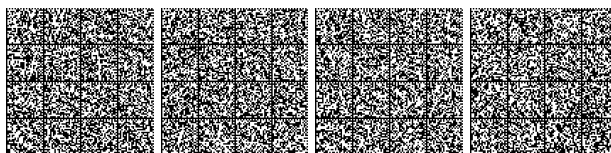
Articolo 2

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV) elencati nell'allegato II.

È vietato il transito attraverso il territorio dell'Iran dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui al primo comma, esportati dall'Unione.

2. È vietato:

- a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;



c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, e fatto salvo l'obbligo di autorizzazione ai sensi del regolamento (UE) 2021/821, ove applicabile, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, il transito o l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, per un uso non militare e per utenti finali non militari, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie o la relativa assistenza tecnica o finanziaria sono necessari per:

- a) usi medici o farmaceutici; o
- b) scopi umanitari, emergenze sanitarie, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

4. Le autorità competenti possono annullare, sospendere, modificare o revocare un'autorizzazione da esse già concessa a norma del paragrafo 3 se ritengono che l'annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca siano necessari per l'effettiva attuazione del presente regolamento.

5. Le autorizzazioni richieste a norma del regolamento (UE) 2021/821 per l'esportazione dei beni e delle tecnologie di cui al paragrafo 1 sono concesse separatamente dalle autorità competenti conformemente alle norme e alle procedure stabilite nel regolamento (UE) 2021/821. Tali autorizzazioni sono valide in tutto il territorio dell'Unione.

6. Le comunicazioni relative alle autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) 2021/821 seguono la procedura applicabile attraverso i canali pertinenti di cui all'articolo 23, paragrafo 6, di tale regolamento («sistema elettronico per i prodotti a duplice uso»).

7. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

Articolo 3

1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che sono responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, elencati nell'allegato III, e da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, elencati ugualmente nell'allegato III.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato III o destinato a loro vantaggio.

Articolo 3 bis

In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche elencate nell'allegato III e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;



- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
- e) pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Articolo 3 ter

In deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nell'elenco figurante nell'allegato III, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati all'allegato III; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Articolo 3 quater

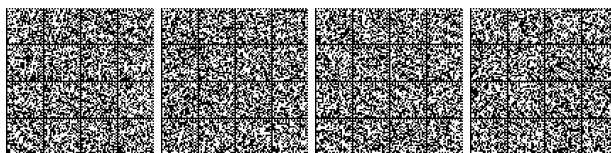
In deroga all'articolo 3, e a condizione che un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di inserimento nell'allegato III di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, dopo aver accertato che:

- a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato III; e
- b) il pagamento non viola l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3 quinquies

1. L'articolo 3, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

2. L'articolo 3, paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all'articolo 3, o pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui a tale paragrafo.



Articolo 3 sexies

1. L'articolo 3, paragrafo 2, non si applica a fondi o risorse economiche messe a disposizione da organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
2. Nei casi non contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo e in deroga all'articolo 3, le autorità competenti possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.
3. In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 2, l'autorizzazione si considera concessa.
4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse in conformità dei paragrafi 2 e 3 entro due settimane dalla concessione di tale autorizzazione.

Articolo 4

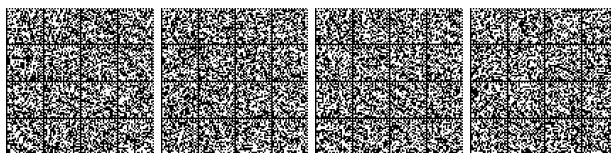
1. Alle persone fisiche responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, e alle persone fisiche ad esse associate, elencate nell'allegato III, è impedito l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

Articolo 5

1. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:
 - a) forniscono immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti o situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione;
 - b) collaborare con l'autorità competente alla verifica delle informazioni di cui alla lettera a).
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 si applica soggetto alle norme nazionali sulla riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità giudiziarie, e coerentemente con il rispetto della riservatezza delle comunicazioni tra gli avvocati e i loro clienti, come garantito all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.
4. Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 6

1. La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti:
 - a) i fondi congelati a norma dell'articolo 3 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 2, 3 bis, 3 ter e 3 quater; e
 - b) le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, i problemi di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.



2. Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 7

1. Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un'entità o a un organismo le misure di cui all'articolo 3, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato III.
2. Il Consiglio comunica una decisione ai sensi del paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.
4. L'elenco di cui all'allegato III è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi.
5. Alla Commissione è conferito il potere di modificare l'allegato I in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 8

1. Nell'allegato III sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi.
2. L'allegato III contiene, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; sesso; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione; sede di attività.

Articolo 9

1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione che hanno stabilito le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica.

Articolo 10

1. Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.
2. Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se questi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato le misure previste dal presente regolamento.

Articolo 11

1. Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dal presente regolamento, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, o di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato III;



- b) qualsiasi altra persona, entità od organismo iraniano;
- c) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a) o b).

2. In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere della prova che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 di chiedere il riesame giudiziario della legittimità dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 12

1. È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al presente regolamento.

2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell'allegato III:

- a) trasmettono entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato III le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o le risorse economiche sono situati; e
- b) collaborano con le autorità competenti interessate alla verifica di tali informazioni.

3. L'inosservanza del paragrafo 2 è equiparata alla partecipazione, di cui al paragrafo 1, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 3.

4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione, entro due settimane dalla comunicazione delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).

5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

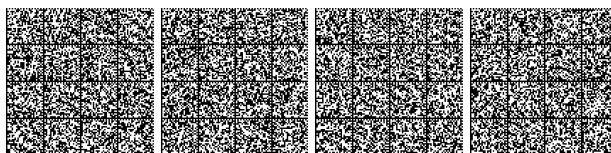
6. Il trattamento dei dati personali a norma del presente articolo è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 13

1. Il Consiglio, la Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono:

- a) per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche nell'allegato III;
- b) per quanto l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche all'allegato III;
- c) per quanto riguarda la Commissione:
 - i) l'inclusione del contenuto dell'allegato III nell'elenco elettronico consolidato delle persone, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell'Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi disponibili al pubblico;
 - ii) il trattamento delle informazioni relative all'impatto delle misure previste dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti.

2. Il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi ai reati commessi dalle persone fisiche figuranti nell'elenco, e alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza relative a tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato III.



3. Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 14

1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.

2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione la designazione delle proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica della designazione.

3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.

Articolo 15

Le informazioni fornite alla Commissione o da questa ricevute in conformità del presente regolamento sono utilizzate dalla Commissione unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 16

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
- c) a qualsiasi persona fisica cittadina di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;
- d) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all'interno dell'Unione.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES



ALLEGATO I

Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

<https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions>

CECHIA

www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

<http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/>

GERMANIA

<https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html>

ESTONIA

<https://vm.ee/sanktsioonid-ekspordi-ja-relvastuskontroll/rahvusvahelised-sanktsioonid>

IRLANDA

<https://www.dfa.ie/our-role/policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/>

GRECIA

<http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

<https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx>

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/>

CROAZIA

<https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955>

ITALIA

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CIPRO

<https://mfa.gov.cy/themes/>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>



LUSSEMBURGO

<https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html>

UNGHERIA

<https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato>

MALTA

<https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx>

PAESI BASSI

<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties>

AUSTRIA

<https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/>

POLONIA

<https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe>

<https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions>

PORTOGALLO

<https://portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/1548>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

<https://um.fi/pakotteet>

SVEZIA

<https://www.regeringen.se/sanktioner>

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali (DG FISMA)

Rue Joseph II 54

B-1049 Bruxelles (Belgio)

Email: relex-sanctions@ec.europa.eu



ALLEGATO II

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 2

Categoria 1 – Veicoli aerei senza equipaggio

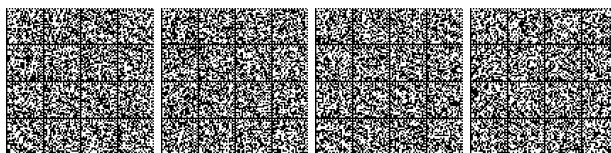
Descrizione	Codice NC
Veicoli aerei senza equipaggio diversi da quelli destinati al trasporto di passeggeri	8806.91 8806.92 8806.93 8806.94 8806.99

Categoria 2 – Prodotti per la propulsione e la navigazione

Descrizione	Codice NC
Motori aeronautici a turbina a gas (turboelica, turbogetto e turboventola) per aeromobili, e loro componenti appositamente concepiti	ex 8411.11 ex 8411.12 ex 8411.21 ex 8411.22 ex 8411.91
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) per aeromobili	8407.10
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone a combustione interna per aeromobili	8409.10
Motori a pistone, con accensione per compressione per aeromobili	ex 8408.90
Sistemi di navigazione inerziale, unità di misura inerziali (IMU), accelerometri o giroscopi	9014.20
Radar per veicoli aerei senza equipaggio e loro componenti appositamente concepiti	ex 8526.10 ex 8529.90
Apparecchi di radionavigazione per aeromobili e loro componenti appositamente concepiti	ex 8526.91 ex 8529.90
Unità di controllo di volo per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)	ex 8807.30
Unità di controllo a distanza per veicoli aerei senza equipaggio (UAV)	ex 8807.30

Categoria 3 – Componenti e dispositivi elettronici

Descrizione	Codice NC
Circuiti integrati, come segue: rete di porte programmabili dall'utilizzatore (FPGA), microcontrollore, microprocessori, processore di segnale, analizzatore di segnale	ex 8542.31 ex 8542.39
Amplificatore MMIC	ex 8542.33
Filtro RF o filtro per interferenza elettromagnetica (EMI) adatto per aeromobili	ex 8548.00
Apparecchio da ripresa per la visione notturna	8525.83
Apparecchio da ripresa (visibile o termico) appositamente progettato per veicoli aerei senza equipaggio	ex 8525.89



Descrizione	Codice NC
Apparecchio da ripresa per rilevazione aerea	ex 9006.30
Sensore termico per apparecchi da ripresa in veicoli aerei senza equipaggio (UAV)	ex 8529.90 ex 9013.80 ex 9025.80 ex 9026.90 ex 9027.50

Categoria 4 – Altri prodotti

Attrezzature del «sistema di navigazione satellitare», comprese le antenne adatte alla ricezione di segnali GNSS

Telemetro laser avionico

Sistemi LIDAR

Tecnologie concepite o specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre le attrezzature di cui sopra.



ALLEGATO III

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3

[...]

23CE2250



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1530 DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 2023

che approva l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Detto elenco comprende l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburici.
- (2) L'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburici è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che corrisponde al tipo di prodotto 18 descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 1° settembre 2010 l'autorità di valutazione competente della Spagna, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione, si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dalla Commissione e, dopo il 1° settembre 2013, dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»).
- (4) Dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1° settembre 2013 sono valutate conformemente alle disposizioni della direttiva 98/8/CE.

⁽¹⁾ GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).



- (5) In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 22 novembre 2022 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia ⁽⁴⁾, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (6) L'Agenzia conclude in tale parere che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburici possono essere considerati conformi ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate condizioni relative al loro uso.
- (7) Tenuto conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare l'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburici come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve determinate condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburici è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

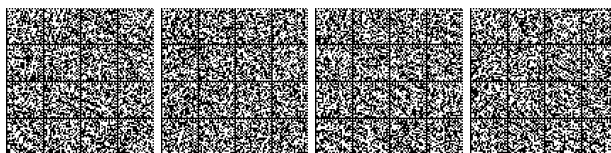
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo estratto di *Chrysanthemum cinerariaefolium* ottenuto da fiori aperti e maturi di *Tanacetum cinerariifolium* mediante solventi idrocarburici; Tipo di prodotto 18; ECHA/BPC/365/2022, adottato il 22 novembre 2022.



ALLEGATO

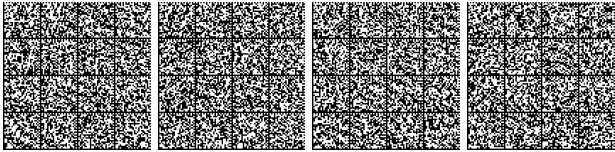
Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo ⁽¹⁾	Data di approvazione	Data di scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> ottenuto mediante solventi idrocarburi	Estratto di <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> ottenuto da fiori aperti e maturi di <i>Tanacetum cinerariifolium</i> mediante solventi idrocarburi N. CE: 289-699-3 Numero CAS: 8997-63-7	100 % p/p	1° febbraio 2025	31 gennaio 2035	18	L'autorizzazione dei biocidi è soggetta alle condizioni seguenti: 1) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia legati a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione, ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio del principio attivo condotta a livello di Unione; 2) nella valutazione del prodotto occorre prestare particolare attenzione: i) agli utilizzatori professionali e al grande pubblico; ii) alle acque di superficie e ai sedimenti nel caso di prodotti applicati mediante polverizzazione all'aperto su larga scala; 3) per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi occorre verificare se è necessario fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e adottare misure di attenuazione del rischio appropriate per garantire che tali LMR non siano superati.

⁽¹⁾ La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

23CE2251



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1531 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2023

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» presentata dalla Bulgaria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

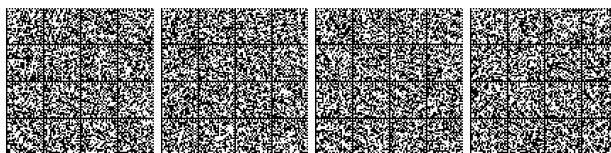
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2023

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 123 del 5.4.2023, pag. 32.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



DECISIONE (PESC) 2023/1532 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 2023

concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC ⁽¹⁾.
- (2) La decisione 2014/512/PESC vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di beni e tecnologie a duplice uso a qualsiasi persona, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) La decisione 2014/512/PESC vieta inoltre la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, di beni e tecnologie adatti all'uso nei settori aeronautico o spaziale, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XI del regolamento (UE) n. 833/2014.
- (5) La decisione 2014/512/PESC vieta altresì la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia, di beni atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014.
- (6) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC ⁽⁴⁾.
- (7) Il 20 ottobre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/1986 ⁽⁵⁾ aggiungendo tre persone iraniane e un'entità iraniana all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di velivoli senza equipaggio (UAV) utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.

⁽¹⁾ Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (GU L 206 dell'11.6.2021, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16).

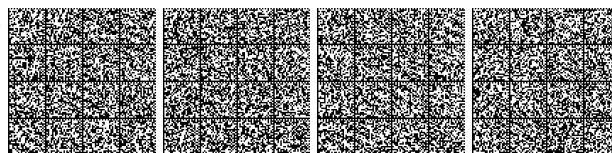
⁽⁵⁾ Decisione (PESC) 2022/1986 del Consiglio, del 20 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 272 I del 20.10.2022, pag. 5).



- (8) Il 20 e 21 ottobre 2022 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato con fermezza il sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, il quale deve cessare. A tale riguardo, il Consiglio europeo ha accolto con favore le sanzioni adottate dal Consiglio il 20 ottobre 2022.
- (9) Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2432 ⁽⁶⁾ aggiungendo quattro persone iraniane e quattro entità iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.
- (10) Il 12 dicembre 2022 il Consiglio ha approvato conclusioni in cui ha condannato con fermezza, considerandolo inaccettabile, qualsiasi tipo di sostegno militare da parte dell'Iran, compresa la fornitura di UAV, alla guerra di aggressione illegale, non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, che viola gravemente il diritto internazionale e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Le armi fornite dall'Iran vengono usate indiscriminatamente dalla Russia contro la popolazione civile e le infrastrutture ucraine, provocando distruzioni e sofferenze umane orribili. In tale contesto, il Consiglio ha ricordato che il trasferimento di determinati droni e missili da combattimento verso o dall'Iran senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite viola la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (11) Il Consiglio ha preso atto con grande preoccupazione delle segnalazioni di armi iraniane, compresi droni, prodotte con componenti di origine internazionale, provenienti anche dall'Europa, e ha osservato di stare valutando le opportune misure da adottare. Il Consiglio ha messo fortemente in guardia l'Iran contro nuovi eventuali invii di armi alla Russia, in particolare contro iniziative riguardanti possibili trasferimenti di missili balistici a breve gittata verso la Russia, il che rappresenterebbe una grave escalation. Il Consiglio ha rilevato che l'Unione continuerà a rispondere a tutte le azioni che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e continuerà a chiamare l'Iran a rispondere delle sue azioni, anche attraverso ulteriori misure restrittive.
- (12) Nelle conclusioni del 15 dicembre 2022 il Consiglio europeo ha ribadito la sua condanna del sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia fornito dalle autorità iraniane, che deve cessare.
- (13) Il 25 febbraio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/432 ⁽⁷⁾ aggiungendo quattro persone iraniane all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive a norma della decisione 2014/145/PESC, in considerazione del loro ruolo nell'elaborazione e nella fornitura di UAV utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina.
- (14) Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 e del 29 e 30 giugno 2023 il Consiglio europeo ha condannato il sostegno militare che l'Iran continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
- (15) La Russia utilizza UAV prodotti dall'Iran a sostegno della sua guerra di aggressione, che viola la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale dell'Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale. Tale programma è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell'Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambi sanzionati dall'Unione europea, e comprende l'acquisto, l'elaborazione, la produzione e il trasferimento di UAV, in particolare in Russia. Si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne.
- (16) Data la gravità della situazione, è opportuno adottare un quadro di misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, attraverso il programma iraniano sponsorizzato dallo Stato per l'elaborazione e la produzione di UAV, e in piena complementarità con altre misure restrittive dell'Unione.

⁽⁶⁾ Decisione (PESC) 2022/2432 del Consiglio, del 12 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 318 I del 12.12.2022, pag. 32).

⁽⁷⁾ Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio, del 25 febbraio 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 59 I del 25.2.2023, pag. 437).



- (17) In particolare, è opportuno vietare l'esportazione dall'Unione verso l'Iran di componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione degli UAV.
- (18) È opportuno inoltre vietare la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento, diretti o indiretti, di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come vietare il riconoscimento, diretto o indiretto, di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.
- (19) Inoltre, dovrebbero essere imposte restrizioni di viaggio e misure di congelamento dei beni nei confronti delle persone responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte.
- (20) È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

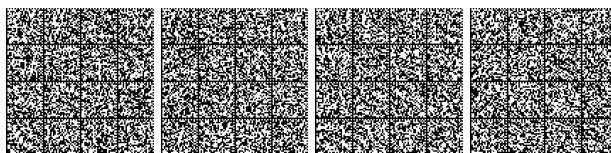
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran, beni e tecnologie, anche non originari dell'Unione, che possano contribuire alla capacità dell'Iran di fabbricare velivoli senza equipaggio (UAV).
2. È vietato:
 - a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran;
 - b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni e tecnologie, o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran o per un uso in Iran.
 - c) vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai beni e alle tecnologie di cui al paragrafo 1 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni e tecnologie, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Iran, o per un uso in Iran.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti contemplati dal presente articolo.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di persone fisiche responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte, e persone fisiche a essi associate, ugualmente elencate nell'allegato.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare l'ingresso nel territorio ai propri cittadini.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:
 - a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
 - b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dall'Organizzazione delle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;
 - c) in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
 - d) a norma del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

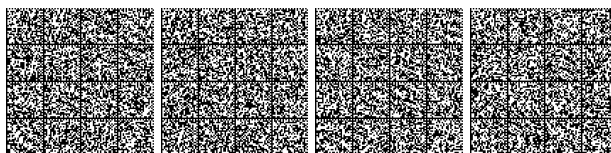


4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 allorché il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a quelle promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno all'integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza dell'Ucraina.
7. Uno Stato membro che intenda concedere una deroga a norma del paragrafo 6 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Qualora uno o più membri del Consiglio sollevino obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio di una persona elencata nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.

Articolo 3

1. Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili del programma iraniano di UAV, che sostengono tale programma o vi sono coinvolte, e persone fisiche o giuridiche, entità od organismi ad essi associati, elencati nell'allegato.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato o destinato a loro vantaggio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
 - a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti di generi alimentari, canoni di locazione o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
 - b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
 - c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
 - d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
 - e) pagabili su o da un conto appartenente a una missione diplomatica o consolare o a un'organizzazione internazionale che gode di immunità in conformità del diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti servono per scopi ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane da tale autorizzazione.



4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:

- a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
- b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) la decisione non vada a beneficio di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e
- d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane da tale autorizzazione.

5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta prima della data di inserimento nell'allegato di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su tali conti;
- b) pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o
- c) pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7. Il divieto sancito al paragrafo 2 non si applica alle organizzazioni e agenzie che l'Unione sottopone a valutazione per pilastro e con le quali ha firmato un accordo quadro relativo al partenariato finanziario in base al quale l'organizzazione o l'agenzia agisce da partner umanitario dell'Unione, purché la fornitura dei fondi o delle risorse economiche di cui al paragrafo 2 sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

8. Nei casi non contemplati dal paragrafo 7 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono concedere autorizzazioni specifiche o generali, alle condizioni generali o specifiche che ritengono appropriate, per lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché la fornitura di tali fondi o risorse economiche sia necessaria per scopi esclusivamente umanitari in Iran.

9. I divieti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2, non si applicano fino al 27 ottobre 2023 agli obblighi derivanti da un contratto concluso prima del 26 luglio 2023 o da contratti accessori necessari per l'esecuzione di tale contratto.

Articolo 4

1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l'elenco di cui all'allegato.



2. Il Consiglio trasmette una decisione a norma del paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, oppure mediante pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, a tale entità o a tale organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione in questione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessati.

Articolo 5

1. Nell'allegato sono indicati i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui agli articoli 2 e 3.

2. Nell'allegato figurano, ove disponibili, anche le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere nomi e pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza, numero del passaporto e della carta d'identità, sesso; indirizzo, se noto, funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.

Articolo 6

1. Il Consiglio e l'alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

- a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;
- b) per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato.

2. Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

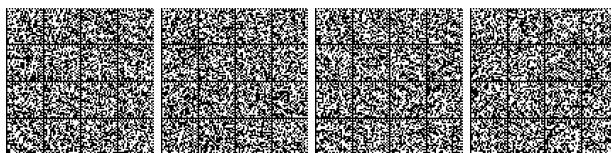
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 7

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese le richieste di indennizzo o le richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente quelle volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

- a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;
- b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).



Articolo 8

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 9

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 10

La presente decisione si applica fino al 27 luglio 2024 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

La deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 7, relativamente all'articolo 3, paragrafo 2, è riesaminata periodicamente e almeno ogni 12 mesi.

Articolo 11

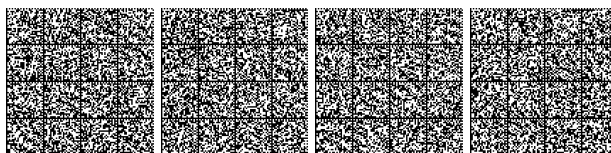
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES



ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 3

[...]

23CE2253



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1533 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2023

sul riconoscimento dei requisiti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit come conformi ai corrispondenti requisiti del sistema di ecogestione e audit (EMAS), a norma dell'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE ⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 45, paragrafo 4,

previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1221/2009,

considerando quanto segue:

- (1) Il 9 maggio 2022 l'Austria ha inviato alla Commissione una richiesta scritta di riconoscimento del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. L'Austria ha successivamente trasmesso ulteriori informazioni intese a fornire alla Commissione avesse gli elementi necessari per valutare l'equivalenza delle pertinenti parti del sistema di gestione ambientale Ecoprofit ai requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (2) Sulla base della richiesta dell'Austria, la Commissione ha valutato l'equivalenza delle seguenti parti del sistema di gestione ambientale ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) con ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009: i) l'impegno dell'alta dirigenza; ii) l'esame della direzione; iii) la definizione di un'analisi ambientale; iv) la definizione di una politica ambientale; v) la garanzia del rispetto degli obblighi normativi; vi) gli obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo; vii) la struttura organizzativa (ruoli e responsabilità), la formazione e la partecipazione del personale; viii) i requisiti in materia di documentazione; ix) il controllo operativo; x) la preparazione e la risposta alle emergenze; xi) l'audit interno e le azioni correttive; xii) la comunicazione (interna ed esterna); xiii) i requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione.
- (3) Considerando le responsabilità e il coinvolgimento dell'alta dirigenza in tutte le fasi del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa all'impegno dell'alta dirigenza come equivalente ai requisiti di cui all'allegato II, parti A.5.1, A.5.2 e B.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (4) Considerando la mancanza di un esame della direzione o della documentazione della valutazione della direzione nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la parte dello stesso relativa all'esame della direzione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all'allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (5) Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) i principali aspetti ambientali sono individuati e analizzati nella consultazione iniziale (primo audit ambientale), ma che il programma non tiene sufficientemente conto degli aspetti ambientali indiretti e che non tutti gli elementi pertinenti dell'EMAS sono presi in considerazione e documentati, la parte del programma relativa alla definizione di un'analisi ambientale dovrebbe essere riconosciuta solo parzialmente come equivalente ai requisiti di cui all'allegato I e all'allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009. In particolare dovrebbero essere riconosciute come equivalenti le parti seguenti della definizione di

⁽¹⁾ GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1.



un'analisi ambientale di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT): i) individuazione del contesto organizzativo; ii) individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative; iii) individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente; iv) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti; v) individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità; vi) esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti. Tuttavia vii) l'individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti; e viii) la valutazione della significatività degli aspetti ambientali non dovrebbero essere riconosciute come equivalenti.

- (6) Considerando che in ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) l'alta dirigenza definisce e pubblica la politica e gli orientamenti ambientali che stabiliscono i principi e definiscono un quadro per fissare obiettivi ambientali, la parte del programma relativa alla definizione di una politica ambientale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parte A.5.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (7) Considerando che il sistema ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) impone alle organizzazioni di fornire il materiale o i documenti giustificativi necessari ad attestare il rispetto di tutti gli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente, è opportuno riconoscere la parte dello stesso relativa alla garanzia del rispetto degli obblighi normativi come equivalente alle prescrizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'allegato II, parti A.6.1.3 e B.4, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (8) Considerando che il programma di follow-up ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) offre all'organizzazione l'opportunità di migliorare costantemente l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia del sistema ECOPROFIT per aumentare le prestazioni ambientali e che ogni anno il costante miglioramento delle prestazioni ambientali è oggetto di audit da parte di esperti della commissione ECOPROFIT, la parte del programma relativa agli obiettivi e ai programmi ambientali definiti per assicurare il miglioramento continuo dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all'articolo 1, all'articolo 18, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 18, paragrafo 7, lettera b), e all'allegato II, parte A.10.3, e parte B.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (9) Considerando che nel programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) il direttore è nominato dall'alta dirigenza ed è responsabile della corretta attuazione del sistema, che i direttori ECOPROFIT partecipano periodicamente a formazioni e seminari relativi alla prestazione ambientale delle organizzazioni e che tutti i dipendenti dell'organizzazione a tutti i livelli sono coinvolti e possono partecipare attivamente al programma, la parte del programma relativa alla struttura organizzativa, alla formazione e alla partecipazione del personale dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all'articolo 1 e all'allegato II, parti A.5.3, A.7.2 e B.6, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (10) Considerando che il rapporto sull'ambiente di ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) comprende la documentazione sugli obiettivi ambientali, gli aspetti ambientali dell'organizzazione e un elenco delle misure attuate ma che i criteri usati nella valutazione della significatività degli aspetti ambientali di un'organizzazione e gli aspetti ambientali indiretti non sono documentati, la parte del programma relativa ai requisiti in materia di documentazione non dovrebbe essere riconosciuta come conforme ai requisiti di cui all'articolo 20 e all'allegato II, parti A.4.4, A.6.2.1 e A.7.5, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (11) Considerando che ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non si occupa della pianificazione e del controllo operativi o lo fa solo parzialmente, la parte relativa al controllo operativo non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all'allegato II, parte A.6.1 e 6.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (12) Considerando che ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non si occupa della preparazione e della risposta alle emergenze o lo fa solo parzialmente, la parte dello stesso relativa alla preparazione e alla risposta alle emergenze non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all'allegato II, parte A.8.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (13) Considerando che il riesame interno indipendente del programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non affronta pienamente la valutazione delle prestazioni ambientali dell'organizzazione o delle prestazioni del sistema di gestione ambientale, la parte del programma relativa all'audit interno e alle azioni correttive non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), all'articolo 9, all'allegato II, parti A.9.2 e A.10.2, e all'allegato III del regolamento (CE) n. 1221/2009.



- (14) Considerando che il programma ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non impone alle imprese di comunicare all'esterno informazioni sugli aspetti ambientali o sugli indicatori chiave relativi ai loro sistemi, la parte dello stesso relativa alla comunicazione (interna ed esterna) non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente alle prescrizioni di cui all'allegato II, parti A.7.4 e B.7, e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1221/2009.
- (15) Considerando che la verifica di un'organizzazione ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) non è effettuata da un verificatore ambientale, la parte del programma relativa ai requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione non dovrebbe essere riconosciuta come equivalente ai requisiti di cui articolo 4, paragrafo 5, agli articoli 6, 7 e da 18 a 27 del regolamento (CE) n. 1221/2009.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione riconosce le parti del sistema Ecoprofit specificate nell'allegato come conformi ai corrispondenti requisiti del regolamento (CE) n. 1221/2009 («requisiti EMAS»).

Articolo 2

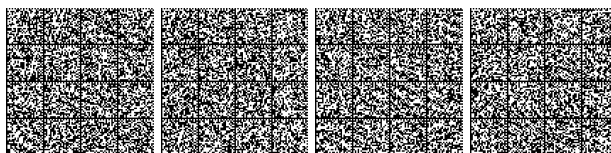
Le eventuali modifiche al sistema Ecoprofit che incidano sulla presente decisione sono comunicate alla Commissione almeno una volta all'anno.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

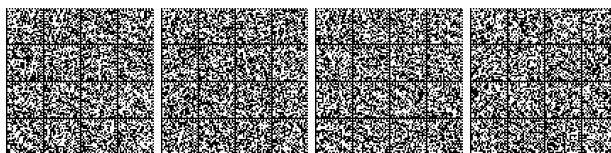
Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

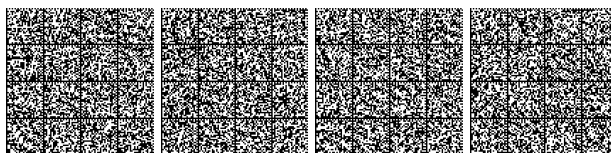
Sintesi della valutazione		
Requisiti	Equivalente	Non equivalente
1. Impegno dell'alta dirigenza (Allegato II, parti A.5.1, A.5.2, e B.2, del Regolamento (CE) n. 1221/2009)	X	
2. Esame della direzione (Allegato II, parte A.9.3, del regolamento (CE) n. 1221/2009)		X
3. Definizione di un'analisi ambientale (Allegato I e allegato II, parte A.6.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009)		
1) individuazione del contesto organizzativo	X	
2) individuazione delle parti interessate e definizione delle loro esigenze e aspettative	X	
3) individuazione degli obblighi giuridici applicabili in materia di ambiente	X	
4) valutazione dei dati risultanti dalle indagini su incidenti precedenti	X	
5) individuazione e documentazione dei rischi e delle opportunità	X	
6) esame dei processi, delle pratiche e delle procedure esistenti	X	
7) individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti		X
8) valutazione della significatività degli aspetti ambientali		X
4. Definizione di una politica ambientale (Allegato II, parte A.5.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009)	X	
5. Garanzia del rispetto degli obblighi normativi ⁽¹⁾ (Articolo 4, paragrafo 4, e allegato II, parti A.6.1.3 e B.4, del regolamento (CE) n. 1221/2009)	X	
6. Obiettivi e programma ambientale definiti per assicurare il miglioramento continuo (Articolo 1, articolo 18, paragrafo 2, lettera c), articolo 18, paragrafo 7, lettera b) e allegato II, parti A.10.3 e B.1, del regolamento (CE) n. 1221/2009)	X	
7. Struttura organizzativa, formazione e partecipazione del personale (Articolo 1 e allegato II, parti A.5.3, A.7.2 e B.6, del regolamento (CE) n. 1221/2009)	X	
8. Requisiti in materia di documentazione (Articolo 20 e allegato II, parti A.4.4, A.6.2.1 e A.7.5, del regolamento (CE) n. 1221/2009)		X
9. Controllo operativo (Allegato II, parti A.6.1 e A.6.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009)		X



10. Preparazione e risposta alle emergenze (Allegato II, parte A.8.2, del regolamento (CE) n. 1221/2009)		X
11. Audit interno e azioni correttive (Articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), articolo 6), paragrafo 2, lettera a), articolo 9, allegato II, parti A.9.2 e A.10.2, e allegato III del regolamento (CE) n. 1221/2009)		X
12. Comunicazione (interna ed esterna) (Allegato II, parti A.7.4 e B.7, e allegato IV, del regolamento (CE) n. 1221/2009)		X
13. Requisiti di accreditamento o di abilitazione per gli organismi di certificazione (Articolo 4, paragrafo 5, articoli 6, 7 e da 18 a 27 del regolamento (CE) n. 1221/2009)		X

(¹) Questo criterio si riferisce alle procedure interne esistenti volte a individuare, documentare e garantire il rispetto degli obblighi normativi. Non fa invece riferimento alla valutazione del rispetto di tali obblighi effettuata da un verificatore terzo, che rientra nel punto 13 della presente valutazione.

23CE2254



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1534 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2023

relativa alla selezione dei soggetti che costituiscono la rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale in conformità al regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/694, la Commissione seleziona i soggetti che compongono una rete iniziale di poli europei dell'innovazione digitale.
- (2) Al fine di selezionare i poli europei dell'innovazione digitale che compongono la rete iniziale sulla base dell'elenco dei soggetti candidati designati dagli Stati membri, la Commissione ha pubblicato due inviti a presentare proposte e ha valutato le proposte presentate con il sostegno di un comitato indipendente di esperti. Il primo invito (DIGITAL-2021-EDIH-01-INITIAL) è stato lanciato il 17 novembre 2021 e si è concluso il 22 febbraio 2022, mentre il secondo invito (DIGITAL-2022-EDIH-03) è stato aperto il 29 settembre 2022 e chiuso il 16 novembre 2022. In entrambi i casi la Commissione ha tenuto nella massima considerazione il parere di ogni Stato membro prima di selezionare i poli europei dell'innovazione digitale sul territorio di tale Stato membro.
- (3) La Commissione ha accolto 136 proposte del primo invito e 15 proposte del secondo invito.
- (4) Al fine di consentire a uno Stato membro di finanziare più di un polo europeo dell'innovazione digitale nel proprio territorio, è opportuno che i poli europei dell'innovazione digitale che hanno superato tutte le soglie di valutazione, ma che non hanno potuto essere finanziati a causa della mancanza di fondi disponibili per i relativi inviti nell'ambito del programma di lavoro, ricevano il marchio di eccellenza conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/694.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di coordinamento del programma Europa digitale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

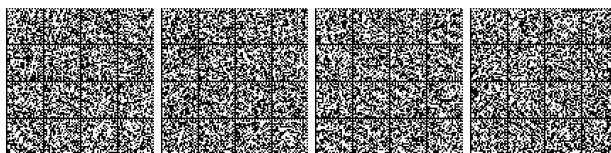
La rete iniziale dei poli europei dell'innovazione digitale è costituita dai poli selezionati secondo quanto stabilito agli allegati I e II.

Articolo 2

I soggetti ammessi al finanziamento a titolo del programma Europa digitale sono elencati nell'allegato I.

I soggetti che hanno ricevuto il marchio di eccellenza sono elencati nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1.



Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023

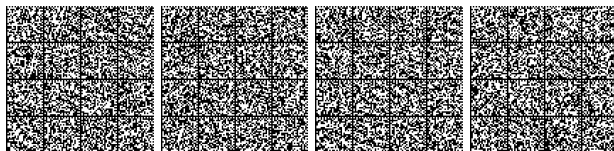
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



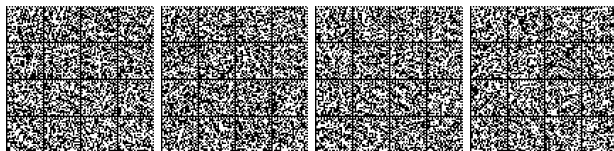
ALLEGATO I

**Elenco dei poli europei dell'innovazione digitale ammessi al finanziamento a titolo del programma
Europa digitale**

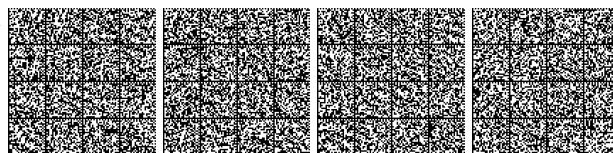
Numero della convenzione di sovvenzione	Acronimo	Paese	Titolo della proposta
101083458	EDIH innovATE	Austria	EDIH innovATE – The European Digital Innovation Hub for Agrifood, Timber and Energy
101083942	Crowd in Motion	Austria	EDIH for crowd technology and AI for motion data analytics: Use of Internet of Things, FabLabs and access to finance for the green and digital transformation of the alpine tourism and sports industry
101083472	AI5production	Austria	AI driven digital transformation of SMEs - towards Industry 5.0 production processes
101083940	Applied CPS	Austria	EDIH Applied Cyber Physical Systems for manufacturing, construction and automotive sectors
101083685	WalHub	Belgio	WalHub, to boost the digital transformation of manufacturing companies and the adoption of key technologies - i.e. AI, HPC, Cybersecurity and IoT - in their industrial and supply chain processes
101083626	EDIH-CONNECT	Belgio	A European Digital Innovation Hub for Construction powered by Electronics, Artificial Intelligence & Information and Communication Technologies.
101083575	DIGITALIS	Belgio	European Digital Innovation Hub on Manufacturing
101083704	Flanders AI EDIH	Belgio	Flanders Artificial Intelligence European Digital Innovation Hub
101083663	sustAIIn.brussels	Belgio	Creating a lever for a future-proof and sustainable economy for Brussels enabled by AI and other emerging digital technologies
101083326	EDIH-EBE	Belgio	European Digital Innovation Hub - Energy in the Built Environment
101083554	SynGreDiT	Bulgaria	European Digital Innovation Hub Zagore - Synergy for Green Regional Digital Transformation of South-east region of Bulgaria]
101083892	EDICS	Bulgaria	Enabling Digitalisation In the Construction Sector
101083473	AgroDigiRise	Bulgaria	Unlocking the innovative potential of the South Central Region of Bulgaria and in the agricultural sector



101083793	CYBER4All STAR	Bulgaria	CYBERsecurity 4 All STakeholdeRS
101083963	JURK EDIH, <i>che sarà rinominato AI and Gaming EDIH</i>	Croazia	Digital transformation of Central Croatia and Northern Adriatic through AI and Gaming EDIH
101083735	AI4HEALTH.Cro	Croazia	Artificial Intelligence for Smart Healthcare and Medicine
101083838	EDIH Adria	Croazia	European Digital Innovation Hub Adriatic Croatia
101083599	CROBOHUBplusplus	Croazia	CROatian Industry and Society BOosting – European Digital Innovation HUB
101083772	DiGiNN	Cipro	Cyprus DIGital INNovation Hub
101120003	EDIH NEB	Cechia	EDIH Northern and Eastern Bohemia
101083359	EDIH CTU	Cechia	EDIH Czech Technical University in Prague
101083932	CIH	Cechia	Cybersecurity Innovation Hub
101084053	EDIH B4I	Cechia	Brain 4 Industry (B4I)
101083672	EDIH-DIGIMAT	Cechia	EDIH-DIGIMAT: Flexible Manufacturing Systems Using Artificial Intelligence
101083551	EDIH OVA	Cechia	EDIH Ostrava
101120807	GC EDIH	Danimarca	Greater Copenhagen European Digital Innovation Hub
101083595	CD-EDIH	Danimarca	Smart specialisation on advanced digitalisation technologies through Central Denmark European Digital Innovation Hub
101083474	AddSmart	Danimarca	AddSmart - The European Digital Innovation Hub of North Denmark
101120685	SEDIH	Danimarca	Smart Energy Digital Innovation Hub
101083814	EDOCobot	Danimarca	EDIH Odense for deployment of collaborative robots (cobots) in many domains especially manufacturing and logistics
101083677	AIRE	Estonia	AI and Robotics Estonia (EDIH)
101083405	FAIR	Finlandia	Finnish AI Region
101083680	LIH	Finlandia	Location Innovation Hub
101083631	Robocoast	Finlandia	Robocoast EDIH Consortium
101083544	HHFIN	Finlandia	HealthHub Finland - the future of healthcare shaped by a Hub of partners facilitating data-driven digital solutions in Finland and Europe
101083367	EDIH Corsica.ai	Francia	European Digital Innovation Hub Corsica.ai



101120918	EDIH OCCITANIA	Francia	To boost an ethical and sustainable digital transformation to improve competitiveness and resilience, and foster the use of space data specially for agri-food, mobility and health sectors
101083886	DIHNAMIC	Francia	Digital Innovation Hub for Nouvelle-Aquitaine Manufacturing Industry Community
101119976	DIHNAME	Francia	Digital Innovation Hub Normandy Advanced MObility
101083293	EDIH BRETAGNE	Francia	EDIH Bretagne - One-stop shop to accelerate the digitization and Cybersecurity of SMEs/MCs/PSOs through training, test before invest, support to find investment and EU networking services
101083769	CYBIAH	Francia	Cybersecurity and AI Hub Francia
101083637	GreenPowerIT	Francia	GreenPowerIT Hauts-de-France
101119925	DIGIHALL	Francia	DIGIHALL, The Paris Region Hub supporting the digital transformation of companies by practical adoption of responsible AI
101120851	LVDH	Francia	Loire Valley Data Hub for Centre-Val de Loire region's digitalisation
101120881	EDIH-GE	Francia	EDIH Grand Est - Accelerate digitalisation of manufacturing sector in Grand Est
101083775	MINASMART	Francia	MINASMART
101121061	EDIH LA REUNION	Francia	Developing cybersecurity in the digital transition of European outermost regions
101083683	Move2Digital	Francia	MOVE2DIGITAL, the French SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur region one-stop-shop to support the digital transformation and ecosystem building of SMEs, through AI, Cybersecurity, and IoT
101083710	DEDIHATED BFC	Francia	Develop Digital Innovation Hub to Create and Accompany new Trends in European Industries in Bourgogne-Franche-Comté
101083383	POLYTRONICS	Francia	Innovation Hub for Smart Polymers and Digital Technologies
101083550	DIVA	Francia	Digital Innovation Value Accelerator
101120343	BMH	Germania	EDIH Thuringia - Bauhaus.Mobility Hub
101083415	EDIHDO	Germania	Digital Hub Logistics Dortmund as European Digital Innovation Hub
101083994	EDIH-AICS	Germania	European Digital Innovation Hub applied Artificial Intelligence and Cybersecurity



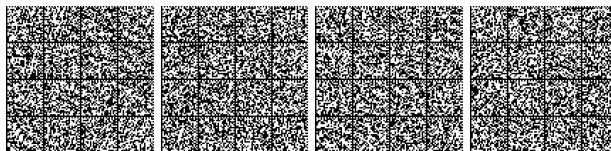
101083338	EDIH-SH	Germania	European Digital Innovation Hub Schleswig-Holstein
101083715	DIH4AISec	Germania	European Digital Innovation Hub for Artificial Intelligence and Cybersecurity in Lower Saxony
101083741	EDIH Suedwest	Germania	European Digital Innovation Hub Suedwest
101083713	EDIH4UrbanSAVE	Germania	EDIH for urban interconnected supply and value Ecosystems
101081880	EDITH	Germania	Enabling Digital Transformation in Hesse
101083517	EDIH Saxony	Germania	European Digital Innovation Hub Saxony
101120719	EDIH DIGICARE	Germania	EDIH Digital Innovation for Healthcare (DIGICARE)
101082978	CITAH	Germania	Cross-Industry Transformation in Agriculture and Health
101083635	EDIH Rheinland	Germania	European Digital Innovation Hub Rheinland
101083427	DInO	Germania	Digital Innovation Ostbayern
101083754	pro_digital	Germania	pro_digital EDIH
101083668	EDIH Suedwestfalen	Germania	European Digital Innovation Hub for employee-centered digital transformation in South Westphalia
101083337	IDIH-Saarland	Germania	Industrial Service Digitalisation and Artificial Intelligence HUB Saarland
101083951	DigiAgriFood	Grecia	Digital Transformation and Green Transition of the Agri-Food Value Chain in Central and Northern Greece
101083630	smartHEALTH	Grecia	European Digital Innovation Hub for Smart Health: Precision Medicine and Innovative E-health Services
101083565	SmartAttica-AtHeNAI	Grecia	Smart Attica DIH, the Attica region - Greek Innovation hub for Artificial Intelligence in Energy and Environment, Supply chain and mobility, Culture and Tourism
101083646	GR digiGOV-innoHUB	Grecia	The Greek digital Government and Public Services innovation HUB
101120929	AI EDIH Hungary	Ungheria	Artificial Intelligence EDIH Hungary
101083965	DigitalTech EDIH	Ungheria	Cybersecurity and digital competencies
101083676	AEDIH	Ungheria	Agricultural EDIH
101120890	HPC EDIH HU	Ungheria	Establishing High Performance Computing European Digital Innovation Hub in Hungary



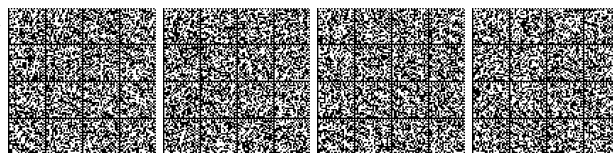
101083971	Data-EDIH	Ungheria	Hungarian DATA EDIH
101083762	EDIH-IS	Islanda	Establishing a national EDIH in Iceland for digital transformation
101079817	FxC	Irlanda	FactoryxChange
101083669	CeADAR	Irlanda	CeADAR Ireland's AI EDIH
101083662	ER2Digit	Italia	Emilia-Romagna Regional Ecosystem of Digital Innovation
101083759	ARTES 5.0	Italia	ARTES 5.0 Restart Italy
101083724	DIHCUBE	Italia	Digital Italian Hub for ConstrUction and Built Environment
101083904	HSL	Italia	HERITAGE SMARTLAB
101083938	P.R.I.D.E.	Italia	POLO REGIONALE PER L'INNOVAZIONE DIGITALE EVOLUTA
101083699	CETMA-DIHSME	Italia	CETMA-Digital Innovation Hub for SMEs
101083913	DANTE	Italia	Digital Solutions for a Healthy, Active and Smart LIFE
101083443	EXPAND	Italia	EXtended Piedmont and Aosta valley Network for Digitalization
101083398	I-NEST	Italia	Italian National hub Enabling and Enhancing networked applications & Services for digitally Transforming SMEs and Public Administrations
101084027	EDIH4Marche	Italia	EDIH4Marche
101083612	MicroCyber	Italia	MicroCyber
101083396	Tuscany X.0	Italia	Tuscany EU Digital Innovation Hub
101083745	CHEDIH	Italia	Circular Health European Digital Innovation Hub
101083718	DAoL	Lettonia	Digital Accelerator of Latvia
101083983	EDIHLV	Lettonia	Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia
101119742	digihub.li	Liechtenstein	digihub.li – Ecosystem innovation and growth with a regenerative purpose
101083434	DI4 LITHUANIAN ID	Lituania	Digital Innovation For Lithuanian Industrial Development
101083844	EDIH VILNIUS	Lituania	EDIH VILNIUS: accelerating green and digital transformation in Vilnius region
101083746	EDIH4IAE.LT	Lituania	European Digital Innovation Hub for Industry, Agrofood and Energy sectors in Lithuania
101120714	L-DIH	Lussemburgo	Luxembourg Digital Innovation Hub
101083552	Malta-EDIH	Malta	The creation of the Malta-EDIH as part of the network of European Digital Innovation Hubs



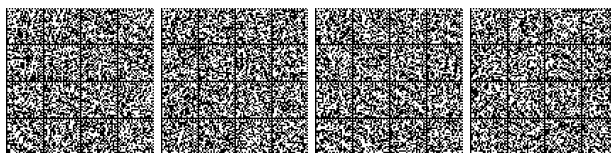
101083610	EDIH-SNL	Paesi Bassi	European Digital Innovation Hub South Netherlands
101083349	BOOST Robotic EastNL	Paesi Bassi	EDIH BOOST Robotics East Netherlands
101083001	EDIH NN	Paesi Bassi	European Digital Innovation Hub Northern Netherlands
101083302	EDIH-SMITZH	Paesi Bassi	EDIH-SMITZH Zuid-Holland
101083343	EDIH-NWNL	Paesi Bassi	EDIH NWNL Digitalisation transformation on the road to AI and HPC
101083172	VNG NL DIGI HUB	Paesi Bassi	Dutch Societal Innovation Hub
101083778	OCEANOPOLIS	Norvegia	OCEANOPOLIS
101083966	Nemonoor	Norvegia	A Norwegian EDIH on Artificial Intelligence
101083875	WAMA EDIH	Polonia	WaMa Innovation Hub
101083500	TKDIH	Polonia	Technopark Kielce DIH
101083954	CyberSec	Polonia	National Center for Secure Digital Transformation
101083764	HPC4Poland EDIH	Polonia	HPC4Poland European Digital Innovation Hub
101083499	EDIH-SILESIA	Polonia	EDIH SILESIA SMART SYSTEMS capacity building and deployment in the EDIH network to enhance digital transformation in the Silesia and Opolskie Voivodships in Poland
101083652	h4i	Polonia	hub4industry
101083587	re_d	Polonia	re_d: rethink digital - Central Poland Digitalisation Hub
101084068	PDIH	Polonia	Pomeranian Digital Innovation Hub
101083509	Mazovia EDIH	Polonia	European Digital Innovation Hub of Mazovia
101083862	Smart Secure Cities	Polonia	Creating Smart Secure Cities for EU citizens
101083533	WRO4digITal	Polonia	WRO4digITal European Digital Innovation Hub Wroclaw
101083770	ATTRACT	Portogallo	Digital Innovation Hub for Artificial Intelligence and High-Performance Computing
101083487	PRODUTECH DIH	Portogallo	PRODUTECH DIH
101083681	DIGITALbuilt	Portogallo	Digital Innovation Hub for the Built Environment
101083952	DIH4Society	Romania	Digital Innovation Hub for a Smarter, Safer and more Sustainable Society (DIH4Society)
101083508	TDIH	Romania	Transilvania Digital Innovation Hub
101083915	FIT EDIH	Romania	Futures of Innovation Technologies EDIH - Centru Region, RO



101083885	DIGIVEST	Romania	EDIH Regiunea Vest Romania
101083582	CiTyInnoHub	Romania	ConsTanta INNovation Hub, a center for the digital transformation of SMEs and PSOs in SE Romania - CiTyInnoHub
101083410	WeH	Romania	Wallachia eHub
101083392	eDIH-DIZ	Romania	DIGITAL INNOVATION ZONE EDIH - MANUFACTURING & SMART HEALTH for better business, life and health in the North East Romania region
101084051	CIH	Slovacchia	Center for Innovative Healthcare
101083419	SKAI-eDIH	Slovacchia	Slovak Artificial Intelligence Digital Innovation Hub
101083660	EXPANDI 4.0	Slovacchia	Expanding Digitalisation of Industry (4.0) in Slovakia
101083466	EDCASS	Slovacchia	EDIH CASSOVIMUM
101083351	SRC-EDIH	Slovenia	Smart, Resilient and Sustainable Communities – European Digital Innovation Hub
101082654	DIGI-SI	Slovenia	DIGITAL EMERGENCY RESPONSE FOR SLOVENIA
101083736	DIH4CAT	Spagna	Catalonia Digital Innovation Hub (DIH4CAT)
101083701	CIDIHUB	Spagna	Canary Islands Digital Innovation Hub
101083755	DATALife	Spagna	Digital Innovation Hub for the deployment of Artificial Intelligence and Data Analytics in SMEs in the primary, biotechnological and health sectors
101083906	i4CAMHUB	Spagna	Innovation for Competitiveness and Advance Manufacturing
101083564	EDIH MADRID REGION	Spagna	EDIH MADRID REGION
101083760	AgrotechDIH	Spagna	Andalucía Agrotech Digital Innovation Hub
101083411	IRIS	Spagna	European Digital Innovation Hub of Navarre
101083667	Tech4EfficiencyEDIH	Spagna	EXTREMADURA EDIH T4E: Tech for Efficiency
101083898	DIGIS3	Spagna	Smart, Sustainable and coheSive Digitalization conceived as a Digital Innovation Hub
101083729	AsDIH	Spagna	Asturias Digital Innovation Hub
101083776	Aragon EDIH	Spagna	Aragon European Digital Innovation Hub
101083002	InnDIH	Spagna	InnDIH - Valencia Region Digital Innovation Hub



101083629	HDS	Svezia	Health Data Sweden
101083691	ShiftLabs	Svezia	Swedish network for Sustainable Digitalisation and Human-Centric Factory Transformation
101083708	DIGITHUBSE	Svezia	DigIT Hub Sweden
101083348	Aero EDIH	Svezia	EDIH for Digital Transformation of the Aviation and Aerospace Industry



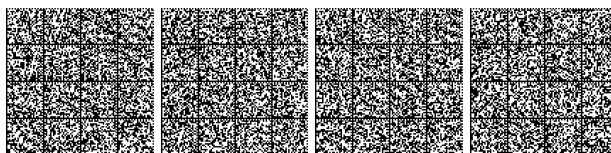
ALLEGATO II

Elenco di poli europei dell'innovazione digitale che hanno ricevuto un marchio di eccellenza

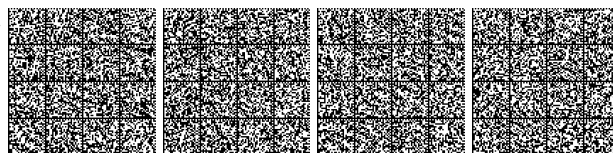
I poli europei dell'innovazione digitale sono elencati in corsivo nei casi in cui non sono disponibili informazioni ⁽¹⁾ in merito a un eventuale finanziamento futuro. È previsto che faranno parte della rete solo gli EDIH che otterranno il finanziamento.

Identificativo della proposta	Acronimo	Paese	Titolo della proposta
101083623	EDIH SA	Austria	EDIH SOUTHERN AUSTRIA - European Digital Innovation Hub Southern Austria
101083621	EDIH.energy.ai.mobil	Austria	EDIH.ENERGY.AI.MOBILITY – Powering up the Twin Transition in Europe
101083442	S2MARTER HOUSE	Austria	EDIH for SMART and Sustainable Entrepreneurial Regions – HOUSE of Digitalization
101083706	BANG	Belgio	Creative BANG Flanders
101083828	EDIH PT and L	Belgio	European Digital Innovation Hub Ports, Transport & Logistics
101083478	EDIH4Agrifood	Belgio	European Digital Innovation Hub for the agrifood sector in Belgium
101083751	EdTech Station	Belgio	Hub for digital transformation and business-to-business innovation with educational and learning technologies, based in Flanders, Europe
101083640	RemEDIH	Belgio	Regional Excellence in Medicine and care by European Digital Innovation Hub
101082948	ADi4SMEs	Bulgaria	Accelerated Digitalisation of SMEs in the North Central Region through creation and development of a European Digital Innovation Hub
101083457	EDIH DIGIHUB	Bulgaria	IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF SMEs AND PSOs IN THE SOUTH-EAST REGION OF BULGARIA THROUGH INTEGRATED INNOVATIVE DIGITAL SOLUTIONS
101084092	EDIH-NWACB	Bulgaria	European Digital Innovation Hub - Northwest Automotive Cluster Bulgaria
101083697	InnovationAmp	Bulgaria	Boosting Digitalisation in SouthWest of Bulgaria
101083339	MECH-E-DIH	Bulgaria	Establishment and development of Digital Innovation Hub Mechanika, Bulgaria
101083752	Next-Gen-BioTechEDIH	Bulgaria	Develop, innovate and provide Next-Gen-BioTech DIH's services in the South-Center region in Bulgaria to accelerate the best use of digital technologies for local SMEs, Mid-cap, and public sector

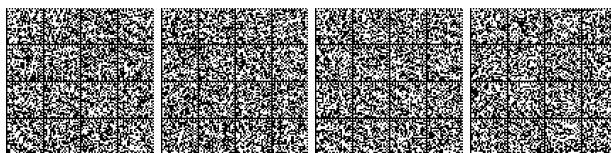
⁽¹⁾ Situazione al secondo trimestre del 2023, sulla base delle informazioni fornite dalle autorità nazionali.



101083370	RCDSI NCIZ	Bulgaria	Regional Center for Digital Solutions and Innovation NCIZ
101084083	UDIH 4 EU	Bulgaria	UDIH: Equip Explore Empower Expand Utilize
101083979	Bluedih	Croazia	Blue European Digital Innovation Hub
101083747	CYDIHUB-EDIH	Cipro	CYPRUS DIGITAL INNOVATION HUB - EDIH
101083981	5STAR eCorridors	Finlandia	5STAR eCorridors EDIH proposal
101082926	SIX EDIH	Finlandia	Sustainable Industry X (SIX) Manufacturing EDIH
101083515	WellLake EDIH	Finlandia	WellLake EDIH
101120594	DIBI	Germania	Digital Innovation for Bavarian Industry
101083439	DISC	Germania	Digital Innovation Solution Center
101084102	EDIH-HB	Germania	European Digital Innovation Hub Bremen
101083964	EDIH-ON	Germania	European Digital Innovation Hub Ost- and Nordhessen
101083749	EasyHPC	Grecia	easyHPC@eco.plastics.industry.WCG:An open HPC ecosystem for the ecological transformation and the advancement of the competitiveness of the Plastic Industry in the Regions of West & Central Greece
101083850	HEALTH HUB	Grecia	HEALTH HUB - Healthcare & Pharmaceutical Industry Transformation through Artificial Intelligence Digital Services
101083707	SYNERGINN EDIH	Grecia	Digital Innovation Hub of Western Macedonia
101083995	Data2Sustain	Irlanda	EDIH for DATA-BASED INNOVATION FOR CIRCULAR ECONOMY, OPERATIONS & SUSTAINABILITY
101083482	ENTIRE	Irlanda	Intelligent and Secure Trustable Systems enabling Digital Transformation
101084004	AI MAGISTER	Italia	AI MAGISTER
101083639	AI-PACT	Italia	Artificial Intelligence for Public Administrations Connected
101083454	Ap-EDIH	Italia	Apulian-EDIH
101083645	BIREX plus plus	Italia	HPC & Big Data Processing for a more digital and sustainable Manufacturing
101121054	CATCH atMIND	Italia	advanCed digitAl TeChnology Hub for the LIFE Sciences at MIND
101083928	DAMAS	Italia	Digital Hub for Automotive and Aerospace
101083364	DIPS	Italia	Digitalization and Innovation of Public Services



101083605	DIS-HUB	Italia	Digital Innovation Hub South Tyrol - DIS-HUB
101083870	DMH	Italia	Digital Marine Hub
101083438	EDIH L	Italia	EDIH Lombardia
101083391	EDIH4DT	Italia	Secure Digital Transformation of Public Administrations - EDIH4DT
101083622	EDIHAMo	Italia	European Digital Innovation Hub Abruzzo Molise
101120581	Fondazione MAXXI	Italia	CURE - Creativity for Urban Rebirth
101083601	HD-MOTION	Italia	Hub for the Digital MObility TransformatiON
101084043	INNOVA	Italia	Innovating Video Analytics
101120603	InnovAction	Italia	InnovAction: Network Italiano dei Centri per l'Innovazione Tecnologica
101120592	IP4FVG - EDIH	Italia	IP4FVG EDIH - Industry Platform for Friuli Venezia Giulia EDIH
101120871	NEST	Italia	NEST - Network for European Security and Trust
101120711	NEURAL	Italia	veNEto hUb foR Advanced digital technoLogies
101120666	PAI	Italia	Public Administration Intelligence
101083930	PICS2	Italia	Puglia Innovation Center for Safety and Security
101083476	R.O.M.E. Digital Hub	Italia	Research and innovation Organization for the dissemination of knowledge on advanced technologies Digital Hub
101083893	SharD-HUB	Italia	SharD-HUB – Sardinia Digital Innovation Hub
101083320	UDD	Italia	Umbria Digital Data
101120963	EDIH Digital Trust	Liechtenstein	The European Digital Innovation Hub for digital trust and emerging digital technologies
101083618	AgriSmartHub	Polonia	Smart Agriculture Digital Innovation Hub
101084052	digit-in hub	Polonia	DIGITAL CLOUD INNOVATION HUB
101083835	EDIH CYBERSEC HUB	Polonia	National EDIH specialized in cybersecurity
101083836	EDIH4CP-1	Polonia	European Digital Innovation Hub for North - Central Poland - 1
101121069	FTCH	Polonia	FinTech Copernicus Hub
101084060	HGD	Polonia	European Digital Innovation Hub - HealthGoDigital
101121077	LUBDIGHUB	Polonia	Establishment of European Digital Innovation Hub (EDIH) in Lubelskie region Poland

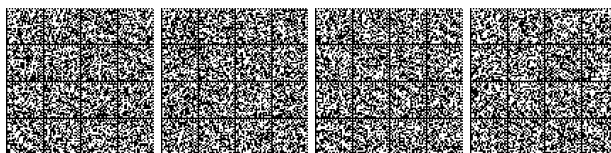


101083977	Lucet Capital	Polonia	Polish Hyper Automation Hub (PHAH)
101084065	POLFOTON	Polonia	Polish EDIH specialised in photonic technologies for digital transformation
101083761	AI4PA_Portugal	Portogallo	AI4PA Portugal – Artificial Intelligence & Data Science for Public Administration Portugal Innovation Hub
101120672	AzoresDIH	Portogallo	Azores Digital Innovation Hub on Tourism and Sustainability
101083642	C-Hub	Portogallo	C-Hub: Cybersecurity Digital Innovation Hub
101082771	CONNECT5	Portogallo	CONNECT5
101119429	Defence4Tech Hub	Portogallo	Defence Innovation Hub for Technology Transfer
101083732	DigiHealthPT	Portogallo	Digital Health Portugal - From Portugal to the Digital World
101083988	DIH4CN	Portogallo	Digital Innovation Hub for Climate Neutrality
101083962	DIH4GlobalAutomotive	Portogallo	DIH4GlobalAutomotive
101120601	InnovTourism DIH	Portogallo	InnovTourism DIH - Gateway for Tourism innovation & digitalization, strengthening the sector ecosystem and enabling technology adoption in the industry
101120729	PBDH	Portogallo	Portugal Blue Digital Hub
101083733	PTCentroDiH	Portogallo	Digital Innovation Hub da Região Centro
101084063	SFT-EDIH	Portogallo	Smart Sustainable Farms Foods and Trade
101083477	SIH	Portogallo	Smart Islands Hub
101083511	SCDI proposal	Slovacchia	Slovenske centrum digitalnych inovácií
101083858	4PIH	Slovenia	Public, private, people partnership Digital Innovation Hub
101083465	AGORA DIH	Spagna	Murcia Region DIH
101083514	AIR4S	Spagna	Digital Innovation Hub in Artificial Intelligence and Robotics for Sustainable Development Goals
101083341	AIR-Andalusia	Spagna	ANDALUSIAN DIGITAL INNOVATION HUB IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ROBOTICS
101083914	BDIH_EDIH	Spagna	Basque Digital Innovation Hub: EDIH
101083591	Cantabria DIH	Spagna	Cantabria Digital Innovation Hub (DIH)
101120119	CyberDIH	Spagna	Cybersecurity Innovation Hub



101083698	Digital Impulse Hub	Spagna	Digital Impulse Hub, Digital Made Easy in Catalonia
101120210	DIHBAI-TUR	Spagna	Digital Innovation Hub of the Balearic Islands in Artificial Intelligence in Tourism and the Agrifood sectors
101083413	DIH-bio	Spagna	DIH-bio (Digital Health - Biosciences)
101083957	DIHGIGAL	Spagna	Digital Innovation Hub of the Galician Industry
101083151	DIHSE	Spagna	DIGITAL INNOVATION HUB SILVER ECONOMY
101083318	eDIH La Rioja 4.0	Spagna	European Digital Innovation Hub EDIH La Rioja 4.0
101083705	INFAB HUB	Spagna	INFAB HUB
101084072	Agrihub Sweden EDIH	Svezia	Smart Agtech Sweden EDIH
101083819	AI Sweden EDIH	Svezia	AI Sweden EDIH - Applied AI transformation in SME and public sector.
101083632	AM-EDIH	Svezia	European Digital Innovation Hub Boosting Additive Manufacturing through Digital Services
101083682	DIN	Svezia	Digital Impact North - European Digital Innovation Hub
101083624	IndTech	Svezia	The Industrial Technology European Digital Innovation Hub
101120191	MIGHTY EDIH	Svezia	Mid Sweden Industry and GovTech EDIH
101083390	Sweden ICT	Svezia	Sweden ICT – a constellation of six of Sweden's leading Science Parks, have joined forces to accelerate impact towards a green and sustainable future by using new technology on a broader scale

23CE2255



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1535 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 2023

che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/2019 e (UE) 2020/1213 per quanto riguarda alcune piante da impianto appartenenti alle specie *Acer campestre*, *Acer palmatum*, *Acer platanoides* e *Acer pseudoplatanus* originarie del Regno Unito

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

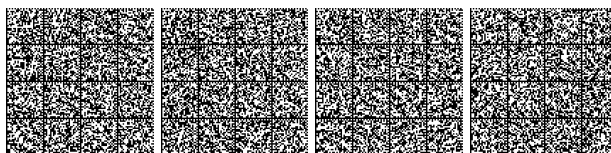
- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione ⁽²⁾ istituisce, sulla base di una valutazione preliminare dei rischi, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio.
- (2) A seguito di una valutazione preliminare, 34 generi e una specie di piante da impianto originarie di paesi terzi risultano inseriti nell'elenco provvisorio di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 quali piante ad alto rischio. Uno dei generi elencati è *Acer* L.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce misure fitosanitarie per l'introduzione nel territorio dell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, ma di cui non sono stati ancora interamente valutati i rischi fitosanitari. Ciò è dovuto al fatto che uno o più organismi nocivi ospitati da tali piante non sono ancora inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽⁴⁾, ma potrebbero soddisfare le condizioni per figurarvi a seguito di un'ulteriore, completa valutazione dei rischi.

⁽¹⁾ GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento (GU L 323 del 19.12.2018, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione, del 21 agosto 2020, relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 (GU L 275 del 24.8.2020, pag. 5).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 1).



- (4) Il 3 maggio 2022 il Regno Unito ⁽⁷⁾ ha presentato alla Commissione una serie di domande di esportazione nell'Unione delle piante da impianto seguenti («piante in questione»):
- piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti alla specie *Acer campestre*, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto;
 - piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie *Acer palmatum*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto;
 - piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie *Acer platanoides*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; e
 - piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie *Acer pseudoplatanus*, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto.

Le domande erano suffragate dai fascicoli tecnici pertinenti.

- (5) Il 24 maggio 2023 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha adottato quattro pareri scientifici riguardanti la valutazione dei rischi delle piante in questione originarie del Regno Unito ⁽⁶⁾, ⁽⁷⁾, ⁽⁸⁾, ⁽⁹⁾. L'Autorità ha individuato *Bemisia tabaci*, *Coniella castaneicola*, *Cryphonectria parasitica*, *Entoleuca mammata*, *Eulecanium excrescens*, *Meloidogyne fallax*, *Meloidogyne mali*, *Phytophthora ramorum*, *Scirtothrips dorsalis* e *Takahashia japonica* quali organismi nocivi pertinenti per ciascuna delle specie delle piante in questione.
- (6) L'Autorità ha valutato le misure di attenuazione dei rischi descritte nei fascicoli e ha stimato la probabilità che le piante in questione siano indenni da tali organismi nocivi. Essa ha concluso che vi è una probabilità elevata che le piante in questione siano esenti da tali organismi nocivi.
- (7) Sulla base di tali pareri, si considera ridotto a un livello accettabile il rischio fitosanitario derivante dall'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante in questione, a condizione che siano applicate adeguate misure per affrontare i rischi connessi agli organismi nocivi in relazione a tali piante.
- (8) Le misure descritte dal Regno Unito nei fascicoli tecnici sono considerate sufficienti per ridurre a un livello accettabile il rischio derivante dall'introduzione delle piante in questione nel territorio dell'Unione. Dette misure dovrebbero pertanto essere adottate come prescrizioni fitosanitarie per l'importazione al fine di garantire la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione dall'introduzione delle piante in questione.
- (9) Di conseguenza le piante in questione non dovrebbero più essere considerate piante ad alto rischio.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (11) *Bemisia tabaci*, *Cryphonectria parasitica* e *Entoleuca mammata* figurano nell'elenco dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, per determinate zone protette nel territorio dell'Unione. *Meloidogyne fallax*, *Phytophthora ramorum* e *Scirtothrips dorsalis* figurano nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 quali organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

⁽⁷⁾ Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente atto i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.

⁽⁶⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di *Acer campestre* originarie del Regno Unito. *EFSA Journal* 2023;21(7), 8071, 291 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.071>.

⁽⁷⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di *Acer palmatum* originarie del Regno Unito. *EFSA Journal* 2023;21(7):8075, 228 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8075>.

⁽⁸⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di *Acer platanoides* originarie del Regno Unito. *EFSA Journal* 2023;21(7), 8073, 268 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8073>.

⁽⁹⁾ EFSA PLH Panel (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sulla salute dei vegetali), 2023. Parere scientifico sulla valutazione dei rischi della merce costituita da piante di *Acer pseudoplatanus* originarie del Regno Unito. *EFSA Journal* 2023;21(7), 8074, 271 pagg., <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8074>.



- (12) *Coniella castaneicola*, *Eulecanium excrescens* e *Takahashia japonica* non figurano ancora nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Occorre una completa valutazione dei rischi rappresentati da tali organismi nocivi, al fine di accertare se essi soddisfino le condizioni per l'inserimento nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e se le piante in questione, originarie del Regno Unito, debbano figurare, unitamente alle corrispondenti misure, nell'elenco di cui all'allegato VII del medesimo regolamento.
- (13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213.
- (14) *Meloidogyne mali* non figura nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Nel settembre 2017 l'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha pubblicato un'analisi del rischio fitosanitario concernente tale organismo nocivo ⁽¹⁰⁾. Sulla base delle discussioni condotte con gli Stati membri, si è concluso che l'organismo nocivo non dovrebbe essere regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione né come organismo nocivo regolamentato non da quarantena rilevante per l'Unione poiché, sebbene sia presente da molto tempo in alcuni Stati membri senza misure di controllo ufficiali, il suo impatto in tali Stati membri è considerato modesto. Per questo motivo, in relazione al suddetto organismo nocivo non sono necessarie prescrizioni per l'importazione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁰⁾ EPPO (2017), «Pest risk analysis for *Meloidogyne mali*». EPPO, Parigi. Disponibile al seguente indirizzo: http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm e <https://gd.eppo.int/taxon/MELGMA>.

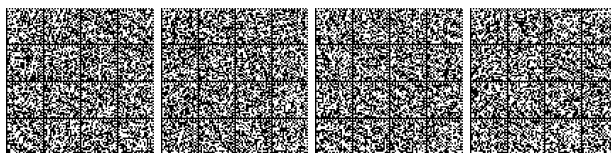


ALLEGATO I

Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019, tabella di cui al punto 1, seconda colonna «Descrizione», la voce relativa a «*Acer* L.» è sostituita dalla seguente:

«*Acer* L., diverse da

- piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo appartenenti alle specie *Acer japonicum* Thunberg, *Acer palmatum* Thunberg e *Acer shirasawanum* Koidzumi originarie della Nuova Zelanda;
- piante da impianto di massimo quindici anni, appartenenti alla specie *Acer campestre*, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;
- piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Acer palmatum*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito;
- piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Acer platanoides*, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito; e
- piante da impianto di massimo sette anni, appartenenti alla specie *Acer pseudoplatanus*, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto, originarie del Regno Unito.».

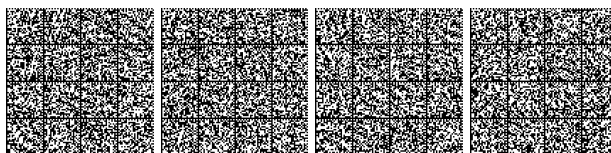


ALLEGATO II

Nella tabella dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213, prima di «Piante da impianto, di uno-tre anni, innestate, anche a gemma, prive di foglie, a radice nuda, in riposo vegetativo di *Acer japonicum* Thunberg, *Acer palmatum* Thunberg e *Acer shirasawanum* Koidzumi», originarie della Nuova Zelanda è inserita la voce seguente:

Piante, prodotti vegetali o altri oggetti	Codice NC	Paesi terzi di origine	Misure
«— piante da impianto di massimo quindici anni appartenenti alla specie <i>Acer campestre</i>, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto; — piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer palmatum</i>, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; — piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer platanoides</i>, con un diametro massimo di 40 mm alla base del fusto; e — piante da impianto di massimo sette anni appartenenti alla specie <i>Acer pseudoplatanus</i>, con un diametro massimo di 88 mm alla base del fusto.	ex 0602 90 41, ex 0602 90 45, ex 0602 90 46 ed ex 0602 90 48	Regno Unito	a) Dichiarazione ufficiale che: i) le piante sono indenni da <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>; ii) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Coniella castaneicola</i>, <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i> nel corso delle ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo; iii) è stato istituito un sistema atto ad assicurare che gli attrezzi e le macchine siano puliti per liberarli da terra e frammenti di piante e siano disinfettati in modo da garantire l'assenza di <i>Coniella castaneicola</i> prima della loro introduzione in ciascun sito di produzione; e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Eulecanium excrescens</i> e <i>Takahashia japonica</i>, con un campione di dimensioni tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %, e a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza di <i>Coniella castaneicola</i>, compresi campionamento casuale e prove sulle piante; b) sui certificati fitosanitari per tali piante figura, alla rubrica "Dichiarazione supplementare", i) la seguente dichiarazione: «La partita è conforme alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione»; e ii) l'indicazione relativa ai siti di produzione registrati.».

23CE2256



REGOLAMENTO (UE) 2023/1536 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di nicotina in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui («LMR») per la nicotina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Il regolamento (UE) 2023/377 della Commissione ⁽²⁾ ha ridotto l'LMR provvisorio per la nicotina nei tè dall'attuale livello di 0,6 mg/kg a 0,5 mg/kg, sulla base di dati di monitoraggio che hanno dimostrato che è possibile ottenere detto livello inferiore. Questo livello sarà ulteriormente ridotto a 0,4 mg/kg dopo il 22 febbraio 2026, salvo ulteriori modifiche introdotte alla luce delle nuove informazioni trasmesse entro il 30 giugno 2025. Poiché l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») aveva individuato rischi inaccettabili per i consumatori derivanti dall'LMR vigente per i tè ⁽³⁾, il regolamento (UE) 2023/377 non ha previsto disposizioni transitorie per i tè prodotti prima della modifica degli LMR.
- (3) L'Autorità ha ricevuto nuove informazioni dall'Irlanda da cui emerge che i dati sul consumo irlandese, sulla base dei quali l'Autorità ha individuato rischi inaccettabili per i consumatori derivanti dall'attuale LMR per la nicotina nei tè, non riflettevano accuratamente l'esposizione dei bambini nel paese e comporterebbero una sovrastima del rischio. Sulla base di queste nuove informazioni, l'Autorità ha condotto una nuova valutazione del rischio alimentare acuto (a breve termine) per la nicotina nei tè escludendo i dati sul consumo irlandese precedentemente considerati, e ha

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2023/377 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalcloruro (BAC), clorprofam, cloruro di didicildimetilammonio (DDAC), flutriafol, metazachlor, nicotina, profenofos, quizalofop-P, silicato di sodio e alluminio, tiabendazolo e triadimenol in o su determinati prodotti (GU L 55 del 22.2.2023, pag. 1).

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare. «Dichiarazione sulla valutazione del rischio alimentare a breve termine (acuto) per i livelli massimi provvisori di residui di nicotina nella rosa canina, nei tè e nei capperi». *EFSA Journal* 2022;20(9):7566.



concluso che l'attuale LMR di 0,6 mg/kg per la nicotina nei tè è sicuro per i consumatori ⁽⁴⁾. Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è pertanto opportuno prevedere un regime transitorio per i tè prodotti prima della riduzione dell'LMR per la nicotina nei tè a 0,5 mg/kg, previsto dal regolamento (UE) 2023/377, in quanto è mantenuto un livello elevato di protezione dei consumatori.

- (4) Per quanto riguarda la nicotina nella rosa canina, per la quale il regolamento (UE) 2023/377 ha ridotto l'LMR provvisorio da 0,3 mg/kg a 0,2 mg/kg, l'Autorità ha confermato i rischi inaccettabili precedentemente individuati per i consumatori, derivanti dall'attuale LMR di 0,3 mg/kg. Non è pertanto possibile consentire un regime transitorio per la rosa canina prodotta prima della riduzione dell'LMR.
- (5) Per quanto riguarda la nicotina nelle spezie da semi e nelle spezie da frutta, il regolamento (UE) 2023/377 ha fissato LMR provvisori a 0,02 mg/kg fino al 22 febbraio 2030 in attesa della presentazione e valutazione di nuovi dati e informazioni sulla presenza in natura o sulla formazione della nicotina nei prodotti in questione. La Commissione ha ricevuto nuove informazioni dai laboratori di riferimento dell'Unione europea secondo cui per le spezie da semi e le spezie da frutta potrebbe essere più appropriato un limite di determinazione (LOD) di 0,05 mg/kg. È pertanto opportuno fissare gli LMR per tali prodotti al limite di determinazione di 0,05 mg/kg. Tali LMR saranno riveduti, tenendo conto delle informazioni disponibili, entro il 22 febbraio 2030.
- (6) Per quanto riguarda la nicotina nella cannella, il regolamento (UE) 2023/377 ha fissato un LMR provvisorio a 0,07 mg/kg sulla base di un insieme di dati per le spezie da corteccia, le spezie da radici e rizomi, le spezie da boccioni, le spezie da pistilli di fiori e le spezie da arilli. Di recente sono stati presentati alla Commissione dati di monitoraggio specifici sulla cannella dai quali emerge che in questo prodotto possono essere presenti residui a livelli superiori all'LMR provvisorio stabilito dal regolamento (UE) 2023/377. Sulla base di questi dati più specifici, l'LMR provvisorio dovrebbe essere fissato a un livello di 0,2 mg/kg, corrispondente al 95° percentile di tutti i risultati del campione. Tale LMR sarà riesaminato, tenendo conto dei dati di monitoraggio supplementari disponibili, entro il 22 febbraio 2030.
- (7) Le modifiche degli LMR proposte sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto delle relative valutazioni dei rischi dell'Autorità ⁽⁵⁾ e dei fattori pertinenti alla materia in esame.
- (8) Per motivi tecnici le modifiche degli LMR per le spezie da semi, le spezie da frutta e la cannella dovrebbero applicarsi successivamente a quelle del regolamento (UE) 2023/377, mentre la disposizione transitoria relativa ai nuovi LMR per il tè di cui al regolamento (UE) 2023/377 dovrebbe applicarsi contemporaneamente al regolamento (UE) 2023/377 al fine di evitare una lacuna nel regime transitorio.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽⁴⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare. «Dichiarazione sulla valutazione dei rischi mirata riveduta per determinati livelli massimi di residui di nicotina». *EFSA Journal* 2023;21(3):7883.

⁽⁵⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare. «Parere motivato sulla fissazione di LMR provvisori per la nicotina nel tè, nelle infusioni di erbe, nelle spezie, nella rosa canina e nelle erbe fresche». *EFSA Journal* 2011;9(3):2098.



Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2023/377, continua ad applicarsi ai tè che sono stati prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima del 14 settembre 2023.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

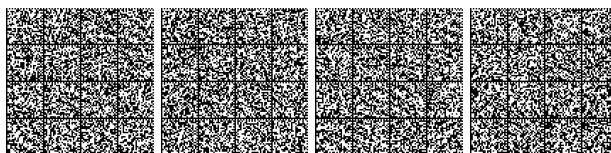
Esso si applica a decorrere dal 15 settembre 2023.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 14 settembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

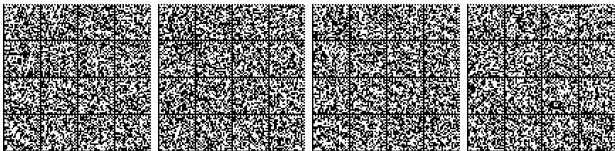


ALLEGATO

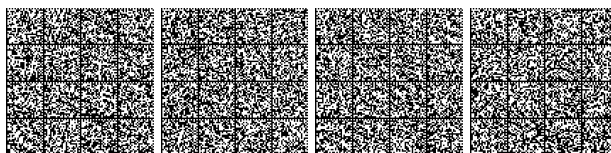
Nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, la colonna relativa alla nicotina è sostituita dalla seguente:

«Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari

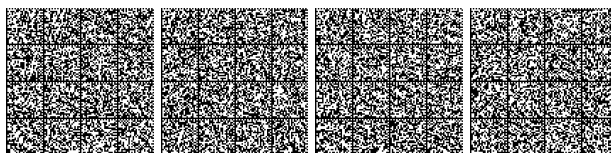
Numero di codice	Gruppi ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano gli LMR **	Nicotina
(1)	(2)	(3)
0100000	FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO	
0110000	Agrumi	0,01 *
0110010	Pompelmi	
0110020	Arance dolci	
0110030	Limoni	
0110040	Limette/limi	
0110050	Mandarini	
0110990	Altri (2)	
0120000	Frutta a guscio	0,02 *
0120010	Mandorle dolci	
0120020	Noci del Brasile	
0120030	Noci di anacardi	
0120040	Castagne e marroni	
0120050	Noci di cocco	
0120060	Nocciole	
0120070	Noci del Queensland	
0120080	Noci di pecan	
0120090	Pinoli	
0120100	Pistacchi	
0120110	Noci comuni	
0120990	Altri (2)	



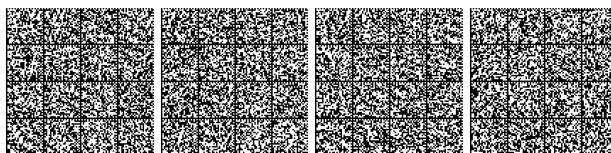
(1)	(2)	(3)
0130000	Pomacee	0,01 *
0130010	Mele	
0130020	Pere	
0130030	Cotogne	
0130040	Nespole	
0130050	Nespole del Giappone	
0130990	Altri (2)	
0140000	Drupacee	0,01 *
0140010	Albicocche	
0140020	Ciliege (dolci)	
0140030	Pesche	
0140040	Prugne	
0140990	Altri (2)	
0150000	Bacche e piccola frutta	
0151000	a) Uve	0,01 *
0151010	Uve da tavola	
0151020	Uve da vino	
0152000	b) Fragole	0,01 *
0153000	c) Frutti di piante arbustive	0,01 *
0153010	More di rovo	
0153020	More selvatiche	
0153030	Lamponi (rossi e gialli)	
0153990	Altri (2)	
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche	
0154010	Mirtilli	0,01 *
0154020	Mirtilli giganti americani	0,01 *
0154030	Ribes a grappoli (nero, rosso e bianco)	0,01 *



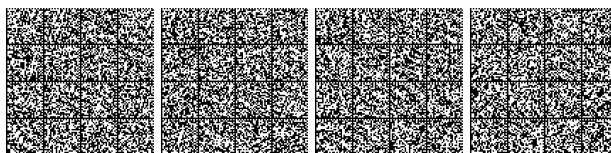
(1)	(2)	(3)
0154040	Uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla)	0,01 *
0154050	Rosa canina (cinorodonti)	0,2(+)
0154060	More di gelso (nero e bianco)	0,01 *
0154070	Azzeruoli	0,01 *
0154080	Bacche di sambuco	0,01 *
0154990	Altri (2)	0,01 *
0160000	Frutta varia con	
0161000	a) Frutta con buccia commestibile	
0161010	Datteri	0,01 *
0161020	Fichi	0,01 *
0161030	Olive da tavola	0,02 *
0161040	Kumquat	0,01 *
0161050	Carambole	0,01 *
0161060	Cachi	0,01 *
0161070	Jambul/jambolan	0,01 *
0161990	Altri (2)	0,01 *
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile	0,01 *
0162010	Kiwi (verdi, rossi, gialli)	
0162020	Litci	
0162030	Frutti della passione/maracuja	
0162040	Fichi d'India/fichi di cactus	
0162050	Melastelle/cainette	
0162060	Cachi di Virginia	
0162990	Altri (2)	
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile	
0163010	Avocado	0,02 *



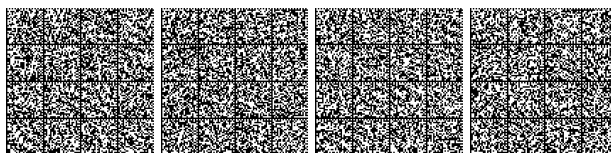
(1)	(2)	(3)
0163020	Banane	0,01 *
0163030	Manghi	0,01 *
0163040	Papaie	0,01 *
0163050	Melograni	0,01 *
0163060	Cerimolia/cherimolia	0,01 *
0163070	Guaiave/guave	0,01 *
0163080	Ananas	0,01 *
0163090	Frutti dell'albero del pane	0,01 *
0163100	Durian	0,01 *
0163110	Anona/graviola/guanabana	0,01 *
0163990	Altri (2)	0,01 *
0200000	ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI	
0210000	Ortaggi a radice e tubero	0,01 *
0211000	a) Patate	
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali	
0212010	Radici di cassava/manioca	
0212020	Patate dolci	
0212030	Ignami	
0212040	Maranta/arrow root	
0212990	Altri (2)	
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, eccetto le barbabietole da zucchero	
0213010	Bietole	
0213020	Carote	
0213030	Sedano rapa	
0213040	Barbaforte/rafano/cren	
0213050	Topinambur	
0213060	Pastinaca	



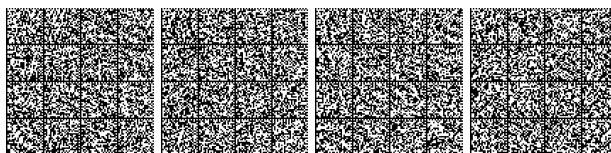
(1)	(2)	(3)
0213070	Prezzemolo a grossa radice/prezzemolo di Amburgo	
0213080	Ravanelli	
0213090	Salsefrica	
0213100	Rutabaga	
0213110	Rape	
0213990	Altri (2)	
0220000	Ortaggi a bulbo	0,01 *
0220010	Aglione	
0220020	Cipolle	
0220030	Scalogni	
0220040	Cipolline/cipolle verdi e cipollette	
0220990	Altri (2)	
0230000	Ortaggi a frutto	0,01 *
0231000	a) Solanacee e malvacee	
0231010	Pomodori	
0231020	Peperoni	
0231030	Melanzane	
0231040	Gombi	
0231990	Altri (2)	
0232000	b) Cucurbitacee con buccia commestibile	
0232010	Cetrioli	
0232020	Cetriolini	
0232030	Zucchine	
0232990	Altri (2)	
0233000	c) Cucurbitacee con buccia non commestibile	
0233010	Meloni	
0233020	Zucche	



(1)	(2)	(3)
0233030	Cocomeri/angurie	
0233990	Altri (2)	
0234000	d) Mais dolce	
0239000	e) Altri ortaggi a frutto	
0240000	Cavoli (escluse le radici di brassica e i prodotti baby leaf di brassica)	0,01 *
0241000	a) Cavoli a infiorescenza	
0241010	Cavoli broccoli	
0241020	Cavolfiori	
0241990	Altri (2)	
0242000	b) Cavoli a testa	
0242010	Cavoletti di Bruxelles	
0242020	Cavoli cappucci	
0242990	Altri (2)	
0243000	c) Cavoli a foglia	
0243010	Cavoli cinesi/pe-tsai	
0243020	Cavoli ricci	
0243990	Altri (2)	
0244000	d) Cavoli rapa	
0250000	Ortaggi a foglia, erbe fresche e fiori commestibili	
0251000	a) Lattughe e insalate	0,01 *
0251010	Dolcetta/valerianella/galinella	
0251020	Lattughe	
0251030	Scarola/indivia a foglie larghe	
0251040	Crescione e altri germogli e gemme	
0251050	Barbarea	
0251060	Rucola	



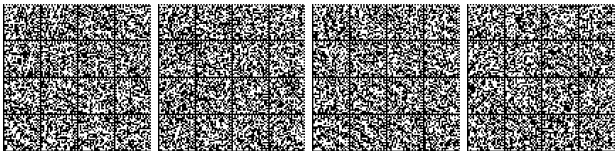
(1)	(2)	(3)
0251070	Senape juncea	
0251080	Prodotti baby leaf (comprese le brassicacee)	
0251990	Altri (2)	
0252000	b) Foglie di spinaci e simili	0,01 *
0252010	Spinaci	
0252020	Portulaca/porcellana	
0252030	Bietole da foglia e da costa	
0252990	Altri (2)	
0253000	c) Foglie di vite e foglie di specie simili	0,01 *
0254000	d) Crescione acquatico	0,01 *
0255000	e) Cicoria Witloof/cicoria belga	0,01 *
0256000	f) Erbe fresche e fiori commestibili	0,1 (+)
0256010	Cerfoglio	(+)
0256020	Erba cipollina	(+)
0256030	Foglie di sedano	(+)
0256040	Prezzemolo	(+)
0256050	Salvia	(+)
0256060	Rosmarino	(+)
0256070	Timo	(+)
0256080	Basilico e fiori commestibili	(+)
0256090	Foglie di alloro/lauro	(+)
0256100	Dragoncello	(+)
0256990	Altri (2)	(+)
0260000	Legumi	0,01 *
0260010	Fagioli (con baccello)	
0260020	Fagioli (senza baccello)	
0260030	Piselli (con baccello)	



(1)	(2)	(3)
0260040	Piselli (senza baccello)	
0260050	Lenticchie	
0260990	Altri (2)	
0270000	Ortaggi a stelo	0,01 *
0270010	Asparagi	
0270020	Cardi	
0270030	Sedani	
0270040	Finocchi dolci/finocchini/finocchi di Firenze	
0270050	Carciofi	
0270060	Porri	
0270070	Rabarbaro	
0270080	Germogli di bambù	
0270090	Cuori di palma	
0270990	Altri (2)	
0280000	Funghi, muschi e licheni	
0280010	Funghi coltivati	0,01 *
0280020	Funghi selvatici	0,02(+)
0280990	Muschi e licheni	0,01 *
0290000	Alghe e organismi procarioti	0,01 *
0300000	LEGUMI SECCHI	0,01 *
0300010	Fagioli	
0300020	Lenticchie	
0300030	Piselli	
0300040	Lupini/semi di lupini	
0300990	Altri (2)	
0400000	SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI	0,02 *
0401000	Semi oleaginosi	



(1)	(2)	(3)
0401010	Semi di lino	
0401020	Semi di arachide	
0401030	Semi di papavero	
0401040	Semi di sesamo	
0401050	Semi di girasole	
0401060	Semi di colza	
0401070	Semi di soia	
0401080	Semi di senape	
0401090	Semi di cotone	
0401100	Semi di zucca	
0401110	Semi di cartamo	
0401120	Semi di borragine	
0401130	Semi di camelina/dorella	
0401140	Semi di canapa	
0401150	Semi di ricino	
0401990	Altri (2)	
0402000	Frutti oleaginosi	
0402010	Olive da olio	
0402020	Semi di palma	
0402030	Frutti di palma	
0402040	Capoc	
0402990	Altri (2)	
0500000	CEREALI	0,02 *
0500010	Orzo	
0500020	Grano saraceno e altri pseudo-cereali	
0500030	Mais/granturco	
0500040	Miglio	



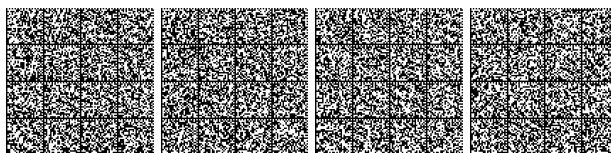
(1)	(2)	(3)
0500050	Avena	
0500060	Riso	
0500070	Segale	
0500080	Sorgo	
0500090	Frumento	
0500990	Altri (2)	
0600000	TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE, CACAO E CARRUBE	
0610000	Tè	0,5(+)
0620000	Chicchi di caffè	
0630000	Infusioni di erbe da	0,3(+)
0631000	a) Fiori	(+)
0631010	Camomilla	(+)
0631020	Ibisco/rosella	(+)
0631030	Rosa	(+)
0631040	Gelsomino	(+)
0631050	Tiglio	(+)
0631990	Altri (2)	(+)
0632000	b) Foglie ed erbe	(+)
0632010	Fragola	(+)
0632020	Rooibos	(+)
0632030	Mate	(+)
0632990	Altri (2)	(+)
0633000	c) Radici	(+)
0633010	Valeriana	(+)
0633020	Ginseng	(+)
0633990	Altri (2)	(+)
0639000	d) Altre parti della pianta	(+)
0640000	Semi di cacao	0,05*



(1)	(2)	(3)
0650000	Carrube/pane di san Giovanni	0,05 *
0700000	LUPPOLO	0,05 *
0800000	SPEZIE	
0810000	Semi	0,05 *(+)
0810010	Anice verde	(+)
0810020	Grano nero/cumino nero	(+)
0810030	Sedano	(+)
0810040	Coriandolo	(+)
0810050	Cumino	(+)
0810060	Aneto	(+)
0810070	Finocchio	(+)
0810080	Fieno greco	(+)
0810090	Noce moscata	(+)
0810990	Altri (2)	(+)
0820000	Frutta	0,05 *(+)
0820010	Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato	(+)
0820020	Pepe di Sichuan	(+)
0820030	Carvi	(+)
0820040	Cardamomo	(+)
0820050	Bacche di ginepro	(+)
0820060	Pepe (nero, verde e bianco)	(+)
0820070	Vaniglia	(+)
0820080	Tamarindo	(+)
0820990	Altri (2)	(+)
0830000	Spezie da corteccia	
0830010	Cannella	0,2(+)
0830990	Altri (2)	0,07(+)



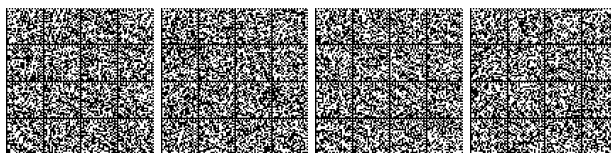
(1)	(2)	(3)
0840000	Spezie da radici e rizomi	(+)
0840010	Liquirizia	0,07(+)
0840020	Zenzero (10)	
0840030	Curcuma	0,07(+)
0840040	Barbaforte/rafano/cren (11)	
0840990	Altri (2)	0,07(+)
0850000	Spezie da boccioli	0,07(+)
0850010	Chiodi di garofano	(+)
0850020	Capperi	(+)
0850990	Altri (2)	(+)
0860000	Spezie da pistilli di fiori	0,07(+)
0860010	Zafferano	(+)
0860990	Altri (2)	(+)
0870000	Spezie da arilli	0,07(+)
0870010	Macis	(+)
0870990	Altri (2)	(+)
0900000	PIANTE DA ZUCCHERO	0,01 *
0900010	Barbabietole da zucchero	
0900020	Canne da zucchero	
0900030	Radici di cicoria	
0900990	Altri (2)	
1000000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - ANIMALI TERRESTRI	
1010000	Prodotti ottenuti da	0,01 *
1011000	a) Suini	
1011010	Muscolo	
1011020	Grasso	



(1)	(2)	(3)
1011030	Fegato	
1011040	Rene	
1011050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1011990	Altri (2)	
1012000	b) Bovini	
1012010	Muscolo	
1012020	Grasso	
1012030	Fegato	
1012040	Rene	
1012050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1012990	Altri (2)	
1013000	c) Ovini	
1013010	Muscolo	
1013020	Grasso	
1013030	Fegato	
1013040	Rene	
1013050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1013990	Altri (2)	
1014000	d) Caprini	
1014010	Muscolo	
1014020	Grasso	
1014030	Fegato	
1014040	Rene	
1014050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1014990	Altri (2)	
1015000	e) Equidi	
1015010	Muscolo	



(1)	(2)	(3)
1015020	Grasso	
1015030	Fegato	
1015040	Rene	
1015050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1015990	Altri (2)	
1016000	f) Pollame	
1016010	Muscolo	
1016020	Grasso	
1016030	Fegato	
1016040	Rene	
1016050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1016990	Altri (2)	
1017000	g) Altri animali terrestri d'allevamento	
1017010	Muscolo	
1017020	Grasso	
1017030	Fegato	
1017040	Rene	
1017050	Frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)	
1017990	Altri (2)	
1020000	Latte	0,01 *
1020010	Bovini	
1020020	Ovini	
1020030	Caprini	
1020040	Equini	
1020990	Altri (2)	
1030000	Uova di volatili	0,05 *
1030010	Galline	
1030020	Anatre	



(1)	(2)	(3)
1030030	Oche	
1030040	Quaglie	
1030990	Altri (2)	
1040000	Miele e altri prodotti dell'apicoltura (7)	0,05 *
1050000	Anfibi e rettili	0,01 *
1060000	Animali invertebrati terrestri	0,01 *
1070000	Animali vertebrati terrestri selvatici	0,01 *
1100000	PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE - PESCI, PRODOTTI ITTICI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE (8)	
1200000	PRODOTTI O LORO PARTI DESTINATI ESCLUSIVAMENTE ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI (8)	
1300000	PRODOTTI ALIMENTARI TRASFORMATI (9)	

* Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

** Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.

Nicotina

Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se presentate entro il 22 febbraio 2030, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0154050 Rosa canina (cinorrodoni)

0256000 f) Erbe fresche e fiori commestibili

0256010 Cerfoglio

0256020 Erba cipollina

0256030 Foglie di sedano

0256040 Prezzemolo

0256050 Salvia

0256060 Rosmarino

0256070 Timo

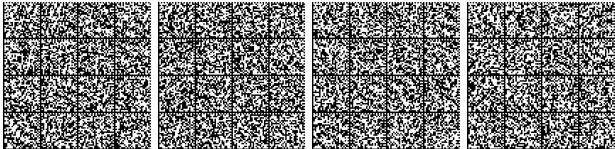
0256080 Basilico e fiori commestibili

0256090 Foglie di alloro/lauro

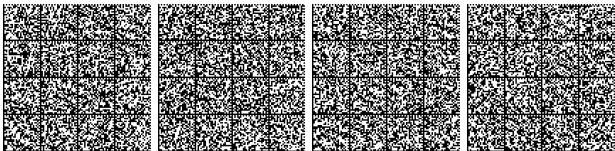
0256100 Dragoncello

0256990 Altri (2)

0630000 Infusioni di erbe da



0631000 a) Fiori
0631010 Camomilla
0631020 Ibisco/rosella
0631030 Rosa
0631040 Gelsomino
0631050 Tiglio
0631990 Altri (2)
0632000 b) Foglie ed erbe
0632010 Fragola
0632020 Rooibos
0632030 Mate
0632990 Altri (2)
0633000 c) Radici
0633010 Valeriana
0633020 Ginseng
0633990 Altri (2)
0639000 d) Altre parti della pianta
0800000 SPEZIE
0810000 Semi
0810010 Anice verde
0810020 Grano nero/cumino nero
0810030 Sedano
0810040 Coriandolo
0810050 Cumino
0810060 Aneto
0810070 Finocchio
0810080 Fieno greco
0810090 Noce moscata
0810990 Altri (2)
0820000 Frutta
0820010 Pimenti (della Giamaica)/pepe garofanato
0820020 Pepe di Sichuan
0820030 Carvi
0820040 Cardamomo
0820050 Bacche di ginepro
0820060 Pepe (nero, verde e bianco)
0820070 Vaniglia
0820080 Tamarindo



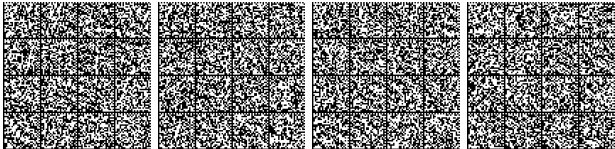
- 0820990 Altri (2)
- 0830000 Spezie da corteccia
- 0830010 Cannella
- 0830990 Altri (2)
- 0840000 Spezie da radici e rizomi
- 0840010 Liquirizia
- 0840030 Curcuma
- 0840990 Altri (2)
- 0850000 Spezie da boccioni
- 0850010 Chiodi di garofano
- 0850020 Capperi
- 0850990 Altri (2)
- 0860000 Spezie da pistilli di fiori
- 0860010 Zafferano
- 0860990 Altri (2)
- 0870000 Spezie da arilli
- 0870010 Macis
- 0870990 Altri (2)

I seguenti LMR si applicano ai funghi selvatici essiccati: 2,3 mg/kg per i boleti, 1,2 mg/kg per i funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Dati di monitoraggio recenti indicano che sono presenti residui di nicotina nei boleti essiccati e nei funghi selvatici essiccati diversi dai boleti. Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. Al momento del riesame dell'LMR la Commissione terrà conto delle informazioni se presentate entro il 25 luglio 2029, oppure, qualora tali informazioni non siano presentate entro tale termine, della loro mancanza.

0780020 Funghi selvatici

Le evidenze scientifiche non sono sufficienti a dimostrare che la nicotina sia presente in natura nella coltura in questione né a chiarirne il meccanismo di formazione. LMR provvisorio valido fino il 22 febbraio 2026. Dopo tale data l'LMR sarà di 0,4 mg/kg salvo ulteriori modifiche introdotte mediante regolamento alla luce di nuove informazioni trasmesse al più tardi entro il 30 giugno 2025.

0610000 Tè»,



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1537 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sull'uso di prodotti fitosanitari da trasmettere per l'anno di riferimento 2026 durante il regime transitorio 2025-2027 e per quanto riguarda le statistiche sui prodotti fitosanitari immessi sul mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

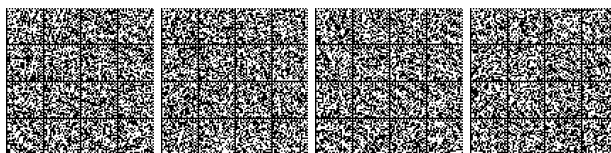
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2379 istituisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee relative agli input e agli output agricoli.
- (2) Le norme transitorie sulla tematica dettagliata dell'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura si applicano per gli anni 2025, 2026 e 2027, come stabilito all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379. In base a tali norme, i dati relativi all'uso devono essere trasmessi una sola volta, per l'anno di riferimento 2026.
- (3) Le statistiche sull'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari dovrebbero essere raccolte annualmente a partire dall'anno di riferimento 2025.
- (4) È necessario specificare i requisiti in materia di dati per la produzione di statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda i prodotti fitosanitari al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l'armonizzazione.
- (5) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce che i dati statistici relativi alla dimensione della produzione biologica sono essenziali per monitorare i progressi del piano d'azione per lo sviluppo della produzione biologica nell'Unione. L'uso di prodotti fitosanitari nella produzione biologica costituisce una parte importante di tali dati.
- (6) A norma dell'articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall'elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.
- (7) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, per evitare incoerenze tra gli Stati membri. In particolare, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379, in deroga all'articolo 4, paragrafo 5, lettera b), è necessario specificare un elenco comune di colture affinché tutti gli Stati membri forniscano informazioni sull'uso dei prodotti fitosanitari. L'elenco dovrebbe coprire, insieme ai prati permanenti, il 75 % della superficie agricola utilizzata a livello dell'Unione. L'elenco può essere integrato dagli Stati membri con colture rilevanti a livello nazionale.
- (8) È opportuno specificare ulteriormente i periodi di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379.
- (9) Qualora l'operazione sia ritenuta fattibile da un punto di vista tecnico, la copertura dei set di dati può essere riveduta per includere statistiche sull'uso dei prodotti fitosanitari per il trattamento delle sementi e negli impianti di stoccaggio.

⁽¹⁾ GU L 315 del 7.12.2022, pag. 1.



- (10) Affinché le statistiche sui prodotti fitosanitari mantengano la loro coerenza con gli aggiornamenti periodici dell'elenco delle sostanze attive approvate, è necessario che siano allineate al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (11) Le statistiche sui prodotti fitosanitari sono necessarie ai fini del monitoraggio della politica agricola comune e delle pertinenti politiche a sostegno dell'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, quali gli obiettivi di sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo, e dei relativi traguardi.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti in materia di dati

1. Gli Stati membri forniscono dati sul dominio delle statistiche sui prodotti fitosanitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set aggregati di dati.
2. Le statistiche comprendono:
 - a) tutte le sostanze attive specificate ai punti i) e ii) del presente articolo e contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato ai sensi dell'articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, comprese quelle immesse sul mercato con un permesso di commercio parallelo di cui all'articolo 52 di tale regolamento:
 - i) le sostanze attive elencate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011;
 - ii) le sostanze attive contenute nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato in situazioni di emergenza di cui all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009, diverse da quelle di cui al punto i), e indipendentemente dal loro status di approvazione;
 - b) l'uso delle sostanze attive di cui al punto a) da parte di utilizzatori professionali in agricoltura.
3. I dati sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) a livello nazionale.

Articolo 2

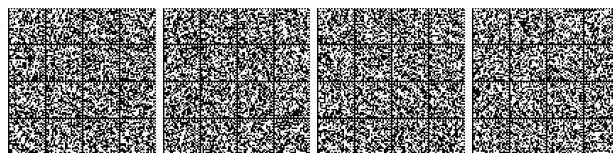
Set di dati

1. Il contenuto dei set di dati è specificato nell'allegato I per le seguenti tematiche dettagliate:
 - 1) prodotti fitosanitari immessi sul mercato;
 - 2) uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).



2. Per ciascun set di dati la sezione I dell'allegato I specifica:
 - 1) la descrizione del contenuto dei dati;
 - 2) le variabili da compilare sulla produzione biologica;
 - 3) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
 - 4) i periodi di riferimento;
 - 5) le unità di misura.
3. Per ciascun set di dati la sezione II dell'allegato I specifica se del caso:
 - 1) la descrizione delle unità di misura;
 - 2) eventuali requisiti tecnici riguardanti le variabili.

Articolo 3

Requisiti in materia di qualità

Quando le rilevazioni di dati sono effettuate sulla base di campioni statistici, gli Stati membri provvedono affinché i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica dell'unità geografica pertinente. Qualora non siano applicabili requisiti di precisione, ad esempio per fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità statistica è assicurata in altri modi affinché le statistiche siano rappresentative del campo di osservazione descritto e rispettino i criteri di qualità stabiliti dall'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

Articolo 4

Classificazioni

Le sostanze attive di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono comunicate utilizzando la classificazione di cui all'allegato II.

Articolo 5

Descrizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all'allegato III.

Articolo 6

Regime transitorio

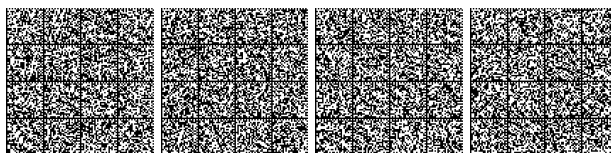
Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai periodi di riferimento 2025-2027. Le norme del regime transitorio di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2379 per il periodo 2025-2027 si applicano solo ai dati sulla tematica dettagliata dell'uso dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

SET DI DATI 1

Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

Dominio:	e.	Statistiche sui prodotti fitosanitari
Tematica:	i.	Prodotti fitosanitari
Tematica dettagliata:	i.1	Prodotti fitosanitari immessi sul mercato

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati comprendono tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari immessi sul mercato negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli immessi sul mercato con un permesso di commercio parallelo ⁽¹⁾ e/o con un'autorizzazione di emergenza ⁽²⁾.

Categorie di prodotti fitosanitari	Termine
	31 dicembre dell'anno N+1
Sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato, totale:	Q

N:	l'anno cui si riferiscono i dati
Q:	Quantità di sostanze attive immesse sul mercato (kg)
Periodo di riferimento:	anno civile
Periodicità:	annuale
Livello geografico:	nazionale

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Quantità di sostanze attive: la quantità di sostanze attive nei prodotti fitosanitari immessi sul mercato definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a).

Requisiti tecnici riguardanti le variabili

I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

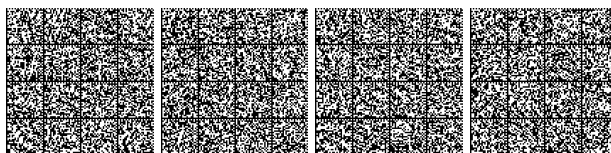
SET DI DATI 2

Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

Dominio:	e.	Statistiche sui prodotti fitosanitari
Tematica:	i.	Prodotti fitosanitari
Tematica dettagliata:	i.2	Uso di prodotti fitosanitari in agricoltura

⁽¹⁾ Definito all'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽²⁾ Definita all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.



SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le superfici coltivate a colture di cui all'elenco comune, nelle aziende agricole degli Stati membri, trattate con prodotti fitosanitari e le quantità di tutte le sostanze attive utilizzate durante il periodo di riferimento, comprese quelle utilizzate con autorizzazioni di emergenza ⁽³⁾.

Caratteristiche relative alle colture	Termine	
	31 dicembre dell'anno N+1	
	Superficie trattata	Quantità di sostanza attiva
Frumento (grano) tenero e spelta	NAT, OAT	NQS, OQS
Frumento (grano) duro	NAT, OAT	NQS, OQS
Orzo	NAT, OAT	NQS, OQS
Granturco e misto di granturco	NAT, OAT	NQS, OQS
Mais verde	NAT, OAT	NQS, OQS
Semi di colza e di ravizzone	NAT, OAT	NQS, OQS
Semi di girasole	NAT, OAT	NQS, OQS
Patate (incluse le patate da semina)	NAT, OAT	NQS, OQS
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	NAT, OAT	NQS, OQS
Mele	NAT, OAT	NQS, OQS
Uve da vino	NAT, OAT	NQS, OQS
Uve da tavola	NAT, OAT	NQS, OQS
Arance	NAT, OAT	NQS, OQS
Olive	NAT, OAT	NQS, OQS
Cavoli	NAT, OAT	NQS, OQS
Carote	NAT, OAT	NQS, OQS
Cipolle	NAT, OAT	NQS, OQS
Pomodori di pieno campo	NAT, OAT	NQS, OQS
Pomodori in serre o sotto ripari accessibili all'uomo	NAT, OAT	NQS, OQS
Fragole all'aperto	NAT, OAT	NQS, OQS
Fragole in serre o sotto ripari accessibili all'uomo	NAT, OAT	NQS, OQS

N: l'anno cui si riferiscono i dati

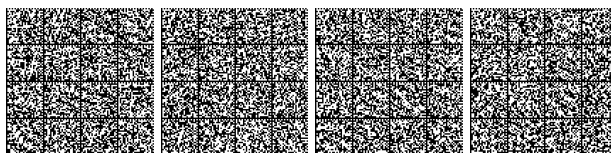
NAT: superficie non biologica trattata (ha)

OAT: superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) trattata (ha)

NQS: quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie non biologica (kg)

OQS: quantità di tutte le sostanze attive utilizzate sulla superficie biologica (superficie in fase di conversione e superficie certificata) (kg)

⁽³⁾ Definita all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009.



Periodo di riferimento: anno di raccolta
Periodicità: 2026
Livello geografico: nazionale

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie trattata (ha): la superficie fisica della coltura da raccogliere, nell'anno di raccolta, trattata almeno una volta durante il periodo di riferimento con una data sostanza attiva classificata come da allegato II, a prescindere dal numero di applicazioni.

Superficie non biologica trattata (ha) la superficie trattata, escluse le superfici a coltura biologica certificate o in fase di conversione.

Superficie biologica trattata (ha) la superficie trattata che è certificata a coltura biologica o in fase di conversione a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

Quantità di sostanza attiva (kg): la quantità di ciascuna delle sostanze attive definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), classificate come da allegato II, utilizzate sulla coltura durante il periodo di riferimento.

Quantità utilizzata sulla superficie non biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture raccolte da superficie non biologica.

Quantità utilizzata sulla superficie biologica (kg): la quantità di sostanze attive utilizzate sulle colture provenienti da superfici biologiche (certificate o in fase di conversione).

Requisiti tecnici riguardanti le variabili

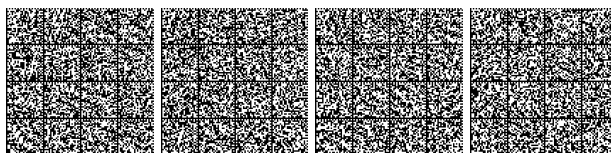
I dati descritti nella tabella di cui sopra devono essere trasmessi: per singola sostanza attiva, per classi chimiche, per categorie di prodotti e per gruppi principali, come da allegato II.

I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati negli Stati membri durante il periodo di riferimento, compresi quelli utilizzati con autorizzazioni di emergenza. I dati devono comprendere tutti i trattamenti a partire dalla semina/piantagione fino alla fine della raccolta.

I dati sulla superficie trattata devono essere raccolti in modo che i dati relativi a superficie e quantità per coltura (senza doppio conteggio) siano disponibili anche a livello di aggregazione in classi chimiche, categorie di prodotti e gruppi principali.

I dati devono comprendere tutte le sostanze attive in tutti i prodotti fitosanitari utilizzati nelle aziende agricole (escluso l'utilizzo negli impianti di stoccaggio e per le sementi).

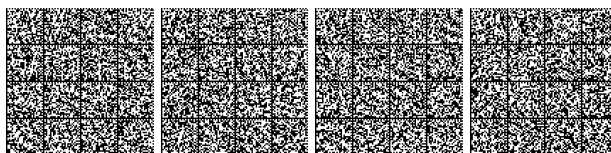
⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).



ALLEGATO II

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE ATTIVE PRESENTI NEI PRODOTTI FITOSANITARI

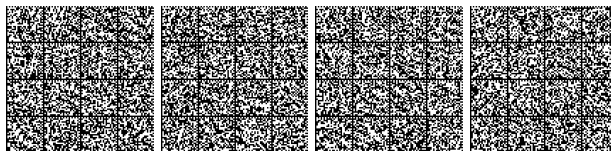
Gruppi principali	Categorie di prodotti	Classi chimiche (¹)
Totale delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari		
Fungicidi e battericidi		
	Fungicidi inorganici	
		Composti di rame
		Zolfo inorganico
		Altri fungicidi inorganici
	Fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati	
		Fungicidi carbanilati
		Fungicidi carbammati
		Fungicidi ditiocarbammati
		Altri fungicidi a base di carbammati e ditiocarbammati
	Fungicidi a base di benzimidazoli	
		Fungicidi benzimidazolici
		Altri fungicidi a base di benzimidazoli
	Fungicidi a base di imidazoli e triazoli	
		Fungicidi conazolici
		Fungicidi imidazolici
		Altri fungicidi a base di imidazoli e triazoli
	Fungicidi a base di morfoline	
		Fungicidi morfolinici
		Altri fungicidi a base di morfoline
	Fungicidi di origine microbiologica o botanica	
		Fungicidi microbiologici
		Fungicidi botanici
		Altri fungicidi di origine microbiologica o botanica
	Battericidi	
		Battericidi inorganici



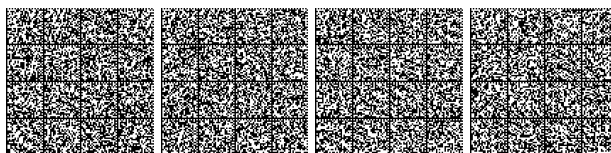
		Altri battericidi
	Altri fungicidi e battericidi	
		Fungicidi azoto alifatici
		Fungicidi ammidici
		Fungicidi anilidici
		Fungicidi aromatici
		Fungicidi dicarbossimidici
		Fungicidi dinitroanilidici
		Fungicidi dinitrofenolici
		Fungicidi fosfororganici
		Fungicidi ossazolidici
		Fungicidi fenilpirrolici
		Fungicidi ftalimidici
		Fungicidi pirimidinici
		Fungicidi chinolinici
		Fungicidi chinonici
		Fungicidi strobilurinici
		Fungicidi ureici
		Fungicidi non classificati
Erbicidi, essiccanti e antimuschio		
	Erbicidi a base di fenossifitormoni	
		Erbicidi fenossici
		Altri erbicidi a base di fenossifitormoni
	Erbicidi a base di triazine e triazinoni	
		Erbicidi triazinici
		Erbicidi triazinonici
		Altri erbicidi a base di triazine e triazinoni
	Erbicidi a base di ammidi e anilidi	
		Erbicidi ammidici
		Erbicidi anilidici
		Erbicidi cloroacetanilidici



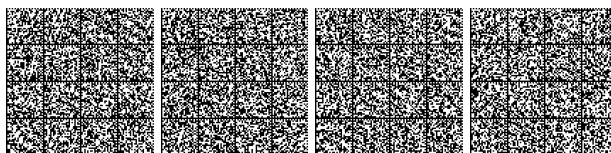
		Altri erbicidi a base di ammidi e anilidi
	Erbicidi a base di carbammati e biscarbammati	
		Erbicidi biscarbammati
		Erbicidi carbammati
		Altri erbicidi a base di carbammati e biscarbammati
	Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline	
		Erbicidi dinitroanilini
		Altri erbicidi a base di derivati di dinitroaniline
	Erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea	
		Erbicidi sulfonilureici
		Erbicidi uracilici
		Erbicidi ureici
		Altri erbicidi a base di derivati di urea, uracile o sulfonilurea
	Altri erbicidi	
		Erbicidi arilossifenossi-propionati
		Erbicidi benzofuranici
		Erbicidi a base di acido benzoico
		Erbicidi bipyridilici
		Erbicidi a base di cicloesandione
		Erbicidi diazinici
		Erbicidi dicarbossimidici
		Erbicidi a base di difenil etere
		Erbicidi imidazolinonici
		Erbicidi inorganici
		Erbicidi isossazolici
		Erbicidi nitrilici
		Erbicidi fosfororganici
		Erbicidi fenilpirazolici
		Erbicidi piridazinonici
		Erbicidi piridin-carbossammidi



		Erbicidi a base di acido piridincarbossilico
		Erbicidi a base di acido piridilossiacetico
		Erbicidi chinolinici
		Erbicidi tiadiazinici
		Erbicidi tiocarbammati
		Erbicidi triazolici
		Erbicidi triazolinonici
		Erbicidi triazolonici
		Erbicidi trichetonici
		Erbicidi non classificati
Insetticidi e acaricidi		
	Insetticidi a base di piretroidi	
		Insetticidi piretroidi
		Altri insetticidi a base di piretroidi
	Insetticidi a base di idrocarburi clorinati	
		Insetticidi a base di diamide antranilica
		Altri insetticidi a base di idrocarburi clorinati
	Insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati	
		Insetticidi ossima-carbammati
		Insetticidi carbammati
		Altri insetticidi a base di carbammati e ossima-carbammati
	Insetticidi a base di organofosfati	
		Insetticidi organofosfatici
		Altri insetticidi a base di organofosfati
	Insetticidi di origine microbiologica o botanica	
		Insetticidi microbiologici
		Insetticidi botanici
		Altri insetticidi di origine microbiologica o botanica



	Acaricidi	
		Acaricidi pirazolici
		Acaricidi tetrazinici
		Altri acaricidi
	Altri insetticidi	
		Insetticidi prodotti dalla fermentazione
		Insetticidi benzoilureici
		Insetticidi carbazati
		Insetticidi diacilidrazinici
		Regolatori della crescita degli insetti
		Insetticidi nitroguanidinici
		Insetticidi organostannici
		Insetticidi ossadiazinici
		Insetticidi della famiglia dei fenil-eteri
		Insetticidi (fenil-)pirazolici
		Insetticidi piridinici
		Insetticidi della famiglia delle piridilmetilammine
		Insetticidi a base di estere di solfito
		Insetticidi a base di acido tetronico
		Attrattivi per insetti feromoni di lepidotteri a catena lineare (SCLPs)
		Altri attrattivi per insetti
		Insetticidi - acaricidi non classificati
Molluschicidi		
	Molluschicidi	
		Molluschicidi
Regolatori della crescita delle piante		
	Regolatori fisiologici della crescita delle piante	
		Regolatori fisiologici della crescita delle piante
		Altri regolatori fisiologici della crescita delle piante
	Inibitori di germinazione	
		Inibitori di germinazione



		Altri inibitori di germinazione
	Altri regolatori della crescita delle piante	
		Altri regolatori della crescita delle piante
Altri prodotti fitosanitari		
	Oli vegetali	
		Oli vegetali
	Sterilizzanti del terreno (incl. nematocidi)	
		Bromuro di metile
		Nematocidi biologici
		Nematocidi organofosforici
		Altri sterilizzanti del terreno
	Rodenticidi	
		Rodenticidi
	Tutti gli altri prodotti fitosanitari	
		Disinfettanti
		Repellenti
		Altri prodotti fitosanitari

(¹) Si applica anche ai prodotti fitosanitari di origine microbiologica o botanica a fini di armonizzazione.



ALLEGATO III

DESCRIZIONI

Un **prodotto fitosanitario** è un prodotto, nella forma in cui è fornito all'utilizzatore, contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e destinato ad uno degli usi descritti all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Sostanze attive: le sostanze attive di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

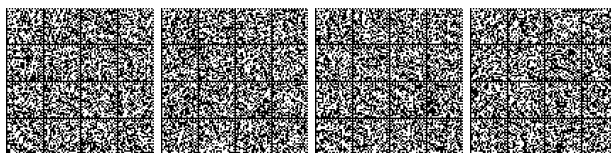
Immissione sul mercato: l'immissione sul mercato come definita all'articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Culture: le colture agricole come definite nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione ⁽¹⁾.

Classificazione delle sostanze attive presenti nei prodotti fitosanitari: aggregazione delle sostanze attive per gruppi principali, categorie di prodotti e classi chimiche.

Anno di raccolta Anno civile in cui inizia la raccolta, compreso il periodo in cui sono adottate tutte le misure preparatorie (come la lavorazione del suolo, l'impianto e l'applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) per garantire tale raccolta, anche durante l'anno civile precedente.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1538 della Commissione, del 25 luglio 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale (Cfr. la pagina 40 della presente Gazzetta Ufficiale).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/1538 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le statistiche sulla produzione vegetale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

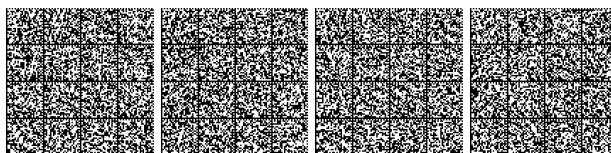
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli, che modifica il regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione e che abroga i regolamenti (CE) n. 1165/2008, (CE) n. 543/2009 e (CE) n. 1185/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/16/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 6, l'articolo 5, paragrafo 10, l'articolo 7, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2022/2379 stabilisce un quadro di riferimento integrato per lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee sugli input e sugli output agricoli.
- (2) Occorre specificare i requisiti in materia di dati per la produzione delle statistiche sugli input e sugli output agricoli per quanto riguarda la produzione vegetale al fine di produrre dati comparabili tra gli Stati membri e conseguire l'armonizzazione.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2022/2379, il presente regolamento specifica gli elementi tecnici dei dati da fornire. Tali elementi sono costituiti dall'elenco delle variabili, dalla descrizione delle variabili, dalle unità di osservazione, dai requisiti di precisione da applicare, dalle regole metodologiche da applicare e dai termini per la trasmissione dei dati.
- (4) Occorre specificare le variabili per cui sono richieste le dimensioni regionale e biologica, dal momento che tali dimensioni sono necessarie solo per alcune variabili.
- (5) La copertura dei set di dati dovrebbe essere specificata in maggiore dettaglio rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2379, se del caso, onde evitare incoerenze tra gli Stati membri.
- (6) I periodi di riferimento di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2379 dovrebbero essere ulteriormente specificati.
- (7) Le rese delle colture rappresentano indicatori importanti nella produzione agricola e dovrebbero pertanto essere parte integrante dei dati. La Commissione (Eurostat), tuttavia, dovrebbe calcolare tale indicatore sulla base dei dati trasmessi.
- (8) I tenori di umidità delle colture prodotte e i tenori di zucchero delle barbabietole da zucchero variano considerevolmente di anno in anno e ostacolano la comparazione dei volumi di produzione nel tempo e tra paesi. Al fine di creare statistiche comparabili occorrono pertanto informazioni sui tenori standard di umidità e di zucchero a livello nazionale.
- (9) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2379, uno Stato membro può essere esentato dall'invio di dati per variabili predefinite entro determinati termini se l'impatto della sua produzione sul totale dell'Unione di tali variabili è limitato. Ciò accade quando la produzione dello Stato membro è al di sotto di soglie specifiche. Occorre specificare tali soglie, la metodologia impiegata per definirle, le fonti di dati utilizzate per applicare tale metodologia e i dati cui tale esenzione si applica.

⁽¹⁾ GUL 315 del 7.12.2022, pag. 1.



- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Requisiti in materia di dati

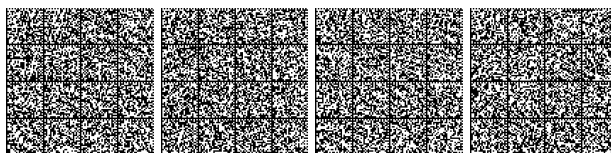
Gli Stati membri forniscono dati relativi al dominio delle statistiche sulla produzione vegetale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/2379 sotto forma di set di dati aggregati. I dati relativi alla produzione totale e biologica sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) al livello geografico richiesto.

Articolo 2

Set di dati

1. Il contenuto dei set di dati è specificato:
 - 1) nell'allegato I per la tematica i), superficie di produzione e produzione vegetale, per le tematiche dettagliate:
 - 1) seminativi e prati permanenti;
 - 2) orticoltura escluse le colture permanenti;
 - 3) colture permanenti;
 - 2) nell'allegato II per la tematica ii), bilanci delle colture, per le tematiche dettagliate:
 - 1) bilanci dei cereali;
 - 2) bilanci dei semi oleosi;
 - 3) nell'allegato III per la tematica iii), pascoli, per la tematica dettagliata:
 - 1) gestione dei pascoli.
2. Per ciascun set di dati la sezione I specifica:
 - 1) la descrizione del contenuto dei dati;
 - 2) le variabili da fornire a livello nazionale e, ove necessario, a livello regionale;
 - 3) le variabili da fornire sulla produzione biologica;
 - 4) i termini per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat);
 - 5) i periodi di riferimento.
3. Per ciascun set di dati la sezione II specifica, se del caso:
 - 1) la descrizione delle unità di misura;
 - 2) i requisiti tecnici relativi alle variabili;
 - 3) le soglie per le esenzioni dai termini per la trasmissione dei dati.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).



*Articolo 3***Requisiti di precisione**

Quando i dati sono raccolti sulla base di campioni statistici, gli Stati membri assicurano che i risultati ponderati siano rappresentativi della popolazione statistica all'interno della pertinente unità geografica e siano concepiti per soddisfare i requisiti di precisione di cui all'allegato IV. Qualora i requisiti di precisione non siano applicabili, per esempio a causa di fonti diverse dalle indagini statistiche, la qualità delle statistiche è assicurata in modo tale che siano rappresentative dell'ambito che descrivono e soddisfino i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

*Articolo 4***Descrizioni**

Ai fini del presente regolamento si applicano le descrizioni dei termini di cui all'allegato V.

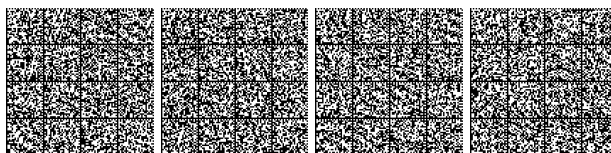
*Articolo 5***Metodologia per le esenzioni**

1. Uno Stato membro può essere esentato dal rispetto di taluni termini regolari per la trasmissione dei dati se l'impatto di tale Stato membro sul totale dell'Unione di tali variabili è limitato.
2. Le esenzioni dalla trasmissione dei dati sono concesse per le variabili nei set di dati della tematica «Superficie di produzione e produzione vegetale», purché la relativa applicazione non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale previsto dell'Unione della variabile corrispondente. La Commissione (Eurostat) calcola i valori soglia di riferimento per la produzione di ciascuna coltura oggetto delle esenzioni. Tali valori soglia di riferimento sono calcolati sulla base di una media di tre anni dei dati statistici sui volumi di produzione.
3. Uno Stato membro in cui la produzione di una coltura è stata inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi è esentato dalla trasmissione dei dati per tutte le (sotto)variabili appartenenti a tale coltura per taluni termini, come indicato in ciascuna sezione II dei set di dati di cui all'allegato I. L'esenzione è revocata automaticamente se il valore della produzione pertinente dello Stato membro supera il valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi. La trasmissione dei dati inizia per l'anno di riferimento successivo al terzo anno consecutivo in cui il valore soglia di riferimento è stato superato. L'esenzione è automaticamente reintrodotta se la produzione dello Stato membro della coltura pertinente è inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi.
4. I valori soglia di riferimento sono stabiliti in ciascuna sezione II dell'allegato I. La Commissione può modificare tali valori se la media del totale dell'Unione resta al di sotto del 90 % o al di sopra del 110 % del totale dell'Unione impiegato per calcolare i valori soglia di riferimento per tre anni consecutivi.

*Articolo 6***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO I

SUPERFICIE DI PRODUZIONE E PRODUZIONE VEGETALE

SET DI DATI i.1

Seminativi e prati permanenti

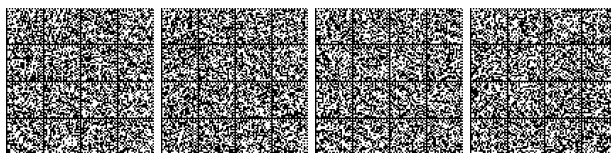
Dominio:	b.	Statistiche sulla produzione vegetale
Tematica:	i.	Superficie di produzione e produzione vegetale
Tematica dettagliata:	i.1	Seminativi e prati permanenti

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese dei seminativi e dei prati permanenti destinate a essere raccolte principalmente nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri, comprese le colture coltivate secondo principi biologici.

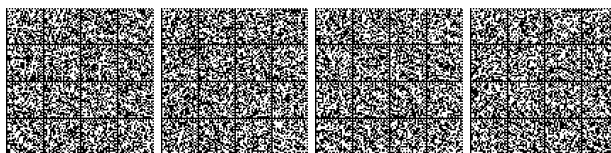
Caratteristiche relative alle colture				Termini per la trasmissione dei dati	Dati a livello nazionale							Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
					31 gennaio anno N ⁽¹⁾	30 giugno anno N ⁽¹⁾	31 agosto anno N ⁽¹⁾	30 settembre anno N	30 novembre anno N	31 marzo anno N + 1	30 settembre anno N + 1	30 settembre anno N + 1	30 settembre anno N + 1
Superficie agricola utilizzata esclusi gli orti familiari ⁽²⁾											MA	MA	OMU, OMC, OMA
	Seminativi ⁽³⁾										MA	MA	OMU, OMC, OMA
		Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)									MA, SA, PR	SA, PR	
			Frumento (grano) e spelta			SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		
				Frumento (grano) tenero e spelta		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
				Frumento invernale e spelta	SA	SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		
				Frumento primaverile e spelta		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		
				Frumento (grano) duro	SA	SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP



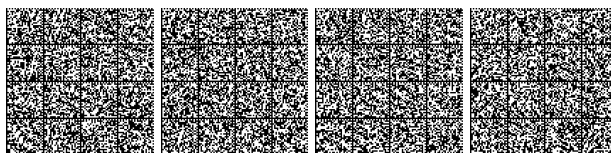
Caratteristiche relative alle colture			Termini per la trasmissione dei dati	Dati a livello nazionale							Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
				31 gennaio anno N (1)	30 giugno anno N (1)	31 agosto anno N (1)	30 settembre anno N	30 novembre anno N	31 marzo anno N + 1	30 settembre anno N + 1	30 settembre anno N + 1	30 settembre anno N + 1
			Segale	SA	SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
			Orzo		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
			Orzo invernale	SA	SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		
			Orzo primaverile		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		
			Avena		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Granturco e misto di granturco		SA		SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
			Triticale	SA	SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Sorgo		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Riso		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Riso Indica							SA, PR		
			Riso Japonica							SA, PR		
			Miscugli di cereali invernali (frumento segalato)							SA, PR		
			Miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)							SA, PR		OF, OP
			Altri cereali n.c.a. (miglio, scagliola ecc.)							SA, PR		
			Pseudocereali							SA, PR		
			Grano saraceno							SA, PR		
			Quinoa							SA, PR		
			Altri pseudocereali n. c.a.							SA, PR		
			Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)							MA, SA, PR	SA, PR	



Caratteristiche relative alle colture			Termini per la trasmissione dei dati	Dati a livello nazionale							Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
				31 gennaio anno N (1)	30 giugno anno N (1)	31 agosto anno N (1)	30 settembre anno N	30 novembre anno N	31 marzo anno N + 1	30 settembre anno N + 1	30 settembre anno N + 1	30 settembre anno N + 1
			Piselli da foraggio		SA		SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Fave e favette		SA		SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Lupini dolci				SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Lenticchie				SA	SA	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Veccia				SA	SA	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Ceci				SA	SA	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Altri legumi secchi e colture proteiche n.c.a.							SA, PR		
			Piante da radice							MA, SA, PR		
			Patate (incluse le patate da semina)		SA		SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		OF, OP
			Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)		SA		SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
			Altre piante da radice n.c.a.							SA, PR		
			Colture industriali							MA; SA		
			Semi oleosi							SA, PR		
			Semi di colza e di ravizzone		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
			Semi di colza invernale e di ravizzone	SA	SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		
			Semi di colza primaverile e di ravizzone		SA	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		
			Semi di girasole		SA			SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
			Soia		SA			SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
			Semi di lino (lino da olio)							SA, PR		



Caratteristiche relative alle colture	Termini per la trasmissione dei dati	Dati a livello nazionale							Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
		31 gennaio anno N (1)	30 giugno anno N (1)	31 agosto anno N (1)	30 settembre anno N	30 novembre anno N	31 marzo anno N + 1	30 settembre anno N + 1		
	Semi di cotone							PR		
	Altre piante da semi oleosi n.c.a.							SA, PR		
	Colture tessili							SA, PR		
	Lino da fibra				SA	SA	SA, PR	SA, PR		
	Canapa				SA	SA	SA, PR	SA, PR		
	Cotone							SA, PR		
	Altre fibre tessili n.c.a.							SA, PR		
	Tabacco							SA, PR		
	Luppolo							SA, PR		
	Piante aromatiche, medicinali e da condimento							SA		OF
	Colture energetiche n.c.a.							MA, PR		
	Altre colture industriali n.c.a.							SA		
	Piante raccolte allo stato verde da seminativi							MA, PR	MA	
	Prati e pascoli temporanei							MA, PR	MA	OMA
	Leguminose raccolte allo stato verde							SA, PR		OF, OP
	Erba medica				SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR		
	Miscele di leguminose ed erbacee							SA, PR		
	Altre leguminose raccolte allo stato verde n.c.a.							SA, PR		
	Mais verde		SA		SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	SA, PR	OF, OP
	Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)							SA, PR		



Caratteristiche relative alle colture			Termini per la trasmissione dei dati	Dati a livello nazionale							Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
				31 gennaio anno N ⁽¹⁾	30 giugno anno N ⁽¹⁾	31 agosto anno N ⁽¹⁾	30 settembre anno N	30 novembre anno N	31 marzo anno N + 1	30 settembre anno N + 1		
		Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n. c.a.								SA, PR		
		Sementi e piantine								MA		OMA
		Terreni a riposo								MA	MA	
		Altre colture su seminativi n.c.a.								MA		
		Prati permanenti								MA, PR	MA	OMU, OMC, OMA
		Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri								MA, PR		
		Pascoli magri permanenti								MA, PR		
		Prati permanenti non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari								MA		

⁽¹⁾ Cfr. sezione II per le norme relative all'esenzione dalla trasmissione dei dati.

⁽²⁾ Le superfici nei set di dati i.2 e i.3 sono comprese nella superficie agricola utilizzata, a eccezione della superficie destinata ai funghi coltivati nel set di dati i.2.

⁽³⁾ Le superfici nel set di dati i.2 sono comprese nella superficie dei seminativi.

N è l'anno cui si riferiscono i dati

MA = superficie principale totale (1 000 ha), comprese le superfici biologiche

SA = superficie seminata totale (1 000 ha), comprese le superfici biologiche

OF = superficie seminata biologica certificata (1 000 ha)

OMC = superficie biologica certificata principale

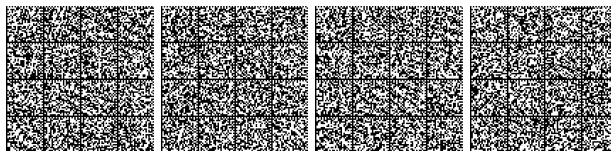
OMU = superficie principale in fase di conversione al biologico (1 000 ha)

OMA = superficie principale certificata o in fase di conversione al biologico (1 000 ha)

PR = produzione raccolta totale (1 000 tonnellate), compresa la produzione biologica

OP = produzione raccolta biologica certificata (1 000 tonnellate)

Periodo di riferimento: anno di raccolta



SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie seminata: si riferisce alla superficie totale seminata con una coltura o in cui è stata impiantata una coltura per cui la raccolta inizia durante l'anno civile di riferimento, a prescindere dal momento in cui è avvenuto l'impianto. Qualora la semina o l'impianto della coltura avvengano più di una volta l'anno sullo stesso appezzamento, la superficie è moltiplicata per il numero di impianti.

Superficie principale: si riferisce alla superficie fisica degli appezzamenti, a prescindere dal fatto che abbia ospitato una sola coltura o colture diverse nel corso dell'anno di raccolta. In caso di colture annuali, la superficie principale corrisponde alla superficie seminata; in caso di colture consociate, corrisponde alla superficie nella quale le colture coesistono; in caso di semine o colture successive, la superficie è considerata una sola volta; in caso di colture permanenti, oltre alla superficie coltivata sono incluse anche le giovani piantagioni non produttive e le superfici temporaneamente inutilizzate. In tal modo ogni superficie è rilevata una sola volta.

Produzione raccolta: si riferisce al totale della produzione raccolta da cui sono state eliminate le perdite di raccolto.

La produzione di cereali, legumi secchi e semi oleosi è rilevata in peso cereali pulito e secco al tasso di umidità standard fisso del mercato del paese. Il riso è rilevato come risone.

I dati relativi alla produzione di piante da radice dovrebbero essere rilevati come peso pulito, vale a dire in assenza della parte aerea, delle foglie, di terreno e di fango.

La produzione di piante raccolte allo stato verde da seminativi e da prati permanenti include il volume del raccolto effettuato per taglio e pascolo. I dati sono rilevati in termini di sostanza secca.

La produzione delle altre colture è rilevata al tasso di umidità standard fisso del mercato del paese, nei casi in cui l'umidità influenza la commercializzazione, nella forma utilizzata principalmente per gli scambi commerciali.

I paesi forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni sui tassi di umidità standard fissi del mercato dei paesi, quali indicati sopra, da cui Eurostat ricalcola la produzione al tasso di umidità standard dell'Unione a fini di standardizzazione.

Per la barbabietola da zucchero, i paesi forniscono alla Commissione (Eurostat) dati sul tenore di zucchero della produzione raccolta nell'anno di raccolta insieme ai dati finali sulla produzione, da cui Eurostat ricalcola la produzione al tenore di zucchero standard dell'Unione (16 %) a fini di standardizzazione.

Superficie biologica certificata: si riferisce alle superfici, escluse le superfici durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento e del Consiglio⁽¹⁾, che sono gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica, quali definiti dal regolamento (UE) 2018/848, o, se del caso, dalla legislazione più recente.

Superficie in fase di conversione al biologico: si riferisce alle superfici durante il periodo di conversione di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, alla legislazione più recente, che sono gestite in conformità dei requisiti applicabili alla produzione biologica.

Superficie certificata o in fase di conversione al biologico: si riferisce alle superfici biologiche certificate o alle superfici in fase di conversione al biologico.

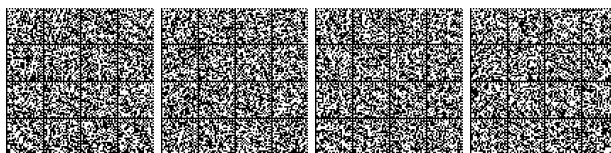
Produzione raccolta biologica certificata: si riferisce alla produzione raccolta da «superfici biologiche certificate», quali definite sopra.

Le superfici e la produzione biologiche sono comprese nelle superfici e nella produzione totali.

Requisiti tecnici relativi alle variabili

La resa della coltura è calcolata dividendo la produzione raccolta totale per la superficie seminata totale. Eurostat calcolerà le rese delle colture sulla base dei dati trasmessi. Eventuali eventi meteorologici con impatti significativi sulla produzione raccolta sono comunicati alla Commissione (Eurostat).

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).



Valori soglia di riferimento per l'esenzione dalla trasmissione dei dati

I valori soglia di riferimento quali definiti all'articolo 5, paragrafo 2, sono:

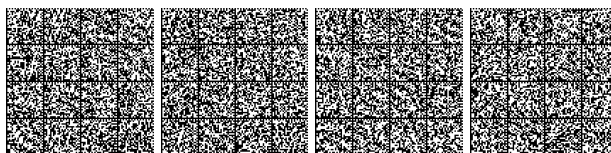
Variabile di riferimento: produzione di	Valore soglia di riferimento (1 000 tonnellate)	Esenzione dalla trasmissione
Frumento (grano) tenero e spelta	1 700	31 gennaio anno N 30 giugno anno N 31 agosto anno N
Frumento (grano) duro	170	
Segale	80	
Orzo	500	
Avena	70	
Granturco e misto di granturco	1 100	
Triticale	120	
Sorgo	15	
Riso	65	
Piselli da foraggio	25	
Fave e favette	15	
Patate	350	
Barbabietole da zucchero	1 500	
Semi di colza e di ravizzone	300	
Semi di girasole	150	
Soia	60	
Mais verde	2 000	

SET DI DATI i.2**Orticoltura escluse le colture permanenti**

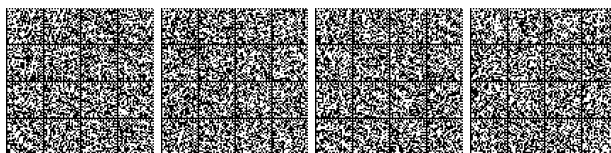
Dominio:	b.	Statistiche sulla produzione vegetale
Tematica:	i.	Superficie di produzione e produzione vegetale
Tematica dettagliata:	i.2	Orticoltura escluse le colture permanenti

SEZIONE I**Contenuto dei dati**

I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese delle colture orticole destinate a essere raccolte nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri, comprese le colture coltivate secondo principi biologici.

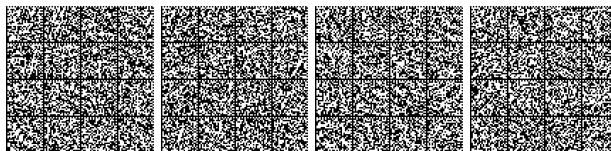


						Dati a livello nazionale				Dati sulla produzione biologica		
Caratteristiche relative alle colture			Termini per la trasmissione dei dati			30 giugno anno N (1)	30 settembre anno N (1)	31 maggio anno N + 1	30 settembre anno N + 1	30 settembre anno N + 1		
		Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole						HA, PR	MA	OH, OP		
			Ortaggi freschi (compresi i meloni)						HA, PR		OH, OP	
				Brassicacee						HA, PR		OH, OP
					Cavolfiori e broccoli				HA, PR			
					Cavoletti di Bruxelles				HA, PR			
					Cavoli				HA, PR			
					Altre brassicacee n.c.a.				HA, PR			
					Ortaggi a foglia e a stelo (escluse le brassicacee)				HA, PR		OH, OP	
					Porri				HA, PR			
					Sedano				HA, PR			
					Lattughe				HA, PR, PRG			
					Indivie				HA, PR			
					Spinaci				HA, PR			
					Asparagi				HA, PR			
					Cicoria				HA, PR			
					Carciofi				HA, PR			
					Altri ortaggi a foglia o stelo n. c.a.				HA, PR			
					Ortaggi coltivati per il frutto (compresi i meloni)				HA, PR		OH, OP	
					Pomodori		HA	HA, PR	HA, PR, PRG		OH, OP	
					Cetrioli e cetriolini				HA, PR, PRG			
					Melanzane				HA, PR			
					Zucchine				HA, PR			
					Zucche				HA, PR			



					Dati a livello nazionale				Dati sulla produzione biologica	
Caratteristiche relative alle colture					Termini per la trasmissione dei dati	30 giugno anno N (1)	30 settembre anno N (1)	31 maggio anno N + 1	30 settembre anno N + 1	30 settembre anno N + 1
					Meloni			HA, PR		
					Cocomeri/angurie			HA, PR		
					Peperoni e peperoncini			HA, PR, PRG		
					Altri ortaggi coltivati per il frutto n.c.a.			HA, PR		
				Radici, tuberi e bulbi				HA, PR		OH, OP
				Carote				HA, PR		OH, OP
				Cipolle e scalogni				HA, PR		OH, OP
				Barbabietola				HA, PR		
				Sedano rapa				HA, PR		
				Ravanelli				HA, PR		
				Aglione				HA, PR		
				Altri radici, tuberi e bulbi n.c.a.				HA, PR		
				Legumi freschi				HA, PR		OH, OP
				Piselli freschi				HA, PR		
				Fagioli freschi				HA, PR		
				Altri legumi freschi n.c.a.				HA, PR		
				Altri ortaggi freschi n.c.a.				HA, PR		
				Fragole				HA, PR, PRG		OH, OP
			Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)						MA	
Funghi coltivati								PR		OP
	Champignon							PR		
	Altri funghi coltivati n.c.a.							PR		

⁽¹⁾ Cfr. sezione II per le norme relative all'esenzione dalla trasmissione dei dati.



N è l'anno cui si riferiscono i dati

MA = superficie principale totale (1 000 ha)
 HA = superficie totale in cui è stata effettuata la raccolta (1 000 ha)
 OH = superficie biologica certificata in cui è stata effettuata la raccolta (1 000 ha)
 PR = produzione raccolta totale (1 000 tonnellate)
 PRG = produzione totale in serre o sotto ripari accessibili all'uomo (1 000 tonnellate)
 OP = produzione raccolta biologica certificata (1 000 tonnellate)

Periodo di riferimento: anno di raccolta

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie in cui è stata effettuata la raccolta: si riferisce alla superficie di una determinata coltura che è raccolta nell'anno di raccolta di riferimento. Se la stessa superficie è seminata o impiantata diverse volte durante il periodo di riferimento, la superficie è moltiplicata per il numero di raccolte annuali.

Superficie principale: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Produzione raccolta: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Superficie biologica certificata: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Produzione raccolta biologica certificata: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Requisiti tecnici relativi alle variabili

La resa della coltura è calcolata dividendo la produzione raccolta totale per la superficie totale in cui è stata effettuata la raccolta. Eurostat calcolerà le rese delle colture sulla base dei dati trasmessi. Eventuali eventi meteorologici con impatti significativi sulla produzione raccolta sono comunicati alla Commissione (Eurostat).

Valori soglia di riferimento per l'esenzione dalla trasmissione dei dati

I valori soglia di riferimento quali definiti all'articolo 5, paragrafo 2, sono:

Variabile di riferimento	Valore soglia di riferimento (1 000 tonnellate)	Esenzione dalla trasmissione
Produzione di pomodori	250	30 giugno anno N 30 settembre anno N

SET DI DATI i.3

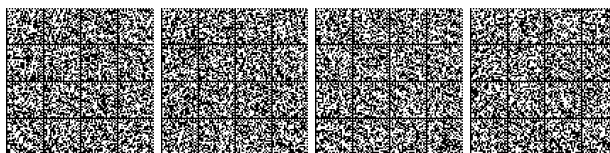
Culture permanenti

Dominio: b. Statistiche sulla produzione vegetale
 Tematica: i. Superficie di produzione e produzione vegetale
 Tematica dettagliata: i.3 Culture permanenti

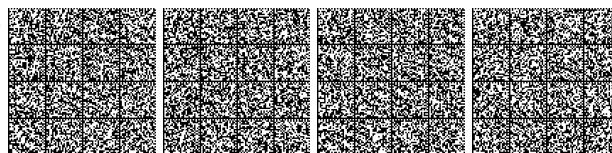
SEZIONE I

Contenuto dei dati

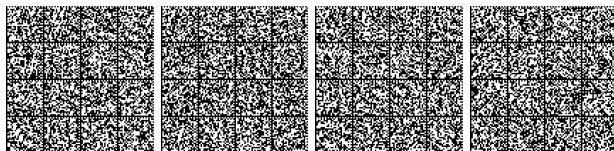
I dati riguardano le prime stime e le statistiche finali sulle superfici, la produzione e le rese delle colture agricole permanenti destinate a essere raccolte principalmente nel periodo di riferimento nelle aziende agricole degli Stati membri, comprese le colture coltivate secondo principi biologici.



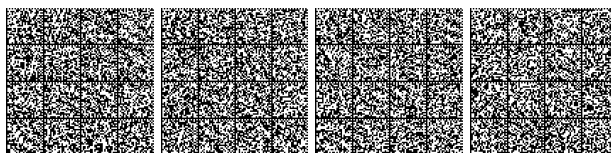
Caratteristiche relative alle colture				Termini per la trasmissione dei dati	Dati a livello nazionale			Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
					30 novembre anno N (¹)	31 marzo anno N +1	30 settembre anno N +1	30 settembre anno N +1	30 settembre anno N +1
Colture permanenti							MA	MA	OMC, OMU, OMA
	Colture permanenti per il consumo umano					PA, PR	MA, PA, PR		
		Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)				PA, PR	MA	MA	OPA, OP
		Frutta proveniente da zone temperate				PA, PR			OPA
		Pomacee				PA, PR			OPA
			Mele		PA, PR	PA, PR			OPA, OP
			Pere		PA, PR	PA, PR			OPA, OP
			Altre pomacee n.c.a.			PA, PR			
		Drupacee				PA, PR			OPA
			Pesche		PA, PR	PA, PR			OPA, OP
			Nettarine		PA, PR	PA, PR			OPA, OP
			Albicocche			PA, PR			OPA, OP
			Ciliege			PA, PR			OPA, OP
			Ciliege dolci			PA, PR			
			Amarene			PA, PR			
			Prugne			PA, PR			OPA, OP
			Altre drupacee n.c.a.			PA, PR			
		Frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali				PA, PR			OPA



Caratteristiche relative alle colture					Termini per la trasmissione dei dati	Dati a livello nazionale			Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
						30 novembre anno N (1)	31 marzo anno N +1	30 settembre anno N +1	30 settembre anno N +1	30 settembre anno N +1
				Fichi			PA, PR			
				Kiwi			PA, PR			OPA, OP
				Avocado			PA, PR			
				Banane			PA, PR			
				Altra frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali n.c.a.			PA, PR			
				Bacche (escluse le fragole)			PA, PR			OPA, OP
				Ribes nero (cassis)			PA, PR			
				Ribes rosso			PA, PR			
				Lamponi			PA, PR			
				Mirtilli			PA, PR			
				Altre bacche n.c.a.			PA, PR			
				Frutta a guscio			PA, PR			OPA, OP
				Noci comuni			PA, PR			
				Nocciole			PA, PR			
				Mandorle			PA, PR			
				Castagne e marroni			PA, PR			
				Altra frutta a guscio n.c.a.			PA, PR			
			Agrumi				PA, PR	MA, PA, PR	MA	OPA, OP



Caratteristiche relative alle colture					Termini per la trasmissione dei dati	Dati a livello nazionale			Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
						30 novembre anno N (1)	31 marzo anno N +1	30 settembre anno N +1	30 settembre anno N +1	30 settembre anno N +1
				Arance		PA, PR	PA, PR	PA, PR		OPA, OP
				Piccoli agrumi			PA, PR	PA, PR		
				Satsuma		PA, PR	PA, PR	PA, PR		
				Clementine		PA, PR	PA, PR	PA, PR		
				Altri piccoli agrumi e ibridi di mandarino n.c.a.			PA, PR	PA, PR		
				Limoni e limette acide			PA, PR	PA, PR		
				Pomeli e pompelmi			PA, PR	PA, PR		
				Altri agrumi n.c.a.			PA, PR	PA, PR		
				Uve			PA, PR	MA, PA, PR	MA	OPA, OP
				Uve da vino			PA, PR	PA, PR		OPA, OP
				Uve per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP)			PA, PR	PA, PR		
				Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)			PA, PR	PA, PR		
				Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (senza DOP/IGP)			PA, PR	PA, PR		
				Uve da tavola			PA, PR	PA, PR		
				Uve per la produzione di uva passa			PA, PR	PA, PR		
				Uve destinate ad altri usi n.c.a.			PA, PR	PA, PR		
				Olive		PA, PR	PA, PR	MA, PA, PR	MA	OPA, OP



Caratteristiche relative alle colture					Dati a livello nazionale			Dati a livello regionale	Dati sulla produzione biologica
					Termini per la trasmissione dei dati				
					30 novembre anno N ⁽¹⁾	31 marzo anno N +1	30 settembre anno N +1	30 settembre anno N +1	30 settembre anno N +1
				Olive da tavola	PA	PA, PR	PA, PR		
				Olive da olio	PA	PA, PR	PA, PR		
				Altre colture permanenti per il consumo umano n.c.a.		PA, PR	MA		
				Vivai			MA		
				Altre colture permanenti			MA		

⁽¹⁾ Cfr. sezione II per le norme relative all'esenzione dalla trasmissione dei dati.

N è l'anno cui si riferiscono i dati

MA = superficie principale totale (1 000 ha)

PA = superficie coltivata totale (1 000 ha)

OPA = superficie coltivata biologica certificata (1 000 ha)

OMC = superficie biologica certificata principale

OMU = superficie principale in fase di conversione al biologico (1 000 ha)

OMA = superficie principale certificata o in fase di conversione al biologico (1 000 ha)

PR = produzione raccolta totale (1 000 tonnellate)

OP = produzione raccolta biologica certificata (1 000 tonnellate)

Periodo di riferimento: anno di raccolta

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie coltivata: si riferisce alla superficie in cui può potenzialmente essere effettuata la raccolta principalmente nell'anno di raccolta di riferimento.

Superficie principale: cfr. set di dati i.1, sezione II.

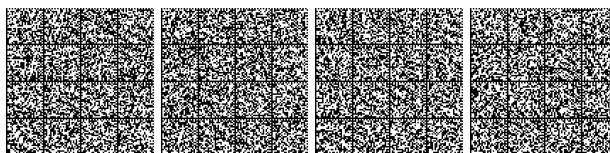
Produzione raccolta: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Superficie biologica certificata: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Superficie principale certificata o in fase di conversione al biologico: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Produzione raccolta biologica certificata: cfr. set di dati i.1, sezione II.

Requisiti tecnici relativi alle variabili



La resa della coltura è calcolata dividendo la produzione raccolta totale per la superficie coltivata totale. Eurostat calcolerà le rese delle colture sulla base dei dati trasmessi. Eventuali eventi meteorologici con impatti significativi sulla produzione raccolta sono comunicati alla Commissione (Eurostat).

Valori soglia di riferimento per l'esenzione dalla trasmissione dei dati

I valori soglia di riferimento quali definiti all'articolo 5, paragrafo 2, sono:

Variabile di riferimento: produzione di	Valore soglia di riferimento (1 000 ton- nellate)	Esenzione dalla trasmissione
Mele	150	30 novembre anno N
Pere	40	
Pesche	90	
Nettarine	80	
Arance	300	
Clementine	140	
Satsuma	120	
Olive	700	



ALLEGATO II

BILANCI DELLE COLTURE

SET DI DATI ii.1

Bilanci dei cereali

Dominio:	b.	Statistiche sulla produzione vegetale
Tematica:	ii.	Bilanci delle colture
Tematica dettagliata:	ii.1	Bilanci dei cereali

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le forniture, gli usi e le scorte dei principali cereali e prodotti primari ottenuti negli Stati membri durante il periodo di riferimento.

				Frumento (grano) tenero e spelta	Frumento (grano) duro	Segale	Orzo	Avena	Triticale	Granturco e misto di granturco
Caratteristiche relative alle colture										
Termine per la trasmissione dei dati				Fine della campagna di commercializzazione + 11 mesi						
Caratteristiche del bilancio										
Offerta				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	Produzione raccolta			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Perdite e sprechi nelle aziende agricole		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	Importazioni			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Importazioni intra-UE		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Importazioni extra-UE		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	Scorte iniziali all'inizio della campagna di commercializzazione			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
Uso				Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	Usi nazionali			Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Usi nazionali – consumo umano		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Usi nazionali – uso industriale		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
			Usi nazionali – uso come bioetanolo industriale, altri biocarburanti o biogas	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q



Caratteristiche relative alle colture			Frumento (grano) tenero e spelta	Frumento (grano) duro	Segale	Orzo	Avena	Triticale	Granturco e misto di granturco
Termine per la trasmissione dei dati			Fine della campagna di commercializzazione + 11 mesi						
Caratteristiche del bilancio									
		Usi nazionali – utilizzati interi per mangimi	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Usi nazionali – sementi	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Usi nazionali – perdite	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	Esportazioni		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Esportazioni intra-UE	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
		Esportazioni extra-UE	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q
	Scorte finali alla fine della campagna di commercializzazione		Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q

Q = quantità (1 000 tonnellate) a livello nazionale

Periodo di riferimento: campagna di commercializzazione N (1° luglio anno N – 30 giugno anno N+1)

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

La **quantità** si riferisce alla quantità della coltura, oppure all'equivalente espresso in cereali, che è utilizzata per la voce del bilancio al tasso di umidità standard fisso del mercato del paese.

SET DI DATI ii.2

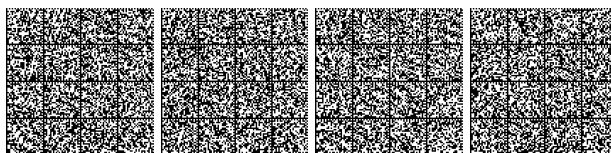
Bilanci dei semi oleosi

Dominio: b. Statistiche sulla produzione vegetale
 Tematica: ii. Bilanci delle colture
 Tematica dettagliata: ii.2 Bilanci dei semi oleosi

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le forniture, gli usi e le scorte dei principali semi oleosi durante il periodo di riferimento negli Stati membri.



Caratteristiche relative alle colture			Semi di colza e di ravizzone	Semi di girasole	Soia
Termine per la trasmissione dei dati			Fine della campagna di commercializzazione + 11 mesi		
Caratteristiche del bilancio					
Offerta			Q	Q	Q
	Produzione raccolta		Q	Q	Q
		Perdite e sprechi nelle aziende agricole	Q	Q	Q
	Importazioni		Q	Q	Q
		Importazioni intra-UE	Q	Q	Q
		Importazioni extra-UE	Q	Q	Q
	Scorte iniziali all'inizio della campagna di commercializzazione		Q	Q	Q
Uso			Q	Q	Q
	Usi nazionali		Q	Q	Q
		Usi nazionali – consumo umano	Q	Q	Q
		Usi nazionali – utilizzati interi per mangimi	Q	Q	Q
		Usi nazionali – frantumazione	Q	Q	Q
		Frantumazione per la produzione di oli – consumo umano	Q	Q	Q
		Frantumazione per la produzione di oli – biocarburanti	Q	Q	Q
		Frantumazione per la produzione di oli – altro uso industriale	Q	Q	Q
		Usi nazionali – sementi	Q	Q	Q
		Usi nazionali – perdite	Q	Q	Q
	Esportazioni		Q	Q	Q
		Esportazioni intra-UE	Q	Q	Q
		Esportazioni extra-UE	Q	Q	Q
	Scorte finali alla fine della campagna di commercializzazione		Q	Q	Q

Q = quantità (1 000 tonnellate) a livello nazionale

Periodo di riferimento: campagna di commercializzazione N (1° luglio anno N – 30 giugno anno N+1)

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

La **quantità** si riferisce alla quantità della coltura, oppure all'equivalente espresso in sementi, che è utilizzata per la voce del bilancio al tasso di umidità standard fisso del mercato del paese.



ALLEGATO III

PASCOLI

SET DI DATI iii.1

Gestione delle superfici a pascolo

Dominio:	b.	Statistiche sulla produzione vegetale
Tematica:	iii.	Pascoli
Tematica dettagliata:	iii.1	Gestione dei pascoli

SEZIONE I

Contenuto dei dati

I dati riguardano le superfici di prati e pascoli permanenti e temporanei classificati per età, copertura e gestione negli Stati membri durante il periodo di riferimento.

	Superficie totale	Di cui gestita	Gestita, di cui concimata
Termine per la trasmissione dei dati	30 settembre anno N +1		
Caratteristiche relative alle colture			
Prati permanenti (20 anni o più)	MA, MAR	MA	MA
Prati permanenti (da 11 a 19 anni)	MA, MAR	MA	MA
Prati permanenti (da 6 a 10 anni)	MA, MAR	MA	MA
Prati e pascoli temporanei	MA, MAR		
Età 1-3 anni	MA, MAR		
Età 4-5 anni	MA, MAR		
Parte dei prati permanenti totali con			
Alberi/copertura di arbusti	MA, MAR		
Superfici agroforestali gestite	MA, MAR		

Unità di misura

MA = superficie principale totale (1 000 ha)

MAR = superficie principale a livello regionale

Frequenza: anni che terminano con 0, 3 o 6

Periodo di riferimento: anno civile

SEZIONE II

Descrizione delle unità di misura

Superficie principale: Cfr. set di dati i.1.



ALLEGATO IV

REQUISITI DI PRECISIONE

I dati raccolti per un campione ed estrapolati per l'intera popolazione statistica di un set di dati devono soddisfare i requisiti di precisione presentati nella Tabella 1.

I requisiti di precisione si applicano alla trasmissione finale delle stime nazionali relative a variabili specifiche appartenenti ai set di dati elencati nella Tabella 1.

Le variabili si riferiscono alle superfici principali a livello nazionale.

Le popolazioni pertinenti sono definite nella prima colonna della Tabella 1.

Tabella 1

Requisiti di precisione

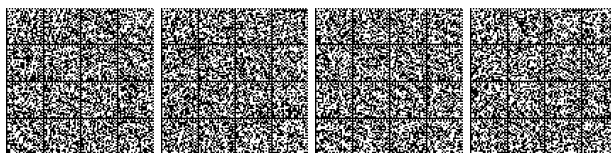
Popolazione pertinente	Variabile cui si applicano requisiti di precisione	Errore standard relativo
Set di dati: seminativi e prati permanenti		
Aziende agricole con la variabile pertinente	— Superfici principali di cereali per la produzione di granella	3 %
	— Superfici principali di legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella	
	— Superfici principali di piante da radice	
	— Superfici principali di colture industriali	
	— Superfici principali di piante raccolte allo stato verde da seminativi	
	— Superfici principali di prati permanenti	
Set di dati: orticoltura escluse le colture permanenti		
Aziende agricole con produzione orticola escluse le colture permanenti	— Superfici principali di ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole	3 %
Set di dati: colture permanenti		
Aziende agricole con colture permanenti	— Superfici principali di colture permanenti	3 %



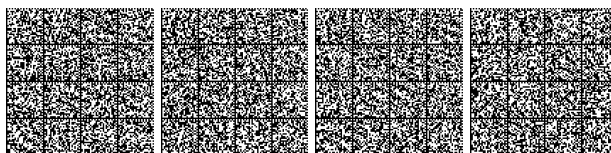
ALLEGATO V

DESCRIZIONI

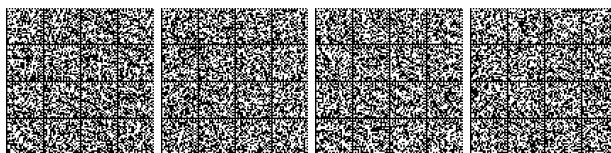
Anno di raccolta	Anno civile in cui inizia la raccolta, compreso il periodo in cui sono adottate tutte le misure preparatorie (come la lavorazione del suolo, l'impianto e l'applicazione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari) per garantire tale raccolta, anche durante l'anno civile precedente.
Superficie agricola utilizzata esclusi gli orti familiari	Superficie totale occupata da seminativi, prati permanenti e colture permanenti.
Seminativi	Superficie arata o lavorata e/o impiantata regolarmente, di solito applicando la rotazione delle colture.
Colture invernali	Colture seminate prima dell'inverno o in inverno.
Colture primaverili	Colture seminate in primavera.
Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi)	Tutti i cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dall'utilizzo.
Frumento (grano) e spelta	<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol., <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum monococcum</i> L. e <i>Triticum durum</i> Desf.
Frumento (grano) tenero e spelta	<i>Triticum aestivum</i> L. emend. Fiori et Paol., <i>Triticum spelta</i> L., <i>Triticum monococcum</i> L. e altre specie della famiglia <i>Triticum</i> coltivate per qualità simili.
Frumento (grano) duro	<i>Triticum durum</i> Desf.
Segale	<i>Secale cereale</i> L.
Miscugli di cereali invernali (frumento segalato)	Miscugli di segale e di altri cereali e altri miscugli di cereali seminati prima dell'inverno o in inverno (frumento segalato).
Orzo	<i>Hordeum vulgare</i> L.
Avena	<i>Avena sativa</i> L.
Miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato)	Cereali seminati in primavera e coltivati come miscugli.
Granturco e misto di granturco	<i>Zea mays</i> L., raccolto per la produzione di granella, come sementi o misto di granturco.
Triticale	<i>x Triticosecale</i> Wittmack.
Sorgo	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Conrad Moench o <i>Sorghum x sudanense</i> (Piper) Stapf.
Riso	<i>Oryza sativa</i> L.
Riso Indica	<i>Oryza sativa</i> ssp. indica
Riso Japonica	<i>Oryza sativa</i> ssp. japonica
Altri cereali n.c.a.	Cereali, raccolti secchi per la produzione di granella e non rilevati altrove nelle voci precedenti, quali miglio (<i>Panicum miliaceum</i> L.), scagliola (<i>Phalaris canariensis</i> L.) e altri cereali non classificati altrove.
Pseudocereali	Piante che producono frutti o sementi, utilizzate e consumate come cereali, anche se sotto il profilo botanico non sono né graminacee né veri cereali.
Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i> Mill.
Quinoa	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.



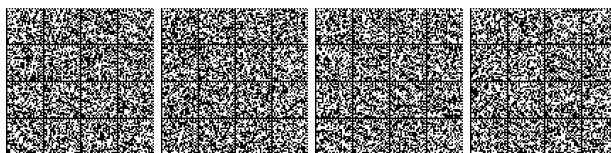
Altri pseudocereali n.c.a.	Pseudocereali non classificati altrove.
Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella	Tutti i legumi secchi e le colture proteiche raccolte secche per la produzione di granella, indipendentemente dall'utilizzo.
Piselli da foraggio	Tutte le varietà di piselli da foraggio (<i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>sativum</i> o <i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>arvense</i> L. o convar. <i>speciosum</i>) raccolte secche.
Fave e favette	Tutte le varietà di fave o favette (<i>Vicia faba</i> L. (partim)) raccolte secche.
Lupini dolci	Tutti i lupini dolci (<i>Lupinus</i> sp.) raccolti secchi per la produzione di granella.
Lenticchie	<i>Lens culinaris</i> Medikus.
Ceci	<i>Cicer arietinum</i> L.
Veccia	<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>Sativa</i> L. raccolta secca per la produzione di granella.
Altri legumi secchi e colture proteiche n.c.a.	Legumi secchi e colture proteiche raccolte secche per la produzione di granella, non rilevati altrove nelle voci precedenti.
Piante da radice	Culture di cui si utilizzano le radici, i tuberi o il gambo modificato. La voce esclude radici, tuberi e bulbi quali, tra gli altri, carote, barbabietole o rutabaga.
Patate (incluse le patate da semina)	<i>Solanum tuberosum</i> L.
Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>altissima</i> Döll, destinata principalmente all'industria saccarifera e alla produzione di alcol.
Altre piante da radice n.c.a.	Barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> L.) e piante della famiglia <i>Brassicaceae</i> destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi a essere utilizzati, e altre piante coltivate principalmente per le radici da foraggio, non classificate altrove.
Culture industriali	Culture solitamente non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell'utilizzo finale.
Semi oleosi	Culture coltivate principalmente per il loro tenore di olio.
Semi di colza e di ravizzone	Colza (<i>Brassica napus</i> L.) e ravizzone [<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>oleifera</i> (Lam.)] coltivati per la produzione di olio, raccolti secchi per granella.
Semi di girasole	<i>Helianthus annuus</i> L., raccolto secco per granella.
Soia	<i>Glycine max</i> L. Merril, raccolto secco per granella, indipendentemente dall'utilizzo.
Semi di lino (lino da olio)	Varietà di semi di lino (lino) (<i>Linum usitatissimum</i> L.), coltivate principalmente per la produzione di olio e raccolte secche per granella.
Altre piante da semi oleosi n.c.a.	Altre colture coltivate principalmente per il loro tenore di olio, raccolte secche per granella, non classificate altrove.
Culture tessili	Culture coltivate principalmente per il loro tenore di fibre.
Lino da fibra	Varietà di lino (semi di lino) (<i>Linum usitatissimum</i> L.), coltivate principalmente per la produzione di fibra.
Canapa	<i>Cannabis sativa</i> L. coltivata per la produzione di paglia e altri usi industriali simili.
Cotone	<i>Gossypium</i> spp, raccolto per la produzione di fibra e/o semi oleosi.



Altre fibre tessili n.c.a.	Altre piante coltivate principalmente per il loro tenore di fibre, non classificate altrove, quali iuta (<i>Corchorus capsularis</i> L.), abaca o manila (<i>Musa textilis</i> Née), sisal (<i>Agave sisalana</i> Perrine) e kenaf (<i>Hibiscus cannabinus</i> L.).
Tabacco	<i>Nicotiana tabacum</i> L. coltivato per le sue foglie.
Luppolo	<i>Humulus lupulus</i> L. coltivato per i suoi semi.
Piante aromatiche, medicinali e da condimento	Piante aromatiche, medicinali e da condimento, coltivate a fini farmaceutici, per la produzione di profumi o il consumo umano.
Colture energetiche n.c.a.	Colture utilizzate esclusivamente per la produzione di energia da fonti rinnovabili, non classificate altrove e coltivate su seminativi.
Altre colture industriali n.c.a.	Altre colture industriali non classificate altrove.
Piante raccolte allo stato verde da seminativi	Tutte le colture su seminativi raccolte allo stato verde e destinate principalmente alla produzione di mangimi, foraggio o energia da fonti rinnovabili, vale a dire cereali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre colture su seminativi raccolte e/o usate allo stato verde.
Prati e pascoli temporanei	Graminacee per pascolo, fieno o insilamento, facenti parte della normale rotazione delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un anno e solitamente inferiore a cinque anni, pure o in miscuglio.
Leguminose raccolte allo stato verde	Leguminose coltivate e raccolte allo stato verde (pianta intera), principalmente per foraggio o per la produzione di energia. Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 % di leguminose) e le graminacee, raccolti allo stato verde o come fieno secco.
Erba medica	<i>Medicago</i> spp. coltivata da sola o con una percentuale elevata in un miscuglio.
Miscele di leguminose ed erbacee	Prati temporanei seminati con un miscuglio di erbacee e leguminose da foraggio (di norma < 80 % di leguminose), raccolte allo stato verde o come fieno secco.
Altre leguminose raccolte allo stato verde n.c.a.	Altre leguminose raccolte allo stato verde principalmente per foraggio o per la produzione di energia.
Mais verde	<i>Zea mays</i> L. coltivato principalmente per l'insilamento (pannocchie intere, parti di pianta o pianta intera) e non raccolto per la produzione di grannella.
Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde)	Tutti i cereali (escluso il mais) coltivati e raccolti allo stato verde (pianta intera) utilizzati per foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili (produzione di biomassa).
Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n.c.a.	Altre colture annuali o pluriennali (inferiori a cinque anni) destinate principalmente alla produzione di foraggio e raccolte allo stato verde. Sono inclusi i residui di colture non classificate altrove, qualora il raccolto principale sia andato perso ma sia ancora possibile utilizzare i residui (come foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili).
Sementi e piantine	Superfici che producono sementi di piante da radice (escluse le patate e altre piante le cui radici sono usate anche come sementi), di colture foraggere, di graminacee e di colture industriali (esclusi i semi oleosi) e sementi e piantine di ortaggi e fiori.
Terreni a riposo	Seminativi compresi nella rotazione delle colture o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), lavorati o meno, ma non destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell'anno di raccolta. La caratteristica essenziale di tali terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata dell'anno di raccolta. I terreni a riposo possono essere:



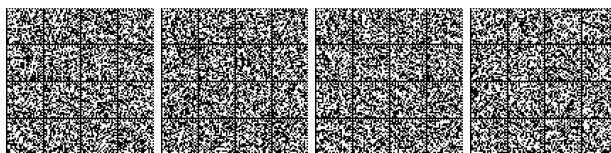
	i) terreni nudi senza alcuna coltura; oppure ii) terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come mangime o come sovescio; oppure iii) terreni seminati esclusivamente per la produzione di concime verde (maggese vestito).
Altre colture su seminativi n.c.a.	Colture su seminativi non classificate altrove.
Prati permanenti	Terreni destinati permanentemente (per diversi anni consecutivi, solitamente cinque o più) alla produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, per coltivazione (seminati) o naturalmente (semina spontanea), non compresi nella rotazione delle colture dell'azienda agricola. I prati permanenti possono essere utilizzati per pascolo, falciatura per l'insilamento e la fienagione o per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità, solitamente utilizzabili per il pascolo intensivo.
Pascoli magri permanenti	Prati permanenti a bassa resa, solitamente su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, né coltivato, riseminato o drenato. Tali superfici possono normalmente essere utilizzate solo per il pascolo estensivo e solitamente non sono falciate oppure sono falciate in modo estensivo, poiché non possono alimentare un numero elevato di animali.
Prati permanenti non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari	Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione che, a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ¹ o, se del caso, della legislazione più recente, sono mantenuti in uno stato che li rende idonei al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, e che sono ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari.
Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole	Tutti gli ortaggi a foglia e a stelo, le brassicacee, gli ortaggi coltivati per il frutto, le radici, i tuberi e i bulbi, i legumi freschi, gli altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e le fragole. Si riferisce a ortaggi e fragole sia coltivati su seminativi all'aperto in rotazione con altre colture agricole o orticole sia coltivati in serre o sotto ripari accessibili all'uomo.
Ortaggi freschi (compresi i meloni)	Tutti gli ortaggi a foglia e a stelo, le brassicacee, gli ortaggi coltivati per il frutto, le radici, i tuberi e i bulbi, i legumi freschi e gli altri ortaggi raccolti freschi (non secchi).
Brassicacee	Tutte le brassicacee coltivate per le foglie, gli steli, le inflorescenze, i germogli, le radici e i tuberi, raccolte fresche (non secche).
Cavolfiori e broccoli	Cavolfiore (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>Botrytis</i> (L.)), broccolo (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> subvar. <i>cymos</i>), cavolfiore verde (varietà verde del cavolfiore), broccoletto, broccolo cinese, cavolo cinese o kailaan (ibrido del broccolo e del gai lan (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>alboglabra</i>)) e broccolo romanesco (<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>Botrytis</i> var. <i>botrytis</i>).
Cavoletti di Bruxelles	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>Gemmifera</i> DC.
Cavoli	Cavolo cappuccio bianco (<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>oleracea</i>), cavolo a punta (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> Alef. var. <i>alba</i> DC), cavolo cappuccio rosso (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> Alef. var. <i>capitata</i> L. f. <i>rubra</i>) e cavolo verza (<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>capitata</i> Alef. var. <i>sabauda</i> L.).



Altre brassicacee n.c.a.	Tutte le altre brassicacee non classificate altrove.
Ortaggi a foglia e a stelo (escluse le brassicacee)	Tutti gli ortaggi a foglia o stelo (escluse le brassicacee): porri, sedano, lattughe, indivie, spinaci, asparagi, cicoria, carciofi e altri ortaggi a foglia o stelo.
Porri	<i>Allium porrum</i> L. e altre specie della famiglia <i>Allium</i> coltivate per qualità simili.
Sedano	<i>Apium graveolens</i> var. <i>Dulce</i> (Mill.) Pers.
Lattughe	<i>Lactuca</i> spp.
Indivie	Indivie (<i>Cichorium endivia</i> L. var. <i>crispum</i> Lam.) e scarole (<i>Cichorium endivia</i> L. var. <i>latifolium</i> Lam.).
Spinaci	<i>Spinacia oleracea</i> L.
Asparagi	<i>Asparagus officinalis</i> L.
Cicoria	Varietà di cicoria (<i>Cichorium intybus</i> L.) per insalata o per la produzione di inulina o caffè.
Carciofi	<i>Cynara scolymus</i> L.
Altri ortaggi a foglia o stelo n.c.a.	Altri ortaggi a foglia e a stelo non classificati altrove.
Ortaggi coltivati per il frutto (compresi i meloni)	Tutti gli ortaggi coltivati per il frutto: pomodori, cetrioli, cetriolini, melanzane, zucchine, zucche, meloni e cocomeri/angurie, peperoni e peperoncini (<i>Capsicum</i> spp.) e altri ortaggi coltivati per il frutto.
Pomodori	Tutti i pomodori (<i>Solanum lycopersicon</i> L. Syn. <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) H. Karst. Syn. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.).
Cetrioli e cetriolini	Cetrioli (<i>Cucumis sativus</i> L.), compresi gli specifici <i>cultivar</i> usati generalmente per i cetrioli sottaceto (cetriolini). Sono inclusi i cetriolini delle Antille (<i>Cucumis anguria</i> L.).
Melanzane	<i>Solanum melongena</i> L.
Zucchine	Varietà di zucchine (<i>Cucurbita pepo</i> L. ssp. <i>Pepo</i>).
Zucche	Varietà di zucche (<i>Cucurbita moschata</i> Duchesne e <i>Curcubita maxima</i> spp.) destinate al consumo umano.
Meloni	<i>Cucumis melo</i> L.
Cocomeri/angurie	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai.
Peperoni e peperoncini	Tutti i peperoni (<i>Capsicum annum</i> L.) e i peperoncini (<i>Capsicum frutescens</i> L.).
Altri ortaggi coltivati per il frutto n.c.a.	Altri ortaggi coltivati per il frutto destinati al consumo umano, non classificati altrove.
Radici, tuberi e bulbi	Tutte le radici, i tuberi e i bulbi: carote, cipolle, scalogni, barbabietole, sedano rapa, ravanelli, aglio e altre radici, tuberi e bulbi.
Carote	<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Hayek.
Cipolle e scalogni	Cipolla comune (<i>Allium cepa</i> L.), porro (<i>Allium ampeloprasum</i> L.), cipolletta (<i>Allium fistulosum</i> L.), scalogno (<i>Allium ascalonicum</i> L.) e altre specie della famiglia <i>Allium</i> coltivate per qualità simili.
Barbabietola	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>conditiva</i> Alef.



Sedano rapa	<i>Apium graveolens</i> L. var. <i>rapaceum</i> .
Ravanelli	Tutti i ravanelli (<i>Raphanus sativus</i> L.) raccolti e utilizzati come ortaggi.
Aglione	<i>Allium sativum</i> L.
Altri radici, tuberi e bulbi n.c.a.	Radici, tuberi e bulbi destinati al consumo umano, non classificati altrove.
Legumi freschi	Tutti i legumi freschi, come piselli, fagioli e altri legumi freschi destinati al consumo umano.
Piselli freschi	Tutti i piselli (<i>Pisum sativum</i> L. (partim)) raccolti freschi e destinati al consumo umano.
Fagioli freschi	Fagioli comuni e fagioli di Spagna (<i>Phaseolus</i> spp.) e fagioli indiani verdi, fagiolini piccoli e fagioli indiani neri (<i>Vigna</i> spp.) raccolti freschi e destinati al consumo umano.
Altri legumi freschi n.c.a.	Legumi freschi destinati al consumo umano non classificati altrove.
Altri ortaggi freschi n.c.a.	Tutti gli altri ortaggi freschi destinati al consumo umano non classificati altrove.
Fragole	<i>Fragaria</i> spp.
Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai)	Tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi, come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone nonché come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali.
Funghi coltivati	Funghi coltivati in fabbricati appositamente edificati o adattati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine.
Champignon	Prataioli (<i>Agaricus bisporus</i> L.).
Altri funghi coltivati n.c.a.	Altri funghi coltivati non classificati altrove.
Culture permanenti	Tutti gli alberi da frutta, gli alberi da agrumi, gli alberi da frutta a guscio, le piantagioni di bacche, i vigneti, gli olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube) e ad altri usi (ad esempio vivai, alberi di Natale o piante da intreccio quali la canna d'India o il bambù).
Culture permanenti per il consumo umano	Tutti gli alberi da frutta, gli alberi da agrumi, gli alberi da frutta a guscio, le piantagioni di bacche, i vigneti, gli olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube).
Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)	Frutteti con pomacee, drupacee, bacche, frutta a guscio e frutta proveniente da zone tropicali e subtropicali.
Frutta proveniente da zone temperate	Frutteti con pomacee, drupacee, bacche e frutta a guscio, esclusa la frutta proveniente da zone tropicali e subtropicali.
Pomacee	Tutte le pomacee, quali mele (<i>Malus</i> spp.), pere (<i>Pyrus</i> spp.), cotogne (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.) o nespole (<i>Mespilus germanica</i> , L.).
Mele	<i>Malus pumila</i> Miller syn. <i>Malus domestica</i> (Borkh.) Borkh.
Pere	<i>Pyrus communis</i> L.



Altre pomacee n.c.a.	Pomacee non classificate altrove.
Drupacee	Drupacee, quali pesche e nettarine (<i>Prunus persica</i> (L.) Batch), albicocche (<i>Prunus armeniaca</i> L. e altre), ciliege dolci e amarene (<i>Prunus avium</i> L. e <i>P. cerasus</i>), prugne (<i>Prunus domestica</i> L. e altre) e altre drupacee non classificate altrove come prugne (<i>Prunus spinosa</i> L.) o nespole del Giappone (<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.).
Pesche	<i>Prunus persica</i> (L.) Batch.
Nettarine	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch. var. <i>nucipersica</i> .
Albicocche	<i>Prunus armeniaca</i> L.
Ciliege	Ciliege dolci (<i>Prunus avium</i> L.) e amarene (<i>Prunus cerasus</i> L.).
Ciliege dolci	<i>Prunus avium</i> L.
Amarene	<i>Prunus cerasus</i> L.
Prugne	<i>Prunus domestica</i> L.
Altre drupacee n.c.a.	Drupacee non classificate altrove.
Frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali	Tutta la frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali, quali fichi (<i>Ficus carica</i> L.), kiwi (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.), avocado (<i>Persea americana</i> Mill.) e banane (<i>Musa</i> spp.).
Fichi	<i>Ficus carica</i> L.
Kiwi	<i>Actinidia chinensis</i> Planch.
Avocado	<i>Persea americana</i> Mill.
Banane	<i>Musa</i> spp.
Altra frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali n.c.a.	Frutta proveniente da zone subtropicali e tropicali non classificata altrove.
Bacche (escluse le fragole)	Tutte le bacche coltivate, quali ribes nero (<i>Ribes nigrum</i> L.), ribes rosso (<i>Ribes rubrum</i> L.), lamponi (<i>Rubus idaeus</i> L.) e mirtilli (<i>Vaccinium corymbosum</i> L.).
Ribes nero (cassis)	<i>Ribes nigrum</i> L.
Ribes rosso	<i>Ribes rubrum</i> L., compresa la variante bianca.
Lamponi	<i>Rubus idaeus</i> L.
Mirtilli	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.
Altre bacche n.c.a.	Altre bacche non classificate altrove.
Frutta a guscio	Tutta la frutta a guscio: noci comuni, nocciole, mandorle, castagne e marroni e altra frutta a guscio.
Noci comuni	<i>Juglans regia</i> L.
Nocciole	<i>Corylus avellana</i> L.
Mandorle	<i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D.A.Webb.
Castagne e marroni	<i>Castanea sativa</i> Mill.
Altra frutta a guscio n.c.a.	Frutta a guscio non classificata altrove.
Agrumi	Agrumi (<i>Citrus</i> spp.): arance, piccoli agrumi, limoni, limette, pomeli, pompelmi e altri agrumi.

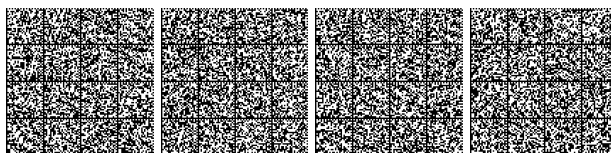


Arance	Arance, comprese le varietà navel, bianca e sanguigna (<i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck) e le arance amare (<i>Citrus aurantium</i> L.).
Piccoli agrumi	Tutti i piccoli agrumi.
Clementine	<i>Citrus x clementina</i> .
Satsuma	<i>Citrus unshiu</i> var. <i>owari</i> , <i>clausellina</i> , <i>planellina</i> ecc.
Altri piccoli agrumi e ibridi di mandarino n.c.a.	Tutti gli altri piccoli agrumi non classificati altrove.
Limoni e limette acide	<i>Citrus limon</i> (L.) Burm.f., <i>C. jambhiri</i> Lush., <i>C. meyeri</i> Yu. Tanaka e <i>C. pseudolimon</i> Tanaka o ibridi con una di tali specie come genitore.
Pomeli e pompelmi	Pomeli (<i>Citrus maxima</i> (Merr., Burm. f.)) e pompelmi (<i>Citrus paradisi</i> (Macfad.)).
Altri agrumi n.c.a.	Agrumi non classificati altrove.
Uve	<i>Vitis vinifera</i> L., destinata a tutti gli usi.
Uve da vino	Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di succo, mosto e/o vino.
Uve per la produzione di vini a denominazione di origine protetta (DOP)	Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di vini con denominazione di origine protetta (DOP) che rispondono ai requisiti: i) del regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle pertinenti normative nazionali.
Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP)	Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di vini con indicazione geografica protetta (IGP) che rispondono ai requisiti: i) del regolamento (CE) n. 491/2009 o, se del caso, della legislazione più recente; e ii) delle pertinenti normative nazionali.
Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (senza DOP/IGP)	Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di vini diversi dai vini DOP e IGP.
Uve da tavola	Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di uva da tavola.
Uve per la produzione di uva passa	Varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di uva passa.
Uve destinate ad altri usi n.c.a.	Varietà di uve destinate ad altri usi non classificate altrove (non per il vino, il succo, il mosto e l'uva passa o da tavola).
Olive	Olivi (<i>Olea europea</i> L.) per la produzione di olive.
Olive da tavola	Olivi per la produzione di olive da tavola.
Olive da olio	Olivi per la produzione di olio di oliva.
Altre colture permanenti per il consumo umano n.c.a.	Colture permanenti destinate al consumo umano non classificate altrove.
Vivai	Superfici dove sono coltivate all'aperto piantine lignee, destinate ad essere trapiantate.
Altre colture permanenti	Colture permanenti non classificate altrove, piante da intreccio (abitualmente raccolte ogni anno) e alberi impiantati come alberi di Natale sulla superficie agricola utilizzata.



Bilanci delle colture

Prodotti primari	Prodotti ottenuti da una prima trasformazione di un prodotto vegetale (greggio) non trasformato nella sua fase iniziale, come la farina.
Perdite e sprechi nelle aziende agricole	Perdite che avvengono dopo la raccolta, vale a dire durante il magazzinaggio e nella preparazione per la vendita, ad esempio durante la cernita.
Importazioni intra-UE	Il volume delle importazioni intra-UE di prodotti vegetali.
Importazioni extra-UE	Il volume delle importazioni extra-UE di prodotti vegetali.
Scorte iniziali	Tutti i prodotti vegetali (cereali e semi oleosi in equivalente in granella) disponibili nell'azienda agricola o sul mercato all'inizio della campagna di commercializzazione della coltura (1° luglio anno N).
Scorte finali	Tutti i prodotti vegetali (cereali e semi oleosi in equivalente in granella) disponibili nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione della coltura (30 giugno anno N+1), il che coincide con le scorte iniziali del periodo di riferimento successivo.
Usi nazionali	Tutti gli usi possibili complessivi dei prodotti vegetali (escluse le esportazioni e le scorte finali) nella zona di riferimento durante il periodo di riferimento.
Usi nazionali – consumo umano	Quantità di prodotti vegetali greggi o trasformati utilizzati per il consumo umano nella zona di riferimento durante il periodo di riferimento, escluse le quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione per la produzione di oli per il consumo umano.
Usi nazionali – uso industriale	Quantità di prodotti vegetali utilizzati dall'industria per produrre prodotti industriali diversi da quelli destinati al consumo umano, escluse le quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione per la produzione di oli per il consumo umano.
Usi nazionali – uso come bioetanolo industriale, altri biocarburanti o biogas	Quantità di prodotti vegetali utilizzati dall'industria per la produzione di bioetanolo, altri biocarburanti o biogas.
Usi nazionali – utilizzati interi per mangimi	Quantità di prodotti vegetali (greggi o trasformati) utilizzati per l'alimentazione animale diretta nell'azienda agricola o dall'industria dei mangimi, esclusi i sottoprodotti di altri processi industriali (ad esempio i pannelli di semi oleosi).
Usi nazionali – sementi	Quantità di sementi utilizzate per la semina nel ciclo produttivo successivo.
Usi nazionali – perdite	Perdite che avvengono durante l'uso dei prodotti vegetali per il consumo umano, l'uso industriale, i mangimi e la semina.
Usi nazionali – frantumazione	Quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione (trasformazione) per produrre oli e pannelli vegetali.
Frantumazione per la produzione di oli – consumo umano	Quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione (trasformazione) per produrre oli vegetali destinati al consumo umano, escluse le quantità utilizzate per il consumo umano senza frantumazione.
Frantumazione per la produzione di oli – biocarburanti	Quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione (trasformazione) per produrre oli vegetali destinati a usi industriali come biocarburanti.
Frantumazione per la produzione di oli – altro uso industriale	Quantità di semi oleosi utilizzati per la frantumazione (trasformazione) per produrre oli vegetali destinati a usi industriali diversi dai biocarburanti.
Esportazioni intra-UE	Il volume delle esportazioni intra-UE di prodotti vegetali.
Esportazioni extra-UE	Il volume delle esportazioni extra-UE di prodotti vegetali.



Pascoli

Pascoli	Superfici agricole coperte prevalentemente da graminacee, per la produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, a prescindere dall'età.
Prati permanenti gestiti	Prati permanenti che sono gestiti regolarmente (non necessariamente con cadenza annuale) mediante risemina, irrigati, concimati o trattati con prodotti fitosanitari nel quadro dei piani di gestione di lungo termine dell'azienda agricola, comprese le superfici non più destinate alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari.
Prati permanenti concimati	Prati permanenti gestiti che sono concimati regolarmente (non necessariamente con cadenza annuale) con fertilizzanti inorganici o organici diversi dalle deiezioni di animali erbivori nel quadro dei piani di gestione di lungo termine dell'azienda agricola.
Alberi – copertura di arbusti (su prati)	Prati con una copertura vegetale costituita da specie vegetali con fusti legnosi (alberi e arbusti), escluse le superfici agroforestali e le superfici su cui sono condotte in parallelo attività agricole e forestali (ad esempio <i>montado</i> e <i>dehesas</i>).
Superfici agroforestali gestite (su prati)	L'agroforestazione rappresenta un particolare tipo di sistema e di tecnologia per l'uso del terreno in cui piante perenni legnose (alberi, arbusti ecc.) sono deliberatamente utilizzate sulla stessa unità di gestione del terreno con colture agricole e/o animali. Sono considerate solo le superfici agroforestali su prati. La presenza di alberi e arbusti non appartenenti al sistema agroforestale è esclusa.

¹ Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).

² Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 154 del 17.6.2009, pag. 1).

23CE2259



DECISIONE (UE) 2023/1539 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 2023
relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

vista la decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 del Consiglio, del 13 luglio 2018, concernente le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») ⁽²⁾,

vista la decisione (UE) 2023/133 del Consiglio, del 17 gennaio 2023, relativa alla nomina dei membri del comitato di selezione previsto all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 ⁽³⁾,

visti i pareri motivati e la graduatoria dei candidati redatti dal comitato di selezione,

considerando quanto segue:

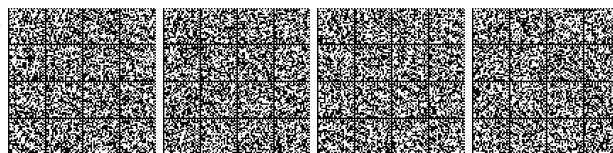
- (1) L'EPPO è stata istituita dal regolamento (UE) 2017/1939.
- (2) I procuratori europei devono supervisionare le indagini e le azioni penali conformemente all'articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1939.
- (3) I mandati di otto procuratori europei nominati per un periodo non rinnovabile di tre anni con la decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 ⁽⁴⁾ scadono il 28 luglio 2023. Al fine di assicurare la continuità del funzionamento del collegio dell'EPPO, che è composto dal procuratore capo europeo e da un procuratore europeo per Stato membro partecipante, è necessario che il Consiglio nomini otto procuratori europei per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023.
- (4) La decisione di esecuzione (UE) 2018/1696 stabilisce le regole di funzionamento del comitato di selezione di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939 («regole di funzionamento del comitato di selezione»).
- (5) A norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939, ciascuno Stato membro partecipante deve designare tre candidati al posto di procuratore europeo tra i candidati che sono membri attivi delle procure o della magistratura dello Stato membro interessato, offrono tutte le garanzie di indipendenza e possiedono le qualifiche necessarie per essere nominati ad alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri e vantano una rilevante esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale.
- (6) Spagna e Portogallo hanno designato i candidati per i posti che diventeranno vacanti dal 29 luglio 2023

⁽¹⁾ GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 del 12.11.2018, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 17 del 19.1.2023, pag. 90.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1117 del Consiglio, del 27 luglio 2020, relativa alla nomina dei procuratori europei della Procura europea (GU L 244 del 29.7.2020, pag. 18).



- (7) Il comitato di selezione ha redatto i pareri motivati e la graduatoria per ciascuno dei candidati designati dai suddetti Stati membri che soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 e li ha presentati al Consiglio, che li ha ricevuti il 30 giugno 2023.
- (8) In conformità della regola VII, paragrafo 2, quarto comma, delle regole di funzionamento del comitato di selezione, il comitato di selezione ha stabilito la graduatoria dei candidati in base alle loro qualifiche e alla loro esperienza. La graduatoria rispecchia l'ordine di preferenza del comitato di selezione e non è vincolante per il Consiglio.
- (9) A norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, ricevuti i pareri motivati del comitato di selezione, deve selezionare e nominare uno dei candidati al posto di procuratore europeo dello Stato membro partecipante in questione.
- (10) A norma dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939, il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice, deve selezionare e nominare i procuratori europei per un mandato non rinnovabile di sei anni.
- (11) Il Consiglio ha valutato i rispettivi meriti dei candidati tenendo conto dei pareri motivati presentati dal comitato di selezione.
- (12) A seguito di una valutazione dei rispettivi meriti dei candidati, il Consiglio ha seguito l'ordine di preferenza non vincolante indicato dal comitato di selezione per i candidati designati da Spagna e Portogallo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati procuratori europei dell'EPPO per un periodo non rinnovabile di sei anni a decorrere dal 29 luglio 2023:

sig. Ignacio DE LUCAS MARTÍN ⁽⁵⁾,

sig. José António LOPES RANITO ⁽⁶⁾,

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2023

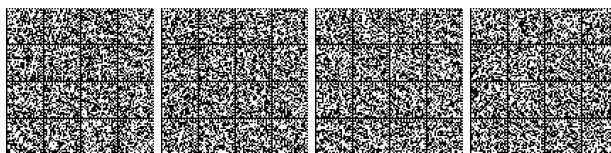
Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

⁽⁵⁾ Designato dalla Spagna.

⁽⁶⁾ Designato dal Portogallo.



DECISIONE (UE) 2023/1540 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2023

recante modifica e rettifica della decisione (UE) 2021/1870 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali

[notificata con il numero C(2023) 4845]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

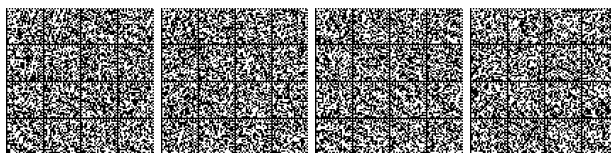
considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2021/1870 ⁽²⁾ della Commissione ha stabilito i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE e i relativi requisiti di valutazione e di verifica per i gruppi di prodotti «prodotti cosmetici» e «prodotti per la cura degli animali».
- (2) I portatori di interessi del settore e i membri del comitato dell'UE per il marchio di qualità ecologica hanno segnalato che alcune disposizioni della decisione (UE) 2021/1870 potrebbero essere interpretate in modi diversi, il che potrebbe a sua volta comportare incoerenze nell'attuazione pratica della stessa. Per scongiurare questo rischio e garantire la chiarezza e la certezza del diritto è necessario formulare tali disposizioni in modo più preciso.
- (3) La definizione di «contenuto attivo» che figura nella sezione «Quadro generale» degli allegati I e II della decisione (UE) 2021/1870 contiene un errore che è opportuno correggere al fine di precisare che a non essere inclusi nel calcolo del contenuto attivo dei prodotti cosmetici o dei prodotti per la cura degli animali sono gli agenti abrasivi organici. Le sostanze inorganiche, compresi gli agenti abrasivi inorganici, sono infatti escluse per definizione.
- (4) Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (a), punto iii), della decisione (UE) 2021/1870, relativo all'esenzione dei composti di zinco classificati H410 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ usati negli unguenti/creme allo zinco, è opportuno correggere il criterio 4 (a), punto i), per precisare che le sostanze esentate a norma del criterio 4 (a), punto iii), non devono soddisfare i requisiti di cui al criterio 4 (a), punto i).
- (5) Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (b), e dell'allegato II, criterio 3 (b), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tali criteri per precisare che le sostanze ivi elencate possono essere contenute nel prodotto finale se si presentano come impurità. Ciò è necessario per rendere i requisiti coerenti con le informazioni riportate nell'allegato I, tabella 1, e nell'allegato II, tabella 1, della decisione (UE) 2021/1870 per quanto riguarda tali criteri.

⁽¹⁾ GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2021/1870 della Commissione, del 22 ottobre 2021, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) per i prodotti cosmetici e i prodotti per la cura degli animali (GU L 379 del 26.10.2021, pag. 8).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).



- (6) Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 4 (c), e dell'allegato II, criterio 3 (c), della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere l'allegato I, nota 12, e l'allegato II, nota 10, indicando il link corretto che i richiedenti del marchio Ecolabel UE dovrebbero usare.
- (7) Per precisare l'interpretazione della frase introduttiva del criterio 5 dell'allegato I e del criterio 4 dell'allegato II della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere tale frase per esplicitare che solo i prodotti liquidi devono rispettare il requisito relativo al volume minimo di imballaggio consentito, come già suggerisce l'unità di misura indicata nella frase.
- (8) Per garantire la corretta applicazione dell'allegato I, criterio 5 (d), e dell'allegato II, criterio 4 (d), della decisione (UE) 2021/1870, in linea con le più avanzate tecnologie di riciclaggio ⁽⁴⁾ e con le discussioni tenute con i portatori di interessi durante il processo di revisione dei criteri di assegnazione del marchio Ecolabel UE ⁽⁵⁾, è opportuno modificare la tabella 8 dell'allegato I e la tabella 7 dell'allegato II per precisare che le etichette in polipropilene (PP), le etichette termoretraibili in poliolefina usate negli imballaggi in PP, e le etichette anche termoretraibili in polietilene (PE) usate in imballaggi in polietilene ad alta densità (HDPE) sono autorizzate nei prodotti cui è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.
- (9) Al fine di garantire la corretta verifica dell'allegato II, criterio 3, della decisione (UE) 2021/1870, è opportuno correggere la sezione «Valutazione e verifica» di tale criterio per fare in modo che i richiedenti del marchio Ecolabel UE presentino le schede di dati di sicurezza (SDS) del prodotto finale oltre a quelle relative a qualunque sostanza e miscela presente nel prodotto finale per dimostrare la conformità a tale criterio.
- (10) È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1870. Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010.
- (11) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno specificare una data chiara di applicazione della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2021/1870 è così modificata e rettificata:

l'allegato I è modificato e rettificato conformemente all'allegato I della presente decisione;

l'allegato II è modificato e rettificato conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 26 luglio 2023.

⁽⁴⁾ <https://recyclclass.eu/guidelines/natural-pe-hd-containers-and-tubes/>
<https://recyclclass.eu/guidelines/natural-pp-containers-and-tubes/>

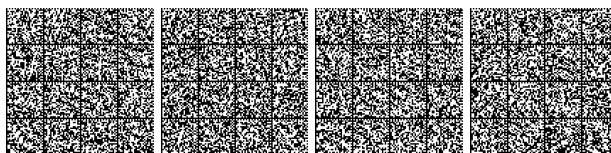
⁽⁵⁾ Cfr. Faraca, G., Vidal Abarca Garrido, C., Kaps, R.B., Fernandez Carretero, A. e Wolf, O., *Revision of EU ecolabel criteria for cosmetic products and animal care products (previously Rinse-off Cosmetic Products)*, EUR 30724 EN, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2021, ISBN 978-92-76-38088-7 (online), doi:10.2760/014175 (online), JRC125388.



Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023

Per la Commissione
Virginijus SINKEVIČIUS
Membro della Commissione

—



ALLEGATO I

L'allegato I della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:

- (1) nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:
 - «1) “contenuto attivo” (AC): la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto finale, esclusi il contenuto di acqua degli ingredienti e gli agenti abrasivi organici;»;
- (2) il criterio 4, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:
 - a) al criterio 4 (a), punto (i), il primo comma è sostituito dal seguente:

«Salvo indicazione contraria nella tabella 5 o esenzione prevista al criterio 4 (a), punto iii), il prodotto non contiene sostanze in concentrazioni pari o superiori allo 0,0100 % (peso/peso) per i prodotti da risciacquo e pari o superiori allo 0,0010 % (peso/peso) per i cosmetici non da risciacquo ai quali sono stati assegnati classi di pericolo, categorie di pericolo e relativi codici di indicazione di pericolo elencati alla tabella 4, in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008.»;
 - b) al criterio 4 (b), primo comma, i termini «né come impurità» sono soppressi;
 - c) nella sezione «Valutazione e verifica», il testo della nota 12 è sostituito dal seguente:

«<https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table>»;
- (3) il criterio 5, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il volume minimo per un prodotto cosmetico liquido da risciacquo da certificare diverso da un dentifricio è di 150 ml»;
 - b) nella tabella 8, seconda riga, seconda colonna, il sesto trattino è sostituito dal seguente:

«— Tutte le altre plastiche per etichette, anche termoretraibili, aventi densità < 1 g/cm³ usate con un imballaggio in PP o HDPE (ad eccezione delle etichette in PP e delle etichette termoretraibili in poliolefina abbinate a un imballaggio in PP o delle etichette, anche termoretraibili, in PE abbinate a un imballaggio in HDPE)».

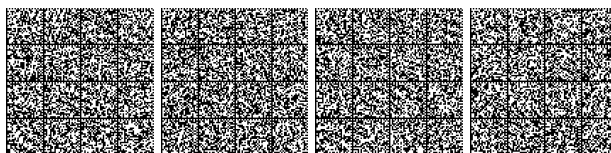


ALLEGATO II

L'allegato II della decisione (UE) 2021/1870 è così modificato e rettificato:

- (1) nella sezione «quadro generale», la definizione 1) è sostituita dalla seguente:
 - «1) “contenuto attivo” (AC): la somma delle sostanze organiche usate nel prodotto (espressa in grammi), calcolata sulla base della formulazione completa del prodotto finale, esclusi il contenuto di acqua degli ingredienti e gli agenti abrasivi organici;»;
- (2) il criterio 3, «Sostanze escluse e soggette a restrizione» è così rettificato:
 - a) il criterio 3 (b), primo comma, è così rettificato:
 - i) nella prima frase, i termini «né come impurità» sono soppressi;
 - ii) nella seconda frase, i termini «né come impurità» sono soppressi;
 - b) la sezione «Valutazione e verifica» è così rettificata:
 - i) al secondo comma, il punto i) è sostituito dal seguente:
 - «i) la SDS del prodotto finale e di qualsiasi sostanza/miscela e la relativa concentrazione nel prodotto finale;»;
 - ii) il testo della nota 10 è sostituito dal seguente:
«<https://www.echa.europa.eu/it/candidate-list-table>»;
- (3) il criterio 4, «Imballaggio», è così modificato e rettificato:
 - a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il volume minimo di un prodotto liquido per la cura degli animali da certificare è di 150 ml.»;
 - b) nella tabella 7, seconda riga, seconda colonna, il sesto trattino è sostituito dal seguente:
«— Tutte le altre plastiche per etichette, anche termoretraibili, aventi densità < 1 g/cm³ usate con un imballaggio in PP o HDPE (ad eccezione delle etichette in PP e delle etichette termoretraibili in poliolefina abbinate a un imballaggio in PP o delle etichette, anche termoretraibili, in PE abbinate a un imballaggio in HDPE)».

23CE2261



**DECISIONE n. 1/2023 del COMITATO APE ISTITUITO DALL'ACCORDO INTERINALE IN VISTA DI
UN ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI
MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA PARTE AFRICA CENTRALE, DALL'ALTRA,**

del 6 luglio 2023

relativa alla costituzione del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale [2023/1541]

IL COMITATO APE,

visto l'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra e in particolare l'articolo 92,

vista la decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 92 dell'accordo interinale in vista di un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra («accordo») ⁽¹⁾, stabilisce che il comitato APE è responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate.
- (2) L'articolo 5 della decisione n. 1/2016 del comitato APE, del 15 dicembre 2016, in merito all'adozione del suo regolamento interno ⁽²⁾ stabilisce che il comitato APE può costituire dei sottocomitati subordinati alla sua autorità, incaricati di trattare questioni specifiche pertinenti all'accordo.
- (3) È necessario costituire un sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

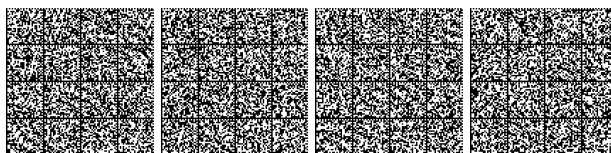
1. È costituito il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale per il partenariato tra la Comunità europea e la parte Africa centrale, cui sono affidati i compiti di cui all'articolo 2.
2. L'obiettivo principale del sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è facilitare gli scambi sulle questioni relative all'agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale.

Articolo 2

1. Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di studiare i documenti al fine di elaborare ed esprimere pareri nonché avanzare suggerimenti su questioni relative all'agricoltura, alla pastorizia e allo sviluppo rurale. Esso consente alle parti di scambiarsi esperienze, informazioni e migliori prassi e di consultarsi su tutte le questioni riguardanti gli obiettivi generali e specifici di cui al titolo I, articolo 2, dell'accordo e che rientrano nell'ambito di applicazione del sottocomitato come descritto di seguito.

⁽¹⁾ GU L 57 del 28.2.2009, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 17 del 21.1.2017, pag. 46.



2. Sotto l'autorità del comitato APE, il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è incaricato di:
- a) monitorare tutti gli aspetti dei titoli II, III e V dell'accordo relativi al commercio di prodotti agricoli e animali, alle questioni sanitarie e fitosanitarie, alla sicurezza alimentare e allo sviluppo rurale, nonché alla proprietà intellettuale e allo sviluppo sostenibile, nella misura in cui si applicano ai prodotti agricoli e animali;
 - b) instaurare un dialogo politico sull'agricoltura, l'allevamento e lo sviluppo rurale nei settori seguenti:
 - i) produzione, consumo, promozione commerciale e sviluppi del mercato dei prodotti agricoli e animali;
 - ii) promozione degli investimenti nei settori dell'agricoltura e della pastorizia, comprese le attività su piccola scala;
 - iii) politiche e disposizioni legislative e regolamentari in materia di agricoltura e sviluppo rurale, comprese le politiche in materia di indicazioni geografiche e di agricoltura biologica;
 - iv) nuove tecnologie, ricerca e innovazione e trasferimento di conoscenze al settore agricolo, nonché azioni necessarie per promuovere la transizione verso sistemi alimentari sostenibili.
3. Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è altresì incaricato di monitorare l'attuazione delle raccomandazioni del comitato APE relative al settore di competenza definito al paragrafo 2.
4. Il sottocomitato APE presenta i suoi pareri al comitato APE.

Articolo 3

Il sottocomitato APE per l'agricoltura e lo sviluppo rurale è composto, da una parte, da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altra, da rappresentanti della parte Africa centrale. Le parti rappresentate possono decidere congiuntamente di invitare altri partecipanti, in particolare rappresentanti di portatori di interessi nei settori di competenza del sottocomitato.

Articolo 4

Il sottocomitato APE si riunisce in presenza o con qualsiasi altro mezzo appropriato stabilito di comune accordo dalle parti. L'ordine del giorno e la frequenza delle riunioni del sottocomitato sono stabiliti per consenso tra le parti.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Yaoundé, il 6 luglio 2023

Per la Repubblica del Camerun
Jean TCHOFFO

Per l'Unione europea
Cristina MIRANDA GOZALVEZ

23CE2262



MODALITÀ PER LA VENDITA

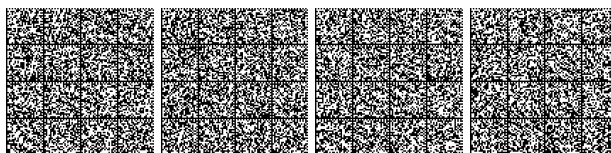
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

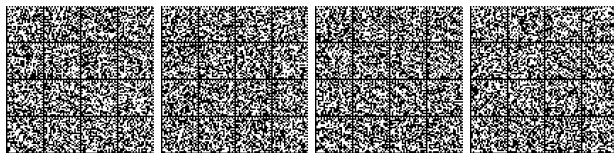
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

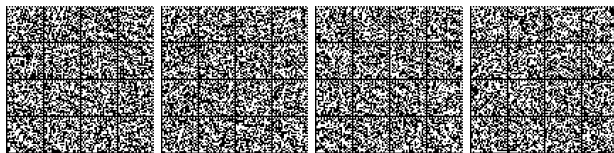
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

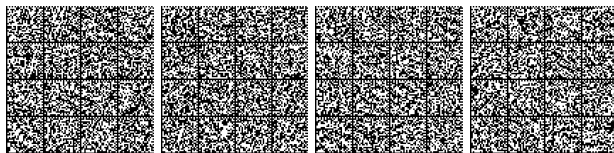
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





€ 18,00

